

Indice

Bibliografia	pg. 7
Introduzione	pg. 24

CAPITOLO PRIMO	pg. 26
----------------	--------

Cenni sulle fonti della congregazione del clero intrinseco di Verona.

1. Le vicende del materiale archivistico
2. Il materiale archivistico.
3. I notai *episcopalis curiae* e la riforma delle scritture della congregazione del clero intrinseco nei primi vent'anni del Trecento.

CAPITOLO SECONDO	pg. 48
------------------	--------

L'associazionismo del clero curato di città nel basso medioevo.

1. Gli studi prima del convegno Pievi e parrocchie
2. Il convegno di Losanna
3. La stagione dei nuovi studi dopo il 1988
4. Gli studi più recenti
5. L'associazionismo del clero in ambito francese

TERZO CAPITOLO	pg. 74
----------------	--------

la congregazione del clero intrinseco di Verona

1. La storiografia.
2. Il prima attestazione della congregazione del clero intrinseco.
3. Cenni sul sistema parrocchiale veronese.
4. Le chiese iscritte alla congregazione del clero
5. La cura d'anime nella zona sub Clevo.
6. Prima struttura organizzativa
7. Le cappelle

CAPITOLO QUARTO

pg. 117

la congregazione nei vari periodi storici

1. Terminologia delle fonti sulla raffigurazione dell'istituto.
2. La congregazione nei secoli XII e XIII
3. Il Borgo della congregazione
4. L'età ezzeliniana
5. L'età scaligera

CAPITOLO QUINTO

pg. 150

la storia delle chiese e delle cappelle della congregazione

1. Quinzano
2. Le cappelle

CAPITOLO SESTO

pg. 192

I libri della congregazione

1. I tre codici dei libri della congregazione
2. La struttura dei testi
3. Il contenuto del *rodolus morum*
4. Contenuto delle *constitutiones*
5. Le chiese iscritte alla congregazione
6. Il *liber legatorum*

Abstract

This work is part of a larger theme having the association of the urban secular clergy as a subject and is focused on the *Clero Intrinseco* Congregation of the medieval Verona.

After a general introduction on the documents forming the *Clero Intrinseco* collection - and in particular of those used for this work - and after a survey of historiography produced on the theme, a deeper knowledge of the *Clero Intrinseco* Congregation has been made possible by some local studies and thanks to the large amount of documents produced during the third and fourth decades of the XIV Century, when the *Cancelleria* of the Congregation was formed, enrolling notars coming from the Bishop *Curia*. On 1323, these notars, along with the *Arciprete* and other members of the Congregation, were active in producing the *Statuti* where it is possible to recognize the presence of *mores* and consuetudes already documented on 1177.

Within the *Statuti*, the rituality based on regulation of *Cura Animarum vivorum et defunctorum* and on some corporative aspects peculiar to the *Clero intrinseco* congregation prevail.

(On 1326, following the indications given by the Constitutions 50, 51 and 42 of the *Statuti*, the notars of the *Cancelleria* started a compilation of two very important registers recording copies and summaries of documents produced till that year).

Bibliografia

C. ADAMI, Le costituzioni del capitolo della cattedrale di Verona nel secolo XIV, in *Pievi, parrocchie e clero nel Veneto dal X al XIV secolo*, Venezia, pp. 221-312.

C. ADAMI, Il capitolo della cattedrale di Verona nel '300: onte sui canonici, in *Gli Scaligeri (1277-1387). Saggi e schede pubblicati in occasione della mostra storico-documentaria allestita dal Museo di Castelvechio di Verona (giugno-novembre 1988)*, a cura di G.M. Varanini, 1988, pp. 413-420.

G.ANDENNA, Alcune osservazioni sulla pieve lombarda tra XIII e XV secolo, in *Pievi e parrocchie*, I, pp. 677- 704.

Aspetti e problemi delle pievi e delle parrocchie cittadine nell'Italia centro-settentrionale, in *Pievi e parrocchie in Italia nel Basso Medioevo (sec. XIII-XV)*. Atti del VI Convegno di storia della Chiesa in Italia (Firenze, 21-25 sett. 1981), I, Roma, Herder, 1984 (*Italia Sacra*, 35), pp. 307-

J. AVRIL, *Une association obligée: l'arciprêté ou doyenné*, in *Les associations de prêtres en France du Moyen Âge à l'époque contemporaine*, pp. 25-40.

A. BARTOLI LANGELI, *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale*, in *"Culture et idéologie dans la genèse de l'Etat moderne"*, Roma, Ecole Française de Rome, 1985, pp. 35-55.

A. BARTOLI LANGELI, *Le fonti per la storia di un comune*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*, Congresso storico internazionale, Perugia 1988;

A. BARTOLI LANGELI, *la documentazione in registro come strumento di governo*,

A.BARTOLI LANGELI , A. CIARALLI, *Due momenti per la storia della chiesa di Perugia. Andrea Maiarelli. Le più antiche carte della cattedrale di San Lorenzo e La “Congregacio clericorum Perusiae ecclesiae”*.

A. BARTOLI LANGELI, *Scrivere e leggere come fattori d' identità tra medioevo ed età moderna*, in **.

B.BETTO, *Le nove congregazioni del clero di Venezia (sec. XI-XIV) Ricerche storiche, matricole e documenti vari*, .

G.B. BIANCOLINI, *Notizie storiche delle chiese di Verona*, IV, pp. 542-561

M. BILLO, *Origine e sviluppo delle parrocchie di Verona e variazioni nelle relative circoscrizioni territoriali*, pp.1-61, in

BONETTO, *Le carte della chiesa di Santo Stefano di Verona (dal sec. X al 1203*, pp. XVIII-XXIX.

P . CAMMAROSANO, *Tradizione documentaria e storia cittadina.Introduzione al «Caleffo Vecchio» del Comune di Siena*, Siena, 1988.

P. CAMMAROSANO, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma, 1991.

P. CANCIAN, (in collaborazione con G. G. Fissore), *Mobilità e spazio nell'esercizio della professione notarile: l'esempio dei notai torinesi*, in Bordone, R., Sergi, G. (a cura di), *Progetti e dinamiche nella società comunale italiana*, Napoli, 1995, pp. 243-278.

T. di CARPEGNA FALCONIERI, *Il clero a Roma nel medioevo.istituzioni e politica cittadina (secoli VIII-XIII)*, Roma 2002.

Civiltà comunale: libro, scrittura, documento, Atti del Convegno dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti (Genova, 8-11 novembre 1988), Genova, Società Ligure di Storia Patria, 1989 (= «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXIX/2).

A. CASTAGNETTI, *La famiglia degli Avvocati (secoli XI-XIII)*, in Studi sul medioevo cristiano offerti a R. Morghen, vol.2, Roma, 1974, I, pp.

A. CASTAGNETTI, *La società veronese nel medioevo, I (La rappresentanza veronese nel trattato del 1107 con Venezia)*, Verona ,1983.

A.CASTAGNETTI, *La pieve rurale nell'Italia padana. Territorio, organizzazione patrimoniale e vicende della pieve veronese di San Pietro di 'Tillida' dall'alto medioevo al secolo XIII*, Roma, 1976.

A.CASTAGNETTI *La pianura veronese nel medioevo. La conquista del suolo e la regolamentazione delle acque*, in *Una città e il suo fiume. Verona e l'Adige*, a cura di G. Borelli, voll. 2, Verona, 1977, I, pp. 35-138.

A.CASTAGNETTI *Aspetti politici, economici e sociali di chiese e monasteri dall'epoca carolingia alle soglie dell'età moderna*, in *Chiese e monasteri a Verona*, a cura di G. Borelli, Verona, 1980, pp. 43-110.

A.CASTAGNETTI *La decima da reddito signorile a privilegio economico dei ceti cittadini. Linee di ricerca*, in *Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo (sec. XIII-XV)*, voll. 2, Roma, 1983, I, pp. 215-233.

A.CASTAGNETTI *La società veronese nel Medioevo. II. Ceti e famiglie dominanti nella prima età comunale*, Verona, 1987.

A.CASTAGNETTI *L'età precomunale e la prima età comunale (1024-1213)*, in *Il Veneto nel medioevo. II. Dai comuni cittadini al predominio scaligero nella Marca*, a cura di A. Castagnetti e G. M. Varanini, Verona, 1991, pp. 1-162.

G. Cavallo, in *La forma del libro: [dal rotolo al codice, secoli 3. a.C.-19. d.C.](#) / a cura di Franca Arduini* , Firenze 2008, oltre che

CERVATO, *Verona Sacra*, p.43

CHENU, *La thèologie au dozième siècle*, Paris 1957,

J. CHIFFOLEAU , *Avant propos*, in *La Parrocchia nel medioevo. Economi, scambi, solidarietà*, a cura di A.Paravicini Bagliani e Veronique Pasche, Roma 1995, p. IX-XXVII.

C.VOGEL, *La compilation veronaise des libelli missarum*
. (1982) , in *Verona in età gotica e longobarda* , pp. 77-95

C.CIPOLLA, *Verona e la guerra contro Federico Barbarossa*
. (1978) - In: Cipolla, *Scritti* 2 p

G. B. CORGNALI, *Una confraternita di sacerdoti del secolo XIV*, in *Memorie storiche forogiuliesi*, 1951, pp.117-121

G. FASOLI, *Dalla 'civitas' al comune nell'Italia settentrionale* , pp. 68-76

V. FAINELLI, *Storia degli ospedali di Verona dai tempi di San Zeno ai giorni nostri*, Verona 1962

F. GALLINETTI, *Le costituzioni della congregazione del clero*.

M .GAZZINI, (1998) - In: *Corpi, "fraternità", mestieri* , p. 51-71

http://www.lett.unitn.it/_RM/biblioteca/scaffale/Download/Autori_G/RM-Gazzini-Confraternite.zip

P. GOLINELLI, *La riforma della chiesa e la lotta per le investiture, in Il Veneto nel Medioevo. Dal comune cittadino al predominio scaligero nella Marca*, a cura di A. Castagnetti e G.M. Varanini, Verona 1991, p. 211-242

G. DE SANDRE GASPARINI , *Statuti di confraternite religiose di Padova nel medio evo* (Istituto per la storia ecclesiastica), Padova

G. DE SANDRE GASPARINI, *Il prete nel medioevo a commento di uno studio recente* Estratto da *Ricerche di Storia sociale e religiosa*, pp.226-234

P. DESPORTES, *Le sociétés confraternelles de cures en France du nord au bas moyen age*

C. D. FONSECA, "Congregationes clericorum et sacerdotum" A Napoli nei secoli XI e XII, in *La vita comune del Clero nei secoli XI e XII* Atti della Settimana di Studio: Mendola, settembre 1959, pp. 265-281.

J. FORNEE, *Un aspect original des reformes du VII siecle chez les canoines reguliers. Les constitutions et la congregation de Bourg-Achard, L. Musset, Aspect du Monachisme en Normandie*, Paris 1982, pp. 125-142.

C.M. de La RONCIERE, *Le confraternite in Europa fra trasformazioni sociali e mutamenti spirituali*, in *Vita religiosa e identità politiche: universalità e particolarismi nell'Europa del tardo medioevo*, a cura di Sergio Gensini (fondazione centro di studi sulla civiltà del tardo medioevo, San Miniato, Collana di Studi e ricerche, 7), pp. 325-382.

M.D. CHENU, *Fraternitas, Vangelo e condizione socio-culturale* Saggio apparso originariamente con il titolo «Fraternitas». *Évangile et condition socio-culturelle*, in «Revue d'histoire de la spiritualité», XLIX, 1973, pp. 385-400 e tradotto da Giorgio Cavalli per "LineaTempo".

A. CIARALLI, *Le carte antiche di San Pietro in Castello di Verona.*, Roma 2007

G. DE SANDRE GASPARINI, *Istituzioni ecclesiastiche, religiose e assistenziali nella Verona scaligera tra potere signorile e società*, in *Gli Scaligeri (1277-1387)*. Saggi e schede pubblicati in occasione della mostra storico-documentaria allestita dal Museo di Castelvecchio di Verona (giugno-novembre 1988), a cura di G.M. Varanini, 1988, pp. 393-404.

DESSPORTES, *Les sociétés confraternelles de curés en France du Nord au Bas-Moyen*, pp. 295-311

C.DURY, *Fraternité et clergè secondaire du diocese de Liege au Moyen Âge*, "Le moyen Age.Revue d'Historie et de philologie", 2, 1990, XCVI, pp. 287-322.

- V. FAINELLI, *Gli " Antichi archivi veronesi"*, pp.1-57.
- V. FAINELLI, *Consoli, podestà, giudici*, rispettivamente p. 227, p. 241.
- C.D. FONSECA, "*Congregationes clericorum et sacerdotum*" a Napoli nei secoli XI e XII, pp. 265-281
- Histoire des curés", edito nel 2002¹,
- G. FORCHIELLI, *Collegialità di chierici nel Veronese dall'VIII secolo all'età comunale*, *Archivio veneto* pp 1-117
- G. FORCHIELLI, *La pieve rurale. Ricerche sulla storia della costituzione della chiesa in Italia e particolarmente nel veronese*, Bologna 1938, p. 4
- D. FRIOLI, *Libri e biblioteche in area trentina e alto-atesina*, in *Libri, lettori e biblioteche dell'Italia medievale (secoli IX-XV). Fonti, testi, utilizzazione del libro*, Roma 2001, pp. 445-485.
- M.L. GIULIANO, *Coltura e attività calligrafica nel secolo XII a Verona*, Padova 1933.
- R. GRECI, *Le corporazioni. Associazioni di mestiere nell'Italia del Medioevo* [Edito a stampa in «Storia e Dossier», 99 (1995), pp. 71-97. © Roberti Greci. Distribuito in formato digitale da Itinerari Medievali]
- G. GUERRINI, *Costituzioni della congregazione del clero dei quattro consorzi dei quartieri di Bologna*, Bologna 1916
- HUYGHEBAERT, *Les documents nécrologiques, La morte e i suoi riti in Italia tra Medioevo e prima età Moderna*, a cura di Francesco Salvestrini, Gian Maria Varanini, Anna Zangarini, Firenze, Firenze University Press, 2007 (*Collana di Studi e Ricerche*, 11), 65-95.
- P.F.KEHER, *Italia pontificia*, vol. VII,
- J.L. LE MAITRE, *Liber capituli*, pp. 625-648
- J.L. LEMAITRE, *La consorce du clergè de Lodi et son missel, XII-*, in *Le mouvement confraternel au Moyen age*, France, Italie, Suisse (Lausanne, 9-11 mai 1985), Ecole française de Rome, 1987, p. 185-220.

- M. MACCARRONE, *Cura animarum e parochialis sacerdos nelle costituzioni del IV concilio lateranense (1215). Applicazioni in Italia nel secolo*, in *Pievi e Parrocchie*
- A. MAIARELLI, *La congregatio clericorum Perusine ecclesiae. Edizione e studio del Codice 39.20 della Biblioteca Capitular di Toledo*. Con un saggio di Pietro Messa, *Italia Sacra*, 81, Herder, Roma 2007.
- La pastorale della chiesa in Occidente dall'età ottoniana al concilio lateranense IV*. Atti della quindicesima settimana internazionale di studio Mendola, 27-31 agosto 2001, Milano 2004.
- G. MERLO, *Spiritualità e religiosità*,
- LE MAITRE, *La Consoce du Clergè de Lodi et son missel*
- L. ORIOLI, *Per una rassegna bibliografica sulle confraternite medievali*, in *Ricerche di storia sociale e religiosa n.s.* , 17-18, p.75-106.
- G. PICASSO, *Vita comune del clero e azione pastorale. Sulle origini di un canone intransigente*, in *Studi Cosimo Damiano Fonseca*, 2004, pp. 829-836.
- M. PELLEGRINI, *Chiesa e città. Uomini, comunità e istituzioni nella società senese del XII e XIII secolo*, Roma 2004
- A. I. PINI, (1999) -, In: *Haec sunt statuta. Le corporazioni medievali nelle miniature bolognesi* p. 9-21
- A. RIGON, *Organizzazione ecclesiastica e cura d'anime nelle Venezia. Ricerche in corso e problemi da risolvere*, in *Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo (sec. XIII-XV)*.
- Atti del VI Convegno di storia della Chiesa in Italia (Firenze, 21-25 settembre 1981), II, Roma, pp. 705-724.
- A. RIGON, *Le congregazioni del clero urbano in area veneta (XIII-XV sec.)*, in *Le mouvement confraternel au Moyen Âge*. France, Italie, Suisse, Rome, pp. 343-360. anno 1985.
- A. RIGON, *L'associazionismo del clero in una città medioevale. Origini e primi sviluppi della «Fratalea cappellanorum» di Padova (XIII secolo)*, in *Pievi, parrocchie e clero nel Veneto dal X al XV secolo*, a cura di P. SAMBIN, Venezia (Miscellanea di studi e memorie della Deputazione di

storia patria per le Venezie, 24 1987), pp. 95-180

A. RIGON , *Clero e città "Fratalea cappellanorum", parroci, cura d'anime in Padova dal XII al XV secolo*, Padova, (Fonti e ricerche di storia ecclesiastica padovana, XXII), 371 pp. 1988

A. RIGON , *La congregazione del clero intrinseco di Verona e i suoi statuti (1323)*, in *Gli Scaligeri (1277-1387)*, cura di G.M. VARANINI, Verona, pp. 427-430. anno 1988

A.RIGON , *Il clero curato*, in *Ceti, modelli, comportamenti nella società medioevale (secoli XIII metà XIV)*. Atti del convegno di studi (Pistoia, 14-17 maggio 1999), Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d'arte, pp. 59-74.

A. RIGON, *La congregazione dei parroci di Treviso nel Medioevo (sec. XIII-XIV)*, in *Studi e Fonti del Medioevo Vicentino e Veneto*, II, a cura di A. MORSOLETO (Centro di Studi medioevali G.G. Meerseman), Accademia Olimpica, Vicenza, pp.91-111. ?

A. RIGON, *L'identità difficile. Il clero secolare tra universalità e particolarismi*, in *Vita religiosa e identità politiche: universalità e particolarismi nell'Europa del tardo medioevo*, a cura di Sergio Gensini (fondazione centro di studi sulla civiltà del tardo medioevo, San Miniato, Collana di Studi e ricerche, 7), p. 287-300.

La plebs in città. La problematica della pieve urbana in Italia centro-settentrionale fra il IX e il XIV secolo, in *Chiesa e città*, a cura di C. D. FONSECA e C. VIOLANTE, 1990 (Commissione italiana per la storia delle pievi e delle parrocchie. Studi e Ricerche, 3

F. POGGIASPALLA, *La vita comune del clero. Dalle origini alla riforma gregoriana*, Roma 1968.

A.SAMARITANI , *Circoscrizioni battesimali, distrettuazioni pastorali, congregazioni chiericali nel medioevo ferrarese*, " *Analecta Pomposiana*", 4, 1978, p, 139-174

R.SAVIGNI, *Clero e ceti eminenti della Valdinievole nel secolo XIV: la documentazione lucchese*, in *La Valdinievole nel secolo XIV*, Atti del

- Convegno di Buggiano (giugno 1999)*, Buggiano 2000, pp. 93-173 (disponibile anche in formato digitale su "Reti medievali");
- A. VAUCHEZ , *Conclusion* in *La parrocchia nel medioevo*
- C. VINCENT, *Le confreries del bas clers, un expedient ppour la reforme des seculiers? L'exemple du Mans, XII-XIII siecles*
 - *Le mouvement confraternel au Moyen age*, France, Italie, Suisse (Lausanne, 9-11 mai 1985), Ecole française de Rome, 1987
- E. LANZA, *Le carte del capitolo della cattedrale di Verona. 1101-1151-* Roma 1998.
- M. C MILLER, *Chiesa e società in Verona medievale* ,Verona 1998.
- S. MAFFEI, *Istoria teologica*, Firenze, 1742
- A. MAIARELLI, *La congregacio clericorum Perusinae Ecclesiae* , p. 78.
- G.G.MEERSSEMAN,E.ADDA,J.DESHUSSES,*L'orazionale dell'arcidiacono pacifico e il carpsum del cantore Santo Stefano*. Studi e testi sulla liturgia del duomo di Verona dal secolo IX all'XI sec., edizioni universitarie Friburgo, 1974
- G.G. MEERSEMMANN, *Die Klerikervereine von Karl dem Grossen Innoncenz III*, " Zeitschrift für Schweizerische Kirchengeschichte", 46, 1952, pp. 1-42
- G.G MEERSSEMAN, "Ordo fraternitatis" *Confraternite e pietà di laici nel medioevo*, pp. 343-344.
- G. MENGOZZI, *La città italiana nell'Alto medioevo. Il periodo lombardo-franco*. Firenze 1931
- P. MESSA, *Il codice di Toledo tra istituzione e liturgia*, p. 311-313, in *La Congregatio Clericorum Perusinae Ecclesiae : edizione e studio del Codice 39.20 della Biblioteca Capitulare di Toledo*, Roma, 2007, pp. 289-340.
- G.M. MONTI, *Le confraternite medievali dell'alta e media Italia*,I,1927.
- C.G. MOR, *Dalla caduta dell'Impero al comune*, in *Verona e il suo territorio*, II, Verona 1964, pp. 5-242.
- L. MOSCARDO, *Historia di Verona*, 1668

B. MUNK OLSEN, *Le biblioteche del XII secolo negli inventari dell'epoca*, in *Le biblioteche del mondo antico e medievale*, a cura di G. CAVALLO, Roma-Bari 1988

L.A. MURATORI, *Antiquitates italicae medii aevii*, V, coll. 434-440.

L. NANNI, *La parrocchia studiata nei documenti lucchesi dei secoli VIII-XIII* "Anaclecta Gregoriana", XLVII, Roma 1948.

D. NEBBIAI, *Bibliothèques en Italia jusqu'au XIII siècle. État des sources et premières recherches*, in *Libri, lettori e biblioteche dell'Italia medievale (secoli IX-XV). Fonti, testi, utilizzazione del libro*, Roma 2001, p. 109.

H. PLANTELLE, *La paroisse et son curé jusqu'à la fin du XIII siècle. Orientations de la recherche actuelle*, in *L'encadrement religieux des fideles*.

A. PARAVICINI BAGLIANI, *Presentation*, in *Le mouvement confraternel au Moyen age*, France, Italie, Suisse (Lausanne, 9-11 mai 1985), Ecole française de Rome, 1987, p.3-7.

F. POGGIASPALLA, *La vita comune del clero. Dalle origini alla riforma gregoriana*, (uomini e dottrine, 68), Roma 1968.

PESAVENTO MATTIOLI, *La strada della valle dell'Adige da Verona a Trento e il problema della via Claudia Augusta*, pp. 263-265.

L. PESCE, *La chiesa di Treviso nel primo Quattrocento*, Italia Sacra 37, Roma 1987

G. PIGHI, *Cenni storici sulla chiesa veronese*, I- II, Verona 1988

PILKE, *Chanoines et prêtres séculiers dans le cadre de la paroisse primitive de Tourneî à l'époque médiévale. Une harmonie difficile*, pp.91-105

G. PINTO, *Il lavoro, la povertà, l'assistenza*, Roma 2008.

P. PIVANO, "Consortium" e "Societas" di chierici e laici ad Ivrea nei secoli IX e X, in Pivano, *Scritti minori di storia e storia del diritto*, 1965, pp. 17-41.

S. POLLONI, *Manoscritti liturgici nella biblioteca capitolare di Verona. Contributo per uno studio codicologico e paleografico*, in *Medioevo. Studi e*

documenti, a cura di A.Castagnetti, A.Ciaralli, G.M.Varanini, 2007, pp. 151-

P. ROPA, *Pighi editore-interprete della poesia veronese dell'VIII secolo*, pp. 167-188.

KEHR, *Italia pontificia*, p. 247

RATERIO, *De clericis sive ribelli bus*, col. 447, nota 31

A. RIGON, *La congregazione del clero intrinseco e i suoi statuti (1323)*, in *Gli Scaligeri (1277-1387)*. Saggi e schede pubblicati in occasione della mostra storico-documentaria allestita dal Museo di Castelvecchio di Verona (giugno-novembre 1988), a cura di G.M. Varanini, 1988, pp. 427-440.

A.RIGON, *Congregazioni del clero cittadino e storia della parrocchia nell'Italia settentrionale: il problema delle fonti*, in *La parrocchia nel medioevo. Economia, scambi, solidarieta`*, a cura di A. Paravicini Bagliani - V. Pasche, Roma 1995, pp**. 5.

A. RIGON, *San Giacomo di Monselice nel medioevo (sec. XII-XV). Ospedale, monastero, collegiata*. Padova 1972.

A.RIGON, *Clero e città*, pp. 12- 13 e nota 8 di p. 13.

A.RIGON, *L'organizzazione ecclesiastica Organizzazione ecclesiastica e cura d'anime nelle Venezie. Ricerche in corso e problemi da risolvere*, in *Pievi e parrocchie, I*, pp. 312-334

A.RIGON, *L'identità difficile. Il clero secolare tra universalità e particolarismi*, in *Vita religiosa e identità politiche: universalità e particolarismi nell'Europa del tardo medioevo*, p. 287-300.

A.RIGON, *Scholae, confraternite e ospedali*, pp. 407- 428.

A. RIGON, *I percorsi della fede e l'esperienza della carità nel Veneto Medioevale*, Padova 2002

C.LA ROCCA HUDSON, *"Dark Ages" a Verona. Edilizia privata, aree aperte e strutture pubbliche in una città dell'Italia settentrionale*, in *Archeologia medievale*, 13, 1986 p. 31-78.

M. RONZANI, *Aspetti e problemi delle pievi e delle parrocchie cittadine nell'Italia centro-settentrionale*, pp. 307-349.

M. RONZANI. *La plebs in città*, pp. e RONZANI, *Aspetti e problemi delle pievi e delle parrocchie cittadine nell'Italia centro-settentrionale*, pp. 23-43.

MC. ROSSI, *Le elezioni vescovili: il caso di Verona scaligera*, in *Gli Scaligeri. 1277-1387*, a cura di G.M. Varanini, Verona 1988, pp. 405-412.

MC. ROSSI, *Vescovi nel basso medioevo (1274-1378)*, in "Quaderni di storia religiosa", 7 (2000), pp. 217- 254.

MC.ROSSI,*Gli 'uomini del vescovo'. Familiae vescovili a Verona (1259-1350)*, in "Archivio veneto", s. V, vol. CLV (2000), pp. 21-84; vol. CLVI (2001), pp. 5-41

MC. ROSSI, *I notai di curia e la nascita di una 'burocrazia' vescovile: il caso veronese*, in "Società e storia" (95, 2002), pp. 1-33. Lo stesso saggio con qualche modifica *I Notai di curia e la nascita di una 'burocrazia' vescovile: il caso veronese*. Con una sezione intitolata *Schede biografiche dei notai di curia (fine XIII-metà XIV secolo)*, in *Vescovi medievali*, a cura di G.G. Merlo, Milano 2003, pp. 73-164.

MC. ROSSI, *Governare una Chiesa. Vescovi e clero a Verona nella prima metà del Trecento*, Verona 2003.

MC. ROSSI, *Note sull'organizzazione parrocchiale e sulle pievi urbane di Verona (secoli XII-XIV)*, in "Rivista di storia della Chiesa in Italia", 57 (2003), pp. 3-28.

G. SANSOVINO, *Per una raccolta di cataloghi medievali delle biblioteche d'Italia*, in "Studi medievali, 31, 2 (1990), pp. 789-804

A M ROSSI SACCOMANI, *Le carte dei lebbrosi di Verona*, p. 5 e p. 12
Le carte dei lebbrosi di Verona tra XII e XIII secolo Padova 1989

SAMARITANI, *Circoscrizioni battesimali, distrettualizzazioni pastorali, congregazioni chiericali nel medioevo ferrarese* “*analecta Pomposiana*”,4, pp. 139-184.

P. SAMBIN, *L'ordinamento parrocchiale di Padova nel Medioevo*, Padova 1941

G. SANCASSANI, *Aspetti giuridici giuridici nella vita ecclesiastica della città*, in *Chiese e monasteri a Verona*, Verona 1980, pp. 171-259.

G.SANCASSANI., *Il centenario degli archivi veronesi (1869-1969)*, in *Vita veronese*, XXII (1969), n. 9/10, pp. 339-343.

D.SAVOIA, *Verona e Innocenzo III. Nuovi documenti sulle chiese veronesi*, in “*Studi storici Luigi Simeoni*” 36 (1986) p. 233-288.

L. SIMEONI, *Gli antichi statuti delle arti veronesi*, Venezia 1914, pp. X-XI.

L. SIMEONI, *Documenti e note sull'età precomunale e comunale a Verona e Le origini del comune di Verona*, in *Studi su Verona nel Medioevo*.

SORBELLI, *Le costituzioni del collegio dei parroci*.

SPAGNOLO, *Il clero veronese nell'elezione del vescovo 1080-1338*, pp. 100-105.

G. TOMMASOLI MANENTI, *Le carte di San Giorgio in Braida* , Padova 2007.

F. UGHELLI,*Italia sacra*, V, c.801-802, Ristampa anastatica, Polla 1992.

G.M. VARANINI - SAGGIORO, *Ricerche sul paesaggio e sull'insediamento d'età medievale in area veronese*, pp. 101-160.

G.M. VARANINI, *Guido della Scala*, p. 438

G.M. VARANINI, *L'espansione urbana di Verona in età comunale:dati e problemi* , in *Spazio società e potere nell'Italia dei comuni*, a cura di G. ROSSETTI, Napoli 1986, pp.1-25

G.M. VARANINI, *La chiesa di un borgo franco. Note su S.Pietro di Villafranca veronese (secoli XII-XV)*, in *Pievi, parrocchie e clero nel Veneto dal X al XV secolo*, a cura di P. SAMBIN, Deputazione veneta di storia patria, Venezia 1987, pp. 181-219 (già in *Contributi alla storia di Villafranca e del suo territorio*, a cura di L. ANTONINI, Villafranca di Verona 1985, senza l'appendice documentaria

G.M. VARANINI, *Gli Scaligeri, il ceto dirigente veronese, l' élite 'internazionale'*, in *Gli Scaligeri 1277-1387. Saggi e schede raccolti in occasione della mostra storico-documentaria*, a cura di G.M. VARANINI, Verona 1988, pp.113-24

G.M. VARANINI , *Torri e casetorri a Verona in età comunale. Assetto urbano e classe dirigente*, in *Paesaggi urbani dell'Italia padana nei sec.VIII-XIV*, , Bologna 1988, pp.173-249.

G.M. VARANINI. *La chiesa veronese nella prima età scaligera. Bonincontro arciprete del capitolo (1273-1295) e vescovo (1296-98)*, Dipartimento di Storia dell'Università di Padova, Padova 1988, pp.164 (già in «Le Venezie francescane», V,1987, fasc.I-II).

G.M. VARANINI, *Federico II e le città della Marca Trevigiana*, in *Frederick the Second and the italian cities* (Internationa Seminar on Frederick II, III° sem. [Ettore Majorana center for Scientific Culture, Erice 22-29 settembre 1991], a cura di J.C. MAIRE VIGUEUR e A. PARAVICINI BAGLIANI, Palermo 1994, pp.46-62.

G.M. VARANINI, *Statuti comunali e signoria cittadina. Verona e gli Scaligeri*, in *Gli statuti di Verona del 1327*, a cura di S.A. BIANCHI e R. GRANUZZO, Roma 1992, pp.5-62

G.M. VARANINI, *Verona*, in *Dictionnaire encyclopédique du moyen age chrétien*, Les editions du Cerf, Paris 1993.

G.M. VARANINI, *Comune cittadino e documentazione scritta: fonti statutarie e archivi d'ufficio. Il caso trevigiano*, in *Itinerari tra le fonti*, a cura di G. CAGNIN e F. CAVAZZANA ROMANELLI, Treviso, 1993.

G.M. VARANINI, *La popolazione di Verona, Vicenza e Padova nel Duecento e Trecento: fonti e problemi*, in *Demografia e società...* a cura di R. COMBA, Cuneo 1994, pp. 165-202.

G.M. VARANINI I, *Libri e biblioteche a Verona nel Quattrocento. Nuove schede d'archivio*, «Bollettino della Biblioteca Civica di Verona», III, in corso di stampa.

G.M. VARANINI, *Dal castrum a 'Veronetta': aspetti dello sviluppo urbano a Verona (sinistra Adige) in età comunale*, in *Le città venete dall'età comunale al 1348*, Atti del II convegno nazionale di studio, Verona 11-13 dicembre 1997, a cura di E. GUIDONI e U. SORAGNI, in corso di stampa.

G.M. VARANINI , *Spazio urbano e dinamica sociale a Verona in età comunale e scaligera: linee di interpretazione*, in *Edilizia privata nella Verona rinascimentale*, Verona 2000 pp. 23-36.

G.M. VARANINI, *Monasteri e città nel Duecento: Verona e S. Zeno*, in *Il Liber feudorum di Zeno di Verona*, Verona 1996, p. VII-LXXIX

G.M. VARANINI, *Statuti di Verona del 1327*

Mariani Canova, Giordana [Ed.]. Bianchi, Silvana Anna & Granuzzo, Rosalba [Publ.]. - Roma (1992)

G.M. VARANINI, *Il comune di Verona, la società cittadina ed Ezzelino III da Romano (1239-1259)*, in *Nuovi studi ezzeliniani*, 1, 1992, p. 115-165

G.M. VARANINI , *Primi contributi alla storia della classe dirigente veronese del Duecento: un documento del giugno 1230*, in *Studi Paolo Sambin* pp. 191-228

T.VENTURINI, *Vita ed attività dello Scriptorium veronese nel secolo XI*, Verona 1930

G.VITTOLO, *Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa dei laici nel mezzogiorno medievale. Il codice della confraternita di S. Maria di Montefusco (sec. XII)*, *Italia Sacra* , 34, Roma 1982.

C. VINCENT, *La confrerie comme structure d'integration. L'exemple du Normandie*, in *Le mouvement confraternel au Moyen age*, France, Italie,

Suisse (Lausanne, 9-11 mai 1985), Ecole française de Rome, 1987, p.
111-131

INTRODUZIONE

La ricerca rientra nel tema dell'associazionismo del clero urbano ed è incentrata sullo studio della congregazione del clero intrinseco di Verona nel medioevo.

Dopo una indagine di carattere introduttivo e generale sul materiale del fondo archivistico e una presentazione di quello specificamente utilizzato per compiere la ricerca e a seguito di una ricognizione sulla storiografia prodotta su tale tema, è stato possibile ampliare la conoscenza della congregazione del clero di Verona grazie agli studi locali e all'abbondante materiale documentario che fu redatto nel secondo ventennio del Trecento quando venne istituita una cancelleria di notai provenienti dalla curia episcopale. Essi nel 1323, assieme all'arciprete e ai membri della congregazione, furono parte attiva nella stesura degli statuti, in cui è possibile riconoscere la rielaborazione di mores e la presenza di consuetudini, già documentate nel 1177. All'interno di essi prevalgono la ritualità basata sulla regolamentazione della *cura animarum vivorum ac defunctorum* e degli aspetti corporativi propri dell'ente religioso.

Gli stessi notai nel 1326, sulla base di precise indicazioni della costituzione 50,51 e 52 del *corpus* statutario, procedettero alla compilazione di due poderosi registri riguardanti la raccolta del materiale prodotto fino a quella data.

La prospettiva di indagine basata sui legami esistenti tra queste due principali fonti ha permesso di delineare alcune significative tappe evolutive dell'ente religioso visibili anche dal mutamento nella terminologia. Una prima fase (1102-1140), in cui è denominata *Sancta congregacio clericorum* è contraddistinta da uno sviluppo limitato in cui risultano avere ruolo guida le chiese di Santo Stefano, San Pietro in Castello, San Giovanni in Valle, Santi Apostoli, San Procolo. Nel quarantennio successivo –seconda fase- si registrano nuove adesioni di chiese

Dagli anni 80 del XII secolo, sotto la guida dell'arciprete Sicherio, e fino agli anni Venti del XIII secolo la congregazione, denominata *congregacio cleri intrinseci*, riscontra il periodo di maggiore sviluppo.

Nel 1323 essa aveva assunto l'importante compito di coordinamento delle parrocchie cittadine, se si considera che a quella data su 54 chiese che vi aderivano 49 erano parrocchie. Tra le chiese, facenti parte dell'istituto religioso, un ruolo particolare è ricoperto da San Giacomo alla Pigna, Ognissanti in città e da San Giacomo di Illasi e San Giorgio di Marega nel distretto, in quanto sia i religiosi in esse presenti erano sotto il diretto controllo dell'arciprete della congregazione del clero intrinseco.

CAPITOLO PRIMO

CENNI SULLE FONTI DELLA CONGREGAZIONE DEL CLERO INTRINSECO DI VERONA.

1. Le vicende del materiale archivistico

La notevole documentazione presente all'interno del fondo del clero intrinseco, attualmente conservato a Verona in via delle Franceschine 4, appartiene alla più ampia serie delle corporazioni religiose e laicali che furono soppresse nel 1797 in seguito all'avvento del periodo napoleonico. Oltre alla congregazione del clero intrinseco fanno parte di dette corporazioni i documenti del monastero di Santa Maria in Organo, di San Fermo maggiore, di Santa Anastasia, di Santa Maria della Scala, di San Bernardino, di San Michele in Campagna, di San Martino d'Avesa e di Santa Maria delle Vergini¹.

La serie delle corporazioni a sua volta risulta inserita all'interno di una sezione ancora più vasta denominata gli "Antichi Archivi Veronesi", i quali sono composti, oltre che dalle citate corporazioni, dal fondo dei Rettori Veneti, delle Opere Pie, della Camera del Commercio, dell'Ufficio

¹ SANCASSANI, *Il centenario degli archivi veronesi*, pp.339-340.

del Registro e degli Antichi Estimi Provvisori². Si tratta di una mole ingente di materiale su cui si fonda la storia della stessa città di Verona.

L'archivio è infatti il luogo in cui avviene la conservazione della memoria di un determinato spazio geografico e costituisce una indispensabile base per ricostruirne le radici storiche.

Per questa ragione ogni città possiede un proprio archivio, spesso ubicato, come quello di Verona, al centro del territorio urbano³.

Il nesso tra la conservazione dei documenti e la città stessa trova una ragion d'essere se si considera il significato etimologico del termine archivio. Esso, derivando dal greco *arc*, che significa ciò che è nascosto, diviene il luogo della conservazione di un tesoro, il tesoro delle istituzioni di una città⁴.

Dell'importanza di ciò ebbero fortunatamente coscienza anche i maggiori storici della città dell'Adige, che in passato furono anche attenti conservatori del materiale da essi consultato. Non è infatti un caso che la gran parte di loro siano stati anche archivisti.

Fu merito di questa sensibilità maturata non solo dagli storici, ma da altre persone che occupavano posti di rilievo in ambito culturale e

² SANCASSANI, *Il centenario degli archivi veronesi*, p.340; FAINELLI, *Gli "Antichi archivi veronesi"*, pp.1-57.

³ E questo in base alla legge 2006 del 22 dicembre 1939. Prima di questa data gli archivi esistevano soltanto nelle ex capitali degli stati italiani preunitari. La legge si trova citata in SANCASSANI, *Il centenario degli archivi veronesi*, p.335

⁴ BARTOLI LANGELI-IRACE, *Gli archivi*, p. 402, p. 405.

politico veronese che nel 1941, in applicazione della legge che sanciva l'obbligatorietà di un archivio storico in ogni città, il prezioso patrimonio archivistico cambiò la propria sede. Lasciò infatti quella di San Sebastiano, dove si trovava depositato da oltre mezzo secolo presso gli spazi della biblioteca comunale per essere trasferito nelle più capienti e agevoli stanze della nuova sede⁵. Le ragioni di tale spostamento garantirono una migliore conservazione del patrimonio archivistico e documentario di proprietà dello stato. Gli spazi di San Sebastiano non erano adeguati in quanto non pochi erano i rischi di cattiva conservazione rispetto alla nuova sede, la quale, oltre a consentire una custodia maggiore del patrimonio documentario, era in grado di aumentare la fruibilità del materiale stesso consultabile da studiosi sia italiani che stranieri.

⁵ SANCASSANI, *Il centenario degli archivi veronesi*, p.339.

2. Il materiale archivistico

La conoscenza dell'*iter* di conservazione del materiale archivistico per lo studioso che si accinge alla ricostruzione anche di una minima parte di esso costituisce il primo presupposto di partenza per un approccio iniziale. Nel caso particolare della congregazione del clero, come accennato, il materiale non solo è ben conservato, ma è anche molto abbondante. Ciononostante allo stato attuale manca uno studio in grado di fornire una buona conoscenza dell'associazionismo chiericale a Verona. Tale mancanza non riguarda solo questa città, in quanto, come Antonio Rigon ha sottolineato " gli archivi di queste congregazioni non sono rari nelle città dell'Italia centro-settentrionale, spesso conservano materiale molto antico e ben ordinato e, soprattutto, contengono documentazione che in maniera specifica si riferisce alle parrocchie e al clero parrocchiale"⁶. Lo studioso mette in rilievo la ricchezza del materiale depositato proprio presso l'archivio di stato di Verona, la cui consistenza, da sola, dimostra sia pure attraverso un dato esteriore, l'importanza che per secoli ebbe quell' associazione nella vita della chiesa veronese⁷.

Una descrizione anche sommaria restituisce infatti l'abbondanza del materiale d'archivio depositato presso detto fondo, il quale è provvisto di

⁶ RIGON, *Congregazioni del clero cittadino e storia della parrocchia nell'Italia settentrionale: il problema delle fonti*, p. 5.

⁷ RIGON, *La congregazione del clero intrinseco di Verona e i suoi statuti (1323)*, p. 428.

due indici, che portano la numerazione progressiva 17 e 18, compilati nella metà del secolo scorso e che costituiscono un indispensabile strumento di orientamento per lo studioso.

L'indice 17 segnala la presenza di documenti della santa congregazione compresi fra il 1069 e il 1811. Detto indice è diviso in cinque sezioni particolarmente ricche, le quali consentono una ricostruzione accurata dell'evoluzione delle vicende del clero urbano di Verona, sia per quanto riguarda l'età medioevale che per quella moderna.

La prima parte è denominata “ costituzioni, le parti e gli atti”. In questa sezione sono riportati la segnatura e gli estremi di varie edizioni degli statuti, redatti nel corso dei secoli. Esse consistono in tre copie degli statuti trecenteschi dell'ente religioso, a cui si aggiunge un esemplare risalente al Quattrocento (reg.4) e uno del Cinquecento (reg. 5)⁸. In questa sezione degno di rilievo è il fascicolo che segnala l' istituzione della cappellania, ovvero il beneficio, risalente al 1446, di San Giovanni Battista presso la chiesa di San Martino di Peschiera (reg. 3). Detta cappellania prevede la nomina di un sacerdote, con obbligo di residenza, per la *cura animarum*. All'interno del documento sono anche registrati i terreni compresi in detto beneficio per il sostentamento del cappellano.

Segue poi una serie di atti, che contengono il “liber delle parti” e dei protocolli notarili, dal Cinquecento al Settecento.

⁸ Presso la biblioteca civica, all'interno del FONDO PERINI, busta 26, esiste anche una copia seicentesca e presso la biblioteca civica di Padova una copia settecentesca.

Il registro numero 6 contiene il terzo tomo delle parti e delle deliberazioni della congregazione del clero di Verona dal 1585 al 1593, i cui documenti riguardano principalmente le deliberazioni del vicariato di Marega.

Il registro 7 costituisce il *liber* delle parti o deliberazioni della congregazione del clero dal 1604 al 1765. In analogia con quanto avvenuto nel Trecento,⁹ questo registro è stato redatto dopo la riforma delle costituzioni¹⁰. Detto *liber* contiene inoltre gli atti delle deliberazioni per decisioni di portata rilevante per la congregazione. Alcuni esempi: l'elezione annuale di un confratello per il governo di Marega (11 aprile 1608) o le iniziative da prendere ogni anno per i confratelli defunti, oppure la costituzione che sancisce l'elezione da fare ogni anno della società del rosario ancora presso la parrocchiale di Marega.

Dal registro 8 al registro 11 sono contenute analoghe delibere: registro 8 (1765-1766) e registro 9 (1766-1768), 10 (1769-1770), 11 (1793-1798).

La seconda sezione porta il titolo di *instrumenti antichi* i quali si estendono dal registro 12 al registro 31 con una partizione del periodo dal 1069 al 1771¹¹.

⁹ Cfr. paragrafo terzo all'interno del capitolo

¹⁰ Questa sequenza mette in luce una connessione tra la risistemazione del materiale e la conseguente fissazione di norme statutarie dell'ente stesso.

¹¹ Del registro 12 e 13 si darà conto nel paragrafo successivo

La sezione di detti “istrumenti” è composta da venti registri; di questi i primi quattro riguardano il periodo medioevale mentre i primi due, di cui si forniranno maggiori dettagli, sono costituiti dai due catastici di *istrumenti ex authenticis*.

Alcuni esempi di quelli inclusi nel periodo moderno possono dare una idea sommaria della natura del materiale. Il numero 19 porta il nome “antichi istrumenti della congregazione del clero di Verona” e si estende dal 1528 al 1747. Al suo interno contiene ad esempio atti che stipulano gli acquisti di dazi (f. 4), ma anche testamenti, come ad esempio il testamento del 28 ottobre 1674 del rettore della chiesa di Santa Maria consolatrice oppure il testamento di Giorgio Caderotis da Mercato Novo del 10 ottobre del 1580¹².

All'interno dello stesso registro, al f. 177, risalente al 1707, è necessario segnalare un documento del 1 maggio 1707 in cui è ricordato che il signor Giovanni Donato Gazola paga alla congregazione ducati 2180 per il deposito di una tassa censuaria, che frutta alla congregazione il 5 %. Si tratta di un esempio concreto di attività di prestito¹³.

Se ci si sofferma brevemente nella lettura del registro 23, si scopre che esso contiene copie di istrumenti compresi nel periodo che va dal 1625 al 1660. Si tratta in gran parte di acquisti e locazioni, riguardanti principalmente il villaggio di Marega

¹² ASVR, *Clero intrinseco*, reg. 19, f. 76 r e v.

¹³ ASVR, *Clero intrinseco*, reg. 19, f. 177.

Alla sezione degli “istrumenti” segue quella dei *protocolli*, che si estende dal registro 32 al registro 58. Essi comprendono atti del XV e del XVI secolo di Pietro Rizzi, dei notai Castellano, Girolamo, Paolo, Gregorio Castellani, atti di Alessandro Erbè e GiovanBattista Gaioni.

Nel secondo registro sono compresi documenti risalenti al XVII e XVIII secolo; essi contengono i protocolli notarili di Giorgio Vanti, Antonio Bruni, Giovan Battista Trentossi, Antonio Giovanni e Innoncenzo Bernardelli, Giovan Francesco Naupo.

Anche in questo caso poiché non è possibile entrare nel dettaglio di ogni sezione, è sufficiente un solo esempio. Si tratta del registro **41** che contiene i documenti raggruppati all'interno di due decenni. Il primo interessa gli anni che vanno dal 1650 al 1658 e il secondo dal 1662 al 1663. Una sommaria analisi degli indici, di cui essi sono provvisti, riporta la presenza di atti che riguardano l'elezione dell'arciprete, una ammonizione effettuata, alla presenza del rettore di San Marco alle Carceri, dei cappellani di Santi Apostoli, di San Giovanni in Valle, di San Giacomo alla Pigna, di San Martino di Avesa, dall'arciprete per non aver seguito la procedura in vigore nella elezione del gastaldo di Marega, o ancora numerosi giuramenti di presbiteri e di rettori di varie chiese della congregazione o decreti della congregazione emanati perché l'arciprete stesso non aveva osservato la normativa oppure delibere effettuate senza la licenza dell'arciprete.

Dopo i protocolli segue la parte che comprende le entrate e le uscite. Questa sezione contiene documenti di estremo interesse in quanto i

registri in essa presenti possono essere dagli studiosi utilizzati per effettuare ricostruzioni di carattere economico o studi riguardanti la storia dell'agricoltura e dei contratti agrari.

Anche in questo caso un solo esempio. Il registro 64, che comprende il periodo dal 1577 al 1588, riporta gli affittuari della congregazione del clero intrinseco secondo gli atti registrati dall'esattore Bernardo Gavinello, ed è un unico registro composto di 261 fogli. Da una sommaria lettura risulta che la congregazione aveva rapporti ad esempio con gli eredi di Francesco Pompei o di Sebastiano Maffei¹⁴.

Un altro esempio. Simone Comotto di San Zenone di Sopra paga ogni anno nel giorno di San Michele alla congregazione 20 denari e un affitto di 20 lire. Nel fitto sono comprese libbre 12 e soldi dieci per due anniversari, che si celebrano per l'anima di Giovanna da Gavardo il 30 e 31 gennaio¹⁵.

Oppure un altro caso che riguarda gli eredi di Francesco Giuliari da Pontone i quali ogni anno pagano di affitto nella festa di San Michele 4 lire di denari veronesi¹⁶. Questo affitto era impiegato per pagare la somma che la congregazione dei parroci richiedeva come compenso per l'anniversario di don Guglielmo da Cremona celebrato il giorno dell'anniversario della sua morte il 12 novembre ogni anno nella chiesa di San Marco alle Carceri in San Marco¹⁷.

¹⁴ ASVR, *Clero intrinseco*, reg. 64, f. 14.

¹⁵ ASVR, *Clero intrinseco*, reg. 64, f. 178.

¹⁶ ASVR, *Clero intrinseco*, reg. 64, f. 192-193.

¹⁷ ASVR, *Clero Intrinseco*, reg. 64, f. 199.

All'interno del registro 65 è presente l'istruzione di tutti gli anniversari di defunti istituiti "di tempo in tempo" per tutto l'anno 1598 .

Il registro contenuto giustamente all'interno del libro delle entrate e delle uscite è suddiviso per mesi. Un aspetto certamente di rilievo è che gli anniversari sono all'interno delle chiese. Un esempio illuminante di questo iter può essere quello risalente al mese di ottobre dello stesso anno e contenuto all'interno del foglio 318.

Sempre all'interno dello stesso registro nel foglio 319 risulta che, in base ad un atto registrato dal notaio Giovan Battista Gaioni, il 15 maggio del 1594, il reverendo Giacomo Cortivo, rettore della chiesa di San Tomà, nel suo testamento, commissionò alla congregazione un legato di due livelli di lire 213.4 all'anno per celebrare in perpetuo presso la chiesa di San Vitale di Verona una messa ogni anno per suo padre Paolo defunto; un incaricato della congregazione ha inoltre il dovere di avvisare gli eredi del detto anniversario , affinché possano, se vorranno, partecipare alla messa in suffragio, per il quale il lascito suddetto è regolarmente registrato nel libro dell' esattore della congregazione dei parroci¹⁸.

All'interno del fondo sono inoltre conservati 92 registri di entrate ed uscite risalenti al secolo XVIII. Alcuni riguardano il bilancio delle entrate e delle uscite di singole località, come ad esempio, Marega.

¹⁸ ASVR, *Clero Intrinseco*, reg. 64, f. 319.

Il loro carattere prettamente economico risulta evidente anche dai titoli come ad esempio “ il libro magno degli affittuari”, oppure “il giornale della Santa Congregazione di Verona *ad annum*”.

Un'ultima sezione contiene 8 indici rispettivamente dal numero 173 al numero 180 e riguarda i nomi dei moderni e degli antichi livellari (173), le scritture di tutta la congregazione dall'anno 1729 (174), un repertorio di tutti gli strumenti e di concessioni, convenzioni, donazioni e doti.

A questa sezione seguono otto indici del Settecento contenenti una ingente quantità, spesso sottoforma di indici di nomi o di registri di estremo interesse per ricostruire il tipo di società che aveva legami con la congregazione del clero urbano.

Infine il repertorio 17 contiene anche un'appendice, che segnala la presenza ulteriore di 9 registri. Essi raggruppano le carte del clero (capitoli del reverendo clero) (reg. 181) e comprendono gli anni che vanno dal 1538 al 1795.

Ancora il registro 182 contiene i verbali delle riunioni del capitolo del clero intrinseco dal 1779 al 1780. Il registro 183 comprende un interessante “impianto di nomi dei legatari e degli anniversari”. Esso comprende gli atti dal 1404 al 1727. Il registro è stato redatto nel Settecento ed è strutturato sotto forma di rubrica. Esso contiene tutti i nomi dei legatari sia laici che ecclesiastici che in quel periodo hanno fatto dei lasciti alla congregazione. Gli altri registri comprendono un

catastico di livelli in denari , una cassa di libri contenente le uscite e un libro di affittuari della “Santa congregazione”.

Il secondo -con numero progressivo 18- dei repertori di cui il fondo in analisi è corredato riporta la catalogazione di processi, di catastici e scritture risalenti al 1740. Alcuni processi sono brevi in quanto composti da un solo fascicolo; altri invece sono costituiti da più fascicoli, come ad esempio, la giurisdizione dell’ “instructio iuris pro sancta congregatione contra “reverendissimum Augustinum Bettinum rettorem beneficii Sancti Nicolai” dei canonici. Questo processo, data la sua importanza, contiene ben 7 fascicoli, di cui uno interamente dedicato alle “allegationes iuris pro sancta congregatione contra dominum Augustinum Bettinum”¹⁹. Quest’ultimo documento, oltre a rappresentare un importante contributo per la messa a fuoco dei rapporti tra i canonici del capitolo della cattedrale e i membri della congregazione del clero di Verona, offre l’occasione di uno studio di rilevanza anche giuridica.

Alcuni processi hanno come soggetto la trattazione i funerali, in quanto essi costituivano un argomento di frequente contesa tra le varie parrocchie urbane.

¹⁹ ASVR, *Clero Intrinseco*, reg. 95, fascicolo 21-22.

Un'altra sezione di rilievo è costituita dai numerosi testamenti di preti, una fonte preziosa che permette di dedurre, tra l'altro, l'estrazione sociale del clero curato²⁰.

Infine alcune filze si distinguono dalle altre in quanto interessano il villaggio di Marega: la registrazione di un inventario dell'argenteria della chiesa di San Giorgio di Marega risalente al secolo XII²¹, gli atti del vicariato di Marega²², un fascicolo interamente dedicato all'anno 1652, che consiste in una sorta di dichiarazione dei redditi e un catastico dei beni stabili con i disegni dettagliati di tutti i terreni della comunità di Marega stessa²³.

L'illustrazione del materiale che si è effettuata fin qui, anche se sotto forma di appunti, mette in luce come il materiale del fondo del clero intrinseco di Verona sia ricco ed abbondante e meriti una attenzione maggiore da parte degli studiosi non solo per ricostruire il ruolo della congregazione del clero cittadino, ma anche per ricavare utilissimi studi di carattere economico e sociale.

²⁰ ASVR, *Clero Intrinseco*, filza 513-534. Per la trattazione dell'argomento vedi RIGON, *Clero e Città*, pp. 93-100.

²¹ ASVR, *Congregazione del clero intrinseco*, fascicolo 729.

²² ASVR, *Congregazione del clero intrinseco*, fascicolo 739.

²³ ASVR, *Congregazione del clero intrinseco*, fascicolo 734.

3. I notai *episcopalis curiae* e la riforma delle scritture della congregazione del clero intrinseco nei primi vent'anni del Trecento.

L'analisi si sofferma ora specificamente sulle fonti documentarie risalenti al secondo ventennio del Trecento, quando la congregazione del clero intrinseco procedette a due fondamentali iniziative riguardanti la risistemazione del materiale documentario: la prima, effettuata nel 1323, consiste nella stesura del codice statuario della congregazione.

La prima iniziativa riguarda la fonte statutaria, tramandata in triplice esemplare, e composta, all'interno di ciascun codice, di tre sezioni: la presenta maggiori riferimenti alle consuetudini preesistenti al *corpus* stesso, una seconda racchiude norme che regolano i compiti specifici dei singoli membri interni, l'elenco della chiese appartenenti al sodalizio dei parroci e infine una terza che contiene il *liber legatorum* ²⁴. La seconda iniziativa di tre anni posteriore, riguarda la composizione di due poderosi registri consistenti nella messa in registro di buona parte delle pergamene²⁵; essi definiti, per la mole di dati che essi contengono,

²⁴ Per la trattazione del *corpus* normativo si rimanda al capitolo VI

²⁵ Per altre informazioni e soprattutto per la dipendenza dalla posta statutaria LI si rinvia al capitolo VI
I criteri per la stesura di questi due cartulari furono dettati da dettagliate direttive presenti all'interno delle norme degli statuti stessi. Il

un catastrum ante litteram in quanto raggruppano la maggior parte dei documenti prima esistenti solo nella versione di pergamene sciolte; strutturati seguendo alcuni criteri propri dei catastici o cartulari che si diffondono in particolare nell'Italia settentrionale solo a partire dal Quattrocento. Attestazione di ciò è che le pergamene esemplate sono state ordinate seguendo il criterio topografico e non secondo l'ordine cronologico. In questa maniera essi rispondevano al criterio di praticità in quanto coloro che avrebbero fruito di tale documentazione, in genere il massaro o l'arciprete, avevano a disposizione in ordine diacronico il materiale per ogni singola zona, certificazione utile nel caso di riconferma di contratti o nel caso dell'insorgenza di cause per il possesso di determinati luoghi.

Fatta eccezione per pochissimi documenti di mano diversa, tutti sono stati scritti da uno stesso notaio. Entrambi i registri, conformemente a quanto avviene per le scritture dei cartulari di enti religiosi, sono ordinati per località.

Ad essi segue la redazione di un registro (n.15) presenta caratteristiche diverse dai due precedenti in quanto esso si compone di ben 18 *libelli* i quali sono scritti, contrariamente ai

riferimento è contenuto all'interno della norma cinquanta, cinquantuno e cinquantadue degli ordinamenti della congregazione i quali precedono di tre anni la stesura di detti catastici.

primi due, da diversi notai e in una estensione temporale che giunge fino al Quattrocento

Redigere in publica forma gran parte del materiale documentario fino allora conservato così come la stesura di un codice statutario, contenente vecchie e nuove consuetudini, riflette l'evidente bisogno di imprimere una svolta alla congregazione stessa. E' infatti riconosciuto un intreccio tra gli sviluppi delle strutture istituzionali sia religiose che laiche e le strutture documentarie²⁶. In altre parole la fisionomia del documento e delle modalità di trasmissione sono in stretta connessione con alcuni aspetti della istituzione da cui esso è prodotto.

I documenti diventano per l'ente stesso che li commissiona strumenti per rappresentare il proprio prestigio all'interno della comunità cittadina. Non è infatti un caso che proprio nella metà del XIII secolo molti documenti, attestanti atti di varia natura (privilegi, compravendite, transazioni e locazioni) in precedenza conservati all'interno di pergamene sciolte, siano trascritti all'interno di grossi registri²⁷.

²⁶ CAMMAROSANO, *Italia medioevale*, pp.125-151.

²⁷ Questi registri in ambito religioso e monastico prendono il nome di cartulari, mentre in ambito proprio delle istituzioni comunali o signorili sono definiti *Libri iurium* in CAMMAROSANO, *Italia medioevale*, p. 146.

Il caso della redazione dei due cartulari della congregazione del clero intrinseco avvenne come si è detto nel 1323 sotto la spinta della crisi delle istituzioni che interessò diversi settori della società veronese. In particolare la documentazione di carattere prevalentemente patrimoniale lascia intendere la volontà di salvare, quasi cristallizzare, ciò che la congregazione era stata fino a quel momento²⁸.

Fu promossa dal vescovo Tebaldo e realizzata mediante l'apporto di alcuni suoi collaboratori, a cominciare dal suo delegato Ognibene, già arciprete della chiesa dei Santi Apostoli, successivamente sindaco della congregazione del clero urbano e poi arciprete della congregazione stessa. Un ruolo significativo riveste pure il massaro, ossia il responsabile della contabilità, il *sapiens vir* Giacomo del fu Bonavlonde, un chierico di elevata estrazione sociale, anch'egli alle dipendenze del presule anche in altre faccende commissionate dal vescovo²⁹.

Il recupero e il riordino delle scritture riflette, dunque, un legame stretto della congregazione con la curia episcopale. Ciò fu favorito

²⁸ L'esempio certamente più consono e calzante è fornito nel 1302, quando capitolo della cattedrale di Verona fece redigere il corpus statutario in ADAMI, *Le costituzioni del capitolo della cattedrale di Verona nel secolo XIV*, pp. 221-312 e nel 1323 quando anche congregazione del clero fece emanare un proprio codice statutario. Cfr. RIGON, *La congregazione del clero e i suoi statuti*, pp. 428-430. Per il legame tra le istituzioni ecclesiastiche e quelle politiche oltre a ROSSI, *Governare una chiesa*, pp. 43-88.

²⁹ RIGON, *La congregazione del clero e i suoi statuti*, p. 428.

dalla fattiva collaborazione tra il vescovo e l'arciprete della congregazione³⁰. La controprova consiste nel fatto che a lui e ai notai si dovette il riordino delle carte che appartenevano alla congregazione. Si trattava, come ha messo in rilievo MariaClara Rossi, di un gruppo di professionisti di diversa provenienza e statura culturale, i quali, pur facendo capo al presule, sembra abbiano ottenuto anche una propria indipendenza dal vescovo stesso³¹, in quanto essi erano impegnati anche in città, dove praticavano con il titolo di *imperialis notarius*, come dimostra il fatto che essi dovevano sottostare anche agli statuti del locale collegio notarile³².

Sia nella stesura di due registri che nella redazione di due su tre copie degli statuti, nel periodo compreso tra il 1323 e il 1326, il notaio che ebbe un ruolo fondamentale fu Pilcantino figlio di ser Bonomo³³.

La delicatezza del suo incarico prevedeva pure la presenza di un altro notaio avente il compito di verificare che *nihil addere vel mutare* al contenuto del documento originale. Tale compito fu

³⁰ DE SANDRE, *Istituzioni ecclesiastiche, religiose e assistenziali nella Verona scaligera tra potere signorile e società*, p. 396.

³¹ ROSSI, *I notai di curia*, p. 81-82.

³² ROSSI, *I notai di curia* p. 96.

ricoperto nella gran parte degli atti da tale Bonomo e per casi isolati da Guglielmo³⁴.

Tutti insieme, cooptati da Ognibene, arciprete della congregazione e sotto il controllo del vescovo Tebaldo, diedero un significativo contributo alle scritture della congregazione, e per quanto concerne la stesura del *corpus* statutario, come si dimostrerà, non furono dei semplici amanuensi, ma intervennero anche direttamente all'interno della struttura stessa di alcune poste statutarie³⁵.

I tre notai furono infatti autori della ricognizione scritta di tutte le proprietà della congregazione che nell'ordine prevedeva, dapprima, la trascrizione sotto forma di *exempla* di rogiti delle proprietà all'interno delle mura di città e, in un secondo momento, di quelli presenti nell'immediato suburbio e infine di quelli presenti nel più lontano distretto.

I singoli volumi – come accennato- sono divisi in *quaterni* anche se non sempre tale partizione risulta espressamente dichiarata. Questa partizione, eseguita sulla base delle proprietà dei singoli membri della congregazione, corrisponde, ma non in modo preciso, alle divisioni in *guarte* e alle *contrade* di città e alle località presenti nel territorio.

³⁵ Vedi *infra* capitolo VI.

Tra le scelte compilatorie del *corpus* documentario, oltre alla estrema omogeneità calligrafica e alla compattezza formale presente in entrambi i registri, è certamente utile osservare la presenza all'interno del registro 12 di una prima parte, all'interno dei primi 28 fogli, in cui sono *exemplati*, seguendo un ordine non cronologico, i documenti che si possono considerare fondamentali della struttura della congregazione del clero; inoltre il volume 12, a differenza del 13, non contiene un dettagliato indice³⁶.

La documentazione giunge ben strutturata, fatto che fa supporre la probabile esistenza di un ufficio di cancelleria³⁷

Dalle osservazioni fin qui fatte risulta evidente che i processi di riordino e di razionalizzazione del materiale in forma libraria sono in stretta connessione con il quadro politico sia interno che esterno la congregazione stessa del clero.

L'intera operazione prevedeva, non a caso, l'approvazione da parte del governo cittadino.

La raccolta *in registro* di pergamene sciolte e la stesura degli statuti furono dettati, come si è osservato, dalla necessità di dare

³⁶ La struttura stessa del registro rimanda alla influenza che ebbe la congregazione in quanto istituzione, sui criteri che furono seguiti per la stesura del materiale d'archivio stesso. E' infatti evidente che alla base dell'ingente lavoro vi erano i criteri stessi che erano alla base di una buona fruizione del materiale. Non dunque la mentalità del singolo notaio, ma le esigenze della congregazione in quanto istituzione erano all'origine del lavoro dei notai di cancelleria

³⁷ A questo proposito confronta con gli statuti

una nuova forma probabilmente in conseguenza ai momenti di particolare crisi che si erano registrati all'interno del sodalizio chiericale veronese, quando erano state chiare le avvisaglie determinate dal tentativo di usurpazione del potere da parte del governo scaligero³⁸.

³⁸ Per il fenomeno in generale e in sede locale si veda BARTOLI LANGELI, *La documentazione in registro come strumento di governo*, pp. 94-102.

CAPITOLO SECONDO
L'ASSOCIAZIONISMO DEL CLERO CURATO DI CITTÀ
NEL BASSO MEDIOEVO.

1. Gli studi prima del convegno Pievi e parrocchie

L'associazionismo del clero rientra nel ben più vasto e complesso tema dell'associazionismo religioso tardomedievale, comprendente le confraternite laicali e religiose. È un tema classico della storiografia sul medioevo. Ma fino agli anni Ottanta del secolo scorso l'attenzione ha riguardato il fenomeno in generale, mentre non hanno registrato studi di particolare spessore le forme associative del clero urbano, per il ricorrente equivoco di assimilare le corporazioni o consorzi del clero secolare urbano ad altre forme di vita comune del clero che si allontanano dalla precipua fisionomia delle congregazioni del clero.

Il Muratori, nella seconda metà del Settecento, riferendosi al fenomeno delle confraternite laiche, metteva in evidenza la capillare diffusione urbana, sottolineando che “nulla nunc Italiae civitatis est oppidum atque castellum, immo villula cui una aut plures non sint ex hisce solidaritatibus”³⁹. Sulle congregazioni dei parroci il Muratori si limitava a riportare un solo documento riguardante le “constitutiones factae a parochis civitatis Ferrariensis pro suae congregacionis

³⁹ MURATORI, *Antiquitates italicæ mediæ ævii*, V, coll. 434-440.

regimine”, emanate nel 1278 *in conventu presbiterorum* del clero della città emiliana⁴⁰.

Da questa modestissima partenza settecentesca, fu necessario attendere ben due secoli prima che su detto tema storiografico fosse riaperto il sipario. Il merito fu di Gennaro Maria Monti che con “Le confraternite dell’Alta e Media Italia” (1927)⁴¹ avviò una esplorazione dei documenti presenti nelle varie biblioteche allo scopo di effettuare una sintesi per città e per regioni in generale sull’associazionismo devoto. Tale indagine che toccò solo in maniera marginale le confraternite del clero, tuttavia, non fu completa, in quanto egli aveva affermato che le congregazioni del clero non erano esistite nell’Italia meridionale se non prima dell’età moderna, come invece negli anni Ottanta ha avuto modo di dimostrare Giovanni Vitolo⁴² nel suo *Le istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa dei laici nel mezzogiorno Medioevale*, ponendo l’attenzione alla confraternita di Montefusco in un primo momento chiericale e in un secondo momento estesa anche ai laici.

⁴⁰ MURATORI *Antiquitates italicae Medii aevii*, V, coll . 434- 440. Più spazio l’erudito dedicò, invece, alle controversie *inter parochias* scoppiate per la definizione dei confini dei territori parrocchiali, tema che, solo marginalmente rientra all’interno dell’associazionismo del clero .

⁴¹ MONTI, *Le confraternite medievali dell’alta e media Italia*, I, pp. 10-22.

⁴² VITOLO, *Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa dei laici nel mezzogiorno medievale. Il codice della confraternita di Montefusco (sec. XII)*, pp.1-56.

La fatica del Monti, lodevole per il tentativo di fare sintesi sul tema delle confraternite, fu definita “piuttosto farraginosa e poco critica” da padre G.G. Meersseman in quanto egli non riuscì “a correggere il concetto di una storia ecclesiastica più interessata all’attività della gerarchia che alla vita religiosa del popolo di Dio”⁴³.

A partire dal 1938, fu lo stesso Meerseman a condurre una serie di ricerche locali che sfociarono nel 1977 nel poderoso lavoro “Ordo fraternitatis”. Allo storico di Friburgo va l’indubbio merito di aver colto il senso religioso delle esperienze associative laicali nel periodo del loro massimo fiorire. Per quanto riguarda lo specifico settore delle confraternite del clero urbano il Meersseman affermò che le congregazioni ecclesiastiche non erano un fenomeno statico, ma soggetto a mutamenti⁴⁴.

All’interno della storia dell’associazionismo del clero, nel periodo delle origini, i membri che componevano la congregazione seguivano, probabilmente ispirandosi ai canonici della cattedrale, alcune regole di vita tratte dalle diverse forme di vita comune del clero, come quella promossa da Crodegango e dalla regola di Aquisgrana ⁴⁵. I vescovi

⁴³ MEERSSEMAN, *Prefazione*, p. X

⁴⁴ G.G. MEERSEMMANN, *Die Klerikervereine von Karl dem Grossen Innoncenz III*, “*Zeitschrift für Schweizerische Kirchengeschichte*”, 46, 1952, pp. 1-42.

⁴⁵ POGGIASPALLA, *La vita comune del clero*, p. 56

favorirono la vita comune del clero non solo per spirito ascetico e monastico, sull'esempio dei monaci, ma allo scopo di contrastare la *mulierositas* e la corruzione dei costumi del clero⁴⁶. Se dai quadri generali riguardanti il fenomeno confraternale passiamo alle ricerche particolari condotte in ambito locale sull'associazionismo del clero, dobbiamo riconoscere un buon passo in avanti nello studio delle congregazioni chiericali fu la ricerca di Felice Gallinetti incentrata sulle costituzioni della congregazione del clero di Bologna, in cui è presentato, come aspetto peculiare, l'esistenza di quattro consorzi chiericali, corrispondenti ai quattro quartieri della città.

Lo storico emiliano mette inoltre in relazione la nascita del sodalizio chiericale con l'origine delle corporazioni e con la formazione dei citati quattro quartieri urbani, che rappresentavano la base dell'amministrazione civile, politica e militare del comune stesso⁴⁷. La congregazione del clero di Bologna rischiò di essere soppressa nel secolo XV, se non fosse stata confermata ufficialmente tramite una bolla di

⁴⁶ Il Meerseman ritenne particolarmente profonda l'azione spirituale della spiritualità benedettina sul clero universale presente ancora nell'alto medioevo e, secondo gli orientamenti critici più attendibili, di essa si è nutrita la riforma canonica del vescovo di Metz. Si tratta di un aspetto di notevole interesse, che tuttavia necessita di maggiori e più accurate indagini d'archivio. Su questo aspetto vedi BETTO, *Le nove congregazioni*, p. 73.

⁴⁷ F. GALLINETTI, *Le costituzioni della congregazione del clero*. Il saggio storico è stato recentemente riprodotto in L'Archivio consorziale del clero urbano di Bologna (secoli XI-XX) Inventario a cura di Mario Fanti con saggio storico di Felice Gallinetti, pp. 23-53.

papa Leone X⁴⁸, che ne riconobbe l'importanza dal punto di vista religioso e corporativo. Restando in ambito emiliano, nel 1924 furono pubblicate, da Albano Sorbelli, le costituzioni del collegio dei parroci di Faenza. Dopo una accurata descrizione di questa fonte, il Sorbelli si pone il problema delle origini del sodalizio faentino, anch'esso, come quello bolognese, diviso in quattro congregazioni, le quali con a capo ciascuna un primicerio, ottennero il riconoscimento di diversi papi, tra cui Bonifacio VII e Benedetto XII. Il Sorbelli sottolinea il sostegno da loro fornito alle cappelle urbane nella evoluzione a parrocchie e nel processo di acquisizione dei diritti e di affrancamento dalla dipendenza della cattedrale ⁴⁹.

Paolo Sambin, che già nello studio *L'ordinamento parrocchiale di Padova nel Medioevo*, aveva messo in evidenza il rapporto del fenomeno confraternale con quello parrocchiale⁵⁰, riprese il tema specifico dei sodalizi chiericali in un breve ma altrettanto incisivo contributo pubblicato nel 1959 nella rivista «*Archiva ecclesiae*», mettendo in luce i diversi e multiformi aspetti che contraddistinguevano lo studio del sodalizio dei parroci ⁵¹.

⁴⁸ GALLINETTI, *Le costituzioni*, p. 16

⁴⁹ SORBELLI, *Le costituzioni del collegio dei parroci*.

⁵⁰ SAMBIN, *L'ordinamento parrocchiale di Padova nel Medioevo*

⁵¹ Per una sintesi del fenomeno della nascita delle parrocchie e per il rimando alla rivista di storia religiosa in cui è contenuto il saggio del Sambin cfr. RIGON, *Clero e città*, pp. 12- 13 e nota 8 di p. 13.

Di quarant'anni successivo allo studio del Gallinetti su Bologna è l'analisi di Cosimo Damiano Fonseca su Napoli⁵². Tale studio, sebbene non sia incentrato direttamente sulle congregazioni chiericali, dimostra che nella città partenopea sono presenti collegi di chierici e di sacerdoti non solo nelle cattedrali e nelle chiese battesimali cittadine, ma anche nelle diaconie e nelle chiese minori *intra* o *extra moenia*,⁵³. Le associazioni, di cui il Fonseca tratta, riguardano le singole chiese, le quali avevano l'obbligo di recitare *sacras orationes*, di tenere un sepolcreto comune *intus ipsam congregationem* e l'ufficiatura funeraria per i benefattori: "omnem osequium et officium facere quomodo iustum fuerit"⁵⁴. Ciascuno di questi collegi di chierici e sacerdotali era provvisto di una *cartula*, espressione della vita comune dei membri delle singole congregazioni.

Gli esempi fin qui riportati danno conto dei principali studi condotti prima che, in campo storiografico, si raggiungesse una impostazione chiara delle caratteristiche del fenomeno confraternale chiericale. Occorre, infatti, giungere alla fine degli anni Settanta perchè tale processo sia analizzato in maniera soddisfacente. Come si è già accennato, è al Mersemann che spetta il merito di aver dato una

⁵² FONSECA, "Congregationes clericorum et sacerdotum" a Napoli nei secoli XI e XII, pp. 265-281.

⁵³FONSECA, "Congregationes clericorum et sacerdotum" a Napoli nei secoli XI e XII, p. 265.

⁵⁴ FONSECA, "Congregationes clericorum et sacerdotum" a Napoli nei secoli XI e XII, p.266

prima impostazione al fenomeno dell'associazionismo del clero delle città. Con l'espressione confraternite chiericali egli non intende " i collegi di chierici delle singole chiese , ma le associazioni facoltative di chierici di diverse chiese di una stessa città, i quali, sentendo il bisogno di più intensa vita religiosa, si riunivano con colleghi allo scopo di pregare nell'intimità di pochi confratelli, di prestare aiuto spirituale e materiale ai soci malati o bisognosi di provvedere a un funerale dignitoso e suffragi per quelli defunti. Certe confraternite chiericali accoglievano anche pii laici, inizialmente come compartecipi al beneficio delle preghiere e delle buone opere, più tardi come veri soci effettivi con uguali diritti. Così nacquero le confraternite miste. Altre, invece, rimaste esclusivamente chiericali, diventeranno più tardi vere corporazioni nel senso della parola" ⁵⁵.

Il Samaritani approfondisce il fenomeno dell'associazionismo del clero nella città di Ferrara; riprendendo il Muratori, analizza la situazione particolare nella città ferrarese, nel 1278, data in cui furono emanati gli statuti della congregazione del clero. Gli aderenti del *conventus clericorum* erano costituiti da ventiquattro presbiteri, tra cui esponenti del duomo, del clero secolare e regolare, oltre che dell'ospedale di San Leonardo ⁵⁶. Il Samaritani osserva che " per quanto in maniera ridotta, sia le congregazioni del clero cittadino, sia le pievi, probabilmente

⁵⁵ MEERSSEMAN, "Ordo fraternitatis" *Confraternite e pietà di laici nel medioevo*, pp. 343-344.

⁵⁶ SAMARITANI, *Circoscrizioni battesimali, distrettuazioni pastorali, congregazioni chiericali nel medioevo ferrarese*, pp. 139-174. p.171.

potevano presentare una organizzazione interna non dissimile da quella del capitolo”⁵⁷.

Il caso di Ferrara, che ha come punto di originalità il rapporto tra il *conventus* e le congregazioni delle singole chiese, conferma la natura varia che

contraddistingue i primordi dei sodalizi, sempre e inevitabilmente legati a situazioni prettamente locali.

Gli anni Ottanta, come accennato, segnarono in maniera significativa il modo di interrogare le fonti per compiere indagini nel settore della storia della chiesa⁵⁸. Un momento destinato ad incrementare la qualità degli studi futuri sul tema dell’associazionismo del clero fu il convegno fiorentino del 1981 nel quale si tracciò un bilancio degli studi in tema di “Pievi e parrocchie in Italia nel basso Medioevo”. In quella circostanza fu possibile - anche grazie alla particolare impostazione del convegno - improntare l’analisi su due livelli differenti: *in primis* i grandi temi di carattere generale e in seconda istanza i contributi locali atti a integrare e correggere le sintesi più ampie confronto di vecchi con nuovi studi che anche il tema dell’associazionismo del clero di città rientrò pienamente nella sede di discussione del convegno, e venne considerato come un punto di vista prezioso per incrementare la conoscenza della storia della Chiesa. Esso, infatti, rientrò nel più esteso ambito della

⁵⁷ SAMARITANI, *Circoscrizioni battesimali*, p. 176.

⁵⁸ RIGON, *L’organizzazione ecclesiastica e cura d’anime nelle Venezie. Ricerche in corso e problemi da risolvere*, pp.

parrocchialità, la quale non fu considerata soltanto nel suo intrinseco legame con la territorialità, terreno questo privilegiato fino a quel tempo della analisi da parte degli storici. Ma il fenomeno della diffusione delle parrocchie fu analizzato nell'importante compito della *cura animarum*, che il prete aveva all'interno della comunità religiosa.

Fu, appunto, in occasione del medesimo convegno che Antonio Rigon, nel saggio *Organizzazione ecclesiastica e cura d'anime nelle Venezie. Ricerche in corso e problemi da risolvere*, metteva in rilievo la necessità di studiare i problemi dell'organizzazione ecclesiastica e della cura d'anime nelle tre Venezie che, fra XII e XIII secolo, aveva raggiunto una stabilità di assetto. In particolare nella parte nord-orientale dell'Italia l'autorità del patriarca e dei sinodi promuovevano, pur nella varietà degli assetti territoriali, l'accrescimento della *cura animarum*. Il Rigon individuava inoltre "l'incidenza notevole che ebbero le congregazioni del clero urbano nella vicenda di parroci e delle parrocchie e nella organizzazione della cura d'anime come concreta manifestazione di quell'associazionismo del quale sappiamo troppo poco". Con queste parole lo storico padovano alludeva alle opportunità che lo studio di questo settore poteva offrire alla conoscenza storica. Ma per raggiungere tale obiettivo era necessaria una "rigorosa chiarificazione preliminare della terminologia e della natura dell'istituto o degli istituti che si studiano"⁵⁹.

⁵⁹ RIGON, *Organizzazione ecclesiastica*, p. 717.

Con questa convinzione il Rigon compie una proposta interpretativa che negli anni Ottanta emerge grazie agli studi sulla pastoralità e su pievi e parrocchie e certo, mettendo l'associazionismo clericale in dialogo con la cura d'anime, come recita il titolo del suo volume 1988 "Clero e città". Prima di detto studio le tematiche sulla pastoralità e sulla congregazione del clero procedevano in parallelo, mentre lo studioso dimostra come queste due tematiche siano reciprocamente influenzabili.

2. Il convegno di Losanna

Un momento che contraddistinse lo studio delle congregazioni dei parroci in ambito urbano fu un incontro internazionale svoltosi presso l'università di Losanna nel 1985. Fu una fondamentale occasione di studio sul tema confraternale nel medioevo in quanto i contributi proponevano il confronto della Francia, dell'Italia e della Svizzera. Il Rigon, in quell'occasione, metteva in rilievo la necessità di creare comparazioni del fenomeno su "realità associative vicine nello spazio, ma diverse per le realtà politiche e sociali". Per fare ciò egli partiva dalla realtà veneta in quanto essa si offre come un ambito privilegiato per il raffronto con il caso padovano. In particolare la comparazione effettuata dallo studioso è incentrata sulla realtà veneta, dove si registra la quasi coincidenza temporale delle origini del fenomeno

associativo. Il Rigon mette in evidenza “come nel dodicesimo secolo – il secolo creatore- le congregazioni del clero assunsero con chiarezza quella fisionomia e quei compiti, imponendosi come organismi nuovi – e attivi- nell’organismo ecclesiastico cittadino”⁶⁰. E’ infatti all’interno delle mura urbane che la congregazione del clero esprime il proprio carisma attraverso il servizio della preghiera tanto verso i vivi quanto verso i defunti con la “la possibilità per i viventi di influire sul processo di salvezza dei trapassati con le preghiere e le buone opere”⁶¹. Lo storico, attraverso l’analisi degli statuti di dette confraternite, oltre a mettere in luce aspetti spirituali e corporativi interni alle congregazioni, evidenzia il carattere cittadino proprio delle associazioni chiericali, le quali, tra le altre mansioni, svolgono la funzione di una vera *familia*, in cui ai singoli preti è offerta la possibilità di uscire dall’isolamento per offrire integrazione e assistenza all’interno di un gruppo costituito⁶².

Un ulteriore momento di confronto per gli studi incentrati sull’istituzione confraternale chiericale fu il 1995⁶³. Ad occuparsi dello specifico contesto italiano è ancora Antonio Rigon, a cui va attribuito ancora una volta il merito di essersi dedicato al

⁶⁰ RIGON, *Le congregazioni del clero urbano in area veneta*, p. 346.

⁶¹ RIGON, *Le congregazioni del clero urbano in area veneta*, p. 353.

⁶² RIGON, *Le congregazioni del clero urbano in area veneta*, p. 359.

⁶³ RIGON, *Congregazioni del clero cittadino e storia della parrocchia nell’Italia settentrionale: il problema delle fonti*, pp. 3-25.

fenomeno dell'associazionismo del clero urbano con acribia e metodo. Le sue osservazioni, in questa occasione, vertono sulla necessità di potenziare l'analisi del fenomeno attraverso l'adeguato sfruttamento delle fonti al fine di focalizzare lo sforzo di inquadramento del clero non solo da parte del vescovo, ma anche delle forme di governo cittadino. L'esempio concreto che lo storico padovano fornisce è l'adozione di nuove tipologie di scritture nella città di Verona durante l'età scaligera e a Treviso nel quinquennio carrarese, che interruppe la dominazione veneziana. La risistemazione del materiale può essere inteso come un segno della frequenza dei contatti tra il clero urbano e le nuove forme di governo. In questa maniera il clero risulta una realtà attiva nel contesto urbano in grado, grazie alla sua azione pastorale, di indirizzare i fedeli, di cui la forma di governo signorile non può non tener conto. Ancora una volta lo studioso dimostra che occorre creare connessioni tra diversi ambiti urbani per cogliere il ruolo della chiesa nella società urbana.

Su questa linea sempre il Rigon in un convegno del 1999⁶⁴ attirò l'attenzione sul compito del prete curato nell'esercizio della *cura animarum*. In base al IV concilio lateranense infatti è necessario "ordinare sacerdoti all'altezza del compito dai vescovi stessi istruiti sugli uffici divini, sui sacramenti ecclesiastici e sulla celebrazione liturgica". Compito dello storico è ricostruire il

⁶⁴ RIGON, *Il clero curato*, pp. 59-74.

“codice di comportamento del clero in quanto categoria sociale”. Il prete curato è parte attiva all’interno di una società articolata. Per questo è necessario far emergere le relazioni che il prete ha nella società in cui vive. Occorre usare le fonti d’archivio per sollevare in modo determinato il ruolo che deve avere il prete nella società. Un solido ambito di indagine sono le osservazioni che il sinodo del 1215 offre al prete “per fissare i segni esteriori, ma posseduti “secundum hominem interiore”. In sostanza il Rigon conclude che al curato viene richiesto di vivere nel rispetto di un’etica sessuale con uso di vesti, parole, atteggiamenti tali da renderlo nel contempo integrato nella *urbanitas* e attivo nel ruolo che gli compete.

3 La stagione dei nuovi studi dopo il 1988

A questo proposito nel 1988, con la pubblicazione dello studio *Clero e città “Fratalea capellanorum” parroci, cura d’anime in Padova dal XII al XV secolo*, il Rigon forniva un fondamentale contributo per lo studio dell’associazionismo del clero in Italia e non solo. Esso si impose subito all’attenzione per il metodo applicato in merito alle numerose *quaestiones*, che lo storico padovano seppe mettere in rilievo. Il libro è infatti capace di dare risposte per il caso padovano sul modello di organizzazione della cura d’anime, sul nesso tra nascita delle

parrocchie e forme associative del clero padovano, sull'influenza delle nuove strutture pastorali per imitazione delle "scolae sacerdotum" (canonici), sullo sviluppo a Padova della *fratalea*, sulle novità che tali congregazioni portavano, sulla loro origine, sugli scopi economici, assistenziali, spirituali, religiosi, sulla loro relazione con la diffusione delle parrocchie, sull'incidenza delle congregazioni sull'attività pastorale, sui rapporti con le tradizionali istituzioni ecclesiastiche e con le nuove forme di vita religiosa e con i movimenti confraternali dei laici.

Rispondere a questi interrogativi significa portare alla luce il ruolo dei parroci nel medioevo e delle parrocchie in una società in cui si ebbe un considerevole sviluppo di associazioni, *in primis* il Comune e le corporazioni di mestiere. Per fare questo lo storico consulta gli statuti, i testamenti e i libri di massaria e fa emergere da tali documenti la vita spirituale, personale e associativa (Statuti) del sodalizio dei parroci. Lo studioso mette in luce inoltre l'influenza del vescovo all'interno del sodalizio, in che misura entra in azione il processo di imitazione della *schola sacerdotum*, l'incidenza sull'attività pastorale, la formazione morale e spirituale e l'effettiva composizione del sodalizio. L'autore illustra come le cappelle e le parrocchie vengono inserite e accettate all'interno della *fratalea*, considera il rapporto con il capitolo della cattedrale e con gli altri enti monastici, la struttura organizzativa, la gerarchia della *fratalea* (primiceri, massari, la sede delle riunioni, criteri di rotazione), le attività legate al quartese cittadino, il rapporto

tra vescovo e arciprete, le strutture territoriali della *cura animarum*, il peso della *fratalea* nella elezione del vescovo, i compiti di assistenza da essa svolti. Ancora: gli statuti come fonte per comprendere l'organizzazione della cura d'anime, l'influenza dei decreti sinodali nella riforma, lo *status* del prete in cura d'anime, da quali famiglie discendeva il clero della *fratalea*, la base sociale, il prete notaio, la formazione culturale, la presenza del clero forestiero, quale l'identità del sodalizio e quali i riti associativi.

Giuseppina De Sandre Gasparini attribuisce allo storico padovano il merito di aver “tratto fuori dall'appiattimento la figura del prete e di avergli conferito storicità” e di aver fatto luce sullo sviluppo della “coscienza della parrocchialità” e, nello stesso tempo, sulla coscienza dello spirito corporativo proprio della *fratalea capellanorum*, intesa non solo come frutto di un effettivo peso economico, ma di “una vita associata intensa capace di produrre disciplina”⁶⁵.

Il prete svolgeva una non facile attività di cura d'anime dei fedeli sia sul piano della spiritualità dei vivi che sull'accompagnamento dei morti attraverso messe di suffragio e preghiere; era responsabile di una mansione che trovava il sostegno diretto sia del vescovo, che del papa stesso. Per entrambi la documentazione offre prove certe relative ad esempio al vescovo Bellino e in particolare al suo successore Offreducci, che sostennero l'associazione dei preti della città patavina. L'attenzione alla *cura animarum* trovò riscontro nelle direttive conciliari

⁶⁵ DE SANDRE GASPARINI, *Il prete nel medioevo*, pp.226-234

del 1136 e del 1215, in particolare in quelle in cui si sottolineava la necessità di riformare i costumi del clero, vietando ad esempio la frequentazione di concubine e imponendo un decoroso abbigliamento congiunto ad una adeguata cultura in grado di proporsi come guida al popolo dei fedeli. Il carattere liturgico e spirituale fanno sì che il prete nella società del basso medioevo si proponga come interprete e guida alle esigenze dei fedeli. Ma il suo ruolo non si ferma qui.

Oltre agli aspetti intrinsecamente connessi con l'ambito religioso-spirituale, Antonio Rigon aggiunge gli interessi economici su cui, attraverso possedimenti di beni immobili e soprattutto lo sfruttamento dei proventi del quartese la *fratalea* fondava le proprie risorse, proponendosi come effettiva forza corporativa nel quadro delle altre forme di potere cittadino. L'analisi sul ruolo del parroco nella società patavina si estende con ampiezza dagli statuti del 1285 a quelli quattrocenteschi: entrambi costituiscono uno strumento prezioso in quanto nel loro interno contengono informazioni, che indirettamente risentono dell'influenza degli insegnamenti evangelici e nei decreti sinodali volti a riformare il comportamento del prete anche rispetto ai costumi di vita dei laici. Ulteriore fonte usata dallo storico padovano è quella notarile, da cui sa ricavare una quantità ingente di informazioni. Il prete diventa un modello in una società che va assumendo una sua complessità interna⁶⁶, e la ricostruzione del suo ruolo, si propone utile

⁶⁶ RIGON, *Congregazioni del clero cittadino e storia della parrocchia nell'Italia settentrionale il problema della fonti*, p. 3-25-

per comprendere la vita di una parrocchia della quale egli è a tutti gli effetti parte attiva, e dunque per focalizzare la sua funzione all'interno della società ricca di mutamenti politici.

Per raggiungere ciò Antonio Rigon individua la necessità di ampliare il raggio geografico della ricerca e considera l' "area veneta un osservatorio in qualche modo privilegiato perché consente di comparare realtà associative vicine nello spazio, ma diverse per l'ambito politico, culturale ecclesiastico nel quali si inserirono: Venezia e città della terraferma, tradizione bizantina e carolingia, patriarcato di Grado e patriarcato di Aquileia"⁶⁷.

Un solo esempio. Sulla questione delle origini delle singole associazioni, Rigon mette in rilievo come vi siano delle forti analogie all'interno delle città della Marca ad eccezione, ovviamente, di Venezia che per le sue caratteristiche interne possiede una fisionomia propria determinata dalle contingenti situazioni politiche⁶⁸.

Campo particolare di osservazione dello studioso sono le congregazioni dei parroci attivi nelle città di Verona⁶⁹ e Treviso⁷⁰, che, assieme a Vicenza, conoscono gli stessi tempi di sviluppo oltre a presentare

⁶⁷ RIGON, *Le congregazioni del clero urbano in area*, pp. 343-360.

⁶⁸ BETTO, *Le nove congregazioni del clero di Venezia (sec. XI-XIV) Ricerche storiche, matricole e documenti vari*, pp. 54-58

⁶⁹ RIGON, *La congregazione del clero e i suoi statuti (1323)*, in *Gli Scaligeri*, pp. 427-440.

⁷⁰ RIGON, *Le congregazioni dei parroci di Treviso nel medioevo (sec. XII-XIV)*, in *Studi e fonti del medioevo vicentino e veneto*, II, a cura di A. Morsoletto, Vicenza 2003, p. 91-111.

analogie nel ruolo del prete nella *cura animarum vivorum et defunctorum*.

La rilevanza di ciò è sentita e promossa dai vescovi delle singole città che avvertono l'esigenza di ordinare sacerdoti all'altezza del compito e perciò essi sono dai presuli stessi invitati ad occuparsi dell'istruzione sugli uffici divini, sui sacramenti ecclesiastici e sulla celebrazione liturgica⁷¹. Il loro ruolo entra a pieno titolo nella fitta rete dei rapporti sociali, contribuendo alla formazione delle identità che dalle singole chiese si espandono alla società fino ad estendere la loro influenza nella configurazione politica, entrando così a pieno diritto nei processi di formazione europea che proprio nei secoli maturi del medioevo stava acquistando una propria fisionomia territoriale⁷². E questo in maniera incisiva proprio in virtù del fatto che essi sono inseriti all'interno di gruppi confraternali che, a seconda delle loro intrinseche caratteristiche, acquistano diverse denominazioni⁷³ influenzate dalle variabili locali e quindi delle peculiari incidenze del vescovo, del grado di incidenza di Roma e delle particolari forze politiche operanti in luogo

⁷¹ RIGON, *Il clero curato*, in *Ceti, modelli, comportamenti nella società medioevale (secoli XIII metà XIV)*. Atti del convegno di studi (Pistoia, 14-17 maggio 1999), Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d'arte, pp. 59-74.

⁷² RIGON, *L'identità difficile. Il clero secolare tra universalità e particolarismi*, in *Vita religiosa e identità politiche: universalità e particolarismi nell'Europa del tardo medioevo*, p. 287-300.

⁷³ RIGON, *Scholae, confraternite e ospedali*, pp. 407- 428.

4. Gli studi più recenti

Dopo le ricerche condotte da Antonio Rigon sono seguiti due importanti studi incentrati su due città: quella di Roma e quella di Perugia. Il primo è condotto da Tommaso di Carpegna Falconieri e consiste nell'indagine della *Romana fraternitas*⁷⁴. Nel corso dell' XI secolo, a Roma, si verificò una separazione tra clero urbano e clero papale. Non mancano aspetti di somiglianza con gli sviluppi dell'associazionismo urbano presente in altre città, come, ad esempio, a Verona. Tra Roma e la città dell'Adige si riscontra una analogia nella questione delle origini, che vede il medesimo processo di accorpamento di singole *scolae*. A Roma infatti sin dall'alto medioevo era presente un *collegium sacerdotum*, ovvero un' adunanza dei presbiteri dei singoli titoli, ovvero dei sacerdoti in cura d'anime, *collegium* che nel XII secolo divenne la *fraternitas* romana che riuniva l'*universitas* dei chierici in cura d'anime. Lo studioso romano fa inoltre notare una forte analogia del fenomeno confraternale religioso con i sodalizi privati cittadini. Uno dei problemi che il Di Carpegna Falconieri individua è il processo costitutivo delle associazioni chiericali, in un primo momento sorte spontaneamente come sodalizi cittadini⁷⁵.

⁷⁴ DI CARPEGNA FALCONIERI, *Il clero di Roma nel medioevo*, pp. 242-250.

⁷⁵ DI CARPEGNA FALCONIERI, *Il clero di Roma nel medioevo*, p. 242.

L'altro caso riguarda la *Congregacio clericorum Perusinae* promossa dal vescovo Andrea. E' il presule perugino ad istituire la confraternita, la cui origine va collocata tra il quarto e il quinto decennio dell'XI secolo. Essa presenta le medesime finalità che si riconoscevano nelle associazioni chiericali attive in altre città d'Italia. Come per i casi veneti e in analogia con quello romano, il fine della congregazione del clero di Perugia era infatti quello di prestare mutuo soccorso ai confratelli e provvedere ad un dignitoso funerale e ai suffragi per i confratelli defunti⁷⁶.

Il caso di Perugia ha come base documentaria gli statuti. Il Maiarelli, prendendo il via da una valorizzazione storiografica della congregazione del clero, non da ultimo la *cura animarum defunctorum*, messa in rilievo dal Rigon, si sofferma sulle singole parti contenenti il *liber* della congregazione: la *constitutio*, il necrologio e infine il libello liturgico, un testo, che, come si vedrà, presenta una forte analogia con libro della congregazione di Verona⁷⁷. Riprendendo le parole di Attilio Bartoli Langeli⁷⁸, il *liber sacramentorum* - studiato dal Maiarelli- si avvicina ai libri delle associazioni medievali per il fatto di contenere, oltre ad altri libelli, gli statuti propri dell'ente. Ed è proprio da quest'ultimo

⁷⁶ MAIARELLI, *La congregacio clericorum Perusinae Ecclesiae*, p. 78.

⁷⁷ Vedi infra capitolo VI sugli statuti.

⁷⁸ BARTOLI LANGELI e CIARALLI, *Due momenti per la storia della chiesa di Perugia. Andrea Maiarelli. Le più antiche carte della cattedrale di San Lorenzo e La "Congregacio clericorum Perusinae ecclesiae"*. Ringrazio gli studiosi per avermi messo al corrente delle loro relazioni prima della pubblicazione.

documento che Maiarelli ha sapientemente ricavato una quantità considerevole di informazioni sul processo evolutivo della congregazione stessa.

Un contributo di notevole interesse per la conoscenza dello studio delle congregazioni chiericali fu offerto da Jean Loup Lemaitre nel già citato incontro di Losanna. Esso ha come base lo studio di un *liber sacramentorum* della congregazione del clero di Lodi costituito rispettivamente da un messale, da una lista di benefattori e dagli statuti. Lo storico fornisce utili indicazioni sulla struttura interna del contenuto del *liber*, senza tuttavia addentrarsi nelle caratteristiche del clero della città toscana e senza tentare un confronto con gli altri enti religiosi e le associazioni della città di Lodi.

5. L' associazionismo del clero in ambito francese

Nel quadro internazionale un posto di rilievo occupa la storiografia francese, dove l'interesse verso le congregazioni chiericali è più recente rispetto all'Italia.

I primi due interessanti sviluppi sono presenti in *L'encadrement religieux des fideles au Moyen Age et jusq'au Concilie du Trente: la paroisse, le clerge, la pastorale, la devotion*(*Actes du congres national des societes savantes*) *Section d'histoire medievale et de philologie, Dijon*

1984, Paris 1985 *Le clerc seculier* au Moyen Age. (Actes du 22 congrès de la S.H.M.E.S. Amien Juin 1991) Paris 1993.

Si tratta di studi che tuttavia pongono al centro della loro indagine la storia del curato , della parrocchialità ma senza entrare nel merito del tema dell'associazionismo chiericale. In questo quadro fa eccezione lo studio di Pierre Desportes su *Les sociétés confraternelles de curés en France du Nord au Bas-Moyen*⁷⁹.

A proposito della storiografia francese e del suo confronto con quella italiana, Agostino Paravicini Bagliani ha messo in rilievo, in occasione di una giornata di studio svoltasi nel 2004, come tra le due storiografie non vi sia una comunicazione di risultati delle rispettive ricerche . Entrambe infatti , pur non ignorandosi a vicenda, seguono due strade spesso diverse “ in quanto non sempre condividono gli stessi obiettivi”⁸⁰. La prima decisamente più attenta allo sviluppo di aspetti connessi alla storia sociale e a fornire quadri di lunga durata del fenomeno, la seconda impegnata a ricostruire gli aspetti confraternali e i rapporti delle congregazioni chiericali con le istituzioni ecclesiastiche e laiche.

Tuttavia la strada tra le due storiografie sembra essere aperta se si considera lo studio del Rigon, che costituisce “un saldo punto di

⁷⁹ DESPORTES, *Les sociétés confraternelles de curés en France du Nord au Bas-Moyen*, pp. 295-311.

⁸⁰ PARAVICINI BAGLIANI, *Clero e cura d'anime due storiografie a confronto*, p. 3.

riferimento storiografico”, come Agostino Paravicini Bagliani ha sottolineato in un suo recente articolo⁸¹.

L'avvicinamento delle due storiografie trova significativi comuni punti di riferimento se si confrontano “Histoire des curés”, edito nel 2002⁸², e “Prete nel medioevo” edito del 1997, volume che si propone di studiare “ il reclutamento e la formazione dei preti di campagna e di città, itinerari clericali e carriere ecclesiastiche, associazionismo del clero e forme di autogoverno, cultura e coscienza di sé”⁸³. Detti contributi arricchiscono la prospettiva di analisi in quanto da essi si ricava “l'immagine di un clero[...] modesto e sprovveduto rispetto ai propri compiti religiosi, ma coinvolto appieno con i parrocchiani nella concretezza della vita quotidiana, partecipe alle vicende della sua gente, al centro di una fitta rete di relazioni personali⁸⁴.

Un ulteriore momento di confronto incentrato prettamente sul tema dell'associazionismo è “*Les associations de prêtres en France du Moyen Âge à l'époque contemporaine. (Actes du colloque organisé les 15, 16 et 17 septembre 2005) par la Société d'histoire religieuse de la France et le Centre d'histoire “Espace et Culture”(università Blaise Pascal) sous la*

⁸¹ PARAVICINI BAGLIANI, *Clero e cura d'anime due storiografie a confronto*, p. 3 nota 2. ,

⁸² Histoire des curés”; “Prete nel medioevo”.

⁸³ *Prete nel medioevo*, Verona 1997, p. 3.

⁸⁴ *Prete nel medioevo*, p. 5.

direction scientifique de Bernard Dompner et Marc Venard”⁸⁵, all’interno del quale si distingue il saggio di Joseph Avril, che considera l’arcipreterato come una carica fondamentale in quanto intermediaria tra il vescovo e il clero, e per questo, al centro della struttura di inquadramento diocesano⁸⁶; spunti di interesse recano pure i contributi di Joseph Picke⁸⁷, di Jean Marie Matz ; Chr. Dury, *Fraternités de chapitres de prêtres. L'exemple du diocèse de Liège au Moyen Âge* mette in luce i numerosi tratti in comune delle confraternite con le corporazioni di mestiere⁸⁸.

Il Dury compie ulteriori approfondimenti sulle varie tipologie di associazioni, sulle finalità di tali sodalizi e delle loro evoluzioni interne (da associazioni di preghiera a corporazioni ben organizzate).

Attraverso i singoli casi di studio sin qui considerati risulta evidente la necessità di effettuare ulteriori indagini sulle diverse forme

⁸⁵ “*Les associations de prêtres en France du Moyen Âge à l’époque contemporaine*. (Actes du colloque organisé les 15, 16 et 17 septembre 2005) par la Société d’histoire religieuse de la France et le Centre d’histoire “Espace et Culture”(università Blaise Pascal) sous la direction scientifique de Bernard Dompner et Marc Venard.

⁸⁶ AVRIL, *Une association obligée: l’arciprêté ou doyenné*, in *Les associations de prêtres en France du Moyen Âge à l’époque contemporaine*, pp. 25-40.

⁸⁷ PILKE, *Chanoines et prêtres séculiers dans le cadre de la paroisse primitive de Tournai à l’époque médiévale. Una harmonie difficile*, pp.91-105. Il saggio è incentrato sulla figura del prete secolare, sui preti canonici, sui cappellani di alta e bassa formazione e il ruolo del cappellano e del curato parrocchiale.

⁸⁸ DURY, *Fraternité et clergé secondaire du diocèse de Liege au Moyen Âge*, XCVI, pp. 287-322.

dell'associazionismo chiericale nel medioevo, in particolare sul tema delle origini, sull'organizzazione interna a ciascun sodalizio, sui rapporti con le istituzioni tanto laiche quanto religiose e, non da ultimo, sui rapporti tra la norma giuridica, presente nelle *constitutiones*, e gli elementi costitutivi del sodalizio del clero curato.

Infine si segnala recente pubblicazione di Giancarlo Rocca all'interno della rivista di storia della chiesa in Italia consistente in un primo censimento delle associazioni sacerdoti presenti in Italia che consiste nella compilazione di 594 schede di cui 103 presenti tra il 900 al 1400. Il limite maggiore di tale ricognizione è quello di essere un censimento che mette insieme congregazioni costituzionalmente diverse, includendo ad esempio per quanto riguarda il periodo medioevale tra le confraternite chiericali anche presenti all'interno di una sola chiesa che in quanto tali non potevano essere delle congregazioni vere e proprie. Il pregio del censimento consiste nel segnalare l'esistenza di associazioni chiericali che hanno per un millennio sostenuto i parroci sia nelle attività di assistenza che nel supporto della pastorale⁸⁹.

⁸⁹ G. ROCCA, *Note e documenti. Per un censimenti delle associazioni sacerdotali in Italia dal medioevo ad oggi*, in *Rivista di Storia della chiesa in Italia*, , 2010, n.2, pp. 397-517.

CAPITOLO TERZO

LA CONGREGAZIONE DEL CLERO INTRINSECO DI VERONA

1. La storiografia

La *Congregatio cleri intrinseci Veronensis* ha interessato gli storici della Chiesa a partire dalla metà del XVIII secolo, quando GiovanBattista Biancolini pubblicò, nel quarto libro delle sue “Notizie storiche delle chiese di Verona”, le prime fondamentali informazioni intorno alla “santa congregazione del clero intrinseco di Verona”. L'erudito veronese fornì l'edizione di alcuni fondamentali documenti inquadrando così, seppur in poche pagine, le caratteristiche generali del sodalizio urbano. All'elenco degli arcipreti della congregazione aggiunse infatti il testo dei più importanti privilegi papali e imperiali conferiti al sodalizio in diversi momenti storici e l'elenco, risalente al 1336, delle chiese aderenti alla congregazione⁹⁰.

Nel corso dell'Ottocento non si ebbero studi di rilievo sul sodalizio dei parroci della città veronese, che riconquistò l'interesse degli studiosi solamente nei primi anni del Novecento. Il merito va in particolare a

⁹⁰BIANCOLINI, *Notizie storiche delle chiese di Verona*, IV, pp. 542-561. Egli fornì l'elenco degli arcipreti della congregazione e la trascrizione di importanti privilegi papali e imperiali conferiti al sodalizio in diversi momenti storici, il giuramento di fedeltà del 1184 emesso dai capifamiglia del villaggio di Marega all'arciprete e ai primiceri della congregazione e l'elenco, risalente al 1336, delle chiese.

GiovanBattista Pighi⁹¹ e a Giuseppe Forchielli⁹², i quali , sebbene da angolature differenti, si mostrarono attenti al ruolo della congregazione veronese, l'uno in relazione al tema dello sviluppo parrocchiale, l'altro invece dedicandosi al tema più generale della 'collegialità' del clero della città atesina. Emerse altresì, grazie allo studio di Antonio Spagnolo del 1909, il ruolo della congregazione nell'elezione del vescovo, che risultava eletto, almeno dal secolo XII, dai principali 'corpi' della Chiesa veronese: il capitolo della cattedrale, il clero diocesano anch'esso riunito in congregazione e quello parrocchiale urbano detto 'intrinseco'⁹³.

Rimaneva ancora aperto il problema spinoso delle origini della *congregatio*, anch'esso affrontato nei primi decenni del Novecento da autori e studi, che ancora oggi vengono considerati punti di riferimento

⁹¹ PIGHI, *Cenni storici sulla chiesa veronese*, p. 90. Lo storico informa che nel XI secolo nella città di Verona oltre alla cattedrale vi erano 5 pievi a Verona e cioè chiese servite da una comunità di ecclesiastici, con il loro arciprete, sacerdote e chierici, che erano altrettanti centri di cura di anime e di vita liturgica collegiale e di educazione del giovane clero. Esse erano S. Stefano, S. Pietro in Castello, S. Giovanni in Valle, SS. Apostoli e S. Procolo. Tutte e cinque le pievi facevano parte attiva nella congregazione del clero intrinseco. In esse vi era una comunità formata da un arciprete, da sacerdoti e da chierici di vari gradi non da un solo sacerdote come nella semplice parrocchia. Sulla effettiva esistenza la storiografia ha valutato attentamente la questione, mettendo in rilievo che il battesimo era celebrato, oltre che della chiesa di San Giovanni in Fonte anche nelle citate pievi. Cfr. BONETTO, *Le carte della chiesa di Santo Stefano di Verona (dal sec. X al 1203*, pp. XVIII-XXIX e ROSSI, *Note sull'organizzazione parrocchiale e sulle pievi* p. 11.

⁹² FORCHIELLI, *Collegialità di chierici nel Veronese dall' VIII secolo all'età comunale*, pp.1-117.

⁹³ SPAGNOLO, *Il clero veronese nell'elezione del vescovo 1080-1338*, pp. 100-105.

necessari per coloro che intendono occuparsi del fenomeno associativo del clero di Verona.

Fu Gennaro Maria Monti, nel suo studio sulle confraternite medievali dell'alta e media Italia⁹⁴, a trattare, rifacendosi a documenti già noti, oltre ad alcuni aspetti della realtà della congregazione veronese, la *quaestio* delle origini, su cui non è stata fatta ancora sufficiente chiarezza. Egli infatti fissò al 922 l'atto di nascita del sodalizio, ricavando la notizia dall'opera dell'abate cistercense Ferdinando Ughelli⁹⁵. Non considerò tuttavia le notizie che, sull'origine della congregazione, aveva dato il Biancolini, concentrando l'attenzione sul primo arciprete del sodalizio, tal Ghisalberto, che, nell'anno 976 sarebbe stato a capo della associazione del clero. Fu questa seconda datazione ad essere considerata maggiormente attendibile dagli storici successivi, come dimostra, per esempio la scelta effettuata dal Kehr, nella sua "Italia Pontificia"⁹⁶.

Il Forchielli, invece, pur senza contestare al Biancolini la data del 976 che attestava la presenza dell'arciprete Ghisalberto, affermò che la congregazione veronese aveva avuto origine solo all'inizio del XII secolo⁹⁷, mettendo in guardia da una possibile confusione tra il capitolo

⁹⁴ MONTI, *Le confraternite medievali dell'alta e media Italia*, pp. 11- 22.

⁹⁵ UGHELLI, *Italia sacra*, c.801-802.

⁹⁶ KEHR, *Italia pontificia*, p. 247.

⁹⁷ FORCHIELLI, *Collegialità di chierici nel Veronese dall'VIII secolo all'età comunale*, pp. 1-117 e RIGON, *Le congregazioni del clero urbano in area veneta*, p. 345 nota 8 .

della cattedrale, denominato con il termine di *schola sacerdotum sancte Veronensis ecclesiae*, ed effettivamente documentato nel IX secolo, e la congregazione del clero urbano, denominata *congregacio cleri intriseci*⁹⁸. Mise inoltre in allerta gli studiosi da un secondo, possibile, elemento di confusione, rappresentato dalla diffusione di quelle comunità di sacerdoti incardinate presso singole chiese, come pievi, collegiate o cattedrali.

Queste osservazioni metodologiche, chiarificatrici e assai importanti, non diedero tuttavia adito a nuove ricerche e si dovettero attendere gli anni Ottanta per assistere, intorno al nostro oggetto di studio, ad un più ampio fiorire di ricerche, eseguite allargando le prospettive e il ventaglio delle fonti.

Cominciò a dissodare il terreno all'inizio degli anni Ottanta Giulio Sancassani, portando l'attenzione sugli aspetti giuridici che regolavano la vita del sodalizio e in particolare sugli Statuti. Per quanto riguarda le origini si limitò ad una semplice ricognizione dei fattori che avevano promosso l'avvio della congregazione, accogliendo di fatto i risultati e le argomentazioni degli storici precedentemente nominati; effettuò tuttavia una accurata sintesi degli statuti trecenteschi dell'associazione e l'analisi di alcuni aspetti da essi emergenti: le principali cariche del sodalizio, i diversi ruoli delle chiese che afferivano o che dipendevano dalla congregazione, i possedimenti e la loro gestione, la conservazione

⁹⁸ RIGON, *La congregazione del clero intrinseco di Verona e i suoi statuti*, p.427.

del materiale documentario del sodalizio stesso e diversi altri elementi dello statuto.

Parallelamente all'interesse verso la realtà associativa veronese maturò nella storiografia anche un orientamento di ricerca verso il tema generale dell'associazionismo clericale. Infatti, non solo a Verona, ma in molte altre città italiane congregazioni simili, estese all'intera area urbana, e talora all'intera diocesi, apparvero sulla scena fra l'XI e il XII secolo, e definirono nel volgere di qualche decennio la propria organizzazione interna, il proprio ruolo nell'ambito della Chiesa locale e la propria natura.

Spetta ad Antonio Rigon aver esteso le ricerche, partendo dal caso padovano⁹⁹, alle congregazioni del clero urbano in area veneta¹⁰⁰ (in particolare Padova, Treviso e Verona), fornendo numerosi contributi allo studio del fenomeno associativo dei chierici dell'età di mezzo.

Per questa via egli considera “lo studio delle associazioni chiericali, che ebbero non piccola parte nella vita di pietà, nella formazione morale e nel sostegno economico del clero secolare”, come uno strumento privilegiato per arrivare ad una migliore conoscenza del prete medievale. E' proprio nella specifica area veneta – avverte ancora lo studioso – che l'abbondanza di fonti consente di “comparare realtà associative vicine

⁹⁹RIGON , *Clero e città “Fratalea cappellanorum”, parroci, cura d'anime in Padova dal XII al XV secolo*, p. 371.

¹⁰⁰RIGON, *Le congregazioni del clero urbano in area veneta*, pp. 343-360.

nello spazio, ma diverse per l'ambito politico, culturale, ecclesiastico nel quale si inserirono: Venezia e Terraferma, tradizione bizantina e tradizione carolingia, patriarcato di Grado e patriarcato di Aquileia¹⁰¹, mettendo in rilievo, per esempio, la particolarità della situazione di Venezia, dotata di ben nove congregazioni, a fronte delle altre città della Terraferma provviste di un'unica congregazione.

L'approccio comparativo non risolve tuttavia il problema delle origini, a proposito delle quali Rigon, pur non negando una fase anteriore, seppur priva di organizzazione, fissa l'anno 1102: data in cui per la prima volta si menziona nella documentazione la congregazione del clero intrinseco di Verona¹⁰².

Sull'aspetto delle origini si è soffermata in tempi più vicini a noi anche una studiosa americana, autrice di una monografia di notevole interesse sulla Chiesa veronese dei secoli XI e XII. Non solo Maureen Miller ha fatto risalire la congregazione intrinseca ai primi decenni del secolo XII, ma ha cercato anche di spiegarne la genesi, individuandola nell'aggregazione di numerose *scolae* costituitesi presso le chiese collegiate della città e della diocesi.

Tali *scolae*, nate per rispondere alle necessità di istruire un maggior numero di sacerdoti – afferma la Miller – e presumibilmente per soddisfare la richiesta di sacerdoti in un periodo di grande espansione

¹⁰¹ RIGON, *Le congregazioni del clero urbano*, p. 344.

¹⁰² RIGON, *La congregazione del clero intrinseco di Verona e i suoi statuti*, p. 427.

demografica, aprirono la strada verso la costituzione di aggregazioni più ampie, ovvero verso la creazione delle congregazioni intrinseca ed estrinseca¹⁰³. L'ipotesi è stata giudicata anche da Giuseppina De Sandre Gasparini degna di interesse, ma bisognosa di ulteriori verifiche¹⁰⁴. Di certo però molte delle chiese che facevano parte della congregazione del clero intrinseco furono sedi di *scolae* : a San Pietro in Castello e a Santo Stefano sono infatti attestate *scolae* nel X secolo¹⁰⁵; e successivamente ne sorsero altre a San Giusto (sede di una *schola* nel 1035¹⁰⁶), a Santa Maria Consolatrice, a Santa Maria Novella, a San Siro. La necessità di chiarire le origini della congregazione non esaurisce i temi che ancora devono essere oggetto di studi più approfonditi di quelli che sono stati fatti finora. Mi limito ad elencarne qualcuno.

Gian Maria Varanini, studiando l'espansione urbana di Verona in età comunale, ha messo in rilievo, nella città dell'Adige, a partire dagli anni Ottanta del XII secolo, l'esistenza di un *burgus congregacionis*, espressione che documenta in modo inequivocabile il 'peso' della congregazione del clero intrinseco, in grado di condizionare l'assetto

¹⁰³ MILLER, *Chiesa e società in Verona medievale*, p. 78.

¹⁰⁴ DE SANDRE GASPARINI, *La vita religiosa nella Marca veronese-trevigiana tra XII e XIV secolo*, p. 22.

¹⁰⁵ Importanti edizioni di documenti su queste chiese sono i recenti studi di BONETTO, *Le carte della chiesa di Santo Stefano di Verona (dal sec. X al 1203)*, pp. 35-156 e di CIARALLI, *Le carte antiche di San Pietro in Castello di Verona (809/10-1196)*, pp. 56-174

¹⁰⁶ MILLER, *Chiesa e società in Verona medievale*, p.78.

urbano, alla pari dell'influenza che ebbero su questo stesso aspetto altri monasteri cittadini, come San Zeno, o altre importanti chiese, come quella dei Santi Apostoli o di Santa Anastasia¹⁰⁷. Ciò dovrebbe indurre ad approfondire maggiormente lo studio dei registri della congregazione, già definiti da Giulio Sancassani un 'catasticum ante litteram'.

Un secondo importante aspetto da indagare rimane quello dell'apporto della congregazione alla vita religiosa urbana, nella sua dimensione pubblica e rituale. Basti qui ricordare l'evento – descritto dagli statuti trecenteschi – della processione che si svolgeva ogni primo venerdì del mese, coinvolgendo tutti i sacerdoti e i chierici della congregazione¹⁰⁸, e chiamandoli per la stessa processione e per la messa di buon mattino *ad sonum campane prime Marangone*, cioè al suono della campana che segnava il tempo della città¹⁰⁹.

Oltre ai riti che coinvolgevano la 'vita' dei fedeli sono stati messi in egual rilievo anche gli aspetti della *cura animarum defunctorum*, collegando le congregazioni del clero urbano ai mutamenti in atto nella mentalità di fronte alla morte e al destino ultraterreno delle anime; mentalità che si esprimeva anche in una crescente attenzione per l'organizzazione dei suffragi¹¹⁰. È ancora Rigon a cogliere nelle costituzioni del clero di

¹⁰⁷ VARANINI, *L'espansione urbana di Verona in età comunale*, p. 15.

¹⁰⁸ RIGON, *Le congregazioni del clero urbano in area veneta*, p. 355.

¹⁰⁹ RIGON, *Le congregazioni del clero urbano*, p. 357.

¹¹⁰ RIGON, *Le congregazioni del clero urbano in area veneta*, p. 347.

Verona (1323) “le più ricche di riferimenti all’intima solidarietà che unisce i vivi ai morti e alla possibilità dei viventi di influire sul processo di salvezza dei trapassati con le preghiere e con le buone opere”¹¹¹. Si dimostra così che “il clero parrocchiale aveva a cuore la cura delle anime non solo dei vivi, ma anche dei defunti, trovando nella dottrina della comunione dei santi, definita con crescente chiarezza dalla scolastica, il fondamento teologico e nelle congregazioni una forma associativa consona alla più ampia ed efficace realizzazione di questo compito”¹¹².

Un ulteriore tema degno di nuove indagini dovrebbe essere quello dei rapporti con la massima autorità ecclesiastica – il vescovo – e con le altre istituzioni della Chiesa cittadina, ovvero il capitolo della cattedrale e i monasteri. Specifici studi in questa direzione sono state avviate per la prima età scaligera e per l’epoca trecentesca, ma si rende necessario estendere questa analisi anche ai secoli precedenti, rievocando le dinamiche instauratesi fra le istituzioni della Chiesa cittadina anche nella fase comunale e durante l’importante periodo in cui il papato trasferì la sua sede proprio nella città dell’Adige.

Gli studi finora condotti sulla “congregacio clericorum Veronensis” , in modo particolare negli ultimi vent’anni, hanno individuato una molteplicità di aspetti e di prospettive, ponendo basi sicure e solide per

¹¹¹ RIGON, *Le congregazioni del clero urbano in area veneta*, p. 353.

¹¹² RIGON, *Le congregazioni del clero urbano*, p. 353

sviluppare ulteriori indagini sull'associazionismo del clero curato nel medioevo¹¹³.

2. Il prima attestazione della congregazione del clero intrinseco.

Il primo documento che con sicurezza attesta la presenza della associazione del clero di Verona risale al 12 settembre 1102. Esso attesta che tre terreni situati in val Fontese presso Olivedo, nel luogo detto Prugno (una località nel circuito di Montorio)¹¹⁴, sono stati donati da Persenaldo, abitante a Verona in piazza Asiona, a Bonifacio, arciprete, sia della chiesa di San Procolo¹¹⁵ che della "Sancta Veronensis Congregacio", e ai primiceri dell'istituzione religiosa. Da ciò emerge che a quella data la congregazione possiede una struttura già definita in quanto al vertice risultano un arciprete e tre primiceri. Tale struttura è confermata in un atto del 5 maggio del 1103, in cui, assieme al citato arciprete Bonifacio, sono presenti tre primiceri, dei

¹¹³ RIGON, *La congregazione del clero intrinseco*, p. 43.

¹¹⁴ ASVr, Clero Intrinseco, reg. 13, cc. CVII. Il documento è citato da Sancassani, *Aspetti giuridici*, p. 210.

¹¹⁵ La notizia che Bonifacio è arciprete della congregazione della San Procolo risulta da reg. 174, *Catalogus archipresbiterorum Sancte congregacionis*, p. 341. Il repertorio compilato da Vincenzo Meriggio porta il titolo *De Azzalinis archipresbiter venerande plebis et eiusdem Sancte congregationis eiusdem congregationis scripturarum*.

quali è specificato il nome e la chiesa di appartenenza. Essi sono rispettivamente Toto, arciprete della chiesa di Santo Stefano, Daniele, arciprete di San Pietro in Castello e Uvinicio, di cui non risulta la chiesa di provenienza¹¹⁶. Nel 1116 è nuovamente attestata la presenza di tre primiceri della congregazione che stipularono un contratto di locazione, con Vendrosio, figlio del fu Domenico¹¹⁷.

Dopo questa data, tuttavia, non si hanno più notizie del sodalizio chiericale fino al 1140, quando la documentazione si infittisce, determinando l'origine di una nuova fase di sviluppo della congregazione, la quale non a caso, proprio da tale decennio, assume l'appellativo di *Congregacio clericorum*¹¹⁸. Tale cambiamento terminologico si registra in concomitanza con i primi cenni di sviluppo del sistema parrocchiale. Detta espansione è una conferma di quanto avviene a Padova dove l'affermazione della *Fratalea capellanorum* si

¹¹⁶ ASVR; Clero Intrinseco, reg. 13, f. 67 v.

¹¹⁷ ASVR, *Clero intrinseco*, reg. 12 f. 41r.

¹¹⁸ Questa fase può essere preceduta da un'altra in quanto esistono documenti tra il 1069 e il citato 1102 in cui risultano presenti, oltre alle già citate chiese di San Pietro in Castello e Santo Stefano, anche la chiesa di San Giusto e di San Giacomo alla Pigna. Si tratta di una fase che occorre considerare con molta cautela in quanto in questi documenti la congregazione non figura ancora come garante delle chiese stesse. Questa condizione può indurre a considerare due ipotesi ovvero che tali documenti siano stati trascritti all'interno dei cartulari per attestare alcune proprietà che solo in un secondo momento avrebbero fatto parte della congregazione, oppure che detti atti notarili siano l'attestazione di una fase iniziale in cui le singole chiese potevano non aver avuto bisogno di una struttura fissa di riferimento, poiché, essendo esse in numero esiguo, non avevano ancora necessità di una gestione centralizzata dei beni della congregazione.

registra contemporaneamente con il " frazionamento dei quadri tradizionali della *cura animarum* e di una maggiore articolazione del clero anche in città"¹¹⁹.

Anche il sodalizio dei sacerdoti della città di Verona ebbe un ruolo rilevante proprio nel processo di formazione delle parrocchie urbane e della loro emancipazione dalla chiesa matrice.

¹¹⁹ RIGON, *Clero e città*, p. 24.

3. Cenni sul sistema parrocchiale veronese.

Le modalità con cui la chiesa si stabilì e si organizzò nella città hanno suscitato l'interesse degli storici almeno dai primi decenni del secolo scorso, originando una molteplicità di indagini, che spaziano dall'ambito storico, istituzionale a quello sociale¹²⁰.

Il dato strutturale, in quanto centrale all'interno del fenomeno dello sviluppo delle parrocchie, è che l'ordinamento ecclesiastico è stato segnato essenzialmente da due importanti fasi. La prima dura fino all'XI secolo ed è caratterizzata dalla centralità della pieve. Quest'ultima costituisce l'unico centro della pienezza liturgica e del servizio sacramentale nell'ambito del suo distretto in quanto sola possiede ed esercita i diritti patrimoniali; ad essa fanno capo i fedeli per il battesimo, per la cresima e per il sacramento della confermazione e per le esequie. E sempre ad essa i fedeli consegnano le elargizioni dovute. All'interno della sua circoscrizione essa ha il controllo

¹²⁰ Gli studi condotti che rimangono punti di riferimento per la comprensione del fenomeno parrocchiale sono MENGOZZI, *La città italiana nell'Alto medioevo*, pp. 85-111; 155-223, NANNI, *La parrocchia studiata nei documenti lucchesi dei secoli VIII-XIII*, pp. 31-67; SAMBIN, *L'ordinamento parrocchiale di Padova nel medioevo*, pp. 9-82; RONZANI, *Aspetti e problemi delle pievi e delle parrocchie cittadine nell'Italia centro-settentrionale*, pp. 307-349.

delle chiese, le quali risultano sue succursali prive di pieni diritti parrocchiali.

La seconda fase si registra nei secoli XII e XIII quando all'interno della pieve avviene un mutamento sostanziale, contraddistinto da una progressiva ascesa e trasformazione delle chiese *subiectae* (cappelle o oratori) a parrocchia.

Le principali cause alla base di questa trasformazione sono la crescita della popolazione e, forse in maniera più forte, le difficoltà di spostamento, a cui si dovevano sottoporre i fanciulli per raggiungere il fonte battesimale, situato nelle immediate vicinanze o all'interno della chiesa matrice¹²¹. Proprio la particolare configurazione ed organizzazione del territorio urbano incisero in maniera determinante nelle dinamiche, che contraddistinsero il processo della decentralizzazione del diritto di battesimo dalla chiesa matrice alle parrocchie.

Non mancano infatti gli studi che dimostrano la centralità della distribuzione e della configurazione dello spazio urbano all'interno della *civitas*¹²² nella determinazione del rapporto tra la chiesa madre (matrice) e le cappelle e gli oratori.

¹²¹ SAMBIN, *L'ordinamento parrocchiale di Padova nel medioevo*, pp.28-30.

¹²² Sul concetto di *civitas* si veda FASOLI, *Dalla 'civitas' al comune nell'Italia settentrionale*, pp. 68-76.

Tra i meccanismi che segnarono tale processo non va trascurato che per *civitas* si intendeva l'insieme dell' *urbs* e del circoscritto suburbio, a cui fanno capo i diritti e i doveri della primitiva chiesa matrice¹²³. Quest'ultima era l'unica ad esercitare il battesimo e le altre tappe della vita religiosa dei fedeli, che abitavano sia in città che nel suburbio. Tuttavia non mancano casi attestanti delle varianti rispetto a questa evoluzione. Essi possono dipendere dalle specificità dei siti e del paesaggio caratterizzanti i singoli centri urbani. E' stato dimostrata infatti l'originalità di casi come Lucca e Pistoia, città in cui la pieve non era la sede unica in cui era celebrato il rito del battesimo, ma questo aveva luogo presso chiese che in precedenza avevano avuto un ruolo di rilievo. Esse potevano essere *tituli* o essere state in passato sede primitiva della cattedra del presule o ancora essere nello stesso tempo luoghi importanti di sosta della liturgia stazionale, che si praticava durante il periodo immediatamente precedente o seguente il giorno di Pasqua¹²⁴. Tale "decentralizzazione" tuttavia non poteva avvenire senza il consenso dell'arciprete e dei canonici della cattedrale. Questo elemento induce a sottolineare la

¹²³ Così SAMBIN, *L'ordinamento parrocchiale di Padova nel medioevo*, pp.9-30.

¹²⁴ RONZANI, *Aspetti e problemi delle pievi e delle parrocchie cittadine nell'Italia centro-settentrionale*, pp.307-349.

precisa superiorità della matrice sulle altre chiese urbane, almeno fino al momento della loro trasformazione in parrocchie, e comunque, anche dopo la frantumazione del territorio pievano, la loro collocazione rimase di rango superiore a quella dei canonici delle nuove parrocchie. Per Verona manca ancora uno studio approfondito che stabilisca in maniera esauriente il fenomeno dell'ordinamento parrocchiale e in particolare gli stadi di tale processo. Manca, a questo proposito, anche uno studio esaustivo sulla prima sede della cattedrale di Verona.

Il caso della città dell'Adige ha di fatto attirato più di una volta l'attenzione degli storici esperti nel processo delle trasformazioni proprie del rapporto tra chiesa e territorio e dei legami sociali in esso presenti¹²⁵. Mauro Ronzani, servendosi di studi effettuati *in loco* a fine Settecento dal G.B. Biancolini e in particolare nella prima metà del Novecento rispettivamente da G. Forchielli, C.G. Mor e M. Billo¹²⁶, ha risolto sostenendo “una frammentazione relativamente precoce dello *ius baptizandi*” con l'istituzione di

¹²⁵ RONZANI. *La plebs in città*, pp. e RONZANI, *Aspetti e problemi delle pievi e delle parrocchie cittadine nell'Italia centro-settentrionale*, pp. 23-43.

¹²⁶ RONZANI, *Aspetti e problemi delle pievi e delle parrocchie cittadine nell'Italia centro-settentrionale*, p. 327; BILLO, *Origine e sviluppo delle parrocchie di Verona e variazioni nelle relative circoscrizioni territoriali*, pp.1-61.

altre *plebes*¹²⁷, attribuzione questa che tuttavia non è supportata da documenti in grado di attestare in maniera inequivocabile l'evoluzione del fenomeno, dato che il termine *plebs* appare solo sporadicamente all'interno delle fonti.

Per cercare di fare luce maggiore sull'ordinamento parrocchiale della città occorre quindi considerare alcuni aspetti fondamentali della sua collocazione nello spazio e dell'organizzazione del territorio urbano.

Verona era crocevia di importanti vie di comunicazione: la via Postumia che raggiungeva Aquileia e giungeva fino alla Pannonia; la via Claudia Augusta, che attraverso la Val d'Adige giungeva e superava lo spartiacque delle Alpi.¹²⁸ Il territorio della città risultava suddiviso in due ben distinte zone: la città e il *castrum*, cioè l'oltradige che notoriamente si restringe tra porta Santo Stefano, Porta Organo e la cima del colle di San Pietro. Solo con la fine del XII secolo il *Castrum Veronae* sarà unito alla città, unificazione che modificherà non poco la topografia urbana nel periodo comunale. Per tutto l'alto medioevo dunque il territorio compreso nella sinistra dell'Adige, vicino a Santo Stefano e a San Giorgio in Braida allo

¹²⁷ RONZANI, *Aspetti e problemi delle pievi e delle parrocchie cittadine nell'Italia centro-settentrionale*, p. 327 e nota 68.

¹²⁸ MILLER, *Chiesa e società in Verona medievale*, pp. 30-34; PESAVENTO MATTIOLI, *La strada della valle dell'Adige da Verona a Trento e il problema della via Claudia Augusta*, pp. 263-265.

sbocco della Valdonega, luogo abitato fin dall'età romana, costituì la sede privilegiata di re, imperatori e di vescovi. Essa comprende le "regaste" e il "palacio antiquo", ovvero la "Cortealta"¹²⁹. Nella zona intramuraria era eretta Santa Maria Matricolare, ovvero la sede della pieve che, come si è sottolineato, era la matrice di tutte le parrocchie ad essa legate da un rapporto di sudditanza.

All'interno dello spazio geografico delimitato dal circuito della prima cinta muraria le chiese, in cui i canonici celebravano, per i nuovi nati della città e del suburbio, il rito del battesimo, erano San Giovanni in Fonte, il battistero attiguo alla cattedrale, coincidente con la pieve matrice della città e intitolata a Santa Maria Matricolare, e San Giorgio al Duomo. A queste si aggiunsero, in tempi purtroppo non certi, le chiese di San Procolo, di Santi Apostoli, di Santo Stefano, di San Giovanni in Valle e di San Pietro in Castello, che infatti, secondo attestazioni tardive, erano provviste di fonte battesimale¹³⁰. Tale fenomeno indusse gli specialisti a pensare ad un frazionamento precoce dello *ius baptizandi*. Non è escluso che le chiese siano state sedi di *tituli*, ossia officiate, tanto in città quanto nel suburbio, da "presbiteri titularii o titulati". L' esistenza dei *tituli* è attestata sin dai tempi di

¹²⁹ MOR, *Dalla caduta dell' impero al comune*, p. 173.

¹³⁰ CERVATO, *Verona Sacra*, p.43.

Raterio, che nell'opera *De clericis sibi rebellibus* raccomanderà appunto loro di non abbandonare la propria chiesa per un'altra "questus causa"¹³¹.

La scarsità della documentazione, o quanto meno lo stato attuale delle ricerche, non consente dunque di conoscere da quando le cinque chiese siano diventate parrocchie, affrancandosi dalla chiesa matrice, ovvero da quando potevano somministrare il battesimo in maniera completamente indipendente da quella. Alcuni indizi portano, tuttavia, all'ipotesi che la celebrazione del battesimo fosse effettuata presso queste chiese solo in determinati periodi dell'anno dai canonici stessi, giacchè le chiese di cui si parla, oltre ad ospitare il fonte battesimale, erano chiese stagionali visitate appunto dai canonici in determinati periodo dell'anno¹³². Il caso di San Giovanni in Valle offre un preciso indizio, in quanto fonti dirette, benchè tarde, informano che nel giorno

¹³¹ RATERIO, *De clericis sive rebellibus*, col. 447, nota 31. Lo stesso vescovo all'interno dell'opera (col. 447, nota 5-7) effettua una accurata distinzione della gerarchia ecclesiastica presente in città e in diocesi, specificando che i titolati si distinguevano dai cosiddetti "presbiteri et diaconi sancte cardinalis ecclesie ai quali presiedevano l'archipresbiter e l'archidiaconus. Essi erano gli ordinari o canonici. Oltre ad essi c'erano i presbiteri cappellani a cui seguivano sette diaconi de Secretariato, che dovevano assistere alle ufficiature del vescovo; a cui seguivano sette cantori, sette accoliti de segretariati con altri chierici e cantori per il coro Raterio

¹³² CERVATO, *Verona Sacra*, p. 51.

del San Giovanni Il Battista i canonici si recavano nella chiesa per somministrare il battesimo¹³³.

Un elemento certo che accomuna tutte queste chiese è che esse furono al centro di attenzioni particolari da parte di papi o di sovrani in un tempo anteriore alla nascita del fenomeno parrocchiale, sviluppatosi a Verona, come in altre città dell'Italia centro-settentrionale, attorno al XII secolo, attestazioni che ne provano la loro elevazione a chiese *cardinales* o, appunto, a *tituli* e quindi, rispetto ad altre, a luoghi di culto speciale.

Se si entra nel dettaglio del processo evolutivo che accompagna ciascuna chiesa, non è difficile osservare che ognuna possiede peculiari elementi di originalità, che si distinguono dalle altre. Ma per cercare di focalizzare i rapporti che si instaurarono all'interno della chiesa veronese è necessario fare un passo indietro e considerare la situazione che si era creata a Verona nel IX secolo quando Ratoldo¹³⁴, di estrazione germanica in quanto originario dall'isola di Reichenau, fu capace di dare un nuovo impulso alla vita religiosa della città, dove fu vescovo dall'803 all'840.

Egli fu capace di imprimere mutamenti non indifferenti tanto al clero maggiore quanto a quello minore. Con la nota costituzione dell'813,

¹³³ MOR, *Dalla caduta dell'impero al comune*, p. 231.

¹³⁴ Su Ratoldo si veda GOLINELLI, *Il cristianesimo nella 'Venetia' altomedievale*, p. 257.

Le fonti citate da Golinelli relative alle donazioni del vescovo Ratoldo ai canonici della cattedrale sono: CDV, 1, 101 (813.6.24, Verona); 102 (813.6.14, Verona); 104 (813.9.16, Verona).

risalente al 24 giugno, concesse infatti una parte di rendite ai canonici e con un ulteriore atto del 16 settembre 813 li sottopose alla giurisdizione del patriarca di Aquileia. In particolare concesse al clero della pieve matrice, oltre che i redditi delle oblazioni dei fedeli, nel territorio urbano il possesso di alcune case ed orti e del toloneo. Nella seconda parte del documento è attribuita sempre ai canonici la giurisdizione della chiesa di San Giovanni *ad portam Organi* e di San Michele *in Flexio*, entrambe “cum omni integritate et pertinentia sua”. Nella stessa occasione venne loro riconosciuto il diritto di riscuotere le decime della villa che si trovava presso la porta San Zeno, col vincolo a carico del canonico che sorveglia i diaconi e gli accoliti, di suddividere i proventi tra i sette suddiaconi e sette accoliti del capitolo e cedette inoltre ai canonici le decime di alcuni *praedia* episcopali in Linario, Roverchiara, Tomba ed Aspo¹³⁵.

Il vescovo Ratoldo rivolse pure il pensiero alla formazione del clero anche per risollevarlo dallo stato di corruzione in cui esso versava.

Nella citata costituzione dell'813, dopo aver assegnato ai canonici “*illas casellas atque ortellum qui est post casas Ausperti et Ursatii*”, indica lo scopo di tale assegnazione: “*in has enim casa set in hoc loco volumus ut sit schola sacerdotum ubi sua stipendia possint habere*”¹³⁶. Ratoldo

¹³⁵ UGHELLI, *Italia Sacra*, col. 707 e PIGHI, *Cenni storici*, I, pp. 174-175.

¹³⁶ MAFFEI, *Istoria teologica*, p. 95.

stabili inoltre che l'arciprete e l'arcidiacono della cattedrale fossero "custodes et rectores scholae"¹³⁷.

Sebbene sull'autenticità dei due documenti si sia a lungo discusso, è importante sottolineare che fu confermata la donazione di Radoldo da Ludovico il Pio il 23 giugno dell'820, attraverso l'esplicito riferimento alla "schola sacerdotum et aliorum clericorum", esistente *antiquitus* presso la Santa Maria Matricolare¹³⁸.

Il luogo della loro comune abitazione si chiamava canonica, nome che nella documentazione veronese compare per la prima volta con il privilegio del 9 ottobre 951 dove si legge pure che il re Ottone I, titolare del *regnum Italicum* riceveva "Veronensem congregacionem cum canonica ipsius ecclesie cum nostri mundiburdi tutelam"¹³⁹.

Di questa congregazione è testimonianza, ancora una volta, il *Carpsum* che testimoniava come nel capitolo esistessero due categorie, la prima

¹³⁷ Con questi privilegi i sacerdoti addetti erano invitati a vivere una vita comune, e perciò essi erano chiamati a vivere *secundum regulam*.

¹³⁸ PIGHI, *Cenni storici sulla chiesa veronese*, I, pp.193 e ROPA, *Pighi editore-interprete della poesia veronese dell'VIII secolo*, pp. 167-188. A questo proposito uno studio di Cristina La Rocca in *Pacifico di Verona. Il passato carolingio nella costruzione della memoria urbana*, p. 263, mette in evidenza come questi documenti fossero stati falsificati, spostando la storia del capitolo quale ente autonomo alla seconda metà del secolo X, conformemente a quanto è avvenuto per i capitoli delle città del regno italico.

¹³⁹ M.G.H, *Diplomata Regum et imperatorum Germaniae*, I. p. 217.

delle quali era inquadrata da chierici i chierici *maiores* (presbiteri e diaconi), che, fino al secolo X, furono detti anche *ordinarii*¹⁴⁰.

Dalle osservazioni fin qui fatte si deduce dunque che la scala gerarchica ecclesiastica contemplava, dopo i canonici, gli arcipreti delle cinque chiese che conosciamo e nelle quali era da tempo praticata la vita comune, stile a cui diede un forte impulso lo stesso vescovo Raterio¹⁴¹.

La prima di queste chiese è San Procolo. Essa si trova fuori dalle mura urbane e posta nelle immediate vicinanze del monastero di San Zeno. Consacrata nell'822, fu dotata dal re Berengario nel 896 di un manso, che lo donò al presbitero Biniverto della chiesa di San Procolo¹⁴².

Altre notizie sono offerte dal Moscardo, che all'interno del libro sesto della sua *Historia di Verona*, riferisce che nel 968 il conte Milone aveva concesso alla chiesa di San Procolo “decimam vulgarium hominum qui habitant in cellula qui dicitur ad Sanctum Zenonem”. Inoltre, all'interno del privilegio è specificato che la decima era compresa “infra portam civitatis nostre”¹⁴³.

¹⁴⁰ Il termine *cardinalis* non si riferisce ai canonici, ma sembra indicare le chiese chiamate *cardinales* dal 908 per distinguerle da quelle dipendenti dal capitolo o dai monasteri. I chierici maggiori, cioè i canonici pur amministrati dall'arciprete.

¹⁴¹ Forchielli, *La collegialità*, p. 50

¹⁴³ MOSCARDO, *Historia di Verona*,

Infine nel 1073 il vescovo Bruno cedette la chiesa al monastero di San Zeno, concessione poi confermata dal vescovo Tebaldo, dal patriarca di Aquileia e da Riprando¹⁴⁴.

La seconda chiesa che gode di una particolare importanza nel panorama delle cinque citate è quella dei Santi Apostoli, situata all'interno delle mura urbane e del circuito di San Zeno nei pressi del borgo che prese il nome dal monastero. Nel 1007, quando era retta da prete Giovanni, la chiesa ricevette dai canonici il diritto di riscuotere il portenatico sopra l'antica porta (di San Zeno). Tale diritto, che si estendeva dalla fratta della città di Verona fin presso la porta, prevedeva l'obbligo di custodire la porta stessa e di sorvegliarne il transito personalmente o a mezzo di incaricato¹⁴⁵. Nelle vicinanze sorgeva la zona del mercato cittadino e il monastero aveva, sin dai tempi di Carlo Magno, il diritto di ricevere un terzo dei redditi ricavati da tale attività ¹⁴⁶. Proprio in questo sito si sarebbe sviluppato un borgo di tutto rispetto, denominato *burgus Sancti Zenonis* o *burgus Tascherii*¹⁴⁷.

Sulla sponda sinistra dell' Adige sono situate le chiese di Santo Stefano, di San Pietro in Castello e di San Giovanni in Valle.

¹⁴⁴ UGHELLI, *Italia sacra*, V , coll 768

¹⁴⁵ MOR, *Dalla caduta dell'Impero al comune*, p. 81.

¹⁴⁶ MOR, *Dalla caduta dell'Impero al comune*, p. 80 .

¹⁴⁷ VARANINI, *L'espansione urbana di Verona*, p.8 ; ROSSI, *Note sull'organizzazione parrocchiale e sulle pievi urbane di Verona*, p. 17

La chiesa più antica è quella di Santo Stefano, le cui origini risalgono al V secolo. Una donazione del 990 segnala che era attiva presso di essa una *schola sacerdotum*. Inoltre la presenza di tombe vescovili porta ad attribuirle una funzione di basilica suburbana propria della cattedrale¹⁴⁸. Tale dato ha indotto alcuni studiosi ad ipotizzare che Santo Stefano sia stata la prima cattedrale, ipotesi che fu avanzata dal Mor, e successivamente accettata da altri studiosi, ma ora sembra superata¹⁴⁹.

Nelle immediate vicinanze, all'interno del *castrum*, alla sommità del colle si trovava la chiesa di San Pietro. Detta zona già dall'epoca romana era stata di proprietà del fisco. Grazie alla donazione del vescovo Ratoldo nell'810, fu dotata della chiesa di San Mauro delle Saline e di San Bartolomeo¹⁵⁰.

Al 1046 risale la sua prima attestazione di pieve. Tuttavia si tratta di un documento isolato e detta denominazione potrebbe dipendere dal fatto che il battesimo era impartito dai canonici in certi periodi dell'anno essendo detta chiesa in possesso del fonte

¹⁴⁸ BONETTO, *Le carte della chiesa di Santo Stefano di Verona dal secolo X al 1223*, p. XIX

¹⁴⁹ BONETTO, *Le carte della chiesa di Santo Stefano di Verona dal secolo X al 1223*, pp. XVIII-XXIX.

¹⁵⁰ MOR, *Dalla caduta dell'Impero al comune*, p. 76.

battesimale ed essendo una delle più prestigiose chiese stazionali¹⁵¹.

Nel 1185 fu scelta dal vescovo Urbano III come sede per la sua proclamazione a papa.

In posizione più bassa rispetto a San Pietro e a ridosso del colle sorgeva la chiesa di San Giovanni in Valle. Anch'essa ricevette le attenzioni di Ratoldo, il quale, come accennato cedette al clero della cattedrale detta chiesa nell'813 , assieme a quella di San Michele in Flexio. Dal pontefice fu confermata alla soggezione del capitolo nel 1177. Fu chiesa collegiata e per questo i chierici vivevano secondo uno stile claustrale¹⁵²

¹⁵¹ BIANCOLINI, *Notizie storiche delle chiese di Verona*, I, p. 14.

¹⁵² G.SANCASSANI., *Il centenario degli archivi veronesi*, pp.339-340.

SAVOIA, *Verona e Innocenzo III. Nuovi documenti sulle chiese veronesi*, p. 233-288 ; Biblioteca Civica, Perini, b. 24

ROSSI, *Note sull'organizzazione parrocchiale e sulle pievi*, pp. 12-13.

4. Le chiese iscritte alla congregazione del clero

Se la donazione di Persenaldo permette di rilevare l'esistenza della *congregacio*, che nel 1102 era costituita da membri delle chiese di San Pietro, Santo Stefano e San Procolo, occorre attendere la seconda metà del XII secolo per registrare la presenza di altre chiese situate all'interno della cinta urbana¹⁵³. Fu soprattutto durante il periodo comunale che la congregazione conobbe una fase di crescita, resa evidente dal progressiva aumento della chiese ad essa associate, dai suoi rapporti con il vescovo e con i canonici e non da ultimo dal peso che essa acquisì anche all'interno della spazio urbano mediante il controllo di un borgo detto appunto *burgus congregacionis*. Torneremo in seguito su quest'ultimo aspetto e su altri. Per ciò che riguarda il graduale ampliarsi dell'associazione occorre partire da un documento del 1140 dal quale risulta che le chiese aderenti erano tredici, dieci delle quali entro la cinta muraria (San Sebastiano, San Michele, San Quirico, S. Anastasia, San Tommaso, San Giacomo, S. Consolatrice, S. Quirico, S. Maria in Chiavica, S. Maria in Solaro) due fuori (S.

¹⁵³ Il processo di adesione delle singole chiese alla congregazione del clero è stato ricavato dalla partecipazione a vario titolo dei singoli religiosi esponenti delle chiese urbane alle assemblee che periodicamente si riunivano.

Pietro in Castello, San Giovanni in Valle e S. Stefano). Il numero aumenta dal 1153 al 1162, anni in cui aderiscono alla congregazione anche le chiese di Santi Apostoli e di San Giovanni in Aquario. Era allora arciprete Sicherio che ricoprì tale carica dal 1149 al 1186, periodo nel quale il sodalizio crebbe e venne a comprendere le chiese di S. Siro, S. Lorenzo, S. Giovanni in Foro, S. Salvatore in Corte Regia, S. Faustino, S. Eufemia, S. Giacomo di Illasi, S. Bartolomeo, San Fermo, S. Giorgio in Duomo. Da un documento del primo giugno del 1186 apprendiamo poi che erano entrate a far parte della congregazione anche S. Cecilia e S. Benedetto.

Ulteriori osservazioni si possono effettuare attraverso un atto notarile del 1171, nel quale la congregazione del clero urbano è convocata per la stipulazione di un contratto di locazione di un terreno nei pressi della chiesa di San Martino d'Avesa, situata nell'immediato suburbio veronese.

In quell'assemblea, oltre all'arciprete della congregazione, Sicherio, proveniente dalla chiesa di San Michele alla Porta e alla speciale presenza dell'arciprete Menapace di Santo Stefano, parteciparono altri membri della congregazione¹⁵⁴. Essi erano i rappresentanti delle chiese di Santa Maria in Chiavica, di San Quirico, di San Siro, di San Giacomo e di San Lorenzo.

Da un atto notarile risalente al 5 marzo 1202 e riguardante la locazione di un terreno situato *in civitate Verone in confinios Sancti Marci* e di proprietà della stessa chiesa di Santa Maria alle Carceri, è attestato che a quella data fa parte della congregazione anche la chiesa di San Simone¹⁵⁵.

Un ulteriore documento che fornisce informazioni utili sulla composizione del sodalizio risale al 4 marzo del 1224, in cui a detta del notaio il “clerus intrinsecus era coadunatus ad sinodus”. Il notaio che quel giorno rogò, usando la solita formula “cum aliis presentibus et confirmantibus pro se et nomine congregacionis et eius omnium fratrum”, non fornisce la lista completa dei presenti, scelta che mette probabilmente in primo piano i religiosi che ricoprivano un ruolo di spicco all'interno della congregazione. Tra questi, se si escludono coloro che già non sono stati ancora citati, risultano per la prima volta presenti all'interno del sodalizio rappresentanti della chiesa di San Simone e Giuda, di San Vitale, di Santa Felicita, di San Toma, di San Fermo Maggiore, di San Nicola.

Nel decennio che precede la metà del XIII secolo è la volta delle chiese di San Nazzario (1244), San Giovanni in Valle (1247) e Santa Croce (1248).

¹⁵⁵ ASVR, *Clero intrinseco*, reg. 12 f. 40.

In un documento del 1251 si rileva la presenza di quattro religiosi esponenti delle chiese San Martino d'Avesa, Santa Maria Antiqua, Santa Consolata, San Salvatore, Santa Maria *ad Fractam*.

Nel Trecento è la volta della presenza all'interno della congregazione delle chiese di San Clemente e di San Pietro in Carnario.

Al termine del massimo sviluppo, le chiese della congregazione erano 54 ¹⁵⁶. Esse, tutte, sono documentate in un atto del 4 luglio 1336, riguardante la revisione delle parrocchie urbane che il vescovo Nicolò affidò all'arciprete della congregazione del clero Ognibene, affiancato dall'arciprete Martino della chiesa di Santo Stefano, oltre che da prete Pace e prete Pietro, *rectores* di parrocchie cittadine¹⁵⁷.

5. La cura d'anime nella zona *sub Clevo*.

Mariaclara Rossi nello studio sull'organizzazione parrocchiale e sulle pievi urbane di Verona, dà il giusto valore ad un documento risalente al 1194, in base al quale la congregazione ottiene il diritto di esercitare lo *ius baptizandi* nella zona situata nelle

¹⁵⁶ Per maggiori dettagli sui criteri che incidono sulla partecipazione delle chiese alla congregazione vedi infra capitolo VI

¹⁵⁷ ROSSI, *Governare una chiesa*, pp. 89-90.

vicinanze di San Zeno Maggiore. In tale zona, detta *sub clevo*, la congregazione del clero aveva anche il diritto di riscuotere un terzo della decima del raccolto.

Questi due fattori offrono l'occasione per una ulteriore conferma dell'importanza del peso incisivo della congregazione del clero nella strutture della chiesa locale¹⁵⁸.

Detto fenomeno fu determinato dall'aumento della popolazione e dalla scarsa presenza di canonici disponibili per l'esercizio del battesimo. In quelle zone i membri della congregazione del clero intrinseco avevano effettuato di recente una nutrita serie di acquisti. A questo proposito è il caso di un considerevole acquisto effettuato dai membri della chiesa di San Quirico, i quali nel 1193 cedettero per il censo di 301 terreni in zona Santoclo¹⁵⁹.

Grazie alla vasta adesione delle chiese al sodalizio e agli importanti riconoscimenti papali, imperiali e vescovili, la congregazione aveva raggiunto un notevole peso nella città, documentato anche dai numerosi acquisti di terre e soprattutto dal fatto che i canonici

¹⁵⁸ ROSSI, *Note sull'organizzazione parrocchiale e sulle pievi*, p. 11

¹⁵⁹ Lo stesso fenomeno si registra anche all'interno della chiesa di San Pietro dai quali viene effettuato un acquisto di terreno per poi concederlo agli stessi in affitto. Dette chiese, come del resto molte altre della città, erano rette da una collegiata di preti, che conducevano una vita comune e che dividevano le proprietà di ciascuno. ASVR; *Clero intrinseco*, reg. 12, f. 43.

della cattedrale cedettero alla congregazione del clero intrinseco la facoltà impartire il battesimo ai fanciulli che afferivano alla chiesa di San Zeno¹⁶⁰ e di incidere in maniera significativa nella *cura animarum* del popolo fedele.

6. Prima struttura organizzativa

All'interno della congregazione dei parroci, indispensabile per una corretta gestione dei beni della comunità, era la partizione di ruoli da parte di alcuni membri della stessa. L'analisi dei diversi incarichi permette di tracciare alcune linee generali del processo evolutivo che interessò l'ente ecclesiastico nel corso del tempo¹⁶¹.

A Verona al vertice della gerarchia della *congregatio clericorum* c'era l'arciprete. Come si è accennato precedentemente, la prima attestazione certa risale al 1102, anno in cui il sodalizio dei parroci viveva una fase di assestamento e regolarizzazione delle

¹⁶⁰ ROSSI, *Note sull'organizzazione parrocchiale e sulle pievi*, p. 9.

¹⁶¹ Le cariche sono l'esito di un processo imitativo della struttura organizzativa propria dei canonici. Il medesimo fenomeno di imitazione si riscontra pure nella città di Padova dove la massima carica era esercitata da un membro denominato primicerio Rigon, *Clero e città*, p. 35.

forme di gestione interne. Per conoscere qualcosa circa l' dell'arciprete, si dovrà attendere il 1140, quando le sue incombenze divennero decisamente varie e articolate¹⁶². E' a partire da questa data e, almeno fino al Trecento, che egli ebbe il controllo del settore amministrativo ed economico dei beni della congregazione e di quello spirituale esercitato dalla elezione dei membri delle cappelle o dei primiceri.

Spesso egli aveva il dovere di agire con il consenso dei primiceri per evitare che le sue scelte fossero causate da interessi di ordine personale e non dal buon governo del sodalizio. Detti primiceri potevano svolgere la funzione di delegati o di garanti, esercitando anche la mansione di sindaci della congregazione.

Oltre ad essi svolgevano un ruolo di rilievo il massaro, il caniparo, l'apotecaro e il *viator*, i quali, ciascuno con ruoli diversi, operavano per il funzionamento della congregazione sul piano amministrativo.

L'analisi di alcuni documenti consente di mettere a fuoco i meccanismi che regolavano gli incarichi dei responsabili della congregazione. Innanzitutto l'arciprete non è mai sostituito da altri in circostanze di carattere giudiziario.

¹⁶² Cfr. paragrafo 2.

I primiceri, inoltre, agiscono su delega dell'arciprete in occasione di stipule o rinnovo di contratti d'affitti¹⁶³.

La sede, in cui si riunivano l' arciprete, i primiceri e gli altri membri del sodalizio, non fu fissa. Santo Stefano risulta luogo di riunione solo per il primo ventennio. La seconda sede di riunione del sodalizio, in ordine di tempo, è San Marco alle Carceri, che ebbe all'interno della confraternita un ruolo importante nel periodo delle origini del sodalizio. Questo dato appare certo se si considerano le antiche consuetudini accertate nel seguente passo "Omnibus fratribus notum sit quod quinquagesimo die a paschali solepnitate ad Sanctum Marchum conveniant et ipsum diem annue celebrantes fratrum animas inquirant seu cetera pietatis et nunc operibus adornati ut ipse Dominus inter eos venire sicut in evangelo promissit dicens Ubi duo vel tres congregati fuerint in nomine meo ibi sum in medio eorum"¹⁶⁴.

Tale attestazione fa supporre che la sede di San Marco sia stata anche la prima, in cui i membri della confraternita si riunivano per trattare di temi spirituali.

Tali riunioni che determinavano l'impianto confraternale si spostarono successivamente a San Giacomo alla Pigna, a pochi passi dal Duomo e

¹⁶³ Bastano alcuni esempi: ASVR, Clero Intrinseco, reg. 12, c. 36; c.54, teg. 13, c 114

¹⁶⁴ Cfr. ASVr, Clero Intrinseco, reg. 2, Mores, c. 3.

dalla casa dei canonici. Presso questa chiesa si adunavano una volta all'anno i membri del sodalizio *in magno concistoro*, nel giorno di Pentecoste, per trattare delle cose spirituali e temporali del sodalizio¹⁶⁵. Nello specifico campo religioso e in particolare all'interno delle comunità di ecclesiastici, era frequente sin dall'alto medioevo che i suoi membri si incontrassero una volta al mese alle calende. Essi, dopo la messa e dopo aver mangiato, davano vita ad un'assemblea, in cui conversavano di "cose religiose" e discutevano di quanto accadeva all'interno delle loro parrocchie. Questa abitudine era ben attestata anche a Verona, in quanto un manoscritto del IX secolo, custodito nella biblioteca capitolare contenente un cantico scritto per uno di questi incontri, suggerisce che anche il clero di Verona seguiva questo costume¹⁶⁶. E' dunque assai probabile che anche la congregazione del clero seguisse questo stile di vita. Aspetto questo di grande importanza, ma che non risulta direttamente dagli atti notarili in quanto essi registrano assemblee, nelle quali erano decisi negozi giuridici, come ad esempio contratti d'acquisto o di affitto.

¹⁶⁵ Per maggiori dettagli sulla chiesa vedi infra cap. VI.

¹⁶⁶ MEERSEMANN, *Ordo fraternitatis*, I, pp. 113-121 e pp. 158-159.

7. Le cappelle

L'analisi si sofferma ora sulle cappelle di Ognissanti, di San Marco alle Carceri, di San Giacomo alla Pigna, e su quelle di San Giacomo di Illasi e di San Giorgio di Marega; le prime tre sono situate entro la cinta urbana, le altre due rispettivamente, nella Val d'Illasi, a 20 km e a 46 da Verona e quindi proprio sul margine estremo del comitato e della diocesi. Tutte queste cappelle sono enumerate nel privilegio del 1177 emanato da Federico in cui si legge della loro soggezione alla congregazione¹⁶⁷. La loro importanza era centrale in quanto esse erano centri di irradiazione di *cura animarum*. Inoltre testimonianza della loro centralità nella vita della congregazione è l'essere state oggetto di specifiche norme statutarie¹⁶⁸.

- San Marco alle Carceri

Le informazioni contenute nel fondo del clero intrinseco consentono di aggiungere maggiori elementi atti a delineare la funzione di detta chiesa all'interno della sodalizio stesso¹⁶⁹. Esse vanno inoltre ad integrare le notizie fornite dal Biancolini, il quale si limitava alla segnalazione dell'esistenza di San Marco a partire dagli anni quaranta del XII secolo.

¹⁶⁷ Per le conferme vedi capitolo successivo paragrafo 5

¹⁶⁸ Per la trattazione di questo fondamentale aspetto si rimanda al capitolo V

Il suo ruolo era centrale nella congregazione in quanto, secondo antichi *mores* del sodalizio, nel cinquantesimo giorno dalla Pasqua gli arcipreti facevano una processione e chiedevano pietà e misericordia per le loro azioni a Dio.

- San Giacomo alla Pigna

La seconda cappella di città, che dipende dalla congregazione del clero, è San Giacomo alla Pigna. Essa si trova ubicata a Verona in *hora ecclesie Maioris*¹⁷⁰, all'interno dunque della zona del vescovado, La sua stretta relazione con il sodalizio non è stata segnalata il Biancolini, che, all'interno del libro IV delle sue "Notizie storiche delle chiese di Verona", tratta brevemente di San Giacomo solo riferendosi alle chiese citate dal ritmo papiriniiano. In esse infatti figura tra le altre anche San Giacomo, a cui il Biancolini conferisce la celebrazione del culto di San Giacomo stesso. In particolare laddove una interpretazione anteriore attribuiva la sede di venerazione del culto cittadino alla chiesa di San Giorgio dentro le mura di Castel San Pietro (cioè fuori dalla città), lo storico settecentesco ritiene invece

¹⁷⁰ 1212 gennaio 29 in Verona in hora ecclesie Maioris prope ecclesia Sancti **Iacobi**

San Giacomo alla Pigna luogo più consono per la devozione al culto in quanto ubicata dentro le mura di città¹⁷¹.

- Ognissanti

La chiesa di Ognissanti, assieme al suo ospedale, fu edificata nel XII secolo, e sin dalle sue origini dipendeva dai canonici regolari di San Giorgio in Braida. Dall'imperatore Federico I fu confermata la sua appartenenza alla santa congregazione del clero¹⁷². La cappella di Ognissanti, essendo improntata allo stile di vita dei canonici regolari di Sant'Agostino, diviene una chiesa in cui venivano praticati gli stessi ideali di riforma della vita comune del clero presenti in San Giorgio in Braida¹⁷³. Proprio per questa ragione, attraverso la chiesa di Ognissanti, San Giorgio esercita un ruolo non indifferente in città; la chiesa con il suo ospedale diventerà il tramite attraverso il quale propagare gli ideali di riforma, di cui i regolari di San Giorgio erano promotori. San Giorgio ebbe, nei primi decenni di esistenza della congregazione, un ruolo fondamentale all'interno di essa e, in secondo luogo, dal fatto che la

¹⁷¹ Tale chiesa risulta parrocchia a partire dagli anni quaranta del XII secolo BILLO, *Origine e sviluppo delle parrocchie di Verona e variazioni nelle relative circoscrizioni territoriali*, p. 7

¹⁷² G. BIANCOLINI, *Notizie storiche delle chiese di Verona*, III, p. 15. L'influenza di San Giorgio sarà determinante nella prima fase di crescita e di sviluppo della Congregazione. E' a San Giorgio che a partire dal 1113 è attestata una comunità di monaci, ma è già dal 1121 che il monastero benedettino lascia il posto per una nuova realtà istituzionale: quella instaurata dal vescovo Bernardo e diviene una canonica regolare.

¹⁷³ TOMMASOLI MANENTI, *Le carte di San Giorgio in Braida*, p. 134

chiesa di Ognissanti continuò ad essere gestita dai canonici di San Giorgio. Infatti, a partire dal 1177, Ognissanti rimane sia sotto il controllo della canonica regolare sia sotto quello della congregazione. La chiesa di Ognissanti –dopo il riconoscimento conferito da parte di Federico I nel citato privilegio imperiale- passò nel 1183 alle dipendenze dirette della congregazione del clero di Verona. Fu infatti l'arciprete Gerardo di San Giorgio, su consenso dei suoi confratelli, a cedere all'allora vescovo Ognibene detta chiesa *cum omnibus suis pertinenciis atque hospitale piscarie cum omnibus suis terris et pertinenciis*. Il vescovo, a sua volta, la cedette a Sicherio della congregazione del clero mediante investitura da parte dell'arciprete del capitolo della cattedrale Adrianus. Da quel momento il sodalizio acquisì *potestatem insituendi et destituendi omnium spiritualium et temporalium*. Detta tutela e diritto si possono considerare assoluti cinque anni dopo, quando -il 9 aprile del 1198- il priore dell'abbazia di Santa Maria delle Carceri, che ancora manteneva il diritto sul monastero di Ognissanti, lo cedette a Lanfranco, arciprete della congregazione del clero.

- La chiesa di San Giacomo d'Illasi

Illasi si trova nella fascia collinare e pedemontana del territorio veronese, posto tra la Val d'Illasi e la Val d'Alpone, soggetta all'autorità

pubblica e comitale e meno facilmente soggetta alla grande proprietà ecclesiastica¹⁷⁴. Ad Illasi è documentata nel medioevo la presenza di un abitato rurale¹⁷⁵ e di un castello, che in età scaligera è inserito nello scacchiere difensivo della città assieme a Soave e a Montorio.

Ad Illasi la congregazione esercitava il pieno controllo della cappella a partire dal XII secolo, quando direttamente dall'arciprete della congregazione sono attestate le prime locazioni¹⁷⁶. A seguito dell'importante privilegio concesso dall'imperatore Federico I, anche per Illasi, come per altre zone inizia un considerevole processo di espansione segnato non solo dall'incremento di nuove proprietà terriere, ma anche e soprattutto da una crescita dell'esercizio della pastorale propria della congregazione del clero di Verona, che in quelle zone aveva terreni.

Infatti nell'arco di un ventennio la chiesa di Illasi, attraverso una oculata politica di espansione, concretizzata principalmente in acquisti e transazioni, accresce il proprio controllo sulla zona¹⁷⁷. In questo contesto merita particolare attenzione l'acquisto di ogni diritto della chiesa di Sant'Egidio che l'arciprete Gerardo eseguì da Giacomino da

¹⁷⁴ Nota 25 pag. 119. citato nel placito di Ottone III e importanza del castello

¹⁷⁵ VARANINI - SAGGIORO, *Ricerche sul paesaggio e sull'insediamento d'età medievale in area veronese*, pp. 101-160.

¹⁷⁶ 1142, 1143, 1166

¹⁷⁷ ASVr, Clero Intrinseco, reg, 13. C. 11, 32

Arco. Acquisto che con ogni probabilità significò anche la possibilità di esercitare una qualche forma di controllo spirituale sulla chiesa di Sant'Egidio, in precedenza cappella privata.

- *La chiesa di San Giorgio di Marega*

Il primo documento che direttamente parla di Marega risale al 1177. Esso riguarda il diritto che la congregazione aveva su Croci di Marega. Tale privilegio fu confermato da Lucio III nel 1184, anno in cui Sicherio era ancora in carica quale arciprete della congregazione. Il papa, oltre a confermare il privilegio già emesso da Federico I, vi aggiunge anche il diritto sulla chiesa di Marega *cum pertinenciis suis*, esplicitando “*terram que est ad Crucem Maraticam*”¹⁷⁸.

A questi due privilegi non mancano successive conferme tanto da parte papale quanto imperiale. Da essi si intuisce che in quelle zone era in corso un' importante trasformazione, che portò alla progressiva presa di possesso da parte della congregazione del clero di un consistente territorio, che condusse alla formazione e alla costituzione di una vera e propria signoria territoriale su Marega. Nell'elenco dei documenti che portarono al compimento tale processo, si trova nel 1185 il pontefice Urbano III, che conferma “*terram Maraticam cum omni iurisdicione sua, Carracedum cum decima sua, ecclesiam Sancti Georgii cum pertinenciis*

¹⁷⁸ UGHELLI, *Italia sacra*, t. V, c. 802

suis". Ad esso seguono il privilegio di Federico II l'anno seguente, e quello del pontefice Innocenzo III nel 1203. Nel 1220 Federico II, emanando una bolla imperiale, esplicita che alla congregazione spettava il controllo della villa di Marega sita *in Veronesi comitatu sitam cum suis pertinenciis, capellis, pratis, pascuis, paludis, aquis, aquarumque decursibus, molendinis, venationibus, bannis, districtus, placitis, arimanis, albergariis et cum omni iurisdicione et cum mero imperio*¹⁷⁹.

¹⁷⁹ BIANCOLINI, *Notizie delle chiese di Verona*, IV, pp. 545- 553.

CAPITOLO QUARTO

LA CONGREGAZIONE NEI SECOLI XII-XIV

1. Terminologia delle fonti sulla raffigurazione dell'istituto.

L'analisi sull'evoluzione della terminologia consente di effettuare alcune considerazioni sulla natura della congregazione stessa.

Le diverse denominazioni che l'istituto religioso assume nel periodo compreso tra il 1102¹⁸⁰ e il 1323¹⁸¹ mettono in evidenza, una sostanziale corrispondenza tra l'evoluzione terminologica e le tappe principali che caratterizzano l'organizzazione dell'ente religioso stesso.

Durante la fase delle origini, caratterizzata da attestazioni limitate al 1102, 1103 e al 1116, la congregazione dei parroci è denominata con il lemma *Sancta Veronensis Congregacio*, in cui l'aggettivo "Sancta" pone l'accento sull'alta dignità spirituale della confraternita la quale associava un limitato numero di membri del clero urbano, il cui nucleo originario erano le chiese di San Procolo, San Pietro in Castello, di Santo Stefano¹⁸², mentre il termine "congregacio" sottolinea la solidarietà

¹⁸⁰ Data che come si è visto nel paragrafo precedente segna l'origine della congregazione stessa.

¹⁸¹ Anno in cui vengono promulgate le costituzioni della congregazione e anno ad quem la mia ricerca è circoscritta.

¹⁸² ASVR, Clero Intrinseco, reg. 12, c. 54.

dell'ente religioso già riscontrabile a partire dalle prime comparse dell'associazione chiericale¹⁸³.

Nella seconda fase di sviluppo, che, come ricordato, corrisponde ai decenni centrali del XII secolo, la congregazione assume l'appellativo di *congregacio clericorum*. In questo periodo il suo ruolo all'interno della città è deducibile da un atto del 1141 quando Riprando, l'arciprete della congregazione è definito "archipresbiter civitatis et congregacionis"¹⁸⁴. L'importanza dell'ente in città è confermata in altre due atti notarili in cui l'arciprete assume l'appellativo rispettivamente di "archipresbiter civitatis e archipresbiter ecclesiarum"¹⁸⁵.

Dette espressioni permangono fino ai primi anni del Duecento quando compare in maniera sistematica l'appellativo di *congregatio cleri intrinseci veronensis*¹⁸⁶, denominazione che resterà invariata almeno fino a tutto il Trecento.

In altre rare circostanze i preti sono definiti "fratres", appellativo che sottolinea i legami di fraternità dei membri dell'istituto religioso. Non è infatti un caso che l'uso di detto termine sia frequente in ambiti che

¹⁸³ . ASVR, Clero intrinseco, reg. 13, c. 149.

¹⁸⁴ Il documento in cui compare tale denominazione riguarda la chiesa di Santa Croce esso è pubblicato in *Le Carte dei lebbrosari*, p. 85.

¹⁸⁵ Essi sono conservati all'interno delle carte della congregazione del clero intrinseco reg. 12, c. 78; 91.

¹⁸⁶ Per una prima attestazione del termine vedi ASVR, *Clero Intrinseco*, reg. 12, f. 41.

privilegiano gli aspetti religiosi della congregazione¹⁸⁷. Gli uni, infatti, mettono in rilievo, a seconda delle esigenze, il volto spirituale dell'ente associato, mentre gli altri quello di carattere economico-amministrativo. Anche se entrambi rappresentano dimensione effettiva dell'ente, il termine congregazione è indubbiamente più frequente per il fatto che la documentazione conservata registra in grande abbondanza negozi di carattere patrimoniale, mentre compare quello relativo alla fraternità.

L'uso del termine *congregacio* avvicina il sodalizio dei parroci alle associazioni di mestiere che si sviluppano numerose durante l'età comunale¹⁸⁸.

A questo proposito Luigi Simeoni ha messo in rilievo che la congregazione del clero potrebbe aver preceduto quella di mestiere e aver fornito un esempio per essa. La congregazione del clero di Verona, secondo lo storico, sarebbe stata promossa da esigenze di carattere economico in quanto essa era parte attiva di quel clero che “ fin dalla prima metà del secolo IX, insieme al vescovo era tassato in solido in occasione di principali spese cittadine, come il restauro delle mura”. Proprio questo fattore avrebbe contribuito a far sorgere il vincolo di

¹⁸⁷ Per un uso analogo del termine cfr. Rigon, *Clero e città*, p. 38.

¹⁸⁸ Greci, *Le corporazioni. Associazioni di mestiere nell'Italia del Medioevo*, pp. 71-97.

colleganza tra i vari membri del clero cittadino ¹⁸⁹. E' infatti agli inizi del XII che il fenomeno associativo troverà pieno sviluppo¹⁹⁰.

Inoltre la scansione in tre principali fasi coincidenti rispettivamente con il periodo delle origini (1102-1140)il periodo comunale e signorile della congregazione stessa conferma l' inserimento del sodalizio dei parroci all'interno degli eventi propri della dimensione sociale e politica della realtà urbana. E' altresì l'uso specifico di termini propri della sfera religiosa che mette in rilievo una società in cui è possibile constatare l'inevitabile presenza all'interno della vita civica¹⁹¹.

¹⁸⁹ SIMEONI, *Gli antichi statuti delle arti veronesi*, Venezia 1914, pp. X-XI. Il testo all'interno delle virgolette è contenuto all'interno della pagina XI.

¹⁹⁰ Rigon, *L'organizzazione ecclesiastica*, p. 312

¹⁹¹ Di questi importanti aspetti si tratterà all'interno del capitolo quattro qui basta il rimando al saggio di M.D. Chenu, *Fraternitas* Vangelo e condizione socio-culturale Saggio apparso originariamente con il titolo «*Fraternitas*». *Évangile et condition socio-culturelle*, in «*Revue d'histoire de la spiritualité*», XLIX, 1973, pp. 385-400 e tradotto da Giorgio Cavalli per LineaTempo. L'autore documenta il mutamento essenziale avvenuto tra il XII e il XIII secolo nella concezione della fraternità, analizzando il legame tra i cambiamenti socio-culturali e la rinnovata spiritualità evangelica: dalla densità della parola *frater* al suo rapporto con la povertà, con le associazioni di mestiere e il nascente movimento comunale (*coniuratio, communem*).

2. La congregazione nei secoli XII e XIII

Se si considera come filo conduttore la lista degli arcipreti è possibile affermare che fu durante soprattutto il periodo comunale che la congregazione conobbe una fase di crescita evidenziata dal progressivo aumento delle chiese ad essa associate, dai suoi rapporti con canonici della cattedrale e, non da ultimo, dal peso che essa acquisì anche all'interno dello spazio urbano mediante il controllo di un borgo detto appunto *burgus congregacionis*. Attraverso esso l'associazione dei parroci risulta pienamente inserita anche all'interno dello sviluppo dell'assetto urbano, che a Verona, come in altre città dell'Italia centro-settentrionale, si registra nei secoli XII e XIII¹⁹².

I principali promotori sono il vescovo, i potenti monasteri di San Zeno, San Fermo e di Santa Maria in Organo a cui successivamente si aggiungono, oltre alla congregazione, altre organizzazioni, ecclesiastiche di minore rilievo come Santo Stefano, Santi Apostoli e San Giorgio in Braida¹⁹³.

Durante il periodo di affermazione della denominazione *congregacio clericorum* la congregazione non registra uno sviluppo di rilievo; i due

¹⁹² Varanini, *L'espansione urbana di Verona*, pp.14-15.

¹⁹³ Per questo Rossini, *La città*, pp. 141-208.

arcipreti in carica, in tale lasso di tempo, sono Bonifacio e Anselmo¹⁹⁴. Il primo proviene dalla chiesa di San Procolo, mentre il secondo, stando a quanto le fonti analizzate riportano, non manca di una dichiarata chiesa di appartenenza¹⁹⁵. I membri delle chiese che partecipano, con ruoli diversi, alle riunioni provengono oltre che dalla citata San Procolo, da Santo Stefano e San Pietro in Castello, chiese, come si è notato¹⁹⁶, che si distinsero per il loro ruolo centrale nel panorama ecclesiastico urbano¹⁹⁷.

Questa prima fase della congregazione coincide, come si è accennato, con gli anni in cui in città, in particolare all'interno della classe dei *negociatores*, si assiste ad una crescita notevole.

A questo proposito si segnala che Persenaldo, che nella prima attestazione della congregazione donò all'ente tre terreni presso Montorio all'arciprete della congregazione¹⁹⁸ era un esponente dei

¹⁹⁴ Secondo il repertorio scritto da Vincenzo Meriggio, oltre a Bonifacio e Anselmo, è nel 1114 attestato anche l'arciprete David, ma di lui l'estensore del catalogo degli arcipreti non aggiunge nessun altro dettaglio. Per la citazione del documento in analisi vedi infra capitolo tre

¹⁹⁵ L'assenza della denominazione dell'arciprete non è imputabile a semplice svista del notaio, ma potrebbe essere che tali arcipreti abbiano legami con la *ecclesia maior*. Un esempio analogo si riscontra anche per Riprando 1158 e ancora per Guido della Scala 1262. Il primo, secondo l'estensore della lista, risulta arciprete di San Procolo, il secondo arciprete del capitolo.

¹⁹⁶ Cfr cap. 3

¹⁹⁷ Cfr. capitolo tre

¹⁹⁸ Cfr. cap. III, paragrafo 2.

Crescenzi, famiglia legata al settore di sviluppo del commercio¹⁹⁹. Ciò potrebbe essere un utile indizio per tessere un collegamento con il ceto legato alla congregazione del clero nel suo periodo delle origini.

L'indubbia fase di crescita fu evidente in tutti i settori della società, i cui effetti si ripercossero, oltre che sugli abitanti, anche sulla topografia urbana. Nell'ambito del numero delle chiese in particolare nel periodo compreso tra il 950 e il 1150, la città dell'Adige registrò il maggiore sviluppo²⁰⁰.

In questo periodo sono evidenti i rapporti tra il comune e la congregazione, in quanto nel 23 giugno 1136 si tenne una riunione della *concio Verone* proprio nella corte di San Marco alle Carceri, in zona, dunque, antistante alla chiesa stessa e, più tardi, il 27 giugno del 1167 all'interno della chiesa di San Quirico²⁰¹. (vedi come aggiustare)

Il legame in parte affine tra la congregazione, il comune e il vescovo è dimostrabile se si considera un documento redatto all'interno delle

¹⁹⁹ Per questo aspetto si veda Simeoni, *Dalla caduta dell'impero al Comune*, p. 154.

²⁰⁰ Miller, *Chiesa e società*, pp. 49-64, in particolare p. 63.

²⁰¹ Fainelli, *Consoli, podestà, giudici*, rispettivamente p. 227, p. 241.

Tali documenti attestano indirettamente il legame tra la chiesa, il giovane comune e il vescovo. Questa relazione risulta da eventi di ben altra risonanza come lo storico Luigi Simeoni ha messo in rilievo agli inizi del secolo scorso in uno studio ancora fondamentale nel panorama della storia della città di Verona in età comunale. Cfr. *Documenti e note sull'età precomunale e comunale a Verona* e *Le origini del comune di Verona*, in *Studi su Verona nel Medioevo*, I, rispettivamente alle pagine 41-85 e 87- 180.

stanze del palazzo del vescovo Ognibene in cui il 23 luglio 1166, al cospetto dei consoli Arduino de Advocato e Bonaventura, presenti come testimoni il presbitero Sicherio e i causudici Artusino, Giacomo di Adriano, l'arciprete Riprando, allora in carica, acquista dal pellicciaio Arduino una casa, con l'accordo di continuare ad abitarla e di pagare ogni anno, il giorno dell'Assunta, l'affitto di 40 soldi²⁰².

Proseguendo con la lista degli arcipreti, durante l'arcipretato di Rodolfo,

il terzo in ordine di tempo, si assiste ad una notevole espansione della congregazione, proveniente dalla centrale chiesa di San Sebastiano²⁰³. Nel periodo in cui egli rimase in carica (1140-1146) numerose sono le chiese urbane che si associano alla congregazione. Ciò emerge dall'analisi di un documento risalente al 1140 dal quale risulta che in quell'occasione i membri più influenti della congregazione, su richiesta del vescovo, avevano costituito un *consilium sapientium*. A capo c'era proprio l'arciprete Rodolfo significativamente denominato *archipresbiter totius congregacionis*, con gli esponenti di San Michele, di San Quirico, rispettivamente nelle persone di Sicherio e di Otto, che in quella occasione erano i primiceri della congregazione, di Santa Anastasia, di San Giovanni in Valle, di San Pietro in Castello, di San Mammaso, di San Giacomo, della chiesa di Santa Consolatrice, di

²⁰² ASVr, *Clero intrinseco*, reg. 12, c. 153

²⁰³ La chiesa esisteva sin dal 931. Per volere di Dagiberto diacono e vice domino della chiesa di Verona essa è anche un ospedale per ricovero di sacerdoti, sotto la podestà della cattedrale. Per questa notizia confronta Forchielli, *Collegialità*, p. 45.

San Rustico, di Santa Maria in Chiavica e di Santa Maria in Solaro²⁰⁴. Tutte queste chiese, situate all'interno della cinta muraria ad eccezione di San Pietro in Castello e di San Giovanni in Valle, in un solo documento, attestano in maniera inequivocabile lo sviluppo della città e il ruolo che la congregazione aveva all'interno del perimetro urbano già all'altezza della seconda metà del XII secolo.

I segni dello sviluppo sono deducibili dall'incremento delle proprietà consistenti in una donazione in Quinzano²⁰⁵, dall'acquisto da parte dei sacerdoti della congregazione nella zona di Pescantina²⁰⁶, e dall'affitto di altri ad Illasi Valgazeria²⁰⁷.

Il processo di crescita della congregazione continua con l'arciprete Riprando, di cui, tuttavia, non è specificata la provenienza. Dal 1153 al 1162, anni in cui egli rimane in carica, aderiscono alla congregazione anche le chiese dei Santi Apostoli e di San Martino in Aquario. Importante segnalare almeno per il momento che non è possibile per scarsità di documenti quando termina l'arcipreterato di Rodolfo e quando inizia quello di Riprando.

Nel decennio in cui egli è in carica, stando alla documentazione consultata, i negozi giuridici sono ancora scarsi, ma è importante sottolineare che essi consistono in locazioni effettuate nei pressi della

²⁰⁴ Biancolini, *Notizie storiche*, II, p. 489.

²⁰⁵ ASVr, *Clero intrinseco*, reg. 12, c.109

²⁰⁶ ASVr, *Clero intrinseco*, reg. 13, c. 13

²⁰⁷ ASVr, *Clero intrinseco*, reg. 13, c. 56

porta di San Zeno dove la congregazione dei preti aveva propri terreni. Si trattava di una zona strategica all'interno della vita cittadina in quanto adiacente alla sponda dell' Adige nelle cui vicinanze sorgevano le chiese di San Michele detta appunto alla porta e di San Procolo e aveva come proprio rivale, nella sponda opposta, il potente monastero di San Zeno, anche se la documentazione consultata non permette di fare nessuna ipotesi sui rapporti tra la giovane congregazione dei parroci, il vescovo e il monastero.

L'accresciuto potere della congregazione dei parroci è attestato anche dal fatto che Riprando nel 1186 è eletto vescovo²⁰⁸. Durante il suo incarico episcopale otterrà dall'imperatore il riconoscimento di tutti i beni del territorio dell'episcopato e, come si vedrà, la congregazione otterrà in questi anni molteplici riconoscimenti²⁰⁹.

Dal 1169-1187 (anche 1189?) ricopre la carica di arciprete Sicherio che, dopo Riprando, è il quinto arciprete della congregazione in ordine cronologico²¹⁰. In questo lasso di tempo la città ebbe un ruolo attivo in eventi di grande risonanza, in quanto ospitò il Barbarossa, i papi Lucio III e Urbano II²¹¹.

²⁰⁸ DE SANDRE, *La vita religiosa*, p. 26.

²⁰⁹ PIGHI, *Cenni sulla chiesa veronese*, p. 39

²¹⁰ La stessa considerazione fatta per la successione Rodolfo-Riprando vale anche per Riprando Sicherio

²¹¹ PIGHI, *Cenni sulla chiesa veronese*, p. 39

Grazie a privilegi ottenuti rispettivamente nel 1177 da Federico I²¹², dal papa Lucio III nel 1184²¹³, nel 1185 da Urbano III²¹⁴, si registrò un notevole processo di crescita dell'istituto religioso, in quanto furono confermati non solo i diritti acquisiti mediante serrate strategie politiche di acquisto, ma detti privilegi furono trampolino di lancio per incrementare il fitto processo di espansione della congregazione che perdurerà per tutto il periodo comunale²¹⁵.

Tale processo si constata se si considera l'aumento dei membri delle chiese associate all'istituto religioso attivi durante l'arcipretato di Sicherio. Oltre a quelli già citati sono presenti i rappresentanti delle chiese di San Siro, di San Lorenzo, di San Giovanni in Foro, di San Salvatore in Corte regia, di San Faustino, di Sant' Eufemia, di San Giacomo di Illasi, di San Bartolomeo in Monte, di San Fermo, di San Giorgio in Duomo²¹⁶. Ad esse si aggiunge la chiesa di San Nicola prevale

²¹² Ughelli, V, c. 47

²¹³ ASVR, *Clero Intrinseco*, f. 21

²¹⁴ Biancolini , *Notizie delle chiese di Verona*, IV, p. 545. Successivi privilegi saranno effettuati nel 1202 da Innocenzo III e nel 1220 da Federico II: cfr. Biancolini, *Notizie delle chiese di Verona*, IV, rispettivamente alle pp. 549-550 e 551-553. Cfr. Rigon, *La congregazione del clero* , nota 8, p. 427

²¹⁵ Tale processo sarà particolarmente evidente nel caso della giurisdizione di Marega.

²¹⁶ L'abbondanza degli arcipreti della congregazione si può facilmente desumere dal un altro documento anch'esso fondamentale all'interno della vita della congregazione. Esso risale al 10 maggio del 1186. Quel giorno *in sala maioris ecclesie quan dominus Riprandus tenuit*, Tebaldino del fu Manfredino di Albaro (oggi Albaredo d'Adige) effettuò il

la forma San Nicolò e di San Giovanni al Foro prevale la forma “in” Foro.²¹⁷.

La già corposa lista delle chiese aderenti alla congregazione nel lungo e operoso arcipretato di Sicherio si allunga ancora in quanto da un documento del 1 giugno del 1186 sono presenti anche i rappresentati della chiesa di Santa Cecilia e di San Benedetto.

Ad affiancare Sicherio sono i primiceri di San Quirico, di San Pietro in Castello e di Santa Anastasia, chiese che detengono un ruolo *leader* all'interno del sodalizio dei parroci di Verona.

La figura di Sicherio rappresenta un nodo di una certa importanza e vale la pena di approfondirne la lettura. Nel 1141 egli risulta presbitero di San Michele alla Porta²¹⁸, carica confermata nel 1145-48. Egli fu inoltre protagonista di un serrato contrasto per la contesa della chiesa di San Procolo - negli anni in cui vi ricopriva la carica di arciprete - nei confronti dell' abate di San Zeno al quale ricusò di prestare l'omaggio di fedeltà in merito al possesso di detta chiesa²¹⁹. A dirimere tale contesa intervenne, nel 1149, il vescovo Tebaldo che riconobbe all'abate il pieno

considerevole lascito di duecento soldi per il funerale di Teodino cardinale di Porto e del papa Lucio III. ASVR, reg. 12 foglio 160 rosso.

²¹⁷ ASVR, Clero Intrinseco, reg. 12, c. 97 r

²¹⁸ ANNA MARIA ROSSI SACCOMANI, *Le carte dei lebbrosi di Verona*, p. 5 e p. 12

²¹⁹ Biblioteca civica Verona, fondo Perini, busta 26 foglio non numerato

controllo della chiesa di San Procolo. Probabilmente in seguito a questo evento nel dicembre dello stesso anno, Sicherio è il primo nella lista dei primiceri in un contratto di locazione della congregazione dei chierici di Verona, nella quale sarà appunto eletto arciprete a partire dal 1169²²⁰

Fu grazie all'attivismo di Sicherio²²¹ che la congregazione riuscì a portare felicemente a termine una causa per il controllo delle decime in *territorium civitatis* scoppiata con i canonici e in particolare con gli ostiari. A sostegno di questi ci fu l'intervento del *magister* Adriano dell'influente canonico, braccio destro del vescovo²²² e che in questa circostanza agì assieme a Clarimbardo *magister*, anch'egli dei canonici. A sostegno dei preti della congregazione ci fu il vescovo Ognibene e il papa Lucio III, durante il suo soggiorno veronese, a cui i sacerdoti della congregazione elargirono le proprie preghiere in suffragio della sua anima²²³.

Oltre al parziale controllo di San Martino d'Avesa, della porta di San Zeno, Sicherio stipulò contratti anche nei pressi della porta di Santo Stefano e precisamente nella zona di Sacco²²⁴,

Nell'ultimo ventennio del XII secolo la congregazione aumentò ulteriormente il proprio peso all'interno della chiesa veronese. Un

²²⁰ ASVR, Clero Intrinseco, reg. 13, c. 54

²²¹ Sulla figura di Sicherio non è stato possibile risalire alla sua famiglia di origine.

²²² Rossi, *Note sull'organizzazione parrocchiale*, p. 97

²²³ Cfr. infra capitolo sesto

²²⁴ ASVr, *Clero Intrinseco*, reg. 12, 117

significativo esempio è il controllo delle elezioni dei membri interni delle chiese di Ognissanti che, assieme a San Giacomo, sarà cappella della congregazione, all'interno della cinta urbana. Si può dunque affermare che durante l'arcipretato di Sicherio sono poste le basi solide per la crescita della congregazione degli arcipreti la quale, per potenza e prestigio, sarà seconda solo ai canonici del capitolo della cattedrale.

Con il successore di Sicherio, Gerardo, *archiprester et magister*, in carica dal 1186 al 1196, proveniente della chiesa di Santa Anastasia, . I negozi giuridici stipulati sotto il suo controllo mettono in evidenza un ingente numero di contatti e novità sia dentro che fuori la città tra cui si distinguono la costruzione del borgo della congregazione¹ o gli ingenti acquisti dagli arcipreti della collegiata di San Quirico e dalla chiesa di San Pietro in Castello² o ancora il possesso della chiesa di Ognissanti³. nella zona di Castelrotto Illasi, Colognola, Poiano, ⁴, oltre che ad est della città presso Novaglie, Poiano, a sud della medesima presso Belfiore, Roverchiara, Marega.

Esercitando il controllo di terreni degli istituti religiosi e la giurisdizione di una chiesa, che diventerà una delle isole di possesso della congregazione oltre che uno dei centri di influenza pastorale, la *congregacio clericorum* dimostra in maniera inequivocabile la propria influenza sulla vita ecclesiastica urbana⁵.

¹ Cfr. ivi paragrafo successivo

² ASVR, Clero intrinseco, reg. 13

³ Gerardo ricevette tale diritto, su consenso del vescovo, da Adriano, potente canonico della cattedrale. Per maggiori dettagli cfr. capitolo sesto.

⁴ASVr Clero Intrinseco, reg. 12

⁵ Se ci si sposta sul terreno degli acquisti effettuati dai laici fuori dalle mura cittadine e nella diocesi sia nella zona a nord la città che in quella a sud. Nella terra di collina nei pressi di Colognola ai Colli si registrano importanti lavorazione di terreni e mansi. Ancora ad Illasi, Belfiore, Porcile Angiari il feudo di San Nazzaro).

Negli ultimi anni del XII secolo dunque essa ha raggiunto un controllo all'interno della città. Aspetti corporativi e spirituali attestano un clero preparato a guidare la parrocchia sia mediante una funzione di coordinatrice, sia attraverso l'esercizio diretto di funzioni religiose che prima erano controllate dai canonici.

Le grandi iniziative di espansione intraprese da Gerardo continuano con il successore Lanfranco, proveniente dalla chiesa di San Pietro in Castello. Egli, settimo nel novero degli arcipreti, rimane in carica dal 1196 al 1221.

L'arciprete Lanfranco fu impegnato in acquisti dentro e fuori la città. Continuò infatti il processo di espansione nelle zone considerate durante Gerardo. Ad esse si aggiunge il processo di espansione nel circuito della porta Organo nelle immediate adiacenze del muro novo e fuori del fossato del comune di Verona. Questo terreno era di proprietà privata del presbitero Musio che la cedette a Lanfranco per 101 lire.

Lanfranco nel 1201 acquista dei terreni anche dai preti di Santa Anastasia⁶. (specificare dove)

Inoltre egli ottiene dal vescovo Adelardo il definitivo riconoscimento di tutti gli acquisti che il suo predecessore Gerardo aveva fatto dalla famiglia de Arco. Lo stesso vescovo conferma all'arciprete della congregazione le terminazioni e i confini delle parrocchie. Il documento, riferendosi ai numerosi mutamenti avvenuti all'interno delle parrocchie

⁶ Reg. 12, *Clero Intrinseco*, reg, 12, c. dsc 1041

cittadine, sottolinea, ancora una volta, il ruolo di guida e coordinazione che su di esse aveva la congregazione del clero⁷

Inoltre, durante il periodo in cui è in carica l'arciprete Lanfranco, continua il controllo delle cariche dei membri che appartenevano ai priorati di San Giacomo di Illasi e di San Marco alle Carceri. Di quest'ultima nel maggio del 1220 Lanfranco ottenne il definitivo pieno controllo, prima spettante al presbiter Placencius interno alla chiesa stessa⁸.

3. Il Borgo della congregazione

Per la congregazione del clero di Verona possedere un borgo, che all'interno di un determinato spazio geografico prende il proprio nome, significava non solo la proprietà di terreni o delle case, ma accrescere la proprio prestigio all'interno del perimetro urbano.

Il *burgus congregacionis* si estendeva nella zona alla sinistra del fiume Adige fuori dalle mura nel territorio compreso tra la porta di Santo Stefano e la chiesa di San Giorgio in Braida. E' probabile che esso fosse stato l'esito di una parziale fusione di due borghi quello del monastero e quello del borgo Lecco, che occupava terreni del limitrofo monastero. Nelle immediate vicinanze sorgeva anche un ospedale controllato dalla chiesa di San Martino d'Avesa, chiesa del suburbio iscritta alla congregazione.

⁷ ASVR, *Clero Intrinseco*, reg, 12 f, 19 v.

Nella zona circostante, che si sviluppava lungo la via tridentina, vi era un' area di espansione urbana, in cui numerosi furono in quegli anni gli insediamenti umani. Essa, assieme all'area che portava verso Vicenza, detta appunto strada vicentina, fu oggetto di lottizzazioni, in particolare negli anni compresi tra il 1160 e 1250⁹.

Gianmaria Varanini, all'interno di uno studio che considera lo sviluppo urbano di Verona nell'età basso medioevale, segnalando la presenza del borgo della congregazione, parla di "addizione" del borgo¹⁰. Si tratta infatti di un insediamento programmato, che esprime il progetto delle congregazione dei parroci di allargare il proprio spazio all'interno del volto urbano. Anche se non è possibile seguire la sua evoluzione in quanto i documenti non permettono di costruire il percorso che portò alla sua formazione, è fattibile seguire alcune essenziali tappe che segnarono la sua crescita. Innanzitutto il borgo prima di passare di proprietà della congregazione era posseduto da tale Maifredo de Albaro personaggio noto nella Verona del tempo oltre che per aver venduto terreni presso Albaredo all'arciprete Sicherio, soprattutto per aver donato la cospicua somma di duecento lire per il suffragio del

⁸ ASVR, *Clero Intrinseco*, reg, 12 f. 54.

⁹ Varanini, *L'espansione urbana di Verona*, p. 5.

¹⁰ Varanini, *L'espansione urbana di Verona*, p. 15 nota 5.

cardinale Teodino, cardinale di Porto, e per il suffragio del papa Lucio III¹¹.

In suburbio veronense, nel 1174 lo stesso Maifredo nella propria casa, che si trovava in burgo lecco adiacente alla porta di San Stefano faceva redigere due contratti di stipula entrambi riguardante ciascuno una casa con orto ed entrambi situati nelle vicinanze di detta porta e nella braida di Manfredino stesso¹². E' ragionevole supporre che queste proprietà siano traslate alla congregazione, dal momento che il documento è conservato all'interno del *catasticum* più volte menzionato.

Nel 1188 il borgo passa di proprietà della congregazione probabilmente attraverso una donazione in quanto la prima documentazione che attesta l'avvenuto passaggio dal privato all'ente ecclesiastico non riporta alcun atto di acquisto, ma una locazione che l'arciprete Gerardo stipula con Riprandino murario di alcuni terreni *in ora Burgi* che un tempo, come riporta fedelmente il rogito notarile, un tempo erano stati di proprietà del citato Maifredo¹³, nel 1190 nella stessa zona è effettuata una locazione a tale Arduino di un terreno con casa. Nel 1192 viene attuata una ulteriore locazione nella zona in analisi.

L'anno successivo Gerardo acquista metà di due chiuse situate nella zona di Borgo Lecco, terreno che contribuirà alla formazione

¹¹ ASV, *Clero intrinseco*, reg. 12, f. 132.

¹² ASV, *Clero intrinseco*, reg. 12, f. 122.

¹³ ASV, *Clero intrinseco*, reg. 12, f. 145.

del borgo della congregazione¹⁴. Una casa con corte e orto e alberi è acquistata dall'arciprete Gerardo¹⁵ (1198 ma data sbagliata, r.r. 88) Lo sviluppo del borgo avviene probabilmente negli anni compresi tra il 1220 e il 1239 quando il borgo viene detto *burgus novus*¹⁶.

Il Varanini, trattando dell'utilizzo e della occupazione dello spazio urbano, nella fase di Verona in età comunale, in merito alla analisi della zona gravitante attorno il borgo della congregazione nella felice espressione "rapporto tra città e le sue appendici" coglie la dimensione del legame che accompagnava il centro con la sua periferia. E' all'interno di tale dinamica, spesso segnata da condizionamenti forti come la natura del suolo o lo spazio realmente disponibile per l'insediamento demico¹⁷, che la congregazione dei parroci dimostrò di saper essere presente come fondamentale punto di riferimento non solo per le chiese ad essa associate, ma anche per la città intera. Un segno tangibile di ciò è anche il riconoscimento che l'arciprete Gerardo ottiene nel 1195 dal vescovo Adelardo per la fissazione dei confini parrocchiali 3 l'anno precedente il diritto da parte del sodalizio di *facere batisimum* nella zona di Verona denominata *sub Clevum*¹⁸.

¹⁴ ASV, Clero Intrinseco, reg. 12, c. 127 r.

¹⁵ ASVR, Clero Intrinseco, reg. 12, c.34

¹⁶ Varanini, L'espansione urbana, p. 15 nota 55

¹⁷ Varanini, L'espansione urbana, p.32

¹⁸ Per questo aspetto vedi capitolo III

4. **L'età ezzeliniana** (1220 c. – 1259 c.)

Dopo Lanfranco è il turno di Pellegrino, in carica negli anni compresi tra il 1221 e il 1242. All'interno della congregazione sono evidenti i segnali del clima confuso e difficile che si respira all'interno della chiesa veronese. E' il periodo dell' episcopato di Jacopo da Breganze (1225-1232), presente in città solo per il primo decennio in cui rimane in carica e successivamente costretto all'esilio fino alla morte. In questi anni i canonici aumentarono il loro potere, probabilmente sostenuti proprio dall'ex vescovo di Verona, Alberto, rimasto in città fino al 1231¹⁹.

All'interno della congregazione del clero intrinseco non mancano segnali evidenti del clima confuso presente in città. Per questo è necessario soffermare l'analisi sulla figura dell'arciprete Pellegrino e sui membri delle chiese che collaborarono strettamente con lui. Egli, contro ogni regola, proviene dalla congregazione del clero estrinseco. I dati che dimostrano ciò sono pochi, ma inequivocabili.

Due sono le circostanze in cui in maniera esplicita dichiarano la sua provenienza e rispettivamente nel 1221 e nel 1222²⁰.

¹⁹ DE SANDRE, *Ezzelino e la chiesa veronese*, p. 417.

²⁰ Nel primo è interessante segnale la correzione da parte del notaio in riferimento alla congregazione dell'aggettivo estrinseca su intrinseca reg. 12, c.87 v e in margine destro della presenza della nota che specifica auscultata. In questa circostanza dunque Pellegrino è detto *archipresbiter extrinsece congregacionie et frater ecclesie Sancte Marie de Claviga*.

Della eccezionalità del fatto vi è certezza anche da alcune considerazioni effettuate dall'estensore della lista settecentesca degli arcipreti in carica all'interno della congregazione dalle origini della stessa fino alla sua soppressione avvenuta in età napoleonica²¹. Costui non manca di esternare il suo stupore per detta ingerenza e, dimostrando la pigrizia di non aver letto attentamente nemmeno le carte del catastrum, ripiega su San Procolo l'attribuzione della chiesa di provenienza di Pellegrino. Infatti, se avesse attentamente consultato i documenti all'interno del citato catastrum, avrebbe facilmente sciolto ogni suo dubbio.

In esso, infatti, si legge che nel 1231 il notaio estensore di un rogito di grande importanza, annota esplicitamente che Pellegrino è *archipresbiter congregacionis intrinsece Verone confrater ecclesiae Sante Marie in Clavica et ecclesie Nigrari*²², dichiarazione che conferma e arricchisce quelle succitate.

Detta identità è indirettamente confermata dal fatto che numerosi atti notarili attestanti le varie riunioni sono effettuati, come era prassi del tempo, nella chiesa di origine dell'arciprete, ovvero la chiesa di Santa Maria in Chiavica.

Appurata la sua provenienza rimane da valutare il fenomeno, del resto per niente strano per quei secoli, del doppio beneficio che

²¹ Cfr. paragrafo 2 del capitolo terzo.

²² ASVR, *Clero intrinseco*, reg. 12, cc 152-155.

molti ecclesiastici tendevano ad accaparrarsi²³. Ma ciò che è invece particolare è che Pellegrino della chiesa di Negrar, la quale non era una chiesa collegata minimamente alla congregazione, ma era pieve del clero extraurbano che nella terminologia di allora era detta del clero estrinseco.

A questo dato si deve inquadrare anche l'ingerenza all'interno della congregazione di membri della congregazione che non facevano parte del gruppo delle chiese iscritte all'istituto di chierici del clero urbano. Essi sono il prete Giacomo proveniente dalla chiesa di Desenzano che è primicerio della congregazione, oppure di membri della chiesa di Cisano o di Isola della Scala o ancora di Villafranca²⁴ o ancora la presenza di dell'influente canonico gardense che contemporaneamente è arciprete di San Pietro in Castello²⁵. Egli infatti, pur essendo arciprete di una delle chiese più influenti della congregazione dei preti del clero urbano, San Pietro in Castello, detiene il controllo di un beneficio di un territorio da sempre prestigioso quello del Garda.

Inoltre le riunioni dei membri della congregazione dei preti , che prima erano affollate dagli esponenti delle varie chiese iscritte alla congregazione, ora registrano una contrazione netta di adesioni.

²³ Per una spiegazione del fenomeno cfr. RIGON, *Clero e città*, pp. 127-161.

²⁴ ASVR, *Clero intrinseco*, reg. 13, f. 38

²⁵ ASVR, *Clero intrinseco*, reg. 13, f. 97

Insomma tutto fa pensare che in questo periodo la congregazione subisca un processo di indebolimento. I segni del disagio sono evidenti da ulteriori significative spie.

Anche quando non mancano episodi che potrebbero far pensare ad una ripresa della congregazione stessa, ossia le circostanze in cui l'arciprete interviene per la regolamentazione dei priorati, in realtà i membri delle chiese associate presenti sono nella maggior parte dei casi provenienti da San Giovanni in Foro, chiesa legata ai canonici, oltre che *confratres* di Santa Maria in Chiavica, la cui presenza è giustificata dal fatto che essa era la residenza dell'arciprete Pellegrino.

I segni di questo disagio possono essere considerati anche una conseguenza della tensione che in città avveniva tra due opposte fazioni: la *pars Monticulorum* e la *pars Comitum* che si concluderà, in seguito all'intervento di Ezzelino III, con lo schieramento Monticoli-Romano, il quale dirigerà questa pars cittadina all'impero, oltre che influenzare i comuni della Marca ²⁶.

Negli anni in cui è in carica Pellegrino la politica di espansione subisce un brusco arresto. I pochi negozi riguardano acquisti presso Colognola o in città nelle vicinanze di Santa Maria in Organo, presso il muro *novo*.

Durante il ventennio che va dal 1239 al 1259 segnato dal dominio di Ezzelino da Romano e da una chiesa acefala, la congregazione è

²⁶ VARANINI, *Il comune di Verona*, p. 118

sotto la supervisione dell'arciprete Plantato, arciprete di San Sebastiano. Conviene osservare la coincidenza di tale periodo con gli anni in cui egli rimane in carica. In questo lasso di tempo si assiste ad una maggiore presenza dei membri associati alle chiese della congregazione, ma, a differenza di quanto registrato ai tempi di Sicherio o di Gerardo, l'attività della congregazione dei preti di Verona, risulta quasi nulla. Se infatti si escludono i contratti di livello, non avvengono cambiamenti vistosi all'interno di essa. Nel 1239 avviene un ulteriore cambiamento all'interno della congregazione consistente nell'elezione di Proto, arciprete della chiesa di Santa Croce a sindaco della congregazione, prima c'era ... di San Pietro in Castello e da questo momento la gestione della maggior parte dei negozi passerà sotto il suo controllo, eccetto che per una locazione gestita solo dal comune senza alcuna presenza della congregazione.

Un comportamento questo non in linea con quanto accadeva all'interno della congregazione.

Ma non mancano nemmeno casi che indicano una gestione corretta dei beni della congregazione.

Il quadro che ne esce è certamente confuso e l'impressione di un malessere al vertice non sfugge nemmeno ad una lettura poco attenta della documentazione superstite.

In questo lasso temporale lo scenario politico si fa particolarmente complesso e articolato. Ezzelino III, governa con il consenso

relativamente ampio della società, segno dell'incremento delle attività commerciali, ma all'interno del suo governo, in particolare nell'ambito della sfera riguardante le istituzioni religiose, non mancano i segni vistosi di un disegno di netta prevaricazione in un quadro in cui sembra emergere una "continuità di ordinaria amministrazione"²⁷. Segno inequivocabile di una puntuale amministrazione del patrimonio della congregazione, ma anche segno della suo totale processo di arresto della sua crescita è proprio il fatto che negli anni in cui Plantato rimase in carica pochi sono i negozi in cui egli risulta presente, mentre numerosi sono i documenti in cui al suo posto c'è il *caniparius* della congregazione il prelato Proto, preposito di Santa Croce²⁸, eletto, come si è notato nel 1239.

Oculatezza e precisione con cui furono amministrati i beni della congregazione dal citato sindaco della congregazione sono evidenti se si considera una lite conclusasi nel 1241, ma scoppiata nel 1209. Parte in causa erano alcuni notai di Villa, una località nel suburbio urbano, che si rifiutavano di pagare, come già avevano in tempi anteriori fatto, la decima al citato sindaco della congregazione.

La contesa fu portata in giudizio davanti al giudice e console di Verona e fu sciolta con una sentenza emessa dal *consilium sapientium* a favore della congregazione stessa. I sindaci della

²⁷ VARANINI, *Il comune di Verona*, p. 127

²⁸ ASV, Clero Intrinseco, reg. 12, c. 91

congregazione che la rappresentavano sottolinearono di essere stati eletti “ secundum [...] privilegium summi pontifici set summi imperatoris”. Questo fatto, che mette in evidenza una società fluida all’interno di Villa²⁹, denota soprattutto i notevoli cambiamenti avvenuti , rispetto al passato, all’interno della congregazione stessa quando nessun intervento avveniva senza l’assenso dell’arciprete.

Se innegabile fu il processo di crisi temporanea che investì la congregazione nell’età ezzeliniana, è pur vero che non mancarono le attestazioni di controllo e disciplinamento in particolare all’interno dei citati priorati all’interno dei membri del sodalizio. Tale fenomeno può essere attribuito alla capacità di far rientrare comportamenti devianti e lontani dalla disciplina a cui un istituto religioso doveva sottostare³⁰. Ma su questo interessante aspetto si tratterà in maniera più estesa durante il capitolo settimo.

²⁹ ACVR, Clero intrinseco, reg. 12, c. 99 r e 130 rosso (i documenti sono due)

³⁰ Questo potrebbe essere messo in relazione con quanto accadde In questi anni in città dove si assistette al nuovo impulso degli ordini mendicanti o di esperienze nate all’interno dell’*ordo* clericale De Sandre, *Ezzelino e la chiesa veronese*, pp. 420-427.

5. La congregazione nell'età scaligera

Dopo aver focalizzato l'analisi sulla età comunale ed ezzeliniana, l'attenzione si sposta sugli anni della signoria scaligera.

In questo periodo la storiografia ha messo in luce il progressivo controllo delle cariche ecclesiastiche da parte degli Scaligeri, in particolare durante in lasso di tempo in cui arciprete della congregazione è Guido della Scala, il fratello di Mastino³¹, carica che precede la sua elezione a vescovo della città nel 1269³².

I segni di una politica familiare possono essere rintracciati nella partecipazione alle riunioni della congregazione di canonici o di esponenti della chiesa di San Giovanni in Fonte, chiesa facente parte della congregazione, ma con forti legami con il capitolo della cattedrale³³, oppure il caso di Sant'Andrea, chiesa iscritta al sodalizio, ma assai poco influente nel panorama delle chiese urbane.

Una conferma dello scarso interesse per le vicende interne della congregazione da parte dell'arciprete scaligero può essere considerata la delega che egli assegnò a Marco Zoncada in occasione di una circostanza di rilievo nella vita della congregazione del clero intrinseco come l'elezione

³¹ VARANINI, *Guido della Scala*, pp. 438-439

³² VARANINI, *Guido della Scala*, p. 438 e Varanini, *La chiesa veronese*, e Rossi, *Governare una chiesa*,**

dei membri interni delle cappelle di sua diretta giurisdizione³⁴. Egli infatti sarà un oculato amministratore del patrimonio della congregazione³⁵, ma nulla di più. Questi elementi di debolezza della congregazione del sodalizio sono meno marcati negli anni Ottanta quando in città è al potere Alberto della Scala il cui governo fu caratterizzato dal sostanziale rispetto delle forme di governo comunale³⁶. E forse non è un caso che nel 1280 all'interno della congregazione riprende il potere l'arciprete Lanfranco, già arciprete di San Pietro in Castello³⁷.

Tuttavia anche con detto cambiamento al vertice della congregazione, il controllo economico dell'istituto religioso sembra sia ancora in mano al gruppo strettamente legato all'*entourage* scaligero dato che il sindaco della congregazione risulta nelle mani di Giacomo di Ognibene quondam Zoncada, chiaramente membro della famiglia Zoncada, agente d'affari di Marco Zoncada che di lì a poco sarà eletto arciprete della congregazione.

In questo periodo la congregazione subisce un ulteriore indebolimento e quasi un totale annullamento della sua capacità di presa che l'aveva contraddistinta nel primo secolo della sua esistenza.

I segni della forte debolezza sono infatti evidenti durante l'arcipretato di Marco³⁸. Egli, come lo scaligero Guido, era spinto dal disegno di esautorare i beni della congregazione, ma a differenza di Guido il cui

³³ ROSSI, Note 2003 **

³⁴ ASVr, *Clero Intrinseco*, e infra capitolo sesto

³⁵ VARANINI, *Guido della Scala*, p.

³⁶ VARANINI, *Alberto della Scala*, pp. 370.

³⁷ ASVR, *Clero intrinseco*, reg. 12.

agire era inquadrato nel disegno più ampio della sua famiglia, egli era mosso da interessi esclusivamente personali e fu per questa ragione la sua carriera fu stroncata dal vescovo allora eletto.

Fu infatti Tebaldo, proveniente dal monastero agostiniano di Sant'Eufemia³⁹, a richiedere ad Ognibene, allora arciprete della chiesa di Santi Apostoli e primicerio della congregazione, il resoconto dei redditi spettanti alla congregazione e degli acquisti della congregazione⁴⁰.

La condotta di Marco era infatti stata tutt'altro che irreprensibile. Egli nel *** aveva eletto i suoi due fratelli Giacomo e Giovanni come suoi difensori e procuratori personali senza alcun intermediario della congregazione, segni chiari della gestione privata di beni della congregazione.

Lo scandaloso processo di appropriazione indebita dei beni dell'istituto religioso da parte della famiglia di Marco Zoncada risulta evidente in un atto del 1288 quando ufficialmente dichiara che tutti i beni del feudo di Marega sarebbero traslati nelle sue tasche⁴¹.

Un ulteriore esempio di appropriazione indebita si può occasionalmente constatare se si osserva anche il cambiamento del linguaggio presente all'interno dei documenti che vengono redatti al tempo dell'arcipreterato di Marco.

³⁸ ROSSI, *Governare una chiesa*, p. 54.

³⁹ ROSSI, *Governare una chiesa*, p. 211.

⁴⁰ ROSSI, *Governare una chiesa*, p. 65

⁴¹ ASVR, *Clero intrinseco*, **

L'esempio riguarda un contratto di affitto semplice. Ciò che merita essere di essere notato è che, mentre in altre occasioni, appare *archipresbiter* che agiva *nomine congregacionis* ora si trova *archipresbiter Marcius pro se et successoribus suis* ⁴².

Questi fatti, sommati insieme, portarono all'intervento del vescovo Tebaldo durante il periodo di arcipretato di Ognibene stesso⁴³.

Egli in prima persona si occuperà delle vicende della congregazione e favorirà la candidatura dell'arciprete Ognibene, in carica dal 1323 al 1354, uomo che con energia seppe sollevare le sorti della congregazione stessa. Tra le sue iniziative ci sarà quella della stesura di un corpus statutario nel 1323⁴⁴, oltre che del più volte citato *catasticum*⁴⁵.

Alcuni segni del cambiamento sono chiaramente evidenti dall'annullamento di tutte o in parte le azioni illegali compiute dal suo predecessore Marco e nello stesso tempo da una solida azione di recupero delle sorti della congregazione del clero intrinseco di Verona, che come la storiografia ha sottolineato, sono ben visibili dalla iniziativa della stesura del corpus statutario e dell'ingente riordino di tutto la documentazione fino a quel tempo prodotta.

⁴² ASVR, clero Intrinseco, reg. 12, c. 108 (dsc 961)

⁴³ ROSSI, *Governare una chiesa*, pp. 211-214

⁴⁴ Cfr. cap. settimo

⁴⁵ Cfr.**

Un'ultima osservazione sull'arciprete Ognibene credo non sia fuori luogo. Si tratta della stessa da cui proviene Marco: di domina Zoncada, famiglia che era residente all'interno del castello⁴⁶.

Concludere che i due ebbero indole opposta è certo sbrigativo. Forse si potrebbe al contrario mettere in rilievo l'influenza su Ognibene e sulle sorti della congregazione stessa esercitata da un presule illuminato come fu appunto Tebaldo. A questo punto non è forse casuale che Ognibene avrà la sua residenza in una stanza del nuovo palazzo del vescovo⁴⁷. Ma anche questo, forse è un segno inequivocabile di tempi nuovi per la congregazione.

⁴⁶ Zoncada de Castro in, ASVr, *Clero intrinseco*, reg. 12 c. 196 1284

⁴⁷ ASVR, *Clero intrinseco*, reg. 13, c. 53

CAPITOLO QUINTO
LA STORIA DELLE CHIESE E DELLE CAPPELLE
DELLA CONGREGAZIONE

1. Avesa-Quinzano

Nella zona occidentale di Verona erano presenti le chiese di San Martino d'Avesa e la vicina San Giovanni di Quinzano. La prima, secondo il Forchielli, era una "plebs cum cappellis et decimis"⁴⁸, ovvero una chiesa che segnala l'esistenza di un archipresbiterato plebano, avente giurisdizione su altre chiese minori non ancora parrocchie perfette. Le decime riscosse, erano dunque riunite in comune dal clero della pieve⁴⁹.

Da essa dipendeva la chiesa di Sant'Alessandro, incastonata nel borgo di Quinzano⁵⁰. In questo ultimo centro si trovava anche la citata chiesa di San Giovanni di Quinzano, che, come la citata San Martino era una collegiata⁵¹.

⁴⁸ KEHER, VII, p. 282

⁴⁹ G. FORCHIELLI, *La pieve rurale. Ricerche sulla storia della costituzione della chiesa in Italia e particolarmente nel veronese*, Bologna 1938, p. 4

⁵⁰ G.B.BIANCOLINI, II p 221.

⁵¹ FORCHIELLI, *La collegialità del clero*, p. 71

Tutta la zona, prima del XI secolo, a seguito dell'aumento demico e delle migliorate condizioni economiche e climatiche, registrò il suo inglobamento all'interno del perimetro cittadino.

L'evoluzione di questo fenomeno permette dunque di analizzare il processo di formazione di un territorio che si incorpora all'interno della città coinvolta nell'importante processo di espansione territoriale e di urbanizzazione delle proprie aree

In queste località, già da tempo, i canonici della chiesa matrice beneficiavano in modo incontrastato della decima parte dei raccolti, in quanto essi, per concessione del vescovo, fruivano del possesso di due corti in Quinzano e in Avesa⁵².

Era, infatti, frequente che in ciascuna città dell'Italia settentrionale, fosse presente un vitale collegio di canonici, afferenti alla chiesa matrice la quale manteneva intatta la sua unità spirituale nella circoscrizione, attraverso il sostegno della vita della parrocchia e attraverso la riscossione della decima⁵³.

L'analisi delle vicende che interessarono e coinvolsero questi enti religiosi permette di registrare anche il peso della congregazione del clero intrinseco attraverso le dinamiche riguardanti la *cura animarum* e la non trascurabile azione pastorale che in quella zona

⁵² A. Castagnetti,

⁵³ La *ecclesia maior* pur riconoscendo i nuovi diritti tendeva a mantenere i propri diritti acquisiti da tempo sullo stesso territorio pur accettando quelli acquisiti da altri enti ecclesiastici, comprese le parrocchie stesse. Uno studio che costituisce ancora un punto valido di riferimento è G.ANDENNA, *Alcune osservazioni sulla pieve lombarda tra XIII e XV secolo*, in *Pievi e parrocchie*, II, pp. 677- 704.

le parrocchie esercitavano con il proprio ruolo di catechizzazione del popolo.

All'interno di questo tratto di *territorium civitatis* erano presenti enti religiosi che detenevano il diritto di esazione di decima e dei soggetti che in tempi diversi furono coinvolti, modificando in maniera sensibile il rapporto tra pieve e parrocchia e alla definizione dei rispettivi diritti di ciascuna.

Il primo documento inquadra e presenta gran parte degli enti ecclesiastici coinvolti nella vicenda risale al 1140⁵⁴. Esso riporta la sentenza di una controversia sorta tra i canonici della cattedrale⁵⁵ e i chierici di Avesa rappresentati dall'arciprete Giovanni, che ricopriva la massima carica all'interno della collegiata di San Martino, per l'appropriazione della chiesa di Sant'Alessandro. Tale controversia rese necessario l'intervento del vescovo Ognibene. Egli, pur avendo un potere indiscusso su questo genere di cause,

⁵⁴ 1140 San Martino d'Avesa, b. 1, numero 1, 2,3 (sentenza del vescovo Tebaldo tra i canonici e la chiesa di San Martino), Biancolini II, p. 214, non è presente nelle carte del capitolo della cattedrale.

⁵⁵ Il documento è citato anche da M.L. GIULIANO, *Coltura e attività calligrafica nel secolo XII a Verona*, Padova 1933, pp. 21- e seguenti. La Giuliano mette in rilievo dalla capacità calligrafica del consilium sapientium e mette in rilievo il livello di cultura della persone che sottoscrivono il documento. Di alcuni arcipreti sempre la Giuliano sottolinea la capacità calligrafica, elemento che esprime la preparazione culturale degli stessi, e ad ogni modo tutti i preti e diacono esprimono una padronanza non comune della penna, segno questo che denota la cultura degli stessi.

San Martino d'Avesa, b. 1, numero 1, 2,3 (sentenza del vescovo Tebaldo tra i canonici e la chiesa di San Martino)

richiese l'intervento di tredici esponenti delle maggiori chiese urbane, che per quell'occasione costituirono il *consilium sapientium clericorum*, organo di cui il presule si servì per giungere a deliberazione. Contestualmente l'arciprete della chiesa di San Martino d'Avesa e i suoi chierici fornirono, su richiesta di Ognibene, dei testimoni i quali attestarono che la chiesa di Sant'Alessandro, e quindi anche le sue decime, appartenevano alla collegiata di San Martino.

Entrambe le parti, canonici e chierici della chiesa di San Martino, furono dunque convocati dal vescovo Ognibene, in occasione della festa di Santa Maria di Settembre del 1140. E poiché in prima istanza i canonici non vollero retrocedere dalle loro posizioni, il presule richiese che in loro difesa i chierici della collegiata di San Martino d'Avesa convocassero dei testimoni in grado di produrre deposizioni certe sull'evoluzione della lite. Essi dichiararono che da più di quarant'anni i chierici di San Martino possedevano la chiesa di San Alessandro "senza contrarietà da parte di alcuno", a testimonianza avvenuta, il consiglio dei sapienti all'unisono con il vescovo Ognibene stabilirono che la chiesa doveva essere soggetta ai chierici della congregazione. Alla fine della vicenda la chiesa di Sant'Alessandro dipendeva direttamente dalla pieve di San Martino d'Avesa, contro l'iniziale intendo dei canonici⁵⁶.

⁵⁶ Dire che secondo Castagnetti si tratta di due falsi Pacifico. Fu infatti lui a scrivere di proprio pugno due atti che servivano per dimostrare il possesso dei canonici sui beni in San Martino

Quanto accaduto mette in luce come i canonici nella seconda metà del XII secolo in quella zona non detenevano più un dominio incontrastato. Il fatto che il vescovo si sia servito del citato *consilium sapientium* costituito in gran parte da rappresentanti di ben 13 rappresentanti di altrettante chiese di città, dimostra il peso influente che le parrocchie urbane detenevano e, di conseguenza, quello della congregazione del clero, la quale aveva tra le prime chiese che erano iscritte nell'elenco de numero et fraternitate sancte congregacionis proprio la chiesa di San Giovanni di Quinzano e di San Martino d'aveva, rispettivamente seconde e terze dopo San Filippo in Sacco⁵⁷.

Per meglio inquadrare la situazione che si era delineata nel tratto di suburbio in analisi è utile presentare quanto accadde il 17 giugno 1174.

Nella vicenda i soggetti interessati sono oltre ai chierici di Avesa, gli ostiari che avevano ricevuto dai canonici stessi la corte di San Giovanni di Quinzano. La questione riguarda la distribuzione delle quote della decima e la necessità di stabilire se esse spettassero alla chiesa di San Martino o alla corte di Quinzano che, come si è detto, era stata attribuita dai canonici ai chierici di Quinzano. Gli

d'Avesa. Il primo datato 844 riportava la notizia della consacrazione della chiesa di Sant'Alessandro di Quinzano. Che sarebbe stata sottoposta a San Giovanni di Quinzano, e nel secondo Pacifico donava quest'ultima chiesa ai canonici della cattedrale La Rocca, *Pacifico di Verona*, p. 198. Il primo documento in C D V 1, 174, il secondo C D V, 176

ostiari, in quella circostanza, furono rappresentati dal loro *sindacus* oltre che da Marcio loro socio e da Guariento. Costoro agivano, sotto la propria responsabilità per tutelare i canonici del capitolo loro confratelli, circa gli interessi sulla partizione della decima, in terre in cui avevano diritto di riscossione anche i chierici di San Martino d'Avesa. La causa scoppiò anche perchè i confini di proprietà erano incerti, in quanto i proprietari ecclesiastici erano sottoposti a continue variazioni di confine, spesso in seguito alla riduzione di terre nuove (*novalia*) alle quali era necessario fornire delimitazione certa⁵⁸.

Un elemento che ritengo utile far osservare è la particolare configurazione dello schieramento. Se da un lato c'era la chiesa di San Martino, dall'altro sono presenti i chierici di Quinzano, che stavano dalla parte degli ostiari contro le ingerenze potenziali della congregazione del clero intrinseco che in quelle zone aveva delle proprietà⁵⁹.

In quell'anno la causa fu affidata all'avvocato Neroto, personaggio certamente legato all'interno della congregazione⁶⁰ il quale

⁵⁷ ASVR, *Clero intrinseco*, reg. 1, f. 37

⁵⁸ Il documento, che riporta questo fenomeno, è conservato sia nel fondo del capitolo della cattedrale, sia nel fondo di San Martino d'Avesa. La duplice copia attesta in maniera inequivocabile l'interesse della questione per entrambe le parti.

⁵⁹ Cfr. n. 278

⁶⁰ cui egli si affida per il suffragio della sua anima, dato che egli è iscritto nel libro dei lasciti⁶⁰. Scoprire la sua posizione sociale e il suo ruolo all'interno della chiesa veronese, può certo aiutare a cogliere le dinamiche che si presentavano all'interno del caso in analisi.

procedette alla divisione dei terreni che spettavano all'una e alla parte. Nell'atto che fu prodotto erano precisati anche i nomi degli affittuari. Tale decisioni furono in un secondo momento avallate e confermate dal vescovo, massima e indiscussa autorità in questo settore.

Questo documento dunque attesta, oltre all'intensa opera di umanizzazione del territorio, il radicato attaccamento dei fedeli alle chiese in cura d'anime; territorio della chiesa e chiesa erano -per coloro che fondavano il loro lavoro su quelle terre- un punto di riferimento insostituibile per il loro sostentamento tanto materiale quanto spirituale.

Attraverso esso è, infatti, possibile cogliere la capacità di attrazione della chiesa verso i fedeli, i quali ricevevano dalla struttura ecclesiastica, oltre che un sostegno spirituale, la possibilità di avere un impegno lavorativo.

La complessità del fenomeno che contraddistingue l'evoluzione della *cura animarum* è ben espressa in un documento del 1207. Esso stabilisce la spartizione nel *territorium decimacionis* tra gli ostiari a cui sono stabiliti due terzi della decima, e i chierici della chiesa di San Giovanni di Quinzano a cui spetta il restante terzo. La divisione manifesta ancora una volta una precisione nella delineazione dei dettagli confinari, conseguenza di una lite avvenuta prima e segno anche del permanere di una continua conflittualità in loco. Detta divisione presuppone inoltre che, in

caso di riduzione di terreni in novalia, si sarebbe applicato lo stesso criterio di spartizione (due terzi ai canonici e un terzo ai chierici di Quinzano).

La dinamica con cui infatti si spiegano gli eventi dichiara, di riflesso, la feconda attività di *cura animarum* legata alla chiesa di San Martino, dato che i canonici non la esercitavano in loco direttamente visto che, dal XIII secolo, essa era delegata alle parrocchie.

Dello stato di trasformazione a cui erano sottoposti quei territori oggetto della nostra datazione è un altro documento risalente al 1270 e conservato nel fondo di San Martino d'Avesa. Il documento del 1270 conferma la spartizione della decima tra gli ostiari e la chiesa di San Giovanni di Quinzano. All'interno del documento si nota con interesse la coincidenza fra alcune spartizioni di decime riscontrabili identiche anche all'interno del documento del 1207, e di altre aggiuntesi in conseguenza dell'annessione di terreni ridotti a coltura, ovvero i cosiddetti *novalia*. Questo documento attesta infine anche la costituzione di una *consortia* per la gestione e fruizione delle decime stesse.

Un'altra informazione proveniente da un'anomala fonte depositata all'interno del fondo dei canonici conferma le influenze esterne che intervenivano nei meccanismi evolutivi e embrionali alla base del fenomeno della parrocchialità permettendo inoltre di sondarli. Sul piano delle informazioni il documento consiste nell'assegnazione di una prebenda che i canonici e la chiesa di Santo Stefano avrebbero elargito ai fratres di San Quinzano. Si può infatti ipotizzare vi sia stato da un lato

l'intervento di Enrico canonico della cattedrale a sostegno degli ostiari e dall'altro dell'arciprete Boso, probabilmente a tutela della parrocchialità cittadina. Non è infatti da trascurare l'importanza che la chiesa di Santo Stefano aveva all'interno della congregazione del clero stesso. Naturalmente il siamo ancora sul piano delle ipotesi, ma di ipotesi che potrebbero ben schiudere una interessante pista interpretativa.

La *congregacio clericorum* su quelle zone aveva maturato essa stessa, senza il tramite delle chiese locali, il diritto di riscuotere la decima dominicale, a seguito di una donazione o di un lascito testamentario emesso in suo favore da parte di Giovanni da Castelvesco.

Un gruppo di documenti consente ricostruire la dinamica di sviluppo della vicenda proprio dal punto di vista della congregazione.

Si tratta di un contrasto sorto per la riscossione delle decime tra la congregazione del clero urbano e i canonici della cattedrale. Il terreno del contendere è ancora quello di pertinenza della chiesa di San Martino d'Avesa e l'arco temporale è compreso tra il 1179 e il 1181. A sostegno di Sicherio, arciprete della congregazione allora in carica, che condusse la vertenza, intervenne il vescovo Ognibene, che sentenziò due volte in favore della congregazione, il 30 aprile 1180 e il 24 luglio 1181, e il papa, che con bolla datata 1 dicembre 1181 ebbe a confermare la decisione del vescovo⁶¹. Si tratta di un privilegio che Lucio III concesse durante il suo soggiorno nella città di Verona

⁶¹ ASVR, reg. 12, cc. 15, 97, 127, 128

Fermo restando l'eccezionalità dell'intervento papale, il ruolo rivestito nella vertenza dal vescovo è segno della sua autorità indiscussa non solo ovviamente sulla materia specifica, ma anche sugli enti che risultano implicati nella vertenza. A quella data infatti l'esercizio del potere del vescovo era molto forte all'interno della *civitas*. Il presule controllava sia il capitolo della cattedrale sia la congregazione del clero. L'intervento papale, quasi certamente indotto dalla sua presenza in quegli anni nella città di Verona, è un segno di forte sostegno alla congregatio clericorum del presule.

Nella composizione della causa ha la meglio la congregazione a patto che essa si fosse impegnata a non estendere detta proprietà.

Da quanto analizzato emerge come all'interno di uno spazio che non possedeva ancora una definizione certa di confini, la presenza di enti ecclesiastici della città favoriva l'incorporazione di quello stesso territorio all'interno dello stesso perimetro urbano.

Inoltre attesta da un lato il peso raggiunto dalla congregazione in quanto essa non solo aveva ottenuto sia il sostegno del vescovo che del papa, dall'altro dimostra, ancora una volta, come nel rapporto tra la pieve urbana e le parrocchie, la congregazione avesse un ruolo di bilanciare tra vecchi e nuovi equilibri, determinato dal fatto che in questo territorio vi erano ben quattro chiese, San Martino, San Filippo in Sacco e San Giovanni di Quinzano, tutte chiese che, come si è accennato erano iscritte alla congregazione.

2. Le cappelle

L'analisi si sofferma ora sulle cappelle su cui la congregazione esercitava il proprio ruolo di controllo.

Tali cappelle si trovano dentro alle mura cittadine e sono rispettivamente la chiesa di Ognissanti, di San Marco alle Carceri e quella di San Giacomo alla Pigna - anch'essa cappella e casa del clero- sulle cui proprietà la congregazione ha il diritto di priorato. Ad est della città inoltre la congregazione esercita il patronato sulla cappella e l'ospedale di San Giacomo di Illasi e, ai margini della diocesi veronese, su San Giorgio di Marega.

Esse sin dal 1177 hanno ottenuto il riconoscimento del privilegio di Federico I, che, come si è visto, le dichiarava soggette alla congregazione. Detto privilegio che fu confermato successivamente⁶².

La congregazione si serviva di esse come base di supporto per dilatare e diffondere la propria pastorale, che era favorita dallo stile di vita dei propri membri, improntato alla preghiera e allo studio, e che in tali cappelle conducevano una vita comune simile a quanto avveniva a Verona dove essa aveva radici antiche⁶³. Si tratta di centri di irradiazione della *cura animarum*.

⁶² BIANCOLINI, IV, p. 496

⁶³ In città un esempio di vita comune è quella vissuta da San Zeno, vescovo di Verona con i chierici della sua cattedrale. Il vescovo di Verona chiama i chierici della sua cattedrale "operarios qui mecum sunt" cioè suoi collaboratori nel sacro

Perchè ciò potesse essere possibile, la congregazione esercitava il totale controllo in merito alla scelta dei religiosi. L'esempio concreto di ciò è la richiesta di una regolare cerimonia di obbedienza. Essa era uno strumento di controllo sulle persone che erano parte attiva della congregazione, oltre a costituire un controllo necessario per la tutela e la conservazione del patrimonio proprio delle cappelle, che veniva successivamente incamerato direttamente in quello della congregazione.

Parte di questo processo si può riscontrare all'interno del *corpus* normativo trecentesco, in cui sono fissati alcuni aspetti inerenti alle vicende interne delle cappelle stesse. L'analisi dei documenti permette dunque di individuare il processo che ha condotto allo sviluppo della norma. Inoltre è a partire dal confronto delle diversità che si manifestano all'interno di ciascuna cappella che è possibile cogliere alcune differenze riguardanti in primis la vita interna, ad esse, e in secondo luogo gli elementi strutturali della congregazione stessa che su di esse incidono in maniera considerevole. Un esempio concreto è il legame tra la congregazione del clero e le strutture ospedaliere che in città si trovano associate alla cappella di Ognissanti e nel territorio in quella di San Giacomo d'Illasi. Esse offrono, quindi, l'occasione di analizzare il fenomeno ospedaliero anche in rapporto con le influenze esercitate dalla confraternita religiosa. Anzi è proprio da questa prospettiva che Antonio Rigon individua la possibilità di analizzare "i tentativi dei laici di imitare la vita dei monaci e dei chierici", dai quali affrancarsi poi gradualmente

ministero, presbiteri e diaconi, di cui loda la vita virtuosa e casta. La notizia è in

nello sforzo, non sempre riuscito, di guadagnare spazi di autonomia e affermare una propria difficile identità religiosa⁶⁴. Ospedali e confraternite consentono di cogliere importanti fenomeni della realtà politica, sociale e religiosa, in quanto essi vennero a trovarsi proprio alla convergenza degli stessi⁶⁵.

Oltre alla *cura animarum*, l'analisi dello specifico caso di Marega permette di individuare anche il sostegno che il comune di Verona diede alla congregazione. La costruzione di una signoria programmata era un evidente tornaconto per il comune di città in quanto Marega, essendo posta al limite con il comitato padovano, contribuì alla difesa e alla formazione del confine proprio tra il comitato veronese e quello padovano. Ma, come si è detto ciascuna cappella costituisce una propria realtà, che ora è giunto il momento di considerare.

- *San Marco alle Carceri*

Le informazioni contenute nel fondo del clero intrinseco consentono di aggiungere maggiori elementi atti a delineare la funzione di detta chiesa all'interno della sodalizio stesso. Esse vanno inoltre ad integrare le notizie

POGGIASPALLA, *La vita comune del clero*, p. 37

⁶⁴ RIGON, *Schole, confraternite, e ospedali*, p. 409

⁶⁵ Un esempio ben studiato, a questo proposito Antonio Rigon, *San Giacomo di Monselice nel medioevo (sec. XII-XV). Ospedale, monastero, collegiata*. Padova 1972, pp. 64-68. Per un caso più recente e in area geografica più lontana: Giovanni VITOLO-DI MEGLIO *rosalba*, Napoli angioino aragonese. Ospedali, confraternite e dinamiche politico- sociali, Salerno 2003.

fornite dal Biancolini, il quale si limitava alla segnalazione dell'esistenza di San Marco a partire dagli anni Quaranta del XII secolo. Il suo ruolo era centrale nella congregazione in quanto, secondo antichi *mores* del sodalizio nel cinquantesimo giorno dalla Pasqua gli arcipreti facevano una processione e chiedevano pietà e misericordia per le loro azioni a Dio.

Tra le varie riunioni che hanno sede presso questa chiesa un ruolo di rilievo ha certamente quella che si registra nel 1220 -il 26 maggio- durante la quale avviene una discussione avente per oggetto la decisione presa, da parte del confratello Placencio della medesima chiesa, di cedere alla congregazione i possedimenti e i diritti di proprietà che egli aveva all'interno di soprascritta chiesa. Con ogni probabilità Placencio era colui che fino a quel momento aveva avuto anche il controllo amministrativo ed economico della chiesa. Fatta questa acquisizione, Lanfranco -che in quell'anno era ancora arciprete della congregazione- acquisito maggior potere all'interno di San Marco, obbligò un membro interno di detta chiesa, tale Giacomino chierico, ad aprire gli *scrinea* che la chiesa aveva per farne un inventario. E' possibile interpretare questo fatto come un maggiore prestigio della congregazione all'interno di detta chiesa. Ne è testimonianza il fatto che, per quanto Giacomino continui ad esercitare il ruolo di chierico, gli vengono affiancati membri strettamente dipendenti dalla congregazione del clero. Infatti la responsabilità di aprire gli *scrinea* fu affidata ad Henrigo, *viator* della congregazione che da altri

documenti risulta pure il notaio della congregazione stessa. Lo stesso giorno dell'apertura degli *scrinea* si tenne anche la cerimonia *offersionis* anche Carlassario che -laico- fu eletto *confrater* della chiesa di San Marco, a Carlassario si aggiunge poi anche il presbitero Braço che svolge la funzione di servo e di ospite all'interno della chiesa stessa.

È evidente come, da questo momento, la congregazione non solo controlli in maniera più serrata la chiesa di San Marco alle Carceri, ma è anche in grado di operare in maniera capillare nel campo del non trascurabile ruolo di *cura animarum* che si opera nella chiesa sotto la sua egida. Di notevole importanza per capire tale ruolo, è il ritrovamento all'interno degli *scrinea* di due messali, uno nuovo e l'altro vecchio, di un antifonario notturno, di due salteri, due *homeliari*, due *passionari*, un antifonario di notte, un evangelistario, un epistolario. Da ciò si deduce che i membri di detta chiesa in un tempo anteriore al Duecento avevano un grado di preparazione non indifferente. Infatti all'interno del desolante quadro di ignoranza del clero -che spesso aveva come naturale riflesso la incuria del proprio popolo fedele- San Marco alle Carceri costituisce un solido punto di partenza di irradiazione per la cultura del clero della congregazione e quindi per l'esercizio della cura delle anime che affluivano in quella chiesa⁶⁶.

- *San Giacomo alla Pigna*

La seconda cappella di città che dipende dalla congregazione del clero è San Giacomo alla Pigna. Essa si trova ubicata a Verona in *hora ecclesie Maioris*⁶⁷, all'interno dunque della zona del vescovado, La sua stretta relazione con il sodalizio non è stata segnalata da Giovanbattista Biancolini, che all'interno del libro IV delle sue Notizie storiche delle chiese di Verona, tratta brevemente di San Giacomo solo riferendosi alle chiese citate dal ritmo papiriniano. In esse infatti figura tra le altre anche San Giacomo, come chiesa a cui il Biancolini conferisce la sede di celebrazione del culto di San Giacomo. In particolare laddove una interpretazione anteriore attribuiva la sede di venerazione del culto cittadino alla chiesa di San Giorgio dentro le mura di Castel San Pietro (cioè fuori dalla città), lo storico settecentesco ritiene invece San Giacomo alla Pigna come sede più consona per la devozione al culto in quanto ubicata dentro le mura di città⁶⁸.

La centralità della chiesa di San Giacomo alla Pigna all'interno della vita della congregazione risulta evidente invece dal *corpus* statutario stesso e dall'analisi delle carte della documentazione esemplata

⁶⁷ ASVr, Clero intrinseco, reg. 13, c. 50 1212 gennaio 29 in Verona in *hora ecclesie Maioris prope ecclesia Sancti Iacobi*

⁶⁸ Tale chiesa risulta, secondo Luisa Billo, essere parrocchia a partire dagli anni quaranta del XII secolo M. Billo, *Origine e sviluppo delle parrocchie di Verona e variazioni nelle relative circoscrizioni territoriali*, p. 7

all'interno dei due poderosi registri. Essa risulta la seconda sede, dopo San Marco, della riunione annuale e della processione mensile⁶⁹. Si tratta di un ruolo che è favorito anche dalla centralità della sua ubicazione nonché dall'estrema vicinanza alla curia vescovile e alla chiesa del capitolo della cattedrale. Fatto che inserisce la congregazione nel cuore della città e a diretto contatto con l'autorità centrale ecclesiastica.

Il primo anno in cui San Giacomo alla Pigna risulta sede di riunione è il 1175, anno che si inserisce nel periodo in cui la congregazione sta aumentando il proprio peso in città, soltanto due anni dopo infatti otterrà il fondamentale riconoscimento da parte di Federico I. La centralità della chiesa di San Giacomo, come del resto per la precedente sede prescelta del sodalizio, è attestata anche dal fatto che in essa avvengono le riunioni anche quando sono discussi argomenti non strettamente inerenti alle vicende interne della chiesa. Un esempio concreto risale al 1199⁷⁰. Essa, come del resto numerose altre chiese di Verona della congregazione⁷¹, risulta una collegiata, in quanto è composta di presbiteri⁷². Ad attestare che essa è alle strette dipendenze della congregazione, oltre a quanto è esplicitamente citato all'interno del corpus statutario, come nel caso

⁶⁹ secondo quanto risulta dalla norma uno e due delle consuetudini.

⁷⁰ riguardante la cessione del quartese da parte del presbitero Musio che cede all'arciprete della congregazione la quarta parte

⁷¹ vedi infra cap 3.

⁷² documento del 1210 ottobre 27

di San Marco alle Carceri, sono le cerimonie di obbedienza. Esse sono effettuate da un presbitero e da confratello della chiesa di San Giacomo alla Pigna. Il primo documento di questo tipo risale al 1218, anno in cui **

Negli anni venti del secolo XIII, i documenti relativi alla chiesa di San Giacomo riportano due casi di obbedienza. Si tratta, in sintonia con l'indirizzo di detta chiesa, di obbedienze effettuate da presbiteri della congregazione e non da laici. Esse riguardano gli arcipreti Boninsegna e Giovanni, entrambi figli di Enrigo -*viator* e notaio-cui era stata consegnata la tutela della chiesa di San Marco nel 1220; la congregazione, dunque, si serviva di strategie anche familiari, per esercitare il proprio controllo all'interno delle cappelle. Tendenza che è pienamente confermata nel 1247 quando l'allora arciprete della congregazione, Plantato *tam in spiritualibus quam in temporalibus* è eletto Bonaventura, figlio de fu Gosmario e nipote di Papelino, socio e fratello di San Giacomo alla Pigna⁷³.

Attestazione del pieno controllo della congregazione sui membri interni della chiesa è l'elezione a frate e sacerdote della chiesa di San Giacomo di Pasquale, figlio di Cristoforo. Analogamente a quanto era avvenuto per San Marco, anche per San Giacomo è documentata la presenza di un inventario di libri, registrato il 5 luglio 1223 in occasione della morte di Pasquale figlio di Cristoforo, un sacerdote e fratello in detta chiesa. Non si tratta solo di una sterile constatazione delle singole voci dell'inventario,

⁷³ reg.

ma della volontà di ricercare i legami e le connessioni con il retroterra storico della congregazione, e questo nel panorama di scarsissima conoscenza inventari di libri a Verona e nel Veneto in generale in età medievale⁷⁴. Gli inventari restano una via obbligata, spesso unica via d'accesso per questo riscontro: una sottile ma forte trama propedeutica alla storia della tradizione dei testi e ad altre storie complementari come quelle della storia del libro e delle biblioteche.⁷⁵ Nel medioevo nell'Europa cristiana saper leggere, era un fattore determinante di identità, tanto più sentito probabilmente perché non era ancora diffusa la stampa, dunque un fattore che metteva nelle condizioni della lettura per fini di insegnamento⁷⁶. La funzione degli inventari è quella di ogni fonte documentaria, cioè la pezza d'appoggio per una verità storica da ricercare, scoprire e spiegare.

Il seppur breve inventario offre un'occasione importante per riflettere su alcune basilari tendenze che accomunano tanto gli ordini mendicanti quanto il clero regolare e secolare, in particolare quello delle cattedrali;

⁷⁴ Per ora e, per il periodo che mi interessa, soltanto lo studio del Cenci, L'archivio della nunziatura della cancelleria Veneta e gli inventari citati da D. Nebbiai di *Bibliothèques en Italia jusqu'au XIII siècle. État des sources et premières recherches*, in *Libri, lettori e biblioteche dell'Italia medievale (secoli IX-XV). Fonti, testi, utilizzazione del libro*, Roma 2001, p. 109. Per il panorama generale italiano vedi B. MUNK OLSEN, *Le biblioteche del XII secolo negli inventari dell'epoca*, in *Le biblioteche del mondo antico e medievale*, a cura di G. CAVALLO, Roma-Bari 1988.

⁷⁵ SANSOVINO, *Per una raccolta di cataloghi medievali delle biblioteche d'Italia*, in *“Studi medievali”*, pp. 789-804.

⁷⁶ A. Bartoli Langeli, *Scrivere e leggere come fattori d'identità tra medioevo ed età moderna*, in **.

ma la diversità storiografica tra quella incentrata sui canonici della cattedrale o sul clero secolare può dipendere dal semplice fatto che gli studi imperniati sul primo sono indubbiamente più numerosi di quelli inerenti al clero afferente alla parrocchie. Da ciò deriva l'esigenza di una duplice contestualizzazione e dunque caratterizzazione: l'inserimento dell'inventario nel quadro di documenti analoghi (per ora rimandi alle note presenti in Donatella Frioli che riguardano studi in Trentino) e l'inserimento dell'inventario all'interno dell'ambito in cui viene prodotto, in questo caso la congregazione del clero. Un possibile e utile collegamento potrebbe essere il contesto culturale della Verona medioevale e in genere della Verona dai tempi di Raterio. E' assai probabile, anzi direi che proprio non è un caso, che proprio in quella chiesa che ricopre un ruolo di rilievo, avvengano scambi culturali importanti e che la funzione della chiesa di San Giacomo alla Pigna sia appunto quella di cardine in confronti alle altre chiese. Quindi è comune utilità per i confratelli fruire dei libri, che diventano strumenti di educazione attraverso cui la casa madre esercitava una funzione pedagogica verso le altre chiese della congregazione.

Tornando all'inventario succitato, il numero complessivo dei libri da cui è composto -ovvero 14- se comparato a quello di altre biblioteche di chiese è da considerarsi di tutto rispetto⁷⁷ e, come detto, offre l'occasione per

⁷⁷ cfr. FRIOLI, *Libri e biblioteche in area trentina e alto-atesina*, in *Libri, lettori e biblioteche dell'Italia medievale (secoli IX-XV). Fonti, testi, utilizzazione del libro*, Roma 2001, pp. p. 445-485.

riflettere sulle fonti cui dovevano attingere coloro che erano impegnati nella *cura animarum*. L'inventario, dunque, costituisce una conferma significativa dell'importanza della Conoscenza delle Sacre Scritture da parte dei parroci per *educere* la comunità parrocchiale. A questo proposito un ruolo di spicco è rappresentato sicuramente dalle voci "*unum missale viaticum ad faciendos pueros cristianos et ad officium mortuorum, unum sermonale qui incipitur in Quadragesima et finitur ad Pascam; unum omiliarium qui incipitur in Adventu*". E' appunto l'occasione della Quaresima o della Pasqua a scandire il tempo della predicazione per incidere in maniera significativa nella vita dei fedeli.

L'esistenza dei libri di una biblioteca, considerata entro un determinato contesto storico e sociale, porta con sé il rapporto che con quei libri ebbero coloro che ne vennero a prestito; l'inventario diviene pertanto strumento per la storia della cultura medioevale e per la storia della cultura del prete in cura d'anime. Dunque una funzionalità che sembra essere prettamente interna alla congregazione, si trasferisce nel concreto fuori dalle mura della chiesa, divenendo trasmissione di sapere -per quanto mediato- verso tutti coloro che alla chiesa si rivolgono. Ne deriva in conseguenza l'esistenza di una funzione civica della congregazione, che trova una delle sue vie di attuazione anche attraverso il possesso della cultura, e quindi dei libri liturgici, i cui inventari permettono oggi allo storico una concreta ricostruzione dei percorsi attraverso i quali si viene affermando.

- *Ognissanti*

La chiesa di Ognissanti, assieme al suo ospedale, fu edificata nel XII secolo, e sin dalle sue origini dipendeva dai canonici regolari di San Giorgio in Braida. Dall'imperatore Federico I fu confermata la sua appartenenza alla santa congregazione del clero⁷⁸. La cappella di Ognissanti, essendo improntata allo stile di vita dei canonici regolari di Sant'Agostino, diviene una sorta di *depondance* cittadina per diffondere appunto gli ideali di riforma della vita comune del clero presenti in San Giorgio in Braida. Attraverso la chiesa di Ognissanti, San Giorgio esercita un ruolo non indifferente in città; la chiesa con il suo ospedale diventerà il tramite attraverso il quale propagare gli ideali di riforma di cui i regolari di San Giorgio erano diffusori. Tale fondamentale passaggio è attestato almeno dal fatto che San Giorgio ebbe, nei primi decenni di esistenza della congregazione, un ruolo fondamentale all'interno di essa e, in secondo luogo, dal fatto che la chiesa di Ognissanti continuò ad essere gestita dai canonici di San Giorgio. Infatti a partire dal 1177, Ognissanti rimane sia sotto il controllo della canonica regolare sia sotto quello della congregazione. La chiesa di Ognissanti -successivamente all'importante riconoscimento conferito da parte di Federico I nel citato privilegio

⁷⁸ BIANCOLINI, *Notizie storiche sulle chiese di Verona*, III, p. 15. L'influenza di San Giorgio sarà determinante nella prima fase di crescita e di sviluppo della Congregazione. E' a San Giorgio che a partire dal 1113 è attestata una comunità di monaci, ma che già a partire nel 1121 il monastero benedettino lascia il posto per una nuova realtà istituzionale: quella instaurata dal vescovo Bernardo e diviene una canonica regolare.

imperiale- passò nel 1183 alle dipendenze dirette della congregazione del clero di Verona. Fu infatti l'arciprete Gerardo di San Giorgio, su consenso dei suoi confratelli, a cedere all'allora vescovo Ognibene, detta chiesa *cum omnibus suis pertinenciis atque hospitale piscarie cum omnibus suis terris et pertinenciis*. Il vescovo, a sua volta, la cedette a Sicherio della congregazione del clero mediante investitura da parte dell'arciprete del capitolo della cattedrale Adrianus. Da quel momento il sodalizio acquisì *potestatem insituendi et destituendi omnium spiritualium et temporalium*. Detta tutela e diritto si possono considerare assoluti cinque anni dopo, quando -il 9 aprile del 1198- il priore dell'abbazia di Santa Maria delle Carceri, che ancora manteneva il diritto sul monastero di Ognissanti, lo cedette a Lanfranco, arciprete della congregazione del clero. All'interno della chiesa di Ognissanti, a seguito dell'affettivo riconoscimento conferito dalla congregazione del clero, negli anni venti del Duecento scoppiarono alcune controversie. Una aveva avuto origine il 28 aprile del 1205 in *claustrum Omnium Sanctorum* quando Falconeto -*canonicus* in detta chiesa- aveva contestato l'elezione di Gumberto accusando anche i conversi Zeno, Corrado e Giovanni, e si era successivamente risolta davanti all'arciprete della congregazione, con la rinuncia a tutte accuse e l'accettazione dell'elezione di Gumberto quale arciprete di Ognissanti. Nel 1221, nel mutato clima politico della città e della chiesa stessa, i dissapori di parte riemersero quando Falconeto richiese all'arciprete della congregazione, il quale si rifiutava di recarsi a Santa Maria ad Carcerem e di rimettere ad essa la vertenza, di *restituere massariam et*

administrationem dicte ecclesie. Di fronte a tale minaccia si scatenarono le reazioni della di lui *pars* avversaria che da tempo lo contrastava ed era assai compatta, tanto da decidere di recarsi nella chiesa di Santa Maria in Chiavica -dove aveva la propria sede l'arciprete della congregazione stessa- in un gruppo costituito dai canonici Zeno e Bonafede, dal converso Falconeto e dall'ospedaliero Peitrobuono. L'esito fu che Bonafede, dopo avere pronunciato la propria obbedienza all'arciprete, ricevette dal chierico di San Nicola e davanti ai testimoni ivi convenuti, la responsabilità dei beni spirituali e temporali di detta chiesa. La cerimonia di investitura ebbe come coronamento una solenne conclusione dato che si concluse con il canto del Tedeum. Ma la causa non ebbe termine. Infatti, dopo l'assunzione della difesa di Falconeto da parte di Bonifacio proveniente dalla chiesa di San Quirico, suo procuratore, la vicenda nel freddo inverno del 1222 si spostò a Santa Maria delle Carceri -sostenuta dai canonici- dove solo davanti a Gerardo, di il 18 gennaio, Gumberto cedette il priorato di Ognissanti all'arciprete di San Giovanni in Valle, riconfermando la massaria al citato Falconeto.⁷⁹ In questa maniera il caso, pur mettendo in evidenza la complessità di interessi e soprattutto il radicamento con il passato (pretendono infatti di tornare a dirimere la questione a Santa Maria delle Carceri dove è stato trasferito il priore della canonica regolare Gerardo), mostra anche come la congregazione abbia saputo influenzare l'evoluzione interna delle singole comunità religiose.

⁷⁹

ROSSI, *Notizie sull'organizzazione parrocchiale*, p. 12.

La ricomposizione di queste vicende interne ad opera della congregazione conferma che essa ricevette da San Giorgio in Braida un fondamentale sostegno nella promozione della riforma del clero, attraverso la diffusione di una nuova disciplina ecclesiastica attenta ai nuovi costumi dei religiosi e ad un più consapevole rapporto con i fedeli. Per la congregazione, la chiesa di Ognissanti diviene il centro da cui diffondere la propria visione della cura d'anime verso le altre chiese, scopo tra i principali della congregazione stessa. Della speciale posizione della chiesa di Ognissanti, come per altro delle altre quattro cappelle della congregazione, gli statuti trecenteschi forniscono le norme prescritte. Ma dalle altre cappelle Ognissanti si distingue per avere una maggiore articolazione normativa; in aggiunta infatti a quelle comuni a San Marco alle Carceri, San Giacomo alla Pigna, San Giacono di Illasi e San Giorgio di Marega, Ognissanti dispone di altre tre intere poste statutarie che sono pienamente giustificate nelle azioni che hanno contraddistinto detta chiesa nel periodo preso in esame. Fatto questo che permette di evidenziare il nesso che intercorre tra la norma e il suo processo storico costitutivo.

Quanto è stato messo in rilievo su Ognissanti conferma come alcuni istituti ospedalieri nel medioevo trovavano nelle confraternite religiose un fondamentale punto di sostegno. Pur non essendoci documenti in grado di raccontare l'attività all'interno dell'ospedale, la sua esistenza è confermata dalla presenza delle carte la presenza di ospedalieri, quindi fare luce su Ognissanti come luogo assistenziale per i bisognosi significa

far luce su aspetti fondamentali della società veronese di quel tempo. In tale contesto è dunque possibile mettere in rilievo un nuovo rapporto tra ospedale e città e tra congregazione stessa e la città di Verona⁸⁰. Infatti attraverso Ognissanti il sodalizio chiericale esercitava uno dei suoi principali obiettivi, che proprio nel carisma di San Giacomo trovavano un'espressione viva, in quanto attraverso l'assistenza era messo in atto lo spirito di accoglienza e di soccorso agli infermi, anziani, malati, bambini e donne in difficoltà, come san Giacomo stesso enunciava in maniera incisiva nella sua seconda lettera⁸¹. Una spiritualità che si accordava con i diffusi casi di indigenza che anche a Verona erano presenti⁸².

⁸⁰ G. PINTO, . *Il lavoro, la povertà, l'assistenza*, Roma 2008.

⁸¹ lettera di San giacomo e sua spiritualità.

⁸² RIGON, *I percorsi della fede e l'esperienza della carità nel Veneto Medioevale* ; du Jourdin, *I poveri nel Medioevo*, introduzione di Ovidio Capitani, 2001

- *La chiesa di San Giacomo d'Illasi*

Illasi si trova nella fascia collinare e pedemontana del territorio veronese, posto tra la Val d'Illasi e la Val d'Alpone, soggetta all'autorità pubblica e comitale e meno facilmente soggetta alla grande proprietà ecclesiastica. Ad Illasi è documentata nel medioevo la presenza di un abitato rurale⁸³ e di un castello, che in età scaligera è inserito nello scacchiere difensivo della città assieme a Soave e a Montorio.

Ad Illasi la congregazione esercitava il pieno controllo della cappella a partire dal XII secolo, quando direttamente dall'arciprete della congregazione sono attestate le prime locazioni⁸⁴. A seguito dell'importante privilegio concesso dall'imperatore Federico I, anche per Illasi, come per altre zone inizia un considerevole processo di espansione segnato non solo dall'incremento di nuove proprietà terriere, ma anche e soprattutto da una crescita dell'esercizio della pastorale propria della congregazione del clero di Verona che in quelle zone aveva terreni.

Infatti nell'arco di un ventennio la chiesa di Illasi, attraverso una oculata politica di espansione, concretizzata principalmente in acquisti e transazioni, accresce il proprio controllo sulla zona⁸⁵. In questo contesto merita particolare attenzione l'acquisto di ogni diritto della chiesa di Sant'Egidio che l'arciprete Gerardo eseguì da Giacomino da Arco. Vendita che con ogni probabilità significò anche la possibilità di esercitare una

⁸³ VARANINI, SAGGIORO, *Ricerche sul paesaggio e sull'insediamento d'età medievale in area veronese*, in *Dalla curtis alla pieve fra archologia e storia. Territori a confronto: l'oltrepò pavese e la pianura veronese*, cura di S. Lusuardi Siene, Mantova 2008, pp. 101-160-.

⁸⁴ 1142, 1143, 1166

qualche forma di controllo spirituale sulla chiesa di Sant'Egidio, prima cappella privata.

Nel 1196 Lanfranco, arciprete della congregazione, previo consenso dei presbiteri Artineto e Ottone della chiesa di San Faustino e dei *magistri* Pendice e Gerardo investe Giacomino, chierico, del beneficio della chiesa di Illasi. Giacomino, in cambio del possesso di ogni proprietà di quella chiesa, che non a caso si trovava adiacente alla chiesa di Sant'Egidio, aveva l'obbligo di *manere semper in illam ecclesiam*, senza sottoporre questa chiesa ad altre. Inoltre Giacomino non godeva della libertà di *ospitare fratres et conversi* in quella chiesa senza il consenso dell'arciprete, o chi per esso, della congregazione.

Tale riferimento non è generico e nemmeno casuale, ma si riferisce ad una concreta realtà che si era creata anche ad Illasi come in altre zone dell'Italia settentrionale. I conversi erano dei laici che, successivamente ad un solenne giuramento, partecipavano dei benefici spirituali e materiali dell'ente religioso in cui essi erano inseriti, e spesso attendevano a servizio manuali o appunto ad attività che li connotavano in una fondamentale mansione di *laicus religiosus*⁸⁶. Inquadrati in una dimensione di vita religiosa, essi mettevano in pratica gli ideali di fede, pur rimanendo all'interno della propria dimensione laica. I legami che essi avevano in quel di Illasi si deducono dalle cerimonie *offersionis* che essi rivolgevano all'arciprete della congregazione, al quale essi

⁸⁵1189; marzo 1 Transazione tra Benedetto**; 1190 acquisto da orefice;

⁸⁶ RANDO, *Tra strutture civili ed ecclesiastiche. L'ospedale di Ognissanti in Treviso*, p. 54

indirizzavano oltre al giuramento di fedeltà, anche la promessa di castità e di povertà.

Le cerimonie conservate all'interno dei documenti non sono complete, ma vengono affidate alla parola scritta solo quelle per le particolari circostanze in cui si sono svolte. Esse dunque non forniscono un quadro completo della configurazione della comunità di conversi affiancati alla congregazione del clero, ma solo alcune pennellate, comunque degne di rilievo, utili a ricostruire i tratti essenziali della comunità di religiosi che conduceva una vita semplice dedicata al lavoro manuale e coerente con gli ideali del vangelo. Su di essi la congregazione esercitava un'importante funzione di regolamentazione, in quanto incardinava tali forme di religiosità che potevano altrimenti prendere direzioni non sempre accettabili dalla chiesa; essi infatti erano incorporati nel carisma evangelico proprio del sodalizio.

Lo specifico caso della vita di conversi ad Illasi mette in rilievo una situazione di vita originale e assolutamente non piatta. Essi infatti dimostrano di volere vivere applicando i principi evangelici in una maniera originale e diversa rispetto alle direttive promosse dalla congregazione. Il desiderio di conservare una propria indipendenza è messo ben in rilievo da un episodio accaduto nel 1222 il 16 gennaio ad Illasi. Quel giorno Pellegrino l'arciprete della congregazione convocò Aicardino, presbitero della chiesa di San Giacomo, domina Sofia eremita e domina Richeldina conversa della chiesa di San Giacomo. A costoro, che con ogni probabilità costituivano anche il gruppo più influente della

comunità stessa, il citato arciprete Pellegrino, si rivolse per avvisare sulla ferma decisione che nessuna azione fosse compiuta senza il suo consenso. Infatti era volontà esplicita del gruppo di conversi nominare un loro confratelli Giacomino senza previa autorizzazione dell'arciprete della congregazione.

In quali termini si svolgesse l'operazione infatti non è facile focalizzare. Dalla dichiarazione emessa dall'arciprete stesso emerge che la comunità che si era costituita ad Illasi possedeva una dinamicità e una struttura interna propria. Infatti in quell'occasione l'arciprete Pellegrino specificò che essi avrebbero potuto procedere con una lettera presumibilmente da inviare al vescovo di Verona se non addirittura a Roma come esposto contro di lui e contro la congregazione, potevano farlo, ma che per ora l'elezione effettuata dai membri della comunità non aveva alcun valore e che dunque non avevano alcun diritto di *hinc tenere Iacobinum ad manducandum seu bibendum in possessione aliqua*.

Questa vicenda mette in rilievo come tra la congregazione del clero e i conversi numerosi sono i conflitti derivanti dal rifiuto dei conversi alla adesione al carisma proprio del sodalizio chiericale veronese. Tensioni che permettono non solo di mettere in luce alcuni aspetti sul *modus vivendi* dei conversi stessi, ma anche su alcune linee di vita religiosa veronese dell'epoca.

Per questo è opportuno considerare i rappresentanti della comunità di conversi presenti nel giorno della ricomposizione dei dissapori tra la congregazione del clero e i membri che componevano il gruppo di

conversi. Oltre ad un sacerdote, tale ** erano presenti due donne che nella società veronese del tempo ricoprivano un ruolo di rilievo non fosse altro per il loro appellativo di domine. Delle due quella che desta maggiore interesse è Sofia detta eremita la cui figura è stata recentemente analizzata con acribia da Giuseppina De Sandre Gasparini. Tale domina già distintasi per un ruolo di operatrice di pace nella tumultuosa società veronese del tempo, ora si trova impegnata probabilmente in una azione simile confermando il suo ruolo di mediatrice nella ricomposizione della vicenda che si era creata tra conversi e la congregazione. Eremita donna che “a suo modo aveva compiuto una scelta radicale di vita religiosa”⁸⁷ che era legata al monastero di San Michele in Campagna, ma la sua presenza fu preziosa anche nella valle di Mezzane nei pressi della chiesa di San Cassiano dove dal 1206 è attestata la presenza di fratres et sorores dove, a quell’altezza temporale, si era già consolidata una comunità la cui autonomia per essendo rispettata, restava dipendente dal controllo dell’abate del monastero di San Nazaro. Dunque, ritornando al caso concreto di San Giacomo, l’azione svolta dalla congregazione era, ancora una volta, quella di coordinamento nell’obiettivo di rivitalizzare la chiesa in zone lontane dal circuito urbano e di regolarizzare i fenomeni delle religiones novae all’interno di un programma religioso in linea con il concilio lateranense IV e con i pontefici.

⁸⁷ De Sandre, *I diversi volti dell'eremitismo*, p. 62

In seguito a questo atto di riappacificazione all'interno della comunità di conversi e converse di Illasi effettuano una lunga serie di cerimonie di offerisionis. Cerimonie mettono in evidenza la pressione operata dalla gerarchia ecclesiastica nei confronti di gruppi religiosi misti⁸⁸ .

Inserire qui la descrizione della cerimonia di offerisionis di Tramontana, di Zeno e di Prandina**

Questi esempi mettono dunque in evidenza il volto di una congregazione impegnata nello sforzo di incardinare forme di religiose che fondavano il loro carisma sull'adesione ad un cristianesimo fondato sul lavoro, sull'adesione al Vangelo, sulla pratica della penitenza, su una conversione personale e comunitaria che intendeva trasmettersi agli altri pure attraverso la Parola⁸⁹.

⁸⁸ Per il fenomeno dell'eremitismo e della pressione su di esso esercitata fondamentale lo studio di RIGON, *Ricerche sull'eremitismo*, p. 53

⁸⁹ DE SANDRE GASPARINI, *La vita religiosa*, p. 45

- *San Giorgio di Marega*

Il primo documento che direttamente parla di Marega risale al 1177 esso riguarda il diritto che la congregazione aveva su Croci di Marega. Tale privilegio fu confermato da Lucio III nel 1184, anno in cui Sicherio era ancora in carica quale arciprete della congregazione. Il papa, oltre a confermare il privilegio già emesso da Federico I vi aggiunge anche il diritto sulla chiesa di Marega *cum pertinenciis suis*, esplicitando “*terram que est ad Crucem Maraticam*”⁹⁰.

A questi due privilegi non mancano successive conferme tanto da parte papale quanto imperiale. Da essi si intuisce che in quelle zone era in corso una importante trasformazione che portò alla progressiva presa di possesso da parte della congregazione del clero di un consistente territorio che condusse alla formazione e alla costituzione di una vera e propria signoria territoriale su Marega. Nel prosieguo dell’elenco dei documenti che portarono al compimento tale processo, si trova nel 1185 il pontefice Urbano III che conferma “*terram Maraticam cum omni iurisdicione sua, Carracedum cum decima sua, ecclesiam Sancti Georgii cum pertinenciis suis*”. Ad esso seguono il privilegio di Federico II l’anno seguente, e quello del pontefice Innocenzo III nel 1203. Nel 1220 Federico II emando una bolla imperiale esplicita che alla congregazione spettava il controllo della villa di Marega sita *in Veronesi comitatu sitam cum suis pertinenciis, capellis, pratis, pascuis, paludis, aquis, aquarumque*

*decursibus, molendinis, venationibus, bannis, districtus, placitis, arimanis, albergariis et cum omni iurisdicione et cum mero imperio*⁹¹.

Senza entrare nel dettaglio di tutti i dati che i documenti forniscono, è possibile individuare alcune essenziali dinamiche di sviluppo che hanno contraddistinto in maniera evidente i passaggi che hanno portato alla costituzione della signoria programmata di Marega⁹². Nella zona era in corso da un lato una importante azione di catechizzazione e dall'altro di antropizzazione di terreni che subivano una messa a coltura. In entrambi i fenomeni, la congregazione aveva un ruolo non trascurabile. In questa zona la congregazione del clero, partendo da angusti possedimenti, riuscì ad estendere la propria giurisdizione fino a creare una base di sviluppo territoriale da cui far irraggiare il proprio esercizio pastorale.

Il primo riferimento certo risale al 1180, anno in cui scoppia una contesa per il pagamento della tassa del quartese tra i chierici di Marega, Terrazzo e Merlara, tale contesa era incentrata su un incolto denominato Carracedo, ma ciò che più conta è che da tale contesa si deduce come in quelle zone fosse attiva una vita della parrocchia con le ovvi vantaggi per la comunità che le gravitava attorno.

Inoltre la chiesa San Giorgio di Marega, secondo le carte della congregazione, a partire dal 1199, risulta essere cappella dipendente dalla congregazione e fattore ancora più importante per la *cura animarum*, è che, a partire dal 1220, la chiesa di Marega è detta anche

⁹⁰ F. UGHELLI, *Italia sacra*, t. V, **** c. 802 e Sancassani

⁹¹ BIANCOLINI, *Notizie delle chiese di Verona*, IV, Verona pp. 545- 553

plebs. Tale fatto denota l'aumentata influenza di San Giorgio sul territorio circostante e, di riflesso, della congregazione del clero veronese. Sempre all'interno del processo descritto, un peso non indifferente ha il comune rurale, già costituitosi ancora prima dell'attestarsi della congregazione con la quale instaura un rapporto segnato dalla non facile sottomissione degli abitanti del luogo di cui è possibile.

Ne è esempio la vicenda di Camino figlio di Sarpi, la cui presenza appare già nella lista del primo giuramento di fedeltà che i capifamiglia fecero nel 1184 all'arciprete e ai primiceri della congregazione stessa. Egli è anche il *gastaldus* della congregazione e ricopre quindi un ruolo decisamente centrale all'interno dell'ente ecclesiastico; inoltre l'analisi dei suoi interessi e delle sue azioni può fare luce sui rapporti tra la congregazione e la popolazione del luogo. Camino, pur essendo già gastaldo della congregazione, assieme a Domenico magister, ai figli e a tale Aldo, ha lavorato alcuni terreni situati in *curte Neclesole* per conto del monastero di San Nazzaro e Celso, che solo in un secondo momento, nel novembre del 1194, sono incorporati ai beni della congregazione, fatto che dimostra la sua credibilità tanto da riuscire a mantenere, per almeno un decennio, rapporti di lavoro con diversi proprietari anche laici. Tali osservazioni acquistano maggiore concretezza se si nota che egli non è il solo della famiglia ad avere un legame con il monastero; suo fratello infatti appena un anno prima aveva ceduto -previa ricompensa di cinquanta lire- il diritto di lavorare alcuni terreni in *curte Terracii et Maredega*. Egli, come il

⁹² I documenti sono in tutto 106 ed essi sono dislocati in luoghi diversi

fratello, risulta proprietario di 14 campi, ma nel 1197 Camino abita in una casa che assieme a 9 campi risulta parte di un più ampio complesso, cioè 33 campi di tale Rodolfo de Pirla da Merlara che li aveva ricevuti dagli estensi ed ora li faceva lavorare appunto da Camino e altri. Egli quindi è un proprietario terriero e un dipendente allo stesso tempo e, in ragione di questa duplice mansione, si potrebbe definire la sua figura come esemplificativa del nodo di congiunzione tra signoria ecclesiastica e comune rurale. Tale ruolo viene mantenuto pure dai figli Otonello e Bartolomeo. Il 12 febbraio del 1216 *de voluntate domini archipresbiteri Lanfranci [...] et convicinatorum* i suoi figli vengono eletti rispettivamente uno consigliere assieme a tale Bertoloto, e l'altro massaro di Marega. Se a questo aggiungiamo che in seguito l'attendibilità della famiglia rimase inalterata (è infatti del 1250 l'elezione a gastaldo del figlio Otonello) si deduce che i rapporti sociali tra comunità rurale e una signoria ecclesiastica non erano solo rapporti di sudditanza ma di reciproca collaborazione.

Il quadro che mette in luce i rapporti tra comune rurale e congregazione trova un ulteriore arricchimento nell'acquisizione di vari avvenimenti utili per mettere in rilievo il particolare rapporto tra l'ente religioso e gli abitanti di Marega. Essi sono due giuramenti di fedeltà emessi dai capofamiglia del villaggio (il primo dei quali avviene del 1184 e del 1215); alcune norme penali stabilite dall'arciprete Lanfranco il 1 febbraio 1215. Fatti che possono essere considerati una manifestazione di resistenza da

all'interno dei due registri nei registri 12 e 13

parte della comunità di villaggio alla congregazione come conseguenza del radicato rapporto con il *dominus loci* preesistente.

Ma la ricostruzione risulta parziale se non si considera anche la situazione di inevitabile attrazione che si era creata nella zona del confine , innanzitutto, le stratificazioni sociali presenti all'interno del centro demico e se non si cercano di capire, a livello più ampio, gli interessi particolari dell'ente ecclesiastico , i rapporti con il comune cittadino e le altre forme di potere, signorie ecclesiastiche e laiche, presenti nel territorio.

Trattando degli enti ecclesiastici non si intende infatti unicamente un'analisi a livello di sistema di vertici, bensì la messa a fuoco dell'*interrelazione*, del sistema di equilibri che si fonda sul rapporto con le altre forme di potere presenti nel territorio e del particolare gioco di forze presente nello scacchiere politico del territorio.

L'indagine sul *dominus loci*, ad esempio, non può essere fine a se stessa, ma è necessario rapportare la sua azione con gli apparati locali con i quali si trova a dialogare. Sul luogo i confinanti hanno proprietà altre signorie ecclesiastiche come San Nazaro e Celso, Santa Maria delle Carceri, Santa Trinità, i Canonici della cattedrale di Verona, gli Umiliati.

A questo sistema di rapporti si deve aggiungere che per una valutazione d'insieme del processo che vide protagonista la congregazione del clero su queste zone, fondamentale è il sostegno che il comune cittadino diede.

L'autorità comunale sostenne la congregazione anche perché spinta da anche spinto da interessi di carattere commerciale ed economico al punto

che negli statuti cittadini del 1228 dedicò tale speciale protezione direttamente in una posta statutaria CCXXII⁹³. In essa si asserisce del contratto tra la congregazione e il comune di Marega e la sua corte non devono essere “infirmati né infranti, né in nessun modo contraddetti, né che sia chiesta la restituzione in integrum, per diritto comune. In questa posta si ribadisce che il podestà non deve dar udienza o permettere di concedere udienza a coloro che intendessero opporsi ai privilegi approvati dal comune alla congregazione del clero di Verona.

Una zona, quella di Marega, di estremo interesse per il comune cittadino che sostiene la congregazione del clero nella difesa del suo radicamento in zona.

Ed è appunto questa speciale situazione che si viene a creare tra il veronese e il padovano che permetto non di fare luce sui processi storico-geografici relativi all’area in esame. In particolare al territorio circoscritto tra Urbana, San Salvaro, Terrazzo, Badia e Lendinara, area questa, che attualmente corrisponde alla zona sud-occidentale del veronese e che confina direttamente con il ‘comitato’ padovano oltre che con la provincia di Rovigo. Con il termine comitato si fa riferimento grosso modo al distretto in senso moderno.

In queste zone all’abbondanza di corsi d’acqua facevano da naturale corredo estese zone paludose accompagnate da due grosse fasce boschive: il *nemus Porti*, ampia macchia situata nel comitato veronese

⁹³ SANCASSANI, *Aspetti giuridici*, p. 176

alle cui estremità sorgevano numerosi villaggi e il Carracedo, al confine tra il territorio veronese e quello padovano.

Il confine tra questi due comitati o distretti fu fissato, fin dall'anno 840, lungo un'ampia fascia di zone umide e boschive percorse dal Fratta e vicinissime all'Adige⁹⁴, in corrispondenza di un sito, significativamente chiamato Trecontadi, posizionato alla convergenza dei territori padovano, veronese e vicentino. Tale confine rimase a lungo incerto e 'aperto' a causa di una molteplicità di fattori sociali, politici ed economici dipendenti anche dalla continua variazione dei limiti idrogeologici legati anche alle piene stagionali dei fiumi.

La prima tappa successiva al citato privilegio imperiale risalente al 1177 che vede la congregazione del clero impegnata ad estendere la propria influenza è l'importante collaborazione con il monastero di San Nazaro e Celso il quale nel 1195 inizia la collaborazione del monastero di San Nazzaro. Una collaborazione tanto preziosa perchè mette in luce che il processo di affermazione e sedimentazione della congregazione a Marega costringe a guardare oltre e questo oltre che si esplicita con il sostegno che risulta particolarmente giustificato dal legame che di collaborazione tra la congregazione e i monasteri cittadini. L'abate di San Nazzario e

⁹⁴ CDP, I, 9 p. 18. Il documento menziona, accanto ad altri toponimi non più sopravvissuti, anche *Torratio*, facilmente identificabile in Terrazzo, *Perariolo*, che riteniamo si possa far coincidere con la contrada di *Perariolo* ubicata «in curia Urbane» in un atto del 1199, luglio 17 (ASVr, *Clero intrinseco*, reg. I, f. 162v).

Celso infatti nella riunione annuale risiede alla sinistra dell'arciprete prima dell'abate di San Giorgio⁹⁵.

Una ulteriore tappa che segna il sostegno che la congregazione ricevette dai enti religiosi risale al 1199 quando il Livaldo priore di Santa Maria delle Carceri cede a Lanfranco il diritto di riscuotere le decime che i frati di San Salvaro riscuotevano presso la curia di Croci. In cambio Lanfranco cede un terreno situato in curia di Urbana in località Perariolo.

Il motivo di scontro era il diritto di decima che la chiesa di San Salvatore aveva nella curia di Croci di Marega.

A questi eventi seguono una serie di acquisti tanto da enti ecclesiastici, da laici, quanto da arcipreti membri della congregazione stessa, come ad esempio nel 1221 Il presbiter Giacomo della chiesa dei Santi apostoli vende a Pellegrino terreni a Marega presso Concola⁹⁶ .

Fino a qui si è cercato di mettere in rilievo le tappe che hanno favorito lo sviluppo territoriale della zona che a Marega era sotto il controllo della congregazione.

Non si è detto ancora in maniera sufficientemente estesa degli aspetti che interessano da vicino il campo spirituale, in quanto era dal 1177 che la congregazione aveva il controllo sulla chiesa di San Giorgio dove, a differenza di Ognissanti e di San Giacomo di Illasi la comunità che ruotava attorno alla congregazione sembra essere stata composta solo di chierici e non di laici religiosi.

⁹⁵ ASVr, *Clero Intrinseco*, reg. 13, c. 39

⁹⁶ ASVr, *Clero Intrinseco*, reg. 13, c. 34

E' quanto attesta la cerimonia di obbedienza verso il magistro Pellegrino a cui si sottoposero il 13 settembre 1221 l'arciprete Alberto e Cavalerio clerico.

Sempre all'interno degli aspetti che mettono in luce i legami di carattere spirituale e utile soffermarsi ora su un documento di cent'anni posteriore. Esso risale al marzo 5 del 1327 quando Omnebono, arciprete della congregazione del clero intrinseco

di Verona, elegge Zambonino di Mantova arciprete di San Giorgio di Marega⁹⁷.

Si tratta di un salto temporale notevole che tuttavia può essere compreso se si considerano eventi intercorsi nel frattempo. Come ad esempio lo spergiurato tentativo messo in atto dall' arciprete Marco di Zoncada di appropriarsi in maniera indebita personalmente di tutte le proprietà di Marega. Tentativo che fu bloccato nel nascere in quanto il de Zoncada fu destituito dal suo incarico di responsabile primo del sodalizio.

⁹⁷ *Ibique reverendus vir dominus dum Omebonus archipresbiter congregacionis intrinsece veronensis nomine suo et dicte congregacionis investivit cum libro quem in manibus detinebat providum virum presbiterum Zamboninum qui fuit de Mantua in eius presencia constitutum et recipientem de ecclesia sancti Georgii de Maratica dicto domino archipresbitero et congregacioni in mediate spectanti ac de beneficio et fraternitate dicte ecclesie ad(a) continuam rexidenciam in dicta ecclesia faciendam ad peceptionem bonorum, fructum, redditum et proventuum et beneficium ipsius ecclesie spiritualium et temporalium dicte ecclesie spectancium. Ita tamque quod dictus dominus dum Zamboninus presbiter non possit(b) se absentare a dicta ecclesia ultra decem dies ab usque licencia speciali prefacti domini archipresbiteri vel eius locum tenentis seu dicte congregacionis qui dominus dum Zambonius promissit dicto domino archipresbitero pro se et*

dicta congregacione et suis successoribus obedienciam manualement in obediendo omnibus et singulis que dictus dominus archipresbiter seu dicta congregacio

CAPITOLO SESTO

I LIBRI DELLA CONGREGAZIONE

La raccolta dei libri della congregazione permette di comprendere le norme che regolavano le strutture e l'operatività della congregazione stessa. Attraverso la sua analisi è possibile per un verso cogliere l'espansione delle parrocchie e per un altro alcune delle finalità liturgiche, oltre che l'assistenza ai "pauperes Christi", il suffragio per i defunti per i vivi e per il benessere della città di Verona. Il proemio degli statuti esplicita che il fine è volto *ad salutem animarum defunctorum ac vivorum*⁹⁸, affinché lo *status eiusdem congregationis felicius gubernetur ac vita nostra, Deo propizio, dirigatur in melius*⁹⁹.

In altre parole la raccolta della documentazione, ivi compreso il testo degli statuti, è un *memento* per i soci e insieme testimonianza fondamentale sulla liturgia e sulla attività religiosa dei parroci riuniti nell'associazione urbana e un punto di riferimento da cui questi dovevano attingere per conoscere regole di vita per poi trasmettere quanto appreso all'interno della parrocchia di origine nell'interesse dei fedeli e dell'intera cittadinanza.

⁹⁸ Statuti,, proemio

1. I tre codici dei libri della congregazione

La raccolta dei libri pur con qualche diversità di contenuto, é contenuta in tre codici, risalenti tutti al 1323¹⁰⁰.

Il primo esemplare, quello ufficiale e di cui si fornisce in appendice la trascrizione presenta un formato di mm. 26 per 180 circa, reca sul frontespizio l'indicazione numerica 1 e consta di 60 carte, scritte sia sul lato della pelle che su quello della carne. Il codice consiste in un doppio foglio di guardia e costituite da un foglio di guardia, tre quinterni, un quaterno, un quinterno, e dopo la seconda parte del foglio di guardia in un ultimo quinterno.

I margini- il destro è di 350 mm., il sinistro di 20 mm. Sono tracciati dall'amanuense a matita con segno lieve, sono in genere rispettati, ad eccezione di qualche smarginatura sul lato destro nella sezione delle *constitutiones* e sul lato inferiore in quella in cui sono contenute le chiese . Quest'ultima sezione, presenta, all'interno di ciascuna riga, una maggiore spaziatura indotta dalla schematicità del contenuto presente e, tra una chiesa e l'altra, una doppia interlinea.

Le rubriche, i numeri romani che le precedono, le iniziali di ciascuna norma e i segni di paragrafo sono colorati in rosso. Le legature sono con *palmule* lignee coperte esteriormente in pelle rossa, alquanto deteriorata, con borchie staccate. Una

⁹⁹ Statuti proemio

sola mano [A] ha scritto l'intero codice *in littera textualis*. Fa eccezione la costituzione LXIV, che fu aggiunta con calligrafia gotica corsiva e la norma che nelle rubriche é bXVI e nel corpo del codice porta la segnatura XVII; essa fu inserita, presumibilmente, nel 1401 su foglio bianco al termine del primo libello. Pur avendo l'autentica notarile non le fu apposto il *signum tabellionis*.

Su A intervengono ad emendare, integrare e correggere altre mani, tra cui si distingue una mano trecentesca [B] soprattutto presente all'interno di spazi bianchi. Dette integrazioni sono effettuate da B, confrontando gli altri due esemplari coevi come dimostrano alcuni esempi.

Il secondo manoscritto, il codice 1 bis, come accennato, si compone di 39 carte, composto di 4 sesterni e misura mm. 160 x230. Nel foglio che precede l'indice, dopo la data in numero romano 1323, porta il titolo: " Primus codex in quo continentur antiquas congregaciones cleri intrinseci Verone"; scritto in gotica corsiva e da mano diversa da quella che ha composto il registro n.1; con grafia identificabile probabilmente con quella del notaio Bonomo , lo stesso che, assieme a Pilcantino, fu impegnato nella laboriosa

¹⁰⁰ ASVR, Clero intrinseco, reg. 1,1bis,2.

exemplatura dei documenti presenti all'interno dei registri 12 e 13¹⁰¹.

Il terzo esemplare del codice statutario presenta maggiori differenze rispetto ai precedenti. Esso nel frontespizio è contrassegnato da una mano cinquecentesca che porta la lettera A e il **titolo:** *Constitutiones antique sancte congregacionis cleri intrinseci Verone*¹⁰² o e dalla numerazione araba moderna numerica 2. Il codicetto, con scrittura notarile minuscola del XIV secolo, è scritto da diverse mani tutte identificabili con quelle dei notai della curia episcopale che negli anni Venti del Trecento furono attivi presso la congregazione del clero intrinseco¹⁰³; composto di 22 fogli di mm. 230 x 330 numerati a matita e di cm 33 x 16,5 e costituito da tre fascioli: il primo e il secondo rispettivamente un setternio e un quaternio, mentre il terzo, cc. 1-3 un *liber legatorum* non datato, cc. 9-10 un *liber legatorum* risalente al 1326, cc. 12-13 un preziosissimo *rodolus morum*, il cui contenuto, concerne la prima stesura dell'ordinamento dell'istituto religioso e consente la ricostruzione del processo che portò alla costituzione del *corpus* normativo a cui fa seguito, nella seconda metà della c.13, con data 1329, un elenco di 49 chiese da cui derivare l'elezione di otto primiceri.

¹⁰¹ cfr. paragrafo cap. I redigere in publica forma

¹⁰² La lettera A è la lettera indicante l' *armarium* in cui erano contenuti i calti sove era posto il codice

Infine un terzo elenco di chiese composto di solo due carte tagliate.

2. La struttura dei testi

Ciascun codice è una miscellanea composta di tre parti o libri. Il primo di essi contiene le costituzioni suddivise in norme di vita spirituale incentrate sulla illustrazione degli aspetti inerenti alla liturgia e sugli impegni relativi alla vita pratica a cui i singoli soci della corporazione dovevano attenersi. Segue il secondo libro che presenta l'elenco delle chiese iscritte nella congregazione urbana e infine il libro dei legati, che include i nomi di coloro che raccomandarono la loro anima alle preghiere e alle funzioni liturgiche del rettore o del sacerdote di una delle chiese del sodalizio.

Questi tre libri che presentano una omogeneità codicologica e paleografica, furono ideati per una funzione unitaria. Sebbene, infatti, questi mantengano una loro indipendenza, non sarebbe corretto studiarli isolatamente¹⁰⁴, giacchè confratelli, qualsiasi fosse il loro ruolo all'interno del sodalizio, attingevano le proprie motivazioni di vita attraverso il diretto insegnamento della Parola. In sostanza, nella loro diversità, esse concorrono a disciplinare e a

¹⁰³ Inserisci nota di riferimento

¹⁰⁴ Per un esempio simile si veda il recente studio di Maiarelli, *La congregacio clericorum Perusie*, pp. 35

scandire il ritmo di vita della congregazione. Per questo sarebbe scorretto dare più importanza ad una parte rispetto ad un'altra, anche se rimane certo che ciascuna differisce dalle altre e necessita di strumenti propri di analisi.

Il primo libro è peraltro da analizzare in termini strutturali più dettagliati. Una prova che nel suo interno ci sono numerosi collegamenti è fornita direttamente da una mano esterna, già denominata B¹⁰⁵, all'interno del registro 1bis, che produce in margine al testo numerosi rinvii ad altre norme dei libri della congregazione. Bastano alcuni esempi per rendersi conto del collegamento di alcune parti e in particolare della prima sezione con la seconda di questo primo libro.

Forse l'esempio più solido, ma non per questo l'unico convincente, è rappresentato nella norma XI riguardante la divisione " in tres partes redditum dicte congregationis [...], con i rimandi alle norme IV, V, VI rispettivamente De missis et oracionis dicendis quolibet mense [...], De dando denarios et candelas singulis tribus mensibus anni sacerdoti dicte congregationis e de exigendos denarios et candellas, alle norma LIV quod viator dare debeat in minibus cuiuslibet subiecti sacerdotis. Denarios, candellas[...], alla posta XXXVII Quod viator exigere debeat denarios et candellas ab ecclesiis et sacerdotibus dicte congregationis.

¹⁰⁵ Vedi interventi di B

Un' ulteriore prova della suddivisione interna in libri è attestata, oltre che dalla *intitulatio*, (*in Christi nomine amen*) presente all'inizio delle due parti, anche dalla stratificazione costatabile nel primo libro e precisamente all'interno delle costituzioni I-XI che riguardano il rituale e le consuetudini, a cui segue la posta XII nella quale l'autore si rivolge ai confratelli per chiedere sostegno nella sua impresa e invoca la Madonna per la buona riuscita della sua impresa. Nelle norme seguenti ad essa (cost. XIII- XVI) e precedenti l'inizio della seconda parte sono contenuti i provvedimenti da attuare per fornire una adeguata ospitalità ai parroci che provengono da lontano oltre che i requisiti che devono avere gli aspiranti alla congregazione stessa.

Prima di proseguire con l'analisi del contenuto delle *constitutiones*, è opportuno individuare i precedenti di esse esplicitamente dichiarati all' interno di alcune norme stesse. L'esplicito richiamo "iuxta antiquam et usitatam consuetudinem" o la sottolineatura di "recuperare, relevare omnes consuetudines" sono infatti contenuti all'interno della norma V, VII, XII, XIII, XXXIII, LXII. LXIV e ancora nel XVI bis¹⁰⁶.

Oltre ai richiami alle *consuetudines*, sono presenti anche espliciti rimandi ai codici e alle cronache della congregazione, rimandi che però non è possibile accertare la veridicità ¹⁰⁷, a cui i membri della congregazione erano invitati a prestare attenzione al fine di

¹⁰⁶ Vedi Appendice

contribuite ad una buona conservazione non solo come principio di comportamento, ma anche come utilità per migliorare la natura delle norme stesse delle congregazione, le quali erano richiamate esplicitamente nelle assemblee. A ciò si aggiunge l'uso all'interno del *liber legatorum* dell'aggettivo sostantivato *antiquo* che ha come scopo quello di conferire maggior valore ai legati all'interno della pratica della commemorazione dei defunti¹⁰⁸.

In realtà le consuetudini sono richiamate anche nei privilegi imperiali e papali stessi.

Federico I nel 1177 conferma le *antiquas consuetudines*¹⁰⁹. Anche Lucio III con bolla del 22 novembre 1185, tre giorni prima della sua morte, prendeva sotto la protezione apostolica la congregazione del clero urbano affermando: “*Consuetudines hactenus in ecclesiis vestris observatas ratas habemus*”¹¹⁰ e Urbano III eletto a Verona nel gennaio del 1186 riconferma i privilegi del predecessore, specificando “*consuetudines eciam antiquas, libertates et immunitates in ecclesiis vestris ratas habemus*”¹¹¹.

All'interno del *corpus* statutario all'attenzione prestata a quanto riguardava le antiche consuetudini e a tutto quello che interessava

¹⁰⁷ Il riferimento è esplicito all'interno della cronaca numero 12

¹⁰⁸ Il caso per altro anche se non frequente è riscontrabile all'interno del proemio al libro degli anniversari

¹⁰⁹ ASVr, *Clero Intrinseco*, reg. 12, cc. 14-15

¹¹⁰ ASVr, *Clero intrinseco*, reg. 12, f. 13

¹¹¹ ASVr, *Clero intrinseco*, reg. 12, f. 11

ciò che in tempo anteriore al Trecento aveva interessato la regolamentazione della vita della congregazione è da aggiungere la ricorrente presenza di termini afferenti alla necessità di dare una nuova forma alla congregazione stessa.

L'estensore delle costituzioni stesse dichiara in maniera esplicita sin dall'inizio la necessità di "rehedificare, renovare et reparare"¹¹², in quanto "tanta pia opera laudabilia et fructuosa, opera quae lapsa et in inusitata erant propter defectum longi temporis"¹¹³. E' ancora lo stesso compositore degli statuti a dichiarare espressamente che le antiche norme della congregazione erano quasi cadute "in desuetudinem et quasi extinte" (cost. XXXIII)¹¹⁴.

Una attenta lettura del libro permette di individuare, inoltre, il processo di passaggio dalle *antique consuetudines* alla codificazione in statuti, come a mostrare l'unione del vecchio con il nuovo.

¹¹² Proemio

¹¹³ Costituzione XII

¹¹⁴ La necessità di rinnovare la normativa che regolamentava la vita della congregazione del clero di Verona fu fortemente sostenuta dal vescovo Tebaldo, personalità di grande spessore e guida dell'intera istituzione ecclesiastica che durante il suo lungo episcopato (1298-1331) oltre che delle costituzioni del clero urbano fu sostenitore, nel 1301 anche del *corpus* normativo del capitolo della cattedrale.

Infatti, come subito vedremo, la redazione delle costituzioni del 1323¹¹⁵, era stata intesa diversa dalla stesura dei *mores antiqui tant'* é vero che risulta posteriore alla redazione dei *mores*, ovvero al *rodolus morum*, di cui si ha attestazione precisa solo nel codice numero 2.

3. Il contenuto del *rodolus morum*

Le consuetudini e le regole anteriori agli statuti sono evidenti nel *rodolus morum* che contiene le prime norme di vita dei membri della congregazione.

Come si é detto il *rodolus* si trova in un unico codice (codice 2) e presenta una scrittura lineare e rotondeggiante. La mano che ha esemplato il documento, nella prima riga, avvertendo che il rotolo manca dell'inizio ("cuius principium deficit"), fa presupporre nello stesso tempo l'esistenza di almeno un'altra pergamena cucita all'inizio del rotolo trascritto in ex autentico¹¹⁶.

Molto probabilmente il documento in analisi é stato esemplato dall'originale in occasione della compilazione degli statuti, momento in cui tutti i membri della congregazione del clero

¹¹⁵ Sulla datazione di ciascun codice si veda Rossi, *Governare una chiesa*, pp. 68-70

¹¹⁶ G. Cavallo, in *Dal rotolo al libro*, pp. 32-74

furono coinvolti nell'impegnativo recupero dei mores e degli ordini della congregazione.

Nel suo interno é possibile riconoscere una bipartizione interna individuabile nella parola "finit", che ha, appunto, la funzione di spartiacque tra la prima e la seconda redazione.

La prima parte contiene la regolamentazione dell'assemblea alla quale possono partecipare i soli fratelli che si sottopongono alla *inquisicio* condotta da tre anziani ("tres maiores natu excellenciores sapiencia"), i quali hanno il compito di giudicare il comportamento dei soci del sodalizio. I tre anziani devono verificare la puntualità alla frequentazione dell'assemblea e l'assiduità alla preghiera rivolta nei confronti dei confratelli che versano in condizioni di infermità o ai confratelli defunti. Questa prima parte contiene anche numerose citazioni della Sacra Scrittura, inserendo gli obblighi dei singoli confratelli all'interno di un disegno sovranaturale.

Ad esempio all'interno di questa sezione é presente un brano tratto dal libro della Sapienza, che fa risaltare l'effetto annientatore delle menzogna sull'anima di chi la pronuncia. Il frammento citato dal compilatore dei *mores* si inserisce all'interno del seguente versetto: "Guardatevi pertanto da un vano mormorare, preservate la lingua dalla maldicenza, perché neppure una parola segreta sarà senza effetto, una bocca menzognera uccide l'anima"(Libro della Sapienza 1.11.).

Sempre all'interno di questa prima parte dei mores si distingue il ruolo dei *maiores natu* sulle persone convenute all'assemblea. Essi vigilano sul banchetto eucaristico che costituiva il momento simbolico culturale più elevato e per questo esige una preparazione alla comprensione del suo rituale. Anche in questo caso è un brano dal Vangelo a indirizzare i convenuti ad una vita religiosa concretamente vissuta. « *Sumebant cibum cum exultatione et simplicitate cordis conlaudantes Deum et habentes gratia ab omnen plebem* ».

Il senso dell'eucaristia risale alla cena degli Apostoli, quando Gesù distribuì ai suoi discepoli il pane ed il vino come suo corpo e suo sangue, offerti come sacrificio per la salvezza degli uomini, incaricandoli di fare lo stesso in sua "memoria".

E' proprio l'assemblea eucaristica a manifestare la natura della comunità cristiana che è convocazione: essa infatti è risposta ad una chiamata ed è accoglienza di un dono. Nel brano del vangelo è dunque riassunto il senso della celebrazione eucaristica, che vede il riunirsi insieme dei fratelli, in comunione con tutta la chiesa.

Il convenire costruisce dunque l'unità della comunità. Infatti in questo acquista un nesso logico quanto segue ovvero l'effetto benefico che il banchetto della piccola comunità

cristiana riceveva all’impatto del popolo: “ habentes gratiam ab omnem plebem (sic)”.

I *mores* sottolineano la necessità di effettuare una *orazione pro missa* da parte dei singoli componenti il sodalizio.

Tale orazione trova riscontro diretto nel *libellus* liturgico usato dalla *congregacio Perugie*. In esso si dichiara che l’ “ordo qualiter sacerdos preparet se ad celebrandum missam secundum consuetudinem romanae ecclesie”. Pietro Messa rileva come tali orazioni fossero “ ad uso strettamente personale, come ausilio per accrescere la devozione nella celebrazione della messa¹¹⁷.

Per quanto riguarda la congregazione del clero di Verona, l’espressione generica orazione pro missa non permette di entrare nel dettaglio né di esprimere con certezza se essa facesse o meno riferimento all’ordo romanus, come non permette di accertare se la congregazione possedesse un sacramentario, ovvero il libro centrale nel medioevo per l’orazione dell’eucaristia¹¹⁸.

E’ noto come nel medioevo una cultura insufficiente portava a forme involutive della vita liturgica e ad una disgregazione della comunità liturgica stessa.

¹¹⁷ MESSA, *Il codice di Toledo*, p. 311-313

¹¹⁸ Il sacramentario era costituito da preghiere pronunciate dal sacerdote nella celebrazione eucaristica PALAZZO, pp. 79-83

La seconda parte dei *mores* riprende il tema della preghiera come mezzo di salvezza e di avvicinamento a Dio Padre (“in oratione sedula queramus faciem Domini semper”).

L’orazione verso i fratelli defunti presenta maggiori particolari, rispetto alle indicazioni che sono presenti nella prima parte: i sacerdoti hanno l’obbligo di onorare il defunto non solo con la preghiera, ma anche indossando vesti adeguate e portando in mano dei ceri. Essi inoltre impartiscono al defunto la benedizione terrena, affinché egli possa meritare quella celeste e, dopo trenta giorni dalla sua morte, i sacerdoti hanno l’obbligo di celebrare una messa di suffragio. In questa circostanza, presente un presbitero, devono cantare o recitare il salterio e altre preghiere funebri. Alla cerimonia di esequie sono presenti anche laici, uomini e donne, i quali cantano messa. Particolare rilievo assume la presenza di sette poveri. Di essi sei sono designati per stare assieme ai laici, mentre il settimo di loro siede vicino al presbitero. Si tratta probabilmente di una scelta che ha un significato simbolico in quanto sottolinea l’attenzione che l’istituto religioso ha verso i poveri.

Un elemento di novità della seconda parte è costituito dalla processione che ogni anno “in quinquagesimo die Paschali” raduna i membri del sodalizio che si costituiscono “in

congregazione una". Il corteo é diretto alla chiesa di San Marco alle Carceri, una delle chiese iscritte al sodalizio dei parroci.

I *mores* sono il presupposto di regole e pratiche che saranno durature all'interno delle successive evoluzioni normative. I passi del vangelo e dei testi patristici danno una precisa connotazione alla sfera della spiritualità propria della confraternita chiericale. La loro abbondanza costituisce un *unicum* nel panorama delle fonti finora pervenute e mostra di non dipendere dalla tradizione precedente. I modelli, finora noti, infatti, mettono in evidenza le influenze, anche se parziali, sulle congregazioni chiericali, ricevute dalla spiritualità benedettina, da quella di Crodegango o da quella di Aquisgrana¹¹⁹

Da tali fonti gli statuti delle congregazioni infatti traggono ispirazione per regolare la vita comune in quanto la vita

¹¹⁹ Un caso di influenza della regola benedettina sulla confraternita parigina dei dodici apostoli MEERSSEMAN, *Die Klerikervereine*, pp. **. Per l'influenza della regola di Crodegango di Metz, vescovo particolarmente vicino all'ideale di vita monastico e per quella di Aquisgrana oltre ai riferimenti in Meersemann, *Die Klerikervereine*, p. 27 anche in Poggiaspalla, *la vita comune del clero*, p 41. Quanto al caso specifico di Aquisgrana, di recente Andrea Maiarelli ha dimostrato la stretta vicinanza della *congregatio cleri Perusii* alle regola di Aquisgrana.

Lo studio che Maiarelli compie infatti si distanzia dai *mores* in quanto le costituzioni del clero di Perugia costituiscono un testo esistente anteriormente elaborato ed approvato *antiquitus a sanctis episcopis* (Maiarelli, p. 5) e non una elaborazione della scrittura sulla base delle esigenze locali come invece dimostrano essere le norme del clero di Verona.

monastica costituiva la realizzazione autentica e piena della vita apostolica¹²⁰.

Il *rodollus morum* costituisce la prima forma di formalizzazione di un *modus vivendi*, di uno stile di vita messo per iscritto in maniera ufficiale, in cui è presente l'uso della Sacra Scrittura.

Si registra infatti in quel periodo da parte di molti gruppi di religiosi tanto monastici quanto canonici la necessità di acquisire degli stili di vita direttamente dalla scrittura e dai padri della chiesa¹²¹.

La sacra scrittura era infatti nel medioevo considerata come un modo da cui estrarre la realtà rilevata e la scelta specifica di determinate citazioni al posto di altre, effettuata che i compilatori delle vari *corpora* normativi mette in luce il particolare significato e valore che la scrittura aveva su un determinato gruppo di religiosi. La scelta dei passi dal vangelo e dalla bibbia mettono infatti in rilievo la scelta di vita del gruppo stesso che ad essa si ispirava. L'impianto e il modo di trattazione della sapienza biblica è infatti rivelatore di una sapienza che dipende dal modo particolare di considerare la loro esperienza in questa vita. Interesse questo che risulta giustificato in particolare dal fatto che nel XII secolo andava instaurandosi una società orientata verso il documento e

¹²⁰ CHENU, *La thèologie*, pp. 34

¹²¹ Per riferimenti al fenomeno generale si è considerato POGGIASPALLA, *La vita comune del clero*,

all'utilizzazione della scrittura. In questo periodo infatti si registra una particolare diffusione delle bibbia¹²².

La sacra pagina era quindi considerata per i confratelli della congregazione il libro della vita al punto che la cernita delle citazioni inerenti alla Sacra Scrittura presenti all'interno *rodollus morum* permette di delineare come le citazioni costituissero veri e propri esempi di condotta. I passi del vangelo scelti rappresentano la cartina di tornasole di una determinata lettura della realtà e della prassi attraverso le quali la congregazione del clero attuava il proprio processo di identificazione e, riconoscendo a se stessa un determinato ruolo, lo trasmetteva visibilmente anche agli altri.

4. **Contenuto delle *constitutiones***

Aprè la sezione delle *constitutiones* il proemio nel quale sono presenti tutti gli obiettivi, per cui l'opera è stata scritta. Parafrasando il testo originale, emerge, innanzitutto, la richiesta del *compiler*. Egli, con umiltà e devozione, invoca il sostegno di Gesù Cristo, che riconosce come maestro e guida

¹²² In questo periodo infatti impresa globale di traduzione era

e tende le mani per compiere una preghiera che parte dal profondo del cuore affinché sia compiuta la gloria di Dio e della beata Vergine Maria mediante il suo impegnativo compito di dare un nuovo contenuto alla normativa della congregazione e per contribuire al suo rinnovamento. In questo oneroso impegno, tuttavia, egli non è solo ma (me cum fratribus mei: la ripetizione anaforica della m all'inizio e alla fine del segmento di frase, sottolinea la coralità con cui l'operazione di scrittura avviene) in concordia e in sinergia con i suoi confratelli. La sua azione, in quanto rappresentativa della congregazione stessa, opera per procurare l'elemosina ai poveri di Cristo, per provvedere alla cura delle anime dei defunti confratelli della santa congregazione e, al contempo, di quella dei vivi. Assieme alla *cura defunctorum* l'altro principale obiettivo è quello di operare per una buona conservazione delle anime della città, e in quelli che sono i doveri che afferiscono al bene spirituale delle anime, attraverso la trasmissione della parola di Dio e della preghiera. Il senso di questa azione porta, dunque, a buon esito la fatica della confraternita e delinea il comportamento del prete buono e giusto, come nel salmo 127, riceverà le benedizioni del Signore da Sion, che è il monte simbolo della stabilità delle promesse di Dio.

particolarmente attiva a Parigi.

E il richiamo al medesimo salmo è infatti ripreso dal *compiler* nella parte conclusiva del proemio. Tra gli altri egli presceglie il versetto 3 in cui è descritta l'immagine della donna feconda e dei figli paragonati alle novelle olive, da cui deriva il ritratto di una chiesa, che, come sposa, rappresenta la vite feconda munita di fogliame abbondante e con i grappoli carichi, acquistando un ruolo forte in quanto capace di guidare i suoi fedeli attraverso il suo essere dolce e laboriosa. Questo passo del salmo accostato alla congregazione conferisce alla congregazione stessa il ruolo di guida verso i cittadini di Verona, affinché possano vivere nella prosperità spirituale.

Gli argomenti trattati nel proemio indirizzano i membri della congregazione al servizio degli abitanti della città in una interpretazione dei loro bisogni di carattere spirituale in particolare per quanto riguarda i legami che tengono uniti i vivi e i morti.

Un' ultima osservazione sul *compiler* e sulla possibile sua identità. Un indizio che permette di mettersi sulla strada per un suo riconoscimento è che egli stesso si definisce *unus inter pares me cum meis fratribus* **nella impresa** di imprimere una riforma alla congregazione, quindi si può ipotizzare che si tratti dell'arciprete. A sostegno di ciò, nel proemio è

esplicitamente dichiarato che è l'arciprete alla guida della congregazione.

Se, dunque, è assai probabile che il *compiler* sia stato l'arciprete stesso, una prova comunque certa che il suo agire era sempre in concerto con quello dei suoi *confratres* e in modo specifico con una parte ben distinta di essi, è fornita dalla norma XXXI, in quanto essa prescrive che tutte le raccolte e le consuetudini siano effettuate dall'arciprete dai primiceri e dai confratelli rettori e prelati della congregazione¹²³.

Come i *mores* anche le *constitutiones*, presentano una bipartizione interna che conduce ad un confronto tra il vecchio e il nuovo, ovvero tra il contenuto dei *mores* e il contenuto delle norme presenti nella prima parte delle costituzioni se si considerano tre fondamentali punti di rilevanza: ciò che è uguale, ciò che si trasforma e ciò che è nuovo.

Se infatti si analizza la prima norma delle *constitutiones* è facilmente riscontrabile che tracce di questa (posta) sono esplicitamente presenti sia nella prima che nella seconda

¹²³ Ancora una analogia con gli statuti delle confraternite laiche di Giuseppina De Sandre pag. XXX-XXXI. La studiosa dimostra che le leggi statutarie avevano anche altri e autorevoli ispiratori. La studiosa prova la molteplicità dei contributi.

parte dei *mores* dove appunto é presente il richiamo esplicito all'assemblea di un'assemblea periodica¹²⁴. All'interno delle *constitutiones* é specificato che l'assemblea annuale dei confratelli della congregazione si svolgeva nel giorno di Pentecoste presso la chiesa di San Giacomo alla Pigna dove i membri della congregazione si riunivano per discutere degli affari *tam spiritualibus quam temporalibus* della congregazione stessa. Era inoltre previsto inoltre la disposizione formale della riunione stessa, che prevedeva la proposta degli argomenti da parte di uno degli anziani e saggi della congregazione, mentre agli altri spettava solo di consigliare; all'interno di questa assemblea anche la sistemazione fisica in cui i convenuti dovevano collocarsi era già preordinata. Il posto d'onore spettava all'arciprete il quale sedeva nel coro della chiesa con alla destra l' arciprete di Santo Stefano, di San Pietro in Castello, Santi Apostoli, di San Giovanni in Valle e di San Procolo; alla sinistra l'abate del monastero di Santa Maria in Organo, di San Fermo minore, dei Santi Nazzario e Celso e il priore di San Giorgio in Braida.

La seconda norma tratta della regolamentazione della processione e della messa –fissate ogni primo venerdì del mese- cui partecipano tutti i confratelli della congregazione, che, avvisati dal suono della campana, la prima Marangona, si

¹²⁴ ASVr, Clero Intrinseco, reg. 2, *Mores*, c. 3

recavano vestiti con la cota in una delle chiese della congregazione, dalla quale “honeste, pie ac devote debeant perambulare usque ad unam ecclesiam dicte sancte congregacionis”. In testa alla processione stavano i sacerdoti, reggendo una candela, seguivano l’abate di Santa Maria in Organo e il priore di San Giorgio in Braida (accompagnato da tre sacerdoti) con in mano due candele, quindi l’arciprete seguito dai suoi *fratres*, anch’essi muniti di candele. Chiudevano la processione i laici, recitando a voce alta *sanctas oraciones*.

La terza posta tratta della necessità di assumere un predicatore per annunciare *confratribus et populo* la parola di Dio; la quarta concerne lo sviluppo di un altro aspetto fondamentale della congregazione riguardante lo sviluppo della *cura animarum defunctorum*. Essa riporta la procedura che doveva essere seguita all’interno delle singole chiese in merito alla celebrazione di una messa in suffragio dei defunti e della salvezza delle persone della città di Verona; la quinta e la sesta la gestione delle candele e dei denari da destinare alla *cura defunctorum*; la settima inizia invece una sezione che interessa tratta della *cura animarum vivo rum*, in quanto normalizza la benedizione del pane e del vino che cinque volte all’anno erano distribuite ai confratelli e ai poveri secondo la possibilità della canipa in occasione della vigilia delle solennità del giorno di

Ognissanti, di San Martino, di Natale, l'Epifania e il sabato septuagesimo: ai poveri era distribuito il pane consueto-corrispondente alla grandezza di otto mezzete per volta- il doppio spettava ai primiceri, al massaro, al caniparo al notaio al viator, all'arciprete era riservato il doppio della quantità distribuita detto funzionari della congregazione. All'ora sesta di ciascuna ricorrenza festiva, la campana di San Pietro in Castello-al cui richiamo tutte le altre chiese di città facevano suonare le campane-annunciava il rito della benedizione.

L'ottava costituzione regolarizzava il pranzo che era distribuito ai poveri il giorno del giovedì santo. Ogni anno, in occasione di questa solennità, nelle stanze della canipa, erano invitati settantadue poveri per i quali era preparato un ricco banchetto al cui termine, in segno di carità e di perfetta umiltà, era somministrata la lavanda dei piedi.

La disposizione numero nove pone l'attenzione ai confratelli defunti e regola la materia dei funerali di un confratello nel caso in cui egli muoia fuori dalle mura e quindi debba essere ricondotto in città. In questo caso è prescritto che quattro fratelli, scelti dall'arciprete si prendano cura del trasporto del cadavere in Verona, ove gli saranno tributate le onoranze a spese del defunto o della congregazione a seconda delle possibilità del defunto stesso. Successivamente all'interno delle proprie chiese celebrerà, quanto più

velocemente potrà, tre messe per l'anima del defunto. I chierici e coloro che sanno leggere devono apprestarsi a dire tutto l'ufficio dei morti con nove lezioni, i salmi penitenziali con le litanie, in vece "qui nesciunt litteras" sono impegnati a recitare duecento pater noster e altrettante Ave Maria. La norma dieci tratta della assistenza ai confratelli che, sprovvisti di mezzi propri, siano bisognosi di cure per l'età avanzata.

La norma undici tratta del ricavato materiale della congregazione ovvero della delle ripartizione dei proventi che devono essere divisi in tre parti, una riservata *in augmento* della congregazione, la seconda impiegata per sostenere le spese per le benedizioni, le elemosine e in genere per tutto quanto concerne le attività che riguardano le spese della congregazione stessa, l'ultima spetta all'arciprete al quale è necessaria in primo luogo per vivere *honorifice*, conformemente alla sua dignità ed in secondo luogo per pagare i salari agli ufficiali della congregazione.

La norma numero dodici contiene la preghiera che il compilatore degli statuti rivolge ai propri confratelli, affinché lo assistano nella raccolta di antichi codici e cronache al fine di "renovare bonas et laudabiles consuetudines", amministrare e dispensare aiuto ai vivi e ai morti. Infine, per riuscire nella non facile impresa, il compilatore invoca l'aiuto della Vergine Maria.

La norma tredici prevede l'edificazione di sette *domuncule* per i sacerdoti che, avendo la loro dimora e residenza nei villaggi del contado, necessitano di pernottare in un luogo sicuro. Tali case si trovavano nelle vicinanze della chiesa di San Giacomo alla Pigna ed erano provviste, oltre che di sette letti, anche di un messale, di un breviario e di un calice con i parametri necessari per la celebrazione della messa.

La norma quattordicesima, la quindicesima e la sedicesima trattano rispettivamente dei religiosi che aspiravano all'ammissione alla congregazione, nonché della loro accettazione da parte dell'arciprete e dei primiceri. Questi ultimi presiedevano al giuramento di fedeltà che i nuovi ammessi pronunciavano al momento della loro accettazione al sodalizio chiericale; l'inserimento del nuovo socio all'interno del sodalizio viene sottoposta al giudizio dei primiceri i quali, ricevuto il parere dei saggi, ammettono il postulante a godere dei benefici spirituali e temporali, tanto in vita quanto in morte. Si prescrive a colui che aspira a far parte della congregazione di giurare obbedienza all'arciprete e di osservare le costituzioni, gli ordinamenti e le deliberazioni della congregazione, ovvero a partecipare alla processione e alla messa mensile, alle benedizioni fissate in occasione delle grandi festività, ai doveri previsti in vista della morte di un defunto; nel caso in cui il novello non sappia leggere, egli

dovrà ottemperare a tale dovere in base alla sua condizione, recitando duecento AveMaria e duecento Pater Noster.

La norma quindici tratta della aggregazione di nuove chiese alla congregazione, che vengono accolte dall'arciprete Ognibene con il permesso dei primiceri.

La norma sedici completa l'accettazione di nuovo socio mediante una lettera dell'arciprete della congregazione.

La norma 17 inizia la seconda sezione che contiene 34 costituzioni in cui si possono individuare due sottogruppi. Il primo riunisce le norme comprese tra la 17 e la 24 che forniscono dettagli sulla regolamentazione della processione, dei canti, della *cura animarum defunctorum* e del comportamento che i membri della congregazione devono avere in caso di dissidi tra i confratelli. Dalla 25 alla 62 sono contenute le norme che regolamentano le cariche necessarie alla gestione economica, altre riguardano il giuramento dei confratelli della congregazione o il disciplinamento delle funzioni religiose.

In particolare la norma 33 riguarda l'attività del massaro la quale è spiegata nel dettaglio. Egli nella riscossione dei beni dell'istituto religioso è accompagnato e sostenuto da un notaio della congregazione che in appositi libri della congregazione annota le entrate e le spese della congregazione e le eventuali multe derivanti inflitte ad inadempienti. La norma successiva è collegata alla

precedente in quanto essa tratta nello specifico la necessità di scrivere un registro (instrumento) che in cui il notaio deve registrare le attività effettuate dagli ufficiali della congregazione. La norma 36 tratta della necessità di eleggere de confratribus dicte congregacionis un notaio, laico e chierico, che registri tutte le decisioni quando i confratelli *congregant se in unum* comprese le decisioni prese dall'arciprete dagli ufficiali. Per tale mansione egli deve percepire per salario lire cento e duplicata la benedizione del pane. il salario di cento lire. Segue questa norma la numero 37 che fissa il compito del *viator* nella riscossione dei denari e della candele dalle chiese e dai sacerdoti della congregazione¹²⁵.

La norma 38¹²⁶ riprende con maggiori dettagli la regolarizzazione della benedizione, attraverso la fissazione della quantità, della misura e delle caratteristiche dei pani e del vino benedetti.

La norma 39 ¹²⁷ riconsidera coloro che possono essere ammesse alla congregazione attraverso il conferimento di una esplicita licenza , divenendo esse a tutti gli effetti *confratres* della

¹²⁵Cfr. esplicito rinvio di mano diversa che esplicitamente rinvia alla norma 65 che appunto norma l'attività del *liber legatorum*. Questo rimando avvalorata la tesi che il liber della congregazione ha una propria unitarietà.

¹²⁶ Questa norma in registro 1 bis presenta in dorsale sinistra il giustificato rimando alla norma sette che appunto riguarda *De benedictionibus panis set vini dandis quinque in anno fratribus dicte congregacionis et de elemosinis pauperum in ipsis benedictionibus*.

¹²⁷ rimando alla posta 32, giustificato dal fatto che questa norma deve tenere in considerazione che fissa gli esclusi dalla congregazione.

congregazione. Questa posta riprende lo stile delle arenghe usato con frequenza all'interno della prima parte della *consuetudines*, ponendo l'accento attraverso passi tratti dalla bibbia che riprendono il mandato ufficiale di ciascun confratello all'interno della congregazione. Attraverso passi della bibbia infatti è posto l'accento sulla missione di sanare i lebbrosi, e gli infermi, sulla provvidenza del cristiano *Gratis accepitis gratis date*.

Segue un gruzzolo di poste che riportano l'attenzione sull'importanza di della documentazione *in libro*. La prima disposizione fissa la compilazione di un libro delle chiese (norma 40) che fanno parte della congregazione e di tutti i sacerdoti i chierici e i confratelli che entreranno a far parte della congregazione con specificata la data e il motivo dell'assunzione dei nuovi assunti. Ad essa si aggiunge (norma 41) il calendario *cum magnis spaciis* per la scrittura dei nomi e dei prenomi dei defunti della congregazione, con la specificazione del giorno, dell'anno e del mese di ciascun defunto. La posta successiva (norma 42) fissa la necessità di annotare in un libro di pergamena i nomi dei benefattori da commemorare anche per i lasciti da essi effettuati e per questo sono garantite le preghiere e le elemosine dei confratelli. Intrinsecamente connessa è la successiva posta in quanto fissa la necessità di una adeguata confessione da effettuare ad un infermo da parte di un sacerdote della congregazione e raccomandarlo alle orazioni dei fratri della congregazione della congregazione stessa.

La norma 44 pone l'accento sull'obbligo di depositare in uno scrigno all'interno delle case della congregazione tutti i privilegi e tutti i libri i privilegi presso l'arciprete e il massaro della congregazione

Le norme immediatamente successive regolarizzano la gestione del materiale documentario o ancora la vita interna alle chiese che erano soggette alla congregazione stessa inclusi gli obblighi che aveva il gastaldo di Marega.

In questa ultima parte si distinguono i riferimenti espliciti che erano conservati nella tecnica di conservazione del materiale archivistico. Esplicite norme a questo dedicate sono la norma 45 che recita "Quod omnes libri, in strumenta, privilegia et ratione sint penes archipresbiterum" e la norma 50 che esplicita la necessità di "unam sagristiam in domibus dicte congregationi". Essa si pone come la prosecuzione della canipa che ab antiquo era presente in domibus congregacionis¹²⁸. La norma pone inoltre l'accento sulla necessità che detta sacrestia, che costituisce l'evoluzione moderna della canipa in genere situata in una stanza alla sinistra della chiesa, sia ben revolta e costruita da materiale ben solida (bonis muris) affinché risulti protetta e sicura da possibili incendi e da persone male intenzionate. Essa infatti costituisce il deposito delle cose sacre della chiesa come i privilegi i libri il calice la

¹²⁸ DU CANGE, *Glossarium mediae et infime latinitatis*, VI, p. 263

croce, il turibulo. La norma successiva LXI fissa la necessità di far esemplare da due notai “in libris et cartis membranis omnia instrumenta, iura” la successiva -LXII- pone la necessità di predisporre degli *instrumenta* contenenti la documentazione delle chiese che avevano una giurisdizione speciale, ovvero le già citate San Marco alle Carceri, San Giacomo alla Pigna, Ognissanti, San Giacomo d’Illasi e San Giorgio di Marega. In questa sede è forse solo il caso di accennare che la concreta applicazione di questa norma è esplicitamente rintracciabile all’interno del registro 15 conservato nel fondo della congregazione. Questa norma è la prima di un ristretto gruppo che, a partire da essa si estende fino alla 59, includendo anche la 62 e interessa la regolamentazione della vita interna di dette chiese a giurisdizione speciale compresi i criteri di elezione dei presbiteri e dei chierici ivi residenti.

Completano quest’ultima sezione, che si contraddistingue per essere più recente rispetto alle altre, le poste 60 e 61 riguardanti rispettivamente il giuramento che i confratelli della congregazione devono prestare all’arciprete e le disposizioni stabilite per l’elezione del gastaldo della congregazione ivi compreso il suo giuramento.

A questa parte segue quindi il *liber* delle chiese, fondamento dell’impianto normativo e, infine, il libro dei legati.

5. Le chiese iscritte alla congregazione

L'obiettivo generale della congregazione, si è detto varie volte, era quello di assicurare la salvezza delle anime dei defunti e di tutti i vivi che ad essa si raccomandavano. Per perseguire questo obiettivo, la congregazione si era dotata di tre strumenti: il libro delle costituzioni, capace di regolare tanto gli aspetti spirituali che materiali, il libro dei legati, che accanto alla *cura defunctorum*, aveva il fine di *memento* per i vivi, ed il libro delle chiese, che senza dubbio è il cardine dell'intero impianto.

Preceduto da una *intitulatio* (*In Christi nomine amen*), la descrizione delle chiese è presente in tutte e tre le redazioni trecentesche e corrisponde salvo pochi casi a quelle presenti in atti posteriori della congregazione¹²⁹.

Le chiese sono in tutto 58, i sacerdoti 79, i clerici 91. Solo le chiese maggiori(San Giorgio in Braida, Santo Stefano, San Pietro in Castello **) possono contare nella presenza di due presbiteri ; nella normalità si ha un solo presbitero con due diaconi, in quelle minori (***) un presbitero e un diacono. Il dato presenta una interessante simmetria con quanto si rileva dall'analisi dei registri 12 e 13¹³⁰); le chiese per le quali si

¹²⁹ ROSSI, *Governare una chiesa*, p. 89

¹³⁰ Infra Capitolo Primo, paragrafo 3.

registra la presenza di due presbiteri sono le stesse che hanno un maggiore peso economico e dalle quali anche più frequentemente vengono eletti gli arcipreti o i primiceri.

Inoltre l'obbligatorietà della partecipazione dei membri delle chiese alla vita della congregazione aveva il positivo risvolto nella qualità della *cura animarum* in quanto i sacerdoti o i chierici che vi partecipavano avevano l'obbligo di diffondere poi all'interno delle loro parrocchie le direttive pastorali che avevano appreso nei momenti di comunione vissuti all'interno della congregazione.

Prova certa della formazione che ciascun socio della congregazione riceveva attraverso le riunioni della congregazione è data dalla norma (III) *de assumendo unum bonum predicatorem*¹³¹, che prevedeva la presenza di un predicatore *de ordinibus predicantium* durante la messa prevista per il primo venerdì del mese.

Da tutto ciò mi sembra che le prove ci siano tutte per comprendere come il libro della congregazione sia uno strumento prezioso, in quanto attesta il ruolo di rilievo della congregazione all'interno del processo di ricostruzione delle diocesi, spesso attribuito solo dei canonici.

6. Il *liber legatorum*

¹³¹ Vedi la trattazione della specifica norma 64

All'elenco delle chiese segue il libro dei legati. Esso contiene i nomi di coloro che, per garantire la salvezza della propria anima, si raccomandavano alla preghiera e alla messa in redenzione dei peccati. Questa era recitata dai sacerdoti in quanto rappresentanti diretti di Cristo, donatore di salvezza. Poiché il *liber* era usato per la commemorazione dei defunti, esso diventa una fonte di interesse rilevante per comprendere alcuni aspetti liturgici di tale pratica religiosa.

Data l'abbondanza dei nomi delle matricole, il *liber* rappresenta, inoltre, una sorta di memoriale degli stessi confratelli. Esso diviene un libro della memoria, intesa come capacità di fissare esperienze vissute e acquisite in passato

Inoltre i nomi dei legatari attirano l'attenzione degli storici anche per interessi di carattere sociale. Dai nomi è infatti possibile ricostruire alcuni frammenti della società che gravitava attorno alla congregazione.ⁱ Attraverso esso dunque è possibile ricostruire alcuni frammenti di storia della congregazione stessa. Essi divengono protagonisti attivi del legame tra le élites comunali e signorili da un lato e la piccola chiesa rappresentata dalla congregazione dall'altro.

Sono i confratelli vivi della confraternita che rintracciano nei nomi di coloro che li hanno preceduti il vissuto stesso del sodalizio. Il processo di memoria storica è dunque per i vivi

membri della confraternita uno strumento per porre le fondamenta di una loro identità che ha origine nel passato. I nomi dei legatari, ricordando gli specifici legami che hanno intessuto con il sodalizio chiericale, divengono, dunque, per i vivi degli *exempla* di salvezza eterna.

Per i vivi il ricordo dei confratelli defunti rappresentava in questo modo il trionfo della vita sulla morte, trionfo che passa attraverso la celebrazione delle buone opere di coloro che si sono raccomandati alle preghiere salvifiche del sodalizio.

I *libri legatorum* dalla storiografia sono denominati come *libri vitae* in quanto essi registrano i nomi delle persone defunte¹³².

L'attenzione a tale genere letterario, in campo storiografico, è attestata a partire dagli anni Settanta del secolo scorso. Essa ha messo in rilievo come la pratica della commemorazione dei defunti risalga al III secolo. L'ufficio dei morti compie una importante regolarizzazione della regola di San Crodegango. Ma è dall'epoca carolingia che il ruolo del capitolo, tanto tra i monaci che tra i canonici, legati alla cattedrale, che gioca un ruolo essenziale nella commemorazione dei defunti. E' infatti all'interno della celebrazione liturgica che prende il via l'uso della lettura dei nomi dei defunti ¹³³.

¹³² HUYGHEBAERT, *Les documents nécrologiques*, p. 13.

¹³³ LE MAITRE, *Liber capituli*, pp. 625-648.

E' a partire dal XII secolo che si registra una trasformazione e una intensificazione di tale pratica, grazie all'impulso ricevuto dal clero secolare, che in questo periodo ¹³⁴inizia ad occuparsi della *salus animarum*, ovvero il bene spirituale dei consociati e dei mezzi per conseguirlo. Tale pratica sarà destinata ad un ulteriore incremento tanto nel Duecento quanto nel Trecento, secoli in cui si registra una inflazione nel domandare le messe per ottenere l'indulgenza. Jacques Chiffolleau ha individuato come, alla base della proliferazione di riti e di pratiche, ci fosse un cambiamento di mentalità. Con la messa per i morti, i chierici ottengono un mezzo straordinario per rendere viva nei credenti la possibilità di uno scambio tra la vita terrena e l'aldilà. Questo atteggiamento accompagna tutto il medioevo, ma é a partire dalla fine di questo lungo periodo che i riti connessi a tale antica pratica appaiono cristianizzati

Sempre in quest'ottica dalla pratica funeraria non traggono giovamento solo i defunti, ma i vivi stessi, i quali, pregando per i morti, aumentano la propria fede in quanto nella loro esperienza di preghiera hanno sperimentato la necessità di una comunione intima con Dio per vincere il peccato. E ciò é valido sia i sacerdoti impegnati, sia per i diaconi, sia per i laici

¹³⁴ DURY, *Fraternitè et clerge secondaire du diocese de Liegi au Moyen Age*, "Le moyen Age.Revue d'Historie et de philologie, 2,pp.287-322

che sono stati inseriti all'interno delle confraternite di impronta prevalentemente chiericale¹³⁵.

Non esiste un modello di *liber vitae*, ma gli esemplari noti dimostrano come esso risulti influenzato dalle esigenze proprie della confraternita che lo usa¹³⁶.

L'analisi del *liber legatorum* contenuto all'interno del libro della congregazione veronese consente di trovare una applicazione concreta a quanto è stato finora individuato dalla indagine della storiografia in merito alla pratica di annotare i nomi dei legatari all'interno di un rotolo o in un registro.

Il *liber legatorum* è diverso dai necrologi. Infatti, se entrambi annotano i nomi dei defunti, il primo è una sorta di *exemplum* in quanto contiene i nomi di personaggi che segnarono in maniera significativa la società urbana¹³⁷ mentre i necrologi presentano un insieme di nomi tra loro affastellati che non permette di risalire con certezza al periodo storico in cui tutti i legatari vissero ed agirono.

Una caratteristica che contraddistingue la congregazione del clero di Verona è il livello di corresponsabilità che si instaura tra la congregazione e le chiese beneficiarie dei lasciti disposti dai fedeli prima della loro morte. I nomi infatti sono

¹³⁵ DURY, cit. nota 91

¹³⁶ HUYGHEBAERT, *Les documents nécrologiques*, p. 15.

scritti in ordine cronologico in calce alla chiesa cui è destinato il legato.

Come accennato attraverso la sua analisi è possibile identificare alcuni personaggi e dunque operare una storicizzazione anche grazie alla identificazione di alcuni di essi all'interno del più volte citato *catasticum ante litteram*.

All'interno del liber si ritrovano i nomi di personaggi che si sono distinti per il loro particolare apporto alla congregazione stessa come ad esempio "Blancus", arciprete di Santo Pietro in Castello e Lanfranco arciprete della stessa. Un altro caso è Neroto, lettore e canonico di San Giorgio. Si tratta di un laico particolarmente legato alla congregazione del clero la cui attività fu preziosa negli anni 80 del XII secolo.

Un altro esempio è il vescovo Bernardo che segnò in maniera importante la scena ecclesiastica di Verona nel periodo delle origini della congregazione oltre che al papa Lucio III.

Se in vita essi ebbero un ruolo all'interno della società come ad esempio alcuni arcipreti la cui attività è attestata nel corso della vita della congregazione o ancora di laici impegnati attivamente all'interno della pastorale della congregazione, è fuor di dubbio che nel momento in cui il loro nome risulta trascritto tra le righe del *liber* essi non hanno tra loro dei

¹³⁷ Un esempio concreto è che essi furono ripetuti all'interno della edizione quattrocentesca e cinquecentesca degli statuti. Della congregazione. Per questo vedi ASVR, *Clero intrinseco*, reg.4 e reg,5.

vincoli, tranne quello di trovarsi tutti insieme nelle stesse condizioni rispetto alla stessa chiesa o monastero¹³⁸. I protagonisti del *liber* instaurano tra di loro una vera e propria fratellanza che li unisce alla fratellanza dei vivi. In questa maniera si realizza la comunione tra i vivi e i morti.

Il *liber legatorum* permette ai laici di eguagliarsi ai chierici e di entrare a far parte di confraternite che inizialmente erano solo chiericali, ma che un tempo successivo divennero miste, proprio come accadde alla congregazione di Verona e a quella di Perugia (P. Messa, p. 295).

L'importanza del *liber legatorum* deriva anche dal fatto che essa é presente all'interno di cinque sezioni in diverse edizioni di statuti. Oltre che all'interno del corpus trecentesco, esso é presente sia in quello del quattrocento che del cinquecento, mentre manca nelle edizioni seicentesche e settecentesche.

Grazie alla sua ritualità infatti può essere considerato come uno strumento per ricordare ai membri della congregazione il nome del beneficiario iscritto alla congregazione in un tempo anteriore e per trasmettere alle generazioni successive il significato del beneficio di essere iscritti alla congregazione. La ritualità permette dunque di entrare nel cuore della città in modo particolare nel periodo comunale. E' questa una

¹³⁸ MAIARELLI, *La congregacio*, p. 154

dimostrazione pratica di come il *liber legatorum* permetta di comprendere meglio la storia della *congregatio clericorum* Verone. Il suo valore é nello stesso tempo intrinseco ed estrinseco nel senso che esso, sebbene sia provvisto di una propria autonomia, va considerato in rapporto con le altre due sezioni contenute nel libro della congregazione, in quanto, rientra nella trilogia del libro della congregazione. Ciascuna parte dunque, ai fini della propria comprensione trae giovamento e arricchimento se la mette in relazione con le altre due.

Dalle considerazioni fin qui effettuate, è chiaro inoltre che la decisione di predisporre la raccolta riflette la coscienza della congregazione di dare un assestamento alla struttura della congregazione.

Libri congregationis cleri intrinseci Verone
(ASVr, *Clero intrinseco*, reg.1)

MCCCXXIII

In nomine Domini nostri Iesu Christi. Infrascripta sunt capitula sive regule sancte congregationis intrinsece Verone.

- I. De congregando se fratres in unum coram domino archipresbitero in die Pentecosten pro negociis sancte congregationis ordinandis et providendis.
- II. De processione facienda singulis mensibus in prima sexta feria, cuiuslibet mensis et de modo tenendo in ipsis procesionibus.
- III. De asumendo unum bonum predicatorem qui predicare debeat confratribus et populo in ipsis processionibus et de sacerdote, diacono et subdiacono et acolitis.
- IV. De missis et oracionibus dicendis per sacerdotes, clericos et confratres dicte congregationis quolibet mense pro animabus defunctorum dicte congregationis.
- V. De dando singulis tribus mensibus anni denarios et candellas sacerdotibus dicte congregationis et de merito earum.
- VI. De exigendo denarios et candellas ab ecclesiis et sacerdotibus dicte congregationis.
- VII. De benedictionibus dandis fratribus dicte congregationis de pane et vino quinquies in anno et de elymosinis pauperum quando dicte benedictiones dantur.
- VIII. De prandio et elimosina facienda in die cene Domini sive in die iovis sancte pauperibus Christi.
- IX. De eo quod si aliquis ex confratribus emigraverit ad Dominum in aliqua de circumstantibus civitatibus vel villis quod mittatur usque ad confinia ad conducendum defunctum.
- X. De alimentando pauperem fratrem infirmum de bonis congregationis si non habuerit de suo et de substantando confratrem si inciderit in paupertate in sua propria ecclesia secundum possibilitatem canipe et etiam confratrem laycum.

- XI. De faciendo tres partes de redditibus congregationis et dividendis sive expendendis ad comodum et utilitatem dicte congregationis ut ipsa congregatio substineatur.
- XII. De orando Deum pro compilatore presentis operis.
- XIII. De provisione facta de emendo certas domunculas et septem lectos pro pauperibus sacerdotibus villarum in modum hospitalitatis et de conversis masculis et feminis eligendis in ecclesia Sancti Iacobi de Illaxio.
- XIV. De forma tenenda in receptione singularium personarum in ipsa congregatione ad participationem omnium bonorum spiritualium et temporalium.
- XV. De forma tenenda in receptione ecclesiarum cum sacerdotibus et clericis suis ad participationem omnium bonorum spiritualium et temporalium.
- XVI. ^aDe forma littere mittende illis qui recipiuntur de gracia ad participacionem bonorum spiritualium.^b
- XVII. Quod viator congregationis per omnes ecclesias sancte congregationis sabbato precedente prima sexta feria cuiuslibet mensis dicere debeat quod sint ad processionem videlicet sacerdotibus et clericis
- XVIII. Quod quilibet sacerdos die sequenti habito precepto, dicere debeat in missis populis suis quod sint ad processionem.
- XIX. Quod omnes sacerdotes et clerici interesse debeant cum suis cotis ipsi processioni, misse et predicationi et etiam layci ipsius congregationis.
- XX. De decem libris ordinandis in quibus scribatur cantum, processionum et de reponendo eos.
- XXI. Quod sacerdotes et confratres esse debeant cum archipresbytero ad funera mortuorum.

^a prima del numero romano, con lo stesso inchiostro in cui è scritto b XVI , compare la lettera corsiva
^b [aggiunta a piè di pagina non numerata con inchiostro nero: sic: XVI b

Quod nullus possit nec debeat assumi ad officium archipresbiteratus sancte congregationis nostre qui non fuerit de confratribus et ellectus per confratres et quod omnes confratres debeant manutenere ellectum per ipsos aliter de ipsa congregatione privetur si quis contrafecerit].

- XXII. De missis dicendis per sacerdotes congregationis, pro anima fratris defuncti et de orationibus dicendis per confratres qui non sunt sacerdotes pro anima confratris defuncti.
- XXIII. De pacificando confratres discordes ad pacem.
- XXIV. De iuramento prestando per fratres congregationis de manutenendo bona et res dicte congregationis.
- XXV. De creando omni anno de mense madii novos officiales.
- XXVI. De tempore et termino in quo officiales veteri debeant fecisse et sumasse suas rationes.
- XXVII. De tempore et termino in quo massarius et caniparius veteri debeant consignasse bona ad eorum manus perventa cui debuerint et ordinatum est.
- XXVIII. De cruce, aparamentis et aliis oportunis prestandis in processionibus et missis.
- XXIX. De fieri faciendo unam pulcram crucem, apparamenta, turibullum et alia oportuna pro processionibus et missis.
- XXX. Quod quilibet sacerdos et confrater dicte congregationis cum requisitus fuerit pro negociis congregationis incontinenti compareant coram archipresbitero.
- XXXI. Quod omnes colationes et institutiones ecclesiarum sancte congregationis fiant per archipresbiterum, primicerios et confratres dicte sancte congregationis.
- XXXII. De illis qui non possunt nec recipi debent in dicta congregatione.
- XXXIII. De acquirendo omnes antiquas consuetudines sancte congregationis.
- XXXIV. De exigendo bona dicte congregationis per massarium dicte congregationis.
- XXXV. De faciendo fieri publicum instrumentum de omnibus rationibus que fiunt de bonis dicte congregationis.
- XXXVI. De eligendo unum notarium in ipsa congregatione de confratribus dicte congregationis.

- XXXVII. Quod viator exigere debeat denarios et candellas ab ecclesiis et sacerdotibus congregationis.
- XXXVIII. De pondere, mensura et qualitate panis et vini benedictionum et elemosinarum.
- XXXIX. De licentia asumendi de novo confratres in ipsa congregatione.
- XL. De faciendo fieri unum librum de cartis membranis in quo scribantur omnes ecclesie que sunt proprie dicte congregationis et ecclesie et sacerdotes et clerici et confratres dicte congregationis.
- XLI. De faciendo fieri unum librum de cartis membranis in modum kalendarii in quo scribantur nomina defunctorum dicte congregationis.
- XLII. De faciendo fieri unum bonum librum de cartis in quo scribantur omnia que de novo relinquuntur amore Chirsti ipsi congregationi.
- XLIII. Quod quilibet sacerdos qui vocatus fuerit ad aliquam confessionem audiendam, exortare debeat illam personam ut sit devota dicte congregationi.
- XLIV. Ut omnes libri, intrumenta, privilegia et rationes dicte congregationis sint penes archipresbyterum.
- XLV. Quod omnes confratres interesse debeant coram archipresbytero quando vocati fuerint et quod factum fuerit per presentes valeat per absentes.
- XLVI. Quod quando aliquis ex confratribus pignoratus fuerit pro aliqua pena pacifice dare debeat pignus.
- XLVII. Quod quando fratres sunt in unum in die Pentecosten archipresbyter legere faciat prefactas constitutiones.
- XLVIII. Quod licitum sit cuilibet confratri arengare in ipso consistorio.
- XLIX. Quod frater qui predicaverit in die processionis dicere debeat si mense elapso obiit aliquis ex confratribus et quod confratres dicere debeant pro anima defuncti missas et oraciones ordinatas.
- L. De faciendo fieri unam segrestiam in domibus dicte congregationis.
- LI. De faciendo exemplare in libris de cartis membranis omnia instrumenta, iura, iurisdictiones et privilegia dicte congregationis.

- LII. De faciendo in libris et cartis membranis omnia intrumenta iura, iurisdicciones et privilegia spectancia et pertinencia ad ecclesias congregationis videlicet ecclesie Sancti Iacobi a Pigna, Sancti Marchi, Omnium Sanctorum, Sancti Iacobi de Yllaxio, Sancti Georgii de Maratica exemplare.
- LIII. Ne sacerdotes, clerici et populi ecclesiarum Sancti Iacobi a Pigna, Sancti Marchi ad Carceres, Omnium Sanctorum, Sancti Iacobi de Illaxio, Sancti Georgii de Maratica facere possint aliquam permutationem vel novitatem in bonis et rebus dictarum ecclesiarum.
- LIV. Quod viator dicte congregationis dare debeat in manibus cuiuslibet subiecti sacerdotis denarios et candelas qui dividuntur in singulis tribus mensibus.
- LV. Ne prior et fratres monasterii Omnium Sanctorum remove possint nec aliquam novitatem facere priori hospitalis dicti monasterii.
- LVI. De iuramento prestando per priorem et fratres Omnium Sanctorum domino archipresbytero congregationis__ et de visitacionibus faciendis per archipresbyterum in ecclesias proprias dicte congregationis_.
- LVII. Quod prior et fratres Omnium Sanctorum aliquam aprobationem alicuius fratris recipere debeant absque licencia domini archipresbyteri.
- LVIII. Quod prior et fratres Omnium Sanctorum nullum de cetero recipere debeant in fratrem in ipso monasterio absque licencia domini archipresbyteri.
- LIX. Quod de cetero nullus fiat officialis nec mutetur in ipso monasterio Omnium Sanctorum absque licencia domini archipresbyteri.
- LX. De forma iuramenti prestandi per confratres sancte congregationis ipsi domino archipresbytero.
- LXI. De forma creandi gastaldionem ipsi congregacioni et de iuramento prestando per ipsum gastaldionem et de officio suo.
- LXII. De eligendo presbyteros et clericos per archipresbyterum et primicerios dicte congregationis in ecclesia Sancti Iacobi a Pigna, Sancti Marchi ad Carceres Verone et Sancti Georgii de Maratica et de eo quae debent observari per ipsos presbyteros et clericos ipsarum ecclesiarum et habere.
- LXIII. Nomina ecclesiarum quantitas sacerdotum et clericorum dictis congregationis. De sacramento faciendo per officiales dicte congregationis

LXIV. Nomina confratrum laycorum dicte congregationis.

I De congregando se fratres in unum coram archipresbitero in die sancto Pentecosten pro negociis congregationis ordinandis.

Congregavit nos Deus in congregatione una ut diligamus nos ad invicem et fructum in conspectu suo afferamus et cum Christo contemplemur iuxta eloquium ipsius Salvatoris^a nostri. Ubi sunt duo vel tres congregati in nomine meo ibi in medio eorum sum. Propheta: ecce quam bonum et quam iocundum habitare fratres in unum. § Sanctissimum est et afirmamus ut singulis annis in die sanctissimo Pentecosten in medietate post nonam, fratres dicte sancte congregationis cum archipresbitero eiusdem congregationis in ecclesia Sancti Iacobi ad Pignam in unum se debeant congregare, tractaturi de negociis dicte sancte congregationis tam in spiritualibus quam in temporalibus ad laudem Dei et ad bonum exemplum presencium et futurorum.

Et qualiter et per quem modum, bonal, redditus et proventus dicte sancte congregationis debeant distribuiri et ministrari tam in elemosinis in pauperibus erogatione quam in aliis oportunis negociis et consuetis ipsius sancte congregationis prout melius et utilius videbitur convenire.

Nichil plus valeat curationi quam elemosinarum largitas frustra pro peccatis rogaturis manus ad Deum spandit qui eas pro posse ad pauperes non extendit.

Unus autem de maturis et probioribus ipsius sancte congregationis proponere ceteri autem consiliare que eis melius et utilius visum fuerit convenire ad laudem Dei.

Et quia in omni re peragenda ordo preponitur ordinate et honeste debeant se habere ea^b solemnitate et quociens in unum fuerint congregati videlicet.

Archipresbiter dicte sancte congregationis in destro coro ipsius ecclesie in qua fuerint in unum congregati cum cota et pluviale se debeat habere. Primus namque ad dextra eius archipresbiter Sancti Stephani, secundus quoque archipresbiter Sancti Petri in Castro, tercius archipresbiter Sanctorum Apostolorum, quartus eciam archipresbiter Sancti Iohannis in Valle, quintus vero archipresbiter^c Sancti Proculi sedere debeant.

A leva ipsius archipresbiteri, primus abbas monasterii Sancte Marie in Organis, secundus abbas monasterii Santi Firmi minoris, tercius abbas monasterii Sanctorum Nazarii et Celsi, quartus prior Sancti Georgii debeant sedere. Reliqui autem prout in tempore seu hora venerint, cum omni mansuetudine, pace et honestate debeant residere. Qui autem

^a *segue i depennato*

^b *e in soprallineo*

non fuerint in ipso collegio prius citatis, in penam cadant V solidorum nisi iustum fuerit impeditum vel licecia petita ab archipresbitero et omnia dicta, fata et confirmata ac disposita per presentes, firma et rata sint et esse debeant per absentes tamquam fuissent presentes, omni turbine et fectore iniquitatis postpositis exeo quia flores Dei estis per sanctas orationes et pia opera sanctitatis.

Multorum enim florum in unum collecta genera spargunt odorum varias suavitates sinc dicit Sancta scriptura.

^c *segue i depennato*

II De processione facienda singulis mensibus in prima sexta feria cuiuslibet mensis et de moldo tenendo in ipsa processione.

Preciosa laus est in conspectu Domini iuxta eloquium beati Augustini. § Laus tua Domine clara est dulcis et preciosa incomprehensibilis est | corde, non comprehenditur ore non mensuratur aure non percipitur quial ista transeunt et laus tua manet in eternum. Laus tua Domine perpeltua est transitoria non est presens, benedicta dominum in omni tempore, semper llaus eius in ore meo et alibi. Iubilate Deo omnis terra, cantatel et exultate. § Omni autem mense in prima sexta feria cuiuslibet mensis et per singulos menses repetendo omnes fratres dicte sancte conlgregationis sumo mane ad sonum capane prime marangonel vel ad eius horam^a si non pulsaretur, cum cotis in una ecclesiarum dicte sancte conlgregationis in unum se debeant conformare ubi dicto archi presbiterol cum primiceriis melius videbitur convenire, layci etiam debeantl ipsi processioni et misse interesse. Sic congregatis presbiteris et clericisl cum cotis. Archipresbiter dicte congregationis cum cota et pluvialel et cum cruce ante eum, honeste pie ac devote in processione debeantl perambulare usque ad unam ecclesiam dicte sancte congregationisl vel saltim circha ecclesiam in qua fuerint in unum congregalti, ymynos et psalmodias ac sacratas orationes canentesl et Deum humiliter deprecantes pro defunctorum animarum^b dicte sancte conlgregationis medella, et pro conservatione vivorum et civitatis nolstre et habitancium in ea et^c ut omnipotens Deus pluat super nos roreml misericordie sue ut rigati tanto clementissimo rore digni eficiamurl ad guadia sempiterna. § Celebrantes omni sexta

^a *in sovrallineo.*

^b *rum sovrascritto su abrasione.*

^c *et in sovrallineo.*

feria incontinenti post processionem solemnem missam in dicta ecclesia ordinata cum sacerdote, diacono, subdiacono et cum tribus acolitibus omnibus solempniter apparitis que missa sit de obsequio mortuorum vel de beata Virgine Maria aut de Spiritu Sancto, semper faciendol commemorationem mortuorum dicte sancte congregationis in ipsis missis; in qua quidem processione debeat esse unus acolitus cum cotalqui ferat aquam benedictam, duo ceroferrarii acoliti in cotis qui lferant cereos acensos, subdiaconus aparatus qui debeat celebrare epistolam in missa fere debeat turibulum, diaconus alparatus qui promulgaverit evangelium in missa ferre debeat crucem in ipsa processione. Prope archipresbiterum dicte congregationis in ipsa processione esse debeat abbas Sancte Marie in Organis cum aliis abbatibus et cum priore Sancti Georgii, qui tamen^d precedant archipresbiterum, presbyteri precedant archipresbyteros clerici precedant presbiteros. Reliqui autem layci sequantur omnes suprascriptos dicentes clam sanctas orationes. § In principio dicte processionis detur cuilibet sacerdoti ipsius sancte congregationis de bonis ipsius sancte congregationis una candela ab uno aquilino a XX denariis qui interfuerint ipsi processioni habenti coltam at aliter non. Et quilibet sacerdos habens cotam qui non esset de ipsa congregatione habeat indulgenciam et insuper unam candellam a XX denariis parvis dummodo steterit processioni et misse et quilibet clericus dicte sancte congregationis habens cotam continuel residens et faciens officium et ipsum faciens in sua ecclesia, si interfuerint ipsi processioni et misse habere debeat unam candelam a XX denariis pro quoque. § Cuilibet abbati ipsius congregationis priori Sancti Georgii et cuilibet archipresbytero dentur due candelle pro quoque valoris unius aquilini a XX denariis pro quaque candela, archipresbytero sancte congregationis pro dignitate sua, quatuor candelle suprascripti valoris ultra beneficium et porcionem ultra suam porcionem ecclesie in qua residet. § Qui vero de suprascriptis qui non interfuerint ipsi processioni nullam debeat habere candelam, sed cadat ad penam XX denariorum nisi iuxtam habuerit causam vel licenciam ab archipresbitero, licet incontinenti veniret post processionem. § Predicti vero abbatess et prior Sancti Georgii, secum in ipsa processione ducere debeant tres sacerdotes de suis propriis fratribus pro quoque qui in ipsa processione fuerint^e singulam candelam a XX denariis debeat habere et aliter non. § Archipresbiteri, pro quoque uno sacerdote de suis propriis fratribus in ipsa processione secum ducere debeant cum cotis qui similem candellam percipere debeant et habere. § In

^d qui tamen *sovrascritte su abrasione*.

^e fuerint *aggiunto da seconda mano al margine sinistro*.

misse solempnitate, quando epistula incohatur omnibus sacerdotibus ipsius sancte congregationis singulus laquilinus a XX denariis^f prebeatur; abbatibus et priori Sancti Georgii ac archipresbiteris duo aquilini pro quoque presentur. Archipresbitero congregationis duplum quam perceperit unus ex abbatibus et ultra portionem sue ecclesie percipere debeat et habere si interfuerit missel et si non interfuerit cadat in penam in tantum quantum esset beneficium predictum et careat beneficio. § Cum sacerdos benedictionem dederit misse iterato dum interfuerit ipsi benedictioni similis provisio et beneficium cuilibet sacerdoti prebeatur quod fit in incoacione epistule, si interfuerint ipsi benedictioni et aliter non sed potius cadant ad penam in tantum quantum deberet esse beneficium si interfuissent et similiter observeretur in abbatibus, priore Sancti Georgii, archipresbiteris et archipresbitero dicte congregationis prebeatur in omnibus ut in beneficio incoacionis epistule legitur. § Et si aliquis ex dictis fratribus non interfuerit omnibus horis superius nominatis et interfuerit solomodo uni hore vel duobus solvatur solomodo pro illis horis quibus interfuerit et pro illis horis in quibus non fuerit seu quod non perseveraverit, cadat in penam unius aquilini a viginti denariis^g pro quoque abbatibus, prior Sancti Georgii et archipresbyteri cadant ad penam duorum aquilinarum a XX denariis pro quoque. § Officiales etiam percipiant duplum quam accipit unus ex sacerdotibus. Omnes predictae expense fiant de bonis redditibus et obventionibus dicte sancte congregationis. Si vero aliquid festum solempne evenerit in aliqua ex dictis sextis feriis celebrandum, quod dicta processio et officium transportetur ad diem quem archipresbiter congregationis duxerit eligendum. §

O quantum dulce et preciosum est esse cum Deo et ipsum humilliter laudare quia nos tunc veram habemus laudem^h cuius est imperium et gloriaⁱ.

^f denariis in *sovrallineo*.

^g denariis in *sovrallineo*.

^h *Aggiunta alla fine della norma* quando ad deum habemus laudem in *calligrafia gotica libraria*, caratteri alquanto rimpiccioliti.

ⁱ Concedimus autem unicuique sacerdoti ipsius sancte congregationis qui in solempnitate processionis in ecclesia in qua fuerit processio celebrata, missam unam votivam celebraverit pro animabus defunctorum conservatione et devotione vivorum et civitatis nostre domini modo processio et totum officium duraverit habere debeat pro ipsa missa unum aquilinum a viginti denariis parvis pro quoque sacerdote celebrante ipsam missam.

In margine destro segue aggiunta in corrispondenza della penultima riga: Banna quoque contenta in omnibus capitulis dicte congregationis exigantur et postea dividantur per ratam inter officiales videlicet archipresbyterum, primicerios, massarii, caniparium et viatorem dicte congregationis dummodo archipresbyter sit pro duobus in parte.

III De asumendo unum bonum predicatorem qui predicare debeat confratribus et populo in ipsis processionibus et de sacerdote, diacono et subdiacono et acolitis.

Seminate autem verbum Dei et non cūctāniam. Sermo autem Dei accendit animas christianorum in amorem suum et ideo in quolibet missa que celebrabitur Domino largiente semper in prima sexta feria cuiuslibet mensis assumatur discreta et morigerata persona de ordinibus predicantium qui confratribus et populo verbum Dei debeant predicare ut eruditi in timore Dei, filii fiant et erede glorie^a sempiternae. Cui predicatori provideatur de bonis dicte congregationis in tribus aquilinis et una candela a XX denarios socio suo in uno aquilino et similiter in una candela. § Sacerdoti qui missam celebraverit in duobus aquilinis ultra portionem suam diacono, subdiacono et tribus acolitis provideatur in singulo aquilino ultra eorum portionem superius annotatam.

^a scritto su spazio in rigo lasciato bianco con mano diversa

IV De missis et orationibus dicendis quolibet mense per sacerdotes et confratres dicte congregationis pro animabus defunctorum.

Benignus et clemens Dominus ac magister noster, fratres karissimi, non invidet servis atque discipulis virtutes suas et sicut ipse curaverat omnem languorem et infirmitatem, servis suis tribuit potestatem curandi animas defunctorum per sanctas orationes et elemosinas offerentes eas pro mortuis pauperibus et in conspectu Dei. O quam preciosum est habere et tribuere donare vilia et percipere nobilia et preciosissima. § Idcirco ex parte omnipotentis Dei, iniungimus cuilibet sacerdoti dicte sancte congregationis in quolibet mense in suis propriis ecclesiis celebrare debeat unam missam pro animabus defunctorum et benefactorum dicte congregationis et pro conservatione vivorum et civitatis nostre. § Ceteri autem confratres dicte congregationis qui non sunt sacerdotes devote legere debeant septem psalmos penitenciales cum lectaniis et septem vices Pater noster cum salutatione beate Virginis Marie et semel credo in Deum vel totum officium mortuorum. § Qui vero nesciunt litteras dicere devote debeant quolibet mense ex parte Dei quinquaginta vices Pater Noster cum Ave Maria pro animabus defunctorum et benefactorum dicte congregationis et pro conservatione vivorum et civitatis nostre. § Qui autem facere et dicere recusaverit, ut premissum est, sciant se incidere in indignationem et iram omnipotentis Dei et eius genetricis.

V De dando denarios et candelas singulis tribus mensibus anni sacerdotibus dicte congregationis pro animabus defunctorum et merito eorum et earum curandi animas defunctorum^a

Oleo pietatis et misericordie imploramini pro mortuorum animabus et vivorum medella et ideo iustum est et consentaneum rationi immol suma karitas quod Deo et mortuis tenetur, cito reddatur, ne per ignolranciam et pigriciam defraudentur divina et mortuorum obsequia ut tanti beneficii alimententur anime defunctorum, ne pelriculum imineat dispensatoribus tanti sufragii, et tanta pila opera pro retentione tantarum elemosinarum taceantur. § Magnal laus asurgit dispensatori et ministro qui bona a Deo sibi colmissa ordinate et utiliter dispensaverit, pena autem inficitur qui male dispensaverit, iuxta sententiam beati Bernardi. § “A ministro qui male dispensaverit bona Christi, sanguis illius iusti qui eflfusus est super terram, qui Patri se oblationem hostiam vivam in precium se offerens omnium, in odorem suavitatis pro redeptione cunctorum cum clamore valido et lacrimis exaudiri meruit pro sua reverencia ymolatus recede a me serve nequam, quia delputatus es ad gehenam ignis”. § Per viatorem et officialles ad hoc deputatos dividantur et dentur et dividi et dari delbeant, iusta antiquam et usitam consuetudinem, singulis tribus mensibus anni sive omnes tres menses, denarii et candelae sacerdotibus dicte sancte congregationis iuxta numerum consuetum et archipresbitero dicte sancte congregationis, si fuerit sacerdos, ultra porcionem sue ecclesie, prebeatur duplum quam uni sacerdoti pro animabus defunctorum dicte sancte congregationis. § Qui vero sacerdotis, in suis propriis ecclesiis, pro predicta oblatione, pro quoque mense celebrare debeant unam missam pro animabus mortuorum et benefactorum dicte sancte congregationis et pro conservatione vivorum dicte fraternitatis et civitatis nostre et ut omnipotens Deus ipsorum pascat animas in vitam eternam.

^a curandi animas defunctorum depennanto

VI De exigendo denarios et candelas a sacerdotibus et ecclesiis congregationis

Quoniam multi et multi devoti sancte congregationis bonam habebant fiduciam in oracionibus et elemosini dicte sancte congregationis et confratrum eiusdem, relinquerunt de bonis a Deo sibi colatis, ecclesiis in quibus eorum corpora iacent in sepultura pro eorum animabus et pro suorum remediis peccatorum, ut presbiteri et

rectores dictarum ecclesiarum darent et dare deberentl certas quantitates denariorum et candellarum certis temporibus anni, et perpetualiter, semper repetendo dicte congregationi ut predicti fratresl habeant eorum animas in suis elemosinis et oracionibus recomendatas.§ Et sic virtuosum et opus misericordie est quod talial legata et sic pie relicta suis temporibus, sine aliqua morula, intervalo, exigantur ab ecclesiis et sacerdotibus ipsius sancte congregationis a quibus talia legata exhibere et prestare tenentur, ad hoc ut seminum fructum transeat multiplicatum, et in Dei conspectu in odorem suavitatis ascendat, ac pascant animas testatorum in vitam eternam.§ Recusantium auteml solvere, postquam petum fuerit per nuncium dicte sancte congregationis ad hoc specialiter constitutum, aut ter denunciatum quodl solvat quod tenetur et debet, et induratum permanserit ad solvendum, talis induratus a consorcio et fraternitate dicte congregationis penitus removeatur ac privetur et insuper caldat ad penam V solidorum.§ Et omni festo in missarum solemnitate et specialiter in missa de congregatione manifestetur talis induratus in hunc modum. § Notum sit omnibus quod talisl sacerdos talis ecclesie nominando nomen presbiteri et nomenl ecclesie per avariciam et in fraudem anime sue et sui detrimentuml retinet in se talem elemosinam et talem oblationem relictam per quendam pro eius anima sancte congregationis.§ In quibusl beneficiis et in qua fraternitate minime asumatur nisi primol solverit integraliter dicta legata et penam ascriptam et insuperl dicere debeat suam culpam et humiliter veniam petere a clementissimo Deo et dicto archipresbitero sancte congregationis.§ Et pro delicto et induratione sua celebrare debeat unaml missam pro anima illius defuncti qui ipsum legatum relinquitl et unam aliam missam pro animabus defunctorum et benefactoruml tam vivorum quam mortuorum dicte sancte congregationis.

Ecclesie per avariciam et in fraudem anime sue et sui detrimentum retinet in se talem elemosinam et talem oblationem relictam per quendam pro eius anima sancte congregationis.

In quibus beneficiis et in qua fraternitate minime asumatur nisi primo solverit integraliter dicta legata et penam ascriptam et insuper dicere debeat suam culpam et humiliter veniam petere a clementissimo Deo et dicto archipresbitero sancte congregationis.

Et pro delicto et induratione sua celebrare debeat unam missam pro anima illius defuncti qui ipsum legatum relinquit et unam aliam missam pro animabus defunctorum et benefactorum tam vivorum quam mortuorum dicte sancte congregationis.

VII De benedictionibus panis et vini dandi quinquies^a in anno fratribus dicte congregationis et de elemosinis | pauperum in ipsis benedictionibus.

Omnis boni origo ex amoris fonte procedit. § Bonus amor est elemosinas dare iuxta eloquium Thobie. | Elemosina cooperit multitudinem peccatorum. § Et alibi elemosina a morte liberat et non patitur ire in tenebris in iudicio. § Omnes in Deo sumus fratres. § Dispensatoribus autem virtus est dare quod | dari debent indigentibus et personis debitis et cum ratione consuetis | ac virtuosum.

Virtus est per quam animus super calamitate afflictorum movetur. § Psalmus : Iocundus homo qui miseretur | et comodat et cetera §

Deuteronomio XV : Non contrahas manum sed aperies | eam pauperi ». § Consuetudo benedictionum et elemosinarum fiat iuxta possibilitatem canipe et iuxta bonam et antiquam consuetudinem dicte sancte congregationis certis temporibus | anni inter fratres dicte sancte congregationis et pauperibus | Christi § videlicet in vigilia Omnium Sanctorum, § in vigilia Sancti Martini § in vigilia nativitatis Domini nostri Iesu Christi § in vigilia Epiphanie Domini § et in sabbato septuagesime |

fieri affirmamus que fieri volumus de bono pane et | bene fermentato et de optimo vino sine aqua | videlicet | pro quoque sacerdote et confratre ascripto dictis benedictionibus | duo panes et de XXIII unciis in pasta pro quoque pane et una | mensura vini de octo meçetis pro quaque vice exhibentur | omnibus pauperibus ad dictam elemosinam accedentibus iuxta | possibilitatem canipe de pane et vino consueto fiat elemosina qui panis dicte elemosine sit de decem unciis pro quoque | pane cocto et mensura vini pauperis sit de una bona meçeta et si contingerit | propter habundanciam pauperum deficiat panem | et vinum quod non possit omnibus pauperibus satisfacere, quod singulis | pauperi loco panis provideatur de duobus denariis et loco vini de | duobus denariis parvis^b. Primicerii, massarius caniparius, notarius et viator pro quaque vice habere debeant | duplicatam benedictionem ultra porcionem sue ecclesie. § Archipresbiter autem dicte congregationis, | pro ea dignitate, habere debeat duplicatam benedictionem quam percipit unus de primiceriis | pro quaque vice, ultra porcionem | quam recipit pro sua ecclesia. § Ora autem sexta in illis diebus in quibus tales benedictiones et elemosine | prestantur, omnes^c presbiteri dicte congregationis ter pulsari faciant ad tintinabula | suarum ecclesiarum

^a VI aggiunto sopra a cinque in inchiostro bruno: VI es= sex

^b in margine aggiunto tot denarios quod ascendat ad valorem dicti panis et dicti vini secundum quod pro tempore valuerint

inmediate cum audierint pulsari tintinabula plebis Sancti Petri in Castro. § Ne ingratus simus tantum doni et tante elemosine, tam de alimentis quam de orationibus, quia ingratitude valde displicet Deo quia radix est totius mali spiritualis et ventus quidem urens et desicans omne bonum, obstinens fontem divine misericordie super hominem qualem et mala mortua iam oriuntur et viva opera moriuntur, et ultra iam non adipiscuntur, quilibet sacerdos sancte congregationis qui acceperit dictam benedictionem sive elemosinam, pro quaque vice quod eam acceperit ex parte omnipotentis Dei, teneatur et debeat in sua propria ecclesia celebrare unam missam pro animabus defunctorum et benefactorum dicte sancte congregationis. § Clerici et qui sunt in sacris ordinibus constituti ac layci qui sciunt litteras qui accipiunt de dicta benedictione pro quaque vice legere debeant septem psalmos penitenciales cum lectaniis cum Pater noster, Ave Maria cum Credo in Deum et cum Magnificat animam meam vel totum officium mortuorum cum novem lectionibus; et qui nesciunt litteras pro quaque vice quando recipiunt dictam benedictionem dicere debeant centum vices Pater Noster cum salutatione beate Virginis Marie.

^c segue pre cancellato

VIII De prandio et elemosina facienda pauperibus in die Cene Domini sive in die Iovis Sancte.

Mensa Christi hominem facit dignum vite eterne.

29 Regum. In fortitudine cibi venit Elyas ad montem Dei Oreb qui interpretatur mensa. § Jeronimus: Sit convivium non marsupii lucrum sed sacietas animarum pauperum et indigentium. Propter Dei amorem omni anno in solemnitate cene Domini, de pauperibus et necessis assumantur usque ad numerum septagintaduorum, iuxta numerum discipulorum Christi, quibus in domibus vel canipe sancte congregationis, pulcrum et paratum prestetur prandium de bono pane, de bono vino, de bonis ferculis et de bonis piscibus, quibus dum discumbent ministrentur eis et^a serviantur per archipresbiterum et primicerios et alios officiales et cum surgerint a mensa eis per predictos officiales laventur pedes in signum vere caritatis et perfecte humilitatis et documentum veri domini et magistri, qui cum surrexisset a cena accepit lintheum et percussit se et posuit aquam in pelvim et lavit pedes discipulorum suorum et cetera in signum

^a et in sovrallinea

sancte caritatis et vere humilitatis. Dicens: “exemplum enim dedi vobis et cetera post autem locionem pedum pro quoque paupere, amore Dei, tribuantur tres denari parvi pro reverencia sanctissime passionis Yhesu Christi ut per hec et alia bona que fecerimus, simus participes cene beate cum beata Virgine Maria et cum Sanctorum animabus in vitam eternam, preterea ne invidia et mala voluntas asurgit in animas pauperum, distinguimus pro certis pauperibus qui accurrerint ad prefactam cenam Domini ultra suprascriptum numerum LXXII, manus porrigantur eisdem pro elemoxina sive provideantur de pane et vilno pro Dei amore et reverencia passione Yhesu Christi ut in aliis elemosinis pauperum.

VIII De eo quod si aliquis ex confratribus emigraverit ad Dominum in aliqua de circumstantibus civitatibus vel villis, quod pro eis mittatur usque ad confinia ad conducendum defunctum^a.

Karitas et dilectio amorem divinum generant inter fratres et accendunt corda ad benefaciendum quia homines ignorant diem mortis sue et ubique mors nos expectat ubique nos invadit et interdum homines moriuntur in villis et in aliis civitatibus, si casus acciderit quod^b Deus avertat, quod aliquis ex confratribus sancte congregationis in circumstantibus civitatibus vel in^c aliqua villa nostri districtus, diem ultimum clausit^d vite sue et in nostra iacere voluerit civitate tunc quatuor de confratribus dictae congregationis quos archipresbiter duxerit eligendos usque ad confinia nostri districtus debeant transire vel ad villam nostrum districtus ubi foret corpus defuncti et talem defunctum deportari faciat usque ad muros civitatis nostre et ipsum corpus in quodam ecclesia reponi facere que ibidem fuerit et tunc archipresbiter cum omnibus sacerdotibus et confratribus sancte congregationis cum crucibus, cotis et candellis ire debeant usque ad locum ubi positus fuerit defunctus et canendo et psalendo deportari faciat ipsum defunctum eum sociando usque ad ecclesiam ubi debuerit sepelli et tunc solemnem missam pro anima defuncti celebrare si hora fuerit debita sin autem sequenti die ipsa missa debeat celebrari in qua omnes fratres et sacerdotes ac clerici interesse debeant dicto funeri et missae continue stare in quantum duraverint obsequium, bannum V

^a functum aggiunto nella parte sovrastante del foglio

^b quod in sovrallineo

^c in in sovrallineo

^d s di clausit sovrascritta a lettera erasa;

solidoruml pro quoque sacerdote et clerico et pro quoque layco in duobus soldis l mulctetur. Que espenses funeris et totum obitum fiant sumptibus et expensis bonorum defuncti si habuerit unde et si non habuerint unde, tunc fiat expensisl dicte congregationis iuxta possibilitatem canipe.§ Insuper l quilibet sacerdos dicte congregationis in suis propriis ecclesiis,l quam celerius poterit, ex parte Dei vivi celebrare debeat l tres missas pro anima defuncti predicti. § Clerici et confratres l scientes litteras dicere debeant officium totum mortuoruml cum novem letionibus et psalmos penitenciales cum lectaniis.l Ceteri qui nesciunt litteras dicere debeant bis centum vicibus lPater Noster cum Ave Mari.

X De alimentando fratrem infirmum de bonis congregationisl si non habuerit de suo, in sua infirmitate, et de sustinendo confratrem pauperem de bonis congregationis secundum possibilitatem canipe in sua propria ecclesia.

Aque multe non potuerunt extinguere karitatem et flumilna operient illam. Caritas perfecta est Deum dilligere etl proximum. § Deus caritas est et qui manet in caritate in Deo l manet et Deus in eo. Ut caritas sit in nobis si quis ex confratribus sancte congregationis egrotaverit et non habuerit unde possit l se alimentare, tunc per archipresbiterum ponatur una ydonea personal que debeat tali infirmo servire et alimentare in necessitatibus suis in sua propria ecclesia et omnia oportuna^a cum custodel sive servitore predicto prestare donec fuerit liberatusl vel debitum carnis exolverit. § Et si casus evenerit, quod l Deus advertat, quod aliquis ex confratribusl sancte congregationis ad extremam pervenerit paupertatem, talis confrater l substineatur de bonis dicte congregationis secundum possibilitateml canipe in ecclesia sua propria ubi est residens ut per hec et l bona opera et lucida exempla, fratres in bono conformentur, videntes autem et audientes adiscant et faciant bonum utl sint de numero vivorum in vitam eternam.

^a dopo t abrasione con un sovrascritto con altro inchiostro

XI De dividendo in tres partes redditum dicte congrelationis et expendendum ad comodum et utilitatem dicte congregationis secundum quod ordinatum est.

Ut substineatur tanta suffragia de redditibus provenientibus et obvencionibus dicte sancte congregacionis lfiant et fieri debeant tres partes singulis annis una quaruml ponatur in augmento dicte congregationis ne deficiat. l § Secunda vero expendatur in benedicionibus

et elemosinis pauperum in vigiliis et obitibus mortuorum sancte congregationis. In expensis processionum et in missa de congregatione que fit et celebratur quolibet mense in prima sexta feria cuiuslibet mensis.

§ Tercial vero expendatur in archipresbitero dicte congregationis ut possit honorifice vivere iuxta dignitatem suam et in solvendo salaria officialium dicte sancte congregationis et una portio debeat coladiuvare aliam ne deficiat. Et quod archipresbiter congregationis qui non est vel pro tempore fuerit, stare possit in una de ecclesiis propriis dicte congregationis ubi duxerit eligendum. § Utile et speratum exitum habet honestas, turpido autem tam perniciosum quam inhonestum. § Et ideo in omni tractatu et opera que fiunt per fratres in ipsa congregatione, fiant sub regula virtutis et disciplina honestatis ne aliqua obicil possint per gentes que turpia et inhonesta reputentur et in conspectu divini examinatoris reprecantur sed potius virtuosa^a et laudabilia ab omnibus testificentur et utilia reputentur^b ut sic edocti digni efficiamur promissionibus Christi.

^a ultima lettera a sovrascritta su lettera abrasa;

^b segue punto inserito successivamente

XII De orando pro compilatore presentis operis.

Fratres et domini mei karissimi, quia hec. § In unum collegium cum labore et difficultate, reducens ad noticiam modernorum et futurorum tanta pia opera laudabilia^a et fructuosa, opera que lapsa et inusitata erant propter defectum longi temporis et quod antiquitus in codicibus etronicis sancte congregationis vidit et legi, in quantum mea fragilitas capere potuit et ad memoriam reducere cum auxilio omnipotentis Dei a quo omne^b optimum et omne donum perfectur datur, ad eius laudem et honorem et beate Virginis Marie et totius curie celestis ad eius commemorationem sancte et laudabilis congregationis et ad bonum et fructuosum exemplum fratrum sancte congregationis et omnium christianorum hec videndum et audendum ad requisitionem reverendi viri domini.. archipresbiteri sancte congregationis et discreti viri.. massarii, Spiritus Sancti gratia illustratorum, cupientes in quantum possunt bonas et laudabiles consuetudines sancte congregationis renovare et tanta pia opera pro vivorum et mortuorum auxilio ministrare pariter et dispensare^c predicta omnia scripsi. § Et quia mercenarius est dignus mercede sua, per hoc labore

^a bilia sovrascritta da altra mano

^b datum in sovrallineo; datum sovrascritto su parola abrasa

peto mercedem, videlicet quod vos, dilectissimi fratres, pro pietate et misericordia pro me peccatore et indigno famulo Dei humiliter et devote Deum omnipotentem orare diligemini et velitis ut ipse per suam immensam clemenciam et misericordiam michi auxiliari in omnibus necessitatibus et periculis meis anime et corporis et ab omni fortuito casu me liberare et benedictam gratiam in presenti seculo et in futuro prestare et vitam eternam me frui faciat cum sanctorum anima beati Christo prestante, qui natus est sine virili semine de beata Maria Virgine pax vobis in Christo Iesu Domino nostro. Amen.

Ne multorum verborum prolixitas fastidiat animos auditorum, premissa scripture series hic certo fine claudatur, et siquid in ea fuerit in discrete locatum, piorum misericordia mihi placeat indulgere.

Oh Domina glorie et regina leticie, fons pietatis et misericordie, vena sanctitatis, ubertas, iocunditas, amenitas, o dulcedo paradisi, angelorum gloria, sanctorum leticia, virginum gema felix et beata tibi, domina mea predicta, totum me commendo, corpus et animam et totam vitam meam, mortem et resurrectionem. Tu sis benedicta, virgo beata, in eternum et ultra cum Iesu filio tuo qui cum Deo et Sancto Spiritu vivit et regnat Deus benedictus per omnia secula seculorum amen.

^c la consonante r scritta su parola abrasa

XIII De emendo certas domunculas et septem lectos alparatos pro pauperibus sacerdotibus villarum in moldum hospitalis.

Plantavit autem Dominus Deus paradysum voluptatis a principio que est ecclesia sancta Dei a Christo principe omnium condita esse dianoscutur, qui capud noster est et dominus. Nos autem, iuxta vocem apostoli, membra sua sumus et sic membrum compatitur de membro languente; sacerdotes quidem in ipsa quaque ecclesia ministris Ihesu Christi. Nos quoque, in quantum possumus, compacientes de membris nostris et maxime de ministris altaris Ihesu Christi, ne in scandalum cadant et divinum officium defraudetur, curavimus in talibus caritative subvenire hinc est: cum aliquando pro certis negociis presbiteri villarum diocesis Verone, ad civitatem applicare sunt necessi, humiliter, ex dono Dei et sancte congregationis, conati sumus providere, videlicet ut allique domucule prope ecclesiam Santi Iacobi a Pigna de bonis et proventibus sancte

congregationis intrinsece, emantur, in quibus | in modum hospitalitatis et ex donis septem Spiritus Sancti, septem leti | bene muniti et bene apparati cum opportunis suis aponatur, | in quibus amore omnipotentis Dei et beate Virginis | Marie et pro animabus defunctorum et defunctorum dicte congregationis et pro conservatione vivorum et civitatis | nostre, sacerdotes dicte villarum caritative suscipiantur et in eis requiescere et hospitare cum venerint in Veronam, qui non habent loca honesta ubi possint applicare, ne vagi et profusi sint per hospicia et loca inhonesta ubi sepe et sepiissime sunt ebrietates et crapula, luxores et mulieres inhoneste in quibus | retibus sepe et sepiissime iriuntur. Et ut a Domino benedicemur, sicut benedicti fuerunt duo filii Noe qui nuditatem et verendam patris eorum coperuerunt et honoraverunt, | dum ipsi sacerdotes sint et reperiantur in habitu sacerdotali, in vestibus et tonsura ac cognoscantur et qui non sint vagabundi et male vite et etiam ut laus Dei offerant in odorem suavitatis, quod unum breviarium in ipso loco super unum literilum cum quadam fune ferea sit | aligatum ne possit auferri, alii libri oportuni cum missale, paramenis et calice cum omnibus aliis necessariis et opportunis ad divinum officium celebrandum sint ibidem de bonis ipsius congregationis inventi et recuperati et etiam sacratissimum corpus et sanguinis Domini nostri Iesu Christi in eius conspectu per ipsos sacerdotes super | altare in dicta ecclesia Sancti Iacobi possit offerri. § Dicit | Grisostomus: «Ubi cumque sanguinem et dominicum corpus viderint, demones fugiunt, curant angeli». §

Augustinus : « Misterium Eucharistie^a medicina spiritualis est, que cum reverentia degustata purificat sibi devotum ». § Propheta: “ Tibi sacrificabo hostiam laudis et nomen Domini invocabo”. § Ieronimus: Egredientes armet oratio, regredientibus occurrat lectio, magis | quam sessio. § Prohibentes in totum, ad cautelam^b, ne per hanc hospitalitatem ipsi sacerdotes extrinseci aliquam acquirant ius et iurisdictionem in ipsa congregatione et hospitalitate^c sed ipsum beneficium et gratia suscipiant et recognoscant amore Dei et intuitu pietatis et misericordie ex gratia dicte congregationis. § Preterea per ipsum | dominum archipresbiterum et primicerios, unus bonus et legalis homo suscipiatur in conversum dicte congregationis | qui in ipsis domibus debeat habitare et ipsos libros et apparamenta, calicem et alios apparatus debeat custodire, | reponere et salvare, et ipsos sacerdotes humiliter recipere | amore Dei. § Qui conversus nullam habeat iurisdictionem nec in aliquo ius acquirat in ipsa congregatione nec in bonis ipsius congregationis, nisi in

^a eu sovrascritto con mano diversa

^b | in sovrallineo

tantum quantum ipse fuerit ipsi domino archipresbitero et primiceriis ipsius congregationis. § Et ut bene faciat, volumus ipsum participem esse de bonis spiritualibus que fiunt per sacerdotes ipsius congregationis ac de benedictionibus et elemosinis ipsius congregationis sicut unus frater dicte sancte congregationis. Et quia ecclesia Sancti Iacobi de Illaxio, capella dicte congregationis, cum domibus et iuribus suis collata, concessa, data et applicata fuit per constructores suos ipsi congregationi ut in ipsa ecclesia eligantur et sint conversi et converse per dictum archipresbiterum, qui ipsam ecclesiam et domos tenere debeant in modum hospitalitatis et celebrari facere continue in ipsa ecclesia missam secundum possibilitatem suam, pro animabus illorum qui eam construxerant qui semper eligantur per ipsum archipresbiterum secundum antiquam, usitam et concessam consuetudinem et formam censemur ut de cetero fiant et observantur ut impleatur voluntas constructorum sive datorum dicte ecclesie et loci et pax fiat ipsis et nobis, qui conversi et converse astricti et coniugati ac suppositi nobis et successoribus nostri et dicte congregationis sint semper.

^c *Sed ipsum beneficium et gratiam* scritto su parola abrasa

XIV Forma receptionis singularium personarum in ipsa sancta congregatione tam de personis ecclesiasticis quam de secularibus ad participationem bonorum spiritualium et temporalium et in confratrem in ipsam congregationem.

Vivificatur homo ex verbo Dei et societate bonorum et gratia Sancti Spiritus illuminatur dum se amixit sanctis consortiis non enim una virtus ad perfectionem sufficit, licet decoret^a hominem non tantum numeratur in electorum sed cum de gradu virtutis in gradum virtutum ascendit et orationibus, ieiuniis et elemosinis ac aliis piis operibus se tradit, cum sanctis consortiis se dilatatur tunc purificatur, ad numerum electorum unitur. Dicendo dominus: “Ego Dominus et Magister sto ad hostium, qui a me petit, accipit, qui pulsat ad hostium ipsi aperio, qui a me querit invenit”. Nos quoque famuli Dei, licet indigni, Spiritus Sancti gratia illustrati, ad honorem, reverentiam et laudem omnipotentis Dei et beate Virginis Marie et augmentum et reparacionem sancte congregationis intrinsece Verone et fratrum eiusdem ac in subsidium et consolacionem animarum affectancium uniri et ascribi in calthalogo sancte congregationis et fraternitatis

^a scritto decoret per errore probabilmente dovuto a cambio di rigo

dicte sancte congregationis ut sit particeps tanti doni et cantare possit! Domino canticum novum in conspectu Domini, in odorem suavitalis, accedens ad nos dominus I humiliter et cum omni reverencial qua potuit, supplicans nos cum omnia bona et firma intencional et attente rogans quatenus amore Dei et beate Virginis et tolcius curie celestis ut dignemur ipsum dominum I suscipere lin famulum et devotum servitorem dicte congregationis etl in nostrum socium et confratrem in ipsa congregatione ad partecipationem omnium bonorum spiritualium dicte congregationis, paratum se subponere ipsi domino archipresbitero et dicte congrelationi et fratribus eiusdem in totum et per omnia ut in constitulcionibus dicte sancte congregationis continetur et eas costiltutiones et ordinamenta et provisiones factas et faciendas in ipsa conlgregatione sine aliqua corruptella et macula dicti vel facti tolto posse suo attendere, manutenere et observare. Nil de eis subtrahendo aliquo modo vel ingenio, sed pocius augendo et illud I iuramentum prestare ipsi domino archipresbitero et congregationi ac^b dictis confratribus dicte congegationis quod continetur et ordinaltum est per archipresbiterum et confratres dicte congregationis et scriptuml in libro regule et constitutionum dicte sancte congregationis et omnia observare ad que tenetur de iure iuxta formam dictarum I constitutionum, provisionum et iuramenti et plus in bono, si plus poterit, caritate Dei et proximi acensi et Spiritus Sancti gracia ut supral diximus informati, et moti eciam a pietate et misericordia, quial pietas est virtus per quem sanguinem iunctis et pro parte benevolil affectum et dilligens tribuitur cultus. § Omnium enim se esse^c lverum dominum comprobat qui verum se esse servum pietatis hostendit velre et enim omnium adversantium poterimus esse victores si a I sola pietate vincamur. Visa affeccione et bona disposicionel dicti domini I, ne postulacio sua vacua sit et quia utilel membrum fuerit in ipsa congregatione, ut speramus, una cum asensu et voluntate discretorum virorum dominorum... primicerioruml dicte sancte congregationis plures et pluries habito consilio et etiam tractatu et deliberatione inter nos ac cum pluribus de antiquiloribus dicte sante congregationis et probioribus. Sequentes verbuml Domini: “ Grates accepistis, gratis date et incidamus in illo verlbo beati Gregorii: “Odium perimit meritum omnium virtutum”, ad osculum pacis presentibus et volentibus dictis dominis... prilmiceriis. Recipimus prefactum^d dominum I in confratrem nolstrum et dicte sancte congregationis ad participationem omniuml bonorum spiritualium et temporalium dicte sancte congregationisl in vita pariter et in

^b *segue i depennato.*

^c *segue i depennato.*

morte, ut de beneficiis, divina clemencia mediante dicte sancte congregationis concessis, omnium missarum, orationum, ieiuniorum, vigiliarum, elemosinarum, indulgentiarum et ceterorumque bonorum ascriptorum dicte sancte congregationis et que de bonis et per personas dicte sancte congregationis universa fieri concesserit misericordia Iesu Christi participationem concedimus, ac de benedictionibus que certis temporibus anni distribuuntur inter fratres et omnium aliarum bonarum consuetudinum et oportunarum sicut uno de aliis fratribus dicte sancte congregationis et secundum formam regule dicte sancte congregationis declarantes et astringentes ipsum dominum ad regulam dicte sancte congregationis, videlicet quod omni mense devote et humiliter semel dicere debeat septem psalmos penitenciales cum septem vicibus Pater Noster et Ave Maria cum letaniis et semel Credo in Deum pro animabus defunctorum et benefactorum dicte sancte congregationis et pro conservatione civitatis nostre vel salvationem totum officium mortuorum^e si adsumptus scit^f litteras, et si non scit^g litteras sive si non sciverit^h litteras, dicere debeat quinquaginta vicibus Pater Noster et totidem Ave Maria. §

Item interesse debeat omnibus processionibus que fiunt singulis mensibus in prima sexta feria cuiuslibet mensis et predicationibus canendis et predicandis dictis diebus orationes clam dicente, pro quaque vice qua acceperit benedictionem, que fit de pane et vino et distribuitur inter fratres, dicere debeat septem psalmos penitenciales cum septem vicibus Pater Noster et Ave Maria Credo in Deum et cum letaniis et cum Magnificat vel totum officium mortuorum cum novem lectionibus si sciverit litteras; et si non sciverit litteras, dicere debeat Pater Noster et Ave Maria et si fuerit presbiter, omni mense in sua propria ecclesia debeat celebrare unam missam pro quaque vice qua acceperit benedictionem panis et vini in sua propria ecclesia debeat celebrare unam missam pro animabus ut supra. § Item quando aliquis ex fratribus migrasset ad Dominum, presbiter dicere debeat tres missas in sua propria ecclesia pro anima dicti defuncti et quilibet laycus tam clericus quam secularis, dicere debeat pro anima dicti defuncti totum officium mortuorum cum novem lectionibus, cum septem psalmis penitencialibus et cum letaniis. § Nescientes autem litteras bis centum vices dicere debeat Pater Noster cum Ave Maria ac

^d *senza segno d'abbreviazione.*

^e *mortuorum in sovrallineo con seconda mano.*

^f *c in sovrallineo.*

^g *c in sovrallineo.*

^h *c in sovrallineo.*

eciam interesse debeat omnibus processionibus, missis et predicationibus dicte congregationis, presbiter receptus seu recepturus, in virtute Spiritus Sancti et vere obediencie ne cadat in illum profeticumⁱ verbum: “Surgite postquam sederitis qui manducatis panem doloris” et omnia et singula attendere et observare que in constitutionibus dicte sancte congregationis continentur in penis et sub penis in ipsius constitutionibus ascriptis et illum iuramentum prestare quod continetur in regula et constitutionibus dicte sancte congregationis, quod iuramentum incontinenti prestavit sibi per ordinem lectum a me notario infrascripto qui in omnibus et per omnia observare promisit et^j attendere.

ⁱ profeticum *scritto su spazio bianco con seconda mano.*

^j et *in sovrallineo.*

XV De forma receptionum ecclesiarum cum sacerdotibus et clericis suis in ipsa congregatione.

Fundamentum spiritualis edificii constructi^a de lapidibus vivis et virtutibus^b sanctorum operum edificatur templum et thalamus sponsi celestis a quo petendum est, de fonte eius, salutem et fluentia gratiarum qui plenus est totius boni. Cum venerabilis^c et sancta et antiqua congregatio cleri intrinseci Verone decorata sit sanctorum sacerdotum ac sanctarum ecclesiarum et laudabilium clericorum et laycorum qui continue fundunt sacratas oblationes et oraciones ad Deum^d et ad laudem et honorem ipsius^e omnipotentis Dei et beate Virgini Marie et beati Iacobi apostoli sit ordinata et sub titulo sancte matris ecclesie adornata in qua multi famuli Dei et multe ecclesie sunt anexi et anexe qui laudem Deo offerunt ad liberationem et medellam mortuorum et vivorum preteritorum, presencium et futurorum dicte sancte congregationis ut dicere possint Panem^f de celo prestitisti illis sine labore omne^g delectamentum in se habentem et omnis saporis suavitatem et iterum angelorum esca nutriti nos. Et quoque dicere valeamus in omnibus

^a constructi *scritto su parola abrasa.*

^b segue spazio abraso corrispondente a *** mm.

^c n con segno abbreviativo con seconda mano.

^d Deum *scritto su parola abrasa cui segue spazio bianco corrispondente a 3 mm circa.*

^e ipsius *in sovrallineo con seconda mano.*

^f nem *scritto su parola abrasa cui segue spazio abraso corrispondenze a *** mm, in cui si intravede in celo et.*

^g segue spazio abraso in cui si intravede una m.

Domine magnificasti congregationem tuam et honorasti eam^h et non despelsisti in omni tempore et in omni loco asistens. Cupiensⁱ itaqueⁱ cum omni desiderio et affectione honestus vir, dompnus..l prior vel archipresbiter seu rector vel presbyter aut prepositus talis ecclesie, pro se principaliter et pro dicta ecclesia et confratribus et clericis suis et dicte ecclesie et capitulo et tamquam syndicus et sindicario nomine dicte sue ecclesie, confratrum capituli et clericorum suorum ad hec specialiter constitutus ut constat pulblico instrumento de ipso sindicatu scripto sub signo et nomine talis notarii die tali loco et millesimo tali, ipsi congregationi, ecclesiis et confratribus ipsius congregationis predictis et ecclesia sua, clerici et confratres sui anexi et uniri secundum quod certe ecclesie, sacerdotes et clerici dicte sancte congregationis nunc et ab antiquo sunt anexe et anexi, unite et uniti ad participationem omnium bonorum spiritualium et temporalium, cum qua affectione et caritatis fervore accedens ad vos^j et coram vobis fratre O. archipresbytero dicte congregationis, dictus dompnus.. pro se principaliter et pro sua ecclesia et pro suo capitulo, confratribus et clericis et tamquam syndicus et sindicario nomine quo supra humiliter et cum omni reverencia et fervore qua potuit et potest, supplicans nos et attente rogans quatenus amore omnipotentis Dei et beate Virginis Marie et beati Iacobi apostoli et totius curie celestis inclinare dignemini^k ipsum dompnus.. ecclesiam, confratres et clericos suos suscipere in famulos et devotos servitores nostros et dicte congregationis, ad participationem omnium bonorum spiritualium et temporalium dicte sancte congregationis sicut una de aliis ecclesiis antiquis dicte sancte congregationis sunt anexe, accepte et unite et recepte, paratus se et ecclesiam^l, suam subponere vobis^m ipsi domino archipresbytero et confratribus et in omnibus et in totum per omnia ut in constitutionibus dicte sancte congregationis continentur et secundum quod alie ecclesie dicte sancte congregationis cum sacerdotibus et clericis suis nunc et ab antiquo sunt aligate et aligati, subposite et subpositi et eas missas et orationes fundere secundum quod alii faciunt sacerdotes et clerici dicte sancte congregationis et eas constitutiones et ordinationes et provisiones factas et faciendas in ipsa congregatione sine aliqua corruptella et lectione et macula dicti vel facti toto posse suo attendere, malnutenereⁿ et observare, nichil de eis

^h eam in sovrallineo con mano diversa.

ⁱ itaque aggiunto in margine di riga; B Itaque non c'è.

^j ad vos sovrascritto su parola abrasa.

^k dignemini scritto su parola abrasa.

^l sunt anexe ... ecclesiam aggiunto dal correttore su testo abraso.

^m vobis a margine senza chiaro segno di ripresa.

ⁿ attendere ma scritto su parola abrasa con mano seconda.

subtraendo aliquo modo vel ingenio sed potius augendo et multiplicando et illud iuramentum^o prestare vobis^p domino archipresbytero et congregationi ac confratribus suis quod continetur et ordinatum est per archipresbiterum et confratres dicte sancte congregationis et scriptum in libro regule et constitutionum dicte sancte congregationis et omnia observare adque tenetur de iure iuxta formam dictarum constitutionum, provisionum et iuramenti et plus in bono si plus poterunt. Nos vero^q frater O(mnebonum) archipresbyter dicte sancte congregationis, Spiritus Sancti gracia invocata, visa affectione^r, bona voluntate^s et bona dispositione^t predictorum domini et... clericorum suorum et dicte ecclesie. Ne peticio vacua sua sit sed potius bonum sorciatur effectum et etiam quod^u utile membrum fuerit in ipsa congregatione, Domino disponente, unde^v credimus et speramus, propter eorum sapientiam, eloquentiam et honestatem ac laudabilem*** vitam nec non bona opera iuxta sententiam beati Gregorii: «Congregatio quippe iustorum dicitur regnum celorum» et alibi: «Regnum celorum est ecclesia iustorum» et Scriptura dicit: «congregate sunt gentes in multitudine ut dimicent contra hostes humani generis». Ad honorem, laudem et reverentiam omnipotentis Dei et beate Virginis marie et augmentum et reparationem sancte congregationis et confratrum eiusdem ac in subsidium et consolationem omnium affectantium uniri et ascribi in catalogo sancte congregationis et nostre fraternitatis ut sint participes tanti doni et etiam ut cantare possint Domino canticum novum in suo conspectu in odorem suavitatis et nos dicere valeamus de sancta congregatione: «amavit eam Deus et ornavit eam, stolam glorie induit eam et ad portas paradisi coronavit eam», et iterum: vidi speciosam sicut columbam, ascendentem desuper rivos aquarum, cuius inextimabilis odor erat nimis in vestimentis eius», et caritate Dei et proximi acensi, moti etiam ad pietatem et misericordiam ut misericordiam*** consequamur iuxta eloquium Domini in Evangelio: Beati misericordes, quoniam ipsi misericordiam consequuntur et propheta universe vie Domini misericordia et veritas», et alibi: suavis Dominus universis et *** super omnia opera eius».

^o illud iuramentum scritto su parola abrasa con seconda mano.

^p scritto in sovrallineo con seconda mano in corrispondenza di ipsi depennato.

^q vero scritto su quoque abraso.

^r segno abbreviativo ed è aggiunto con mano diversa.

^s te scritto su parola abrasa con seconda mano.

^t e aggiunta da mano diversa.

^u quod in sovrallineo.

^v unde scritto su parola abrasa con mano diversa.

Augustinus: «propter inextimabiles misericordie sue divicias prevenit nos quam non merita nostra sed bonitatem suam attendit ut peccata omnia dimittat nobis et gratiam conferens ad profectum, vitam eternam promittit». Una cum assensu et voluntate et beneplacito discretorum virorum dominorum... primiceriorum dicte sancte congregationis plures et pluries habito consilio et tractatu ac deliberatione inter nos ac cum pluribus de maturis et probioribus dicte sancte congregationis sequentes verbum evangelicum: «Grates accepistis, gratis date».

Et ut vitemus verbum beati Gregorii: «Odium perimit meritum omnium virtutum», ad hoc scilicet pacis presentibus et volentibus dictis dominis.. primiceriis, caritative recipimus prefatos dompnum.. ecclesiam predictam et dictos suos confratres et clericos, et in confratres nostros et dicte sancte congregationis ad participationem omnium bonorum spiritualium et temporalium dicte sancte congregationis in vita pariter in morte, in^w omnibus et per omnia et per illum modum et formam quem et quam alie ecclesie dicte sancte^x congregationis sunt in ipsa congregatione recepte sive unite ipsi congregationi cum sacerdotibus et clericis suis et cum illis pactis et conditionibus predictarum ecclesiarum, sacerdotum et clericorum dicte congregationis que sunt anexe et anexi ut de beneficiis, divina clemencia mediante, dicte sancte congregationi concessis et in futurum concedendis: omnium missarum, oracionum, ieiuniorum, elymosinarum, indulgenciarum et benedictionum, officiorum, ceterorumque bonorum ascriptorum dicte sancte congregationis et que de bonis per presbyteros*** dicte congregationis fieri concessit misericordia Yhesu Christi, participationem concedimus ac de benedictionibus que fiunt et dantur inter fratres certis temporibus anni secundum formam, regule dicte sancte congregationis.

Astringens et amonens ipsum dompnum ut omni mense in sua propria ecclesia dicere debeat unam missam pro animabus defunctorum dicte sancte congregationis et pro conservatione vivorum et civitatis nostre. Et pro omni vice quod acceperit benedictionem panis et vini, dicere debeat in sua propria ecclesia unam missam cum officio defunctorum pro animabus defunctorum dicte sancte congregationis et pro conservatione vivorum ut supra. Et quociens quando aliquis de confratribus dicte congregationis spiritum emisit, in sua propria ecclesia celebrare debeat tres missas pro anima dicti confratris defuncti. Et quociens acceperit denarios et candellas de apotheca dicte congregationis, in sua propria

^w in scritto in sovrallineo.

^x sa scritto su parola abrasa.

ecclesia celebrare debeant unam missam pro animabus ut supra. *** Clerici quoque predicti, devote dicere debeant, omni mense, devote, septem psalmos penitenciales cum septem vicibus «Pater noster», «ave Maria» et «credo in Deum» et cum letaniis vel saltim totum officium mortuorum pro animabus ut supra; et quociens acceperint benedictionem panis et vini, quod erit in vigilia Nativitatis Domini et solo modo inter residentes*** sepcies septem psalmos peniteciales cum totidem vicibus «Pater noster», «ave Maria», «Credo in Deum», «Magnificat» cum lectaniis vel saltim totum^y officium mortuorum cum novem lectionibus pro animabus ut supra et quociens aliquis ex confratribus migraverit ad Dominum dicere debeant sepcies septem salmos^z penitenciales cum totidem vicibus «Pater noster», «ave Maria», «credo in Deum» Magnificat, cum lectaniis, pro anima dicti fratris deffuncti vel saltim totum officium mortuorum cum novem lectionibus. Item interesse debeant omnibus processionibus que fient singulis mensibus in prima sexta feria dicti mensis sive dictorum mensium, misse et predicationi etcetera, et eciam ad funera cuiuslibet fratris dicte congregationis, in virtute Spiritus Sancti et vere obediencie, ne cadant in illo^{aa} verbum propheticum «surgite postquam sederitis qui manducatis panem doloris», et omnia et singula observare que in constitutionibus dicte sancte congregationis continetur in penis et sub penis contentis in constitutionibus dicte sancte congregationis et illud sacramentum prestare quod continetur in regula dicte sancte congregationis, quod iuramentum incontinenti pro se et dicta ecclesia et sindicario nomine quo supra in animas ipsorum prestavit. Lectum per ordinem eidem per me notarium infrascriptum, qui vero in omnibus et per omnia ut supra et continetur promissit per se et sindicario nomine quo supra attendere et observare.

^y o scritta su parola abrasa, cui segue prima della seconda t spazio bianco.

^z salmos scritto su parola abrasa da mano seconda.

^{aa} o scritta su parola abrasa.

XVI Forma illorum qui de gratia domini archipresbiteri dicte congregaltionis recipiuntur ad participationem bonorum spiritualium dicte sanctel congregationis per litteras ipsius domini archipresbyteri.

In Christo sibi dillecto domino n(oster) frater O(omnebonus) archipresbiter sanctel congregationis cleri intrinseci Verone salutem et pacem in Dominol sempiternam devocionem quam ad sanctam congregationem lnostram geritis ob Dei reverenciam ut accepi affectu sincele caritatis acceptans, Chrispoque non in merito acceptabilel fore

credens piis ipsam beneficiorum spiritualium vicisitudinibus compensari, vos ad universa et singula dicte congregationis suffragia in vita recipio pariter et in morte, plenam vobis participationem bonorum omnium spiritualium tenore presentium concedo que per fratres dicte congregationis ubicumque operari dignabitur clemencia Salvatoris et ad maiorem evidenciam | nostri sigili volumus presentem caritatem muniri. Datum et cetera.

In Christi nomine. Constitutiones Sancte congregationis cleri intrinseci Verone que observari debent per archipresbiterum, confratres et officiales dicte sancte congregationis.

XVII Quod viator congregationis per omnes ecclesias dicte congregationis, salbato precedente prima sexta feria cuiuslibet mensis dicere debeat quod intersit processionibus videlicet sacerdotibus et clericis.

Primo quod viator dicte sancte congregationis qui nuncl est vel pro tempore fuerit teneatur et debeat quolibet die sabati, qui precedit primam sextam feriam cuiuslibet mensis, per omnes ecclesias sancte congregationis presbiteris dictarum ecclesiarum dicere et denunciare quod dicta prima sexta feria illius mensis, interesse debeant, cum suis cotis, ad sonum prime marangone, ad ecclesiam ubi ordinatum fuerit per archipresbiterum dictel congregationis, banno V solidorum pro eundo in sancta processione et pro predicatione et celebratione misse.

XVIII Quod quilibet sacerdos^a die sequenti propter^b preceptum in missarum solempnitate dicere debeat populis suis quod interesse debeant processioni.

Item quod sacerdotes sancte congregationis dicere et denunciare debeat suis populis die sequenti denunciationis eis facte, in missarum solempnitate quod interesse debeant ipsi processioni et misse quia multas habebunt indulgencias, banno II solidorum

^a sacerdos *scritto in sovrallineo con altro mano.*

^b propter *in sovrallineo.*

XIX Quod omnes sacerdotes et clerici cum suis cotis et etiam layci interesse debeant processioni misse et predicationis.

Item quod omnes sacerdotes et clerici dicte sancte congregationis interesse debeant cum suis cotis, statuita ora dictel processioni, predicationi et misse, banno V solidorum pro quoque, nisi iustum fuerit impedimentum vel habuerit licenciam ab archipresbytero, layci vero esse debeant banno II solidorum.

XX De decem libris ordinandis in quibus scribantur cantus processionis et de recondendo ipsos.

Item quod cantum processionis et officii dictarum sextarum primarum feriarum, ascribatur in decem libellis ut de ipsis cantores habere possint copiam ad hoc ut officium fiat utilius et comodius; facto autem officio, resignentur tales libri officiali deputato ad eos libellos collocandos^a, banno V solidorum pro quoque et nichilominus eos debeant restituere.

^a Collocandos *con l depennata*.

XXI Quod sacerdotes et confratres esse debeant cum archipresbytero ad funera mortuorum dicte congregationis.

Item quod quilibet sacerdos et confratres sancte congregationis lesse debeant cum archipresbytero quando aliquis ex dictis confratribus migraverit ad Deum ad corpus dicti defuncti banno II solidorum pro quoque sacerdote et clerico et I solido pro quoque layco.

XXII De missis dicendis pro animabus defunctorum et orationibus per sacerdotes et clericos ac laycos.

Item quod quando aliquis confrater migrat quilibet sacerdos in sua ecclesia, quam celerius poterit, pro anima dicti defuncti celebrare debeat tres missas. Clerici in sacris ordinibus constituti, dicere debeant totum officium mortuorum cum lectaliis et septem psalmos penitenciales. Qui vero nesciunt litteras, dicere debeant ducentum vicibus Pater noster cum salutatione beate Virginis Marie. In pena adeo qui predicta facere recusaverit exigenda in die tremenda iudicii.

XXIII De pacificando fratres discordes ad pacem.

Item quod si casus evenerit, quod Deus advertat, quod aliqui fratres venirent instintu maligni spiritus, inter se ad discordiam, quod archipresbyter cum fratribus quos duxerit eligendos, toto posse suo, ipsos discordes ad pacem reducere debeant quod si ad pacem indulgati persistierint, de numero dictorum fratrum absolvantur, nec in ipsa fraternitate

asumantur, sed potius privati sint ab omnibus beneficiis dicte congregationis nisi prius fuerint ad pacem conexus, tunc ascribantur in ipsa fraternitate prius dicta sua culpa et venia petita ab archipresbitero et solventibus etiam V solidos pro quoque indurato ipsi congregationi.

XXIV De iuramento prestando per fratres dicte congregationis de manutenendo bona et res dicte congregationis.

Item quod quilibet confrater dicte sancte congregationis iurare debet quod, toto posse suo, manutenebit bona et res dicte sancte congregationis et ipsam congregationem et quod bona et res dicte sancte congregationis^a scienter non defraudabitur nec posse suo consensit defraudari, sed potius, quam celerius potuerit, archipresbitero et primiceriis defraudantes et in quibus, manifestabit.

^a *segue et ipsam congregationem et quod bona et res dicte sancte congregationis depennato*

XXV^a De creando omni anno de mense madii officiales.

Item quod omni anno, de mense madii, citentur et fiant per archipresbiterum dicte congregationis et per primicerios veteres^b, novum primicerium de ipso clero et congregatione, massarius et caniparius ac viator, quorum officium non possit nec debeat extendi ultra unum annum, eo salvo quod si pro meliori et utiliori visum fuerit archipresbitero pro ipsa congregatione aliquem dictorum officialium confirmari, quod ipsa confirmatio perduret et valeat ipso iure. Qui primicerius pro eorum salario, per unum annum, pro quoque percipere debeant decem libras denariorum veronensium parvorum^c. Massarius quoque octo libras, caniparius octo libras percipere debeant, de^d centum solidis viator debeat esse contentus pro suo salario unius anni. Qui officiales iurare^e debeant eorum officia bene et legaliter exercere in manibus dicti archipresbiteri per notarium congregationis eis

^a XVII espunto

^b per archipresbiterum ... veteres *aggiunta in margine da seconda mano*

^c parvorum *scritto in sovrallineo, forse da mano diversa*

^d de *scritto in sovrallineo*

^e tra i e u di iurare *spazio abraso corrispondente ad una lettera*

prestandum, banno^V solidorum, pro quoque, remoto hodie, precio, precibus amore, timore^f utile proficuo seu dampno sui vel alterius persone.

Qui primicerii debeant esse sacerdotes^l et maxime rectores et continue residentes illarum^l ecclesiarum que sunt de dicta congregatione et si aliter eligeretur, ipso iure non valeat nec sorciatur^g effectum, sed potius^l careat omni firmitate et vigore et ad penam XX solidorum cadat^l pro quaque electione qui talem elegerit.

^f timore *aggiunta in sovrallineo da mano diversa*

^g sorciatur *scritto con mano diversa*

XXVI De tempore et termino in quo officiales veteri debeant summasse suas rationes et fecisse.

Item quod massarius et caniparius veteri, banno X solidorum, infra spacium festi Assumptionis et^a solemnitatis Pentecosten, suas rationes summasse et fecisse debeant de omni et toto eo quod ad eorum manus pervenisset tam de introitu quam de expensibus in manibus archipresbiterii primiceriorum novorum et veterum,^l de quibus rationibus, tam de introitu quam de expensibus, fiat publicum instrumentum et de omnibus que dederint et consignaverint archipresbitero, massario et canipario novis per notarium dicte congregationis, quod instrumentum reponatur in sacristia sive in scrinio dicte congregationis ut de dictis instrumentis possint semper haberi copia si opus fuerit.

^a et in sovrallineo

XXVII De tempore et termino in quo massarius et caniparius veteri bona ad eorum^l manus perventa cui debuerint et ordinatum est.

Quum multi massarii et multi caniparii dicte sancte congregationis temporibus retroactis, in fraudem et grave dampnum suarum animarum, multa bona res et denarios perventas et perventos ad manus suas de bonis et rebus dicte sancte congregationis delapidaverunt quod redundavit et redundat in magnum dampnum dicte congregationis ad pauperum Christi. § Volentes, in quantum possumus,^l huic morbo pestifero oviare prudenter de comuni concordia fratrum sancte congregationis, sancimus quod dicti massarius et caniparius veteri infra dictum spacium Assumptionis Domini et Pentecosten, omnes denarios quos habuerint penes se de denariis dicte congregationis, in presencia

primiceriorum novorum et veterorum^a, archipresbitero dicte congregationis et in eius manibus debeat consignasse et omnes alias res mobiles et bladum, vinum, oleum et massaricias, in manibus massarii et caniparii debeant consignasse, banno X librarum pro quoque et nichilominus eos denarios et res infra quatuor dies subsequentes omnia predicta debeant consignasse sub simili pena et insuper perpetualiter sint privati ab omnibus officiis dicte sancte congregationis; quod si adhuc in restituendo quod debuerint indurati permanserint, tunc contra eos realiter et personaliter procedatur et de dicta congregatione cancelentur et ab omnibus beneficiis et oracionibus dicte congregationis perpetualiter sint privati, sine spe amplius ad ipsam beneficia asumenda. § Qui vero archipresbiter ipsos denarios, quos receperit in presencia suorum primiceriorum, infra unius mensis spacium debeat expendisse^b in locis contentis sive ascriptis in ordinationibus sive provisionibus sancte congregationis precedentibus in penultimo capitulo quod incipit ut sublineantur tanta suffragia et finitur ne deficiat.

^a *seconda e di veterorum scritta da altra mano*

^b *di di expendisse in sovrallineo*

XXVIII De cruce, apparamentis et aliis oportunis prestandis in processionibus et missis.

Item quod die processionis et in ipsa processione feratur una de pulcrioribus crucibus ecclesiarum sancte congregationis, palramenta a sacerdote et unum pluviale a sacerdote, qui missam celebraverit, pro ipsa processione acomodetur a dyacono, a subdiacono et acolitis^a pluviale pro archipresbitero et turibulus de preciosioribus et pulcrioribus quos et quas^b reperiri poterint in ecclesiis dicte sancte congregationis per prelatos ipsarum ecclesiarum in ipsa processione acomodentur pro ipsa processione et missa magis honoranda, banno X solidorum nec non cotas et^c libros ac palios sub eadem pena habencium teneantur acomodare. Facta quoque processione et celebrata missa omnes res acomodate, sine dilatione, incontinenti restituantur.

^a *et acolitis aggiunto in rigo da diversa mano su spazio bianco non abraso*

^b *quos et quas aggiunto in sovrallineo da diversa mano*

^c *et aggiunto in sovrallineo da diversa mano*

XXVIII De faciendo fieri unam pulcram crucem, apparamenta, tutibulum et alia oportuna pro processionibus et missis.

Item quod quando fieri poterit et quam celerius esse poterit de bonis dicte congregationis fiant et fieri debeant una pulcra crux, unum pulcrum turribulum cum navesella unum pulcrum pluviale pro archipresbitero, dalmatica, streta plana, cota, camisa^a, et amiti pulcra^b fieri debeant et libri oportuni pro ipsis processionibus et missis ac palium si necessum et visum fuerit convenire et unum aliud pluviale pro sacerdote qui missam celebraverit et unum aliud pluviale pro cantore qui cantum inchoaverit qui cantor percipiat unum aquilinum ultra partem suam.

^a mi di camisa in sovrallineo

^b amiti pulcra sovrascritto in rigo su parola abrasa

XXX Quod quilibet sacerdos et confrater dicte congregationis cum requisitus fuerit pro negociis congregationis incontinenti compareat coram archipresbitero.

Item quod quilibet confrater dicte congregationis, tam clericus quam laycus, qui requisitus fuerit ab archipresbitero pro negociis dicte sancte congregationis incontinenti ad ipsum debeat accedere et quod sibi inviserit, toto posse suo, cum iustum fuerit, adimplere banno V solidorum nisi iustam habuerit causam, et illud consilium dare quod utilius crediderit convenire.

XXXI Quod omnes collaciones et institutiones^a ecclesiarum sancte congregationis, fiant per archipresbiterum, primicerios et confratres dicte congregationis.

Item quod omnes collaciones, institutiones presbiterorum et prelatorum et clericorum et rectorum ecclesiarum pertinentium ad sanctam congregationem, fiant per archipresbiterum, primicerios, prelatos, presbiteros et rectores dicte sancte congregationis vel saltem per ipsum archipresbiterum et primicerios.

^a in di institutiones espunge precedente co di constitutiones

^b segue cel cancellato

XXXII De illis qui non possunt nec accipi debent in ipsa congregatione^a.

Item quod aliquis canonicus maioris ecclesie Verone, necl archipresbiter canonicorum Verone, nec abbas Sancti Zenonisl Verone, nec aliquis monachus dicti monasterii nec ulusl qui non sit de legitimo matrimonio natus, possit elligi^bl in archipresbiterum dicte congregationis, et si per aliquam imlportunitatem talis eligeretur in archipresbiterum vel archipresbiter electus fuerit seu in possessionem positus, asumeret aliquam ex suprascriptisl dignitatibus et beneficiis, quod ipsa electio, possessio, induciol et colacio, incontinenti sit cassa et vana et nullius valorisl pariter et momenti, sed ipsa electio, colacio et possessio,l inducio, ipso iure et ipso facto integraliter deveniat et devenirel debeat ad ipsos prelatos, priores, presbiteros et rectores et clericosl dicte congregationis et plenam et liberam habeant potestatem alterum archipresbiterum eligendi non obstante electionel de tali canonico archipresbitero^c abbate et monachol, non legitime procreato, facta sive consensisse sive non,l nec eciam assumi possint in confratribus dicte congregationis nisi de gratia speciali solomodo personas ad participationem lsolomodo de beneficiis spiritualibus et non de temporalibus nec possint habere aliquod officium in ipsa congregatione nec vocem habere^d ad aliquam electionem vel tractatum sed ille qui electus lfuerit in archipresbiterum dicte congregationis sit et esse debeat lpresbiter vel saltim infra annum assumere^d debeat dignitatem,l ordinem et officium sacerdotis a die primo sue electionis,l quod si facere recusaverit ipso iure sit cassus et absolutus^el a dicta dignitate et officio dicti archipresbiteratus sive confirmatus fuerit sive non et tunc alius per prelatos, abbates, priores, rectores, presbiteros et clericos dicte congregationis eligatur, non obstante dicta electione de tali archi presbiterol non sacerdote^f facta nec possessionis inductione de ipso lfacta, nec si adeptus fuerit in possessione dicti archipresbiteratus.

^a in archipresbiterum sancte congregationis *scritto a fianco di ipsa congregatione cancellato*

^b l di elligi *in sovrallineo*

^c segue spazio bianco corrispondente a 4 cm

^d assumere *scritto su spazio bianco da mano diversa*

^e segue i depennato

^f sacerdote *scritto su spazio bianco da mano diversa, la medesima della nota n e che spesso ricorre all'interno del manoscritto: si può attribuire all'arciprete Ognibene. Per una verifica occorre fotografare la pergamena sciolta conservata all'interno o della b 1 o della b 2 in cui ci sono le firme*

XXXIII De requirendo omnes consuetudines sancte congregationis.

Item quod omnes constitutiones et ordinationes in dicto clericali et congregatione longis retroactis temporibus observate, in quantum possumus cum Deo recuperare, relevare et reformare, que per negligenciam et incursionem longi temporis quasi in desuetudine habuerant et erant extincte confirmamus et affirmamus.

XXXIII De exigendo bona dicte congregationis per massarium dicte congregationis.

Item quod massarius dicte congregationis, vinculo sacramenti, banno V solidorum, infra octo dies postquam ad eius noticiam devenierint, toto posse suo exigere teneatur et debeat omnia banna pertinentia ipsi congregationi ab illis confratribus qui in ipsis penis incidissent et fieri facere unum librum in quo scribatur ipsa intrata ipsorum bannorum et nomina illorum qui solverint ipsa^a banna et causam sive causas pro quibus solverint et omnia percepta^b manu notarii dicte congregationis et unus alius liber in quo scribatur tota intrata ipsius congregationis, alius in quo scribatur omnes expenses et unus alius in quo scribantur omnia instrumenta rationum officialium et electio ipsorum et omnia alia instrumenta que debent in publicam formam reduci pro negociis et de negociis dicte congregationis.

^a *segue i depennato.*

^b *segno abbreviativo sopra la p (per) abraso e aggiunto, con altro inchiostro, segno abbreviativo sulla gambetta (pre).*

XXXV De faciendo fieri publicum instrumentum de omnibus rationibus que fiunt de bonis dicte congregationis.

Item quod^a de omnibus rationibus que fiunt de officialibus dicte sancte congregationis, fiat publicum instrumentum, quod instrumentum ponatur sive instrumenta ponantur super librum dicte congregationis continua manu dicti notarii congregationis cum die, loco, millesimo, indicione, nomine notarii et signo notarile.

^a *quod in sovrallineo.*

XXXVI De eligendo unum notarium in ipsa congregatione de confratribus dicte congregationis.

Item quod in ipsa congregatione eligatur unus notarius de confratribus dicte congregationis sive clericus sive laycus, prout archipresbytero dicte congregationis et primiceriis utilius visum fuerit convenire, qui facere teneatur omnes scripturas et instrumenta necessaria ipsi congregationi quantum de scriptura, sine aliquo precio, et interesse debeat continue quando fratres congregationis se congregant in unum et quociens archipresbytero et primiceriis placuerit et, si opus fuerit esse, quando fiunt rationes officialium; quod si recusaverit pro quaque vice amittat II solidos, nisi iustum fuerit impedimentum, sed pro suo salario annuatim habere debeat centum solidos et duplicatam benedictionem ultra suam portionem.

XXXVII Quod viator exigere debeat denarios et candellas ab ecclesiis et sacerdotibus dicte congregationis.

Item quod viator teneatur et debeat exigere denarios et candellas a sacerdotibus et ecclesiis congregationis que candelae et qui denarii ipsi tenentur ipsi congregationi et ipsos denarios et candelas dividere debeat inter sacerdotes ipsius congregationis, ut mos est, prius duplicata oblatione archipresbytero congregationis pro eius dignitate ultra suam portionem^a.

^a Rinvio alla norma LXV in margine destro e distante circa 30 mm dalla parola porcionem.

XXXVIII De pondere et mensura et qualitate panis et vini benedictionum et elemosinarum dicte congregationis.

Item quod benedictiones que fiunt de pane et vino sacerdotibus et confratribus dicte congregationis fiant de bono pane et bene fermentato de XXIV unciis pro quoque pane in pasta, sive crudo, et de optimo vino sine aqua, et pro quoque sacerdote et confratre dentur duo panes et una mensura vini de octo metretis officialibus autem duplicata benedictio eius quam haberent si non fuissent officiales archipresbytero dicte congregationis duplum eius quod percipit unus de officialibus et etiam pars sua quam habere debet pro sua ecclesia.

XXXVIII De licencia assumendi de novo confratres in ipsa congregatione.

Simonia et avaricia sit penitus procul a nobis, iuxta verbum Domini. “Euntes autem infirmos sanate, leprosos mundate, gratis accepistis, gratis date. Ego Dominus et magister hoc vobis tribui, ergo et vos sine precio date et cetera. § Ambrosius: «Solal nos sequantur misericordia que celestium dux mansionuml previa est». Volentes in quantum possumus iuxta miseriam et fragilitateml nostram, sequi^a verbum Dei, sancimus quod archipresbiterl dicte congregationis cum primiceriis suis possit et valeat | in ipsa congregatione et fraternitate asumere et in confratrem^b lrecipere quem voluerit exceptis de personis superius exceptatis, absque munere et precio, tam ecclesias quam ecclesiasticasl personas ac seculares viros et feminas quos et quas honestius ei^c videbitur convenire ad participacionem bonorum spiriltualium quos voluerit et ad participationem bonorum temporaliuml et spiriltualium quos voluerit prout ei melius et comodius videlbitur expedire, dummodo sint honeste persone et laudabilesl ac clare vite ut per talia dona sic pie et libere factam, vitam liberam capiamus et eternam.

^a i di sequi *sovrascritto su* sequire.

^b *segue rep cancellato*.

^c *segue spazio abraso corrispondente ad una lettera*.

XL De faciendo fieri unum librum membranum in quo scribantur omnes proprie ecclesie dicte congregationis et ecclesie et sacerdotes, clericali et layci, confratres dicte congregationis.

Item quod fiat unus liber de cartis membranum, in quo scribantur omnes ecclesie sancte congregationis et omnes ecclesie et sacerdotesl clerici et confratres dicte sancte congregationis qui nunc suntl et pro tempore erunt et qui de novo asumuntur et quo tempore et pro qua causal per archipresbiterum et primicerios, nomina quorum scribantur per notarium dicte congregationis, presentibus archipresbitero et primiceriisl et massario, die et millesimo.

XLI De faciendo unum librum membranum in modum calendarii in quo scribantur nomina defunctorum dicte congregationis.

Item quod fiat unus liber in modum calendarii cum magnis spatiis in quo scribantur nomina et pronomina defunctorum dicte congregationis qui de cetero migrabunt et diem et millesimum ac mensem.

XLII De faciendo unum librum membranum in quo scribantur omnia que de novo amore Dei relinquuntur ipsi congregationi.

Item quod fiat unus alius liber in quo scribantur omnia que de novo per bonas personas ipsi congregationi legabuntur et pro eorum animabus et suorum remediis peccatorum et suorum mortuorum et nominum eorum, ut de eis semper fiat commemoratio in oracionibus confratrum et elemosinis.

XLIII Quod quilibet sacerdos qui vocatus fuerit ad aliquam confessionem audiendam, exortare debeat illam personam ut sit devotam congregationis.

Item quod quilibet sacerdos dicte congregationis qui vocatus fuerit ad audiendum confessionem alicuius infirmi, exortare teneatur et debeat dictum infirmum ut se Deo et dictis congregationi et in oracionibus dictorum fratrum debeat commendare.

XLIII Quod omnes libri, instrumenta, privilegia et rationes sint penes archipresbiterum.

Item quod omnes libri et omnia instrumenta, privilegia et rationes, constitutiones et ordinationes dicte congregationis esse debeant penes archipresbiterum et massarium dicte congregationis qui nunquam sunt et pro tempore fuerint, et condere eos in scrinio qui est in domibus dicte congregationis, banno XX solidorum et nichilominus ponere debeant.

XLV Quod omnes confratres interesse debeant coram archipresbytero quando vocati fuerint et quod facta fuerint per presentes valeat per absentes.

Item quod quando fratres dicte congregationis se congregant in unum pro negociis dicte congregationis ordinandis, quilibet vocatus adesse debeat coram archipresbytero, in loco assignato et hora debita, banno II solidorum pro quoque recusanti, nisi iustum fuerit impedimentum, et omnia que dicta, facta, disposita et ordinata fuerint per archipresbyterum et fratres presentes valeant et teneant et robur obtineant firmitatis non obstante absentia illorum vocatorum, sed laudare et approbare debeant quod factum et definitum fuerit per presentes, banno V solidorum pro quoque recusanti et nichilominus valeant que facta fuerint.

XLVI Quod quando aliquis confrater pigneratus fuerit pro aliqua pena pacifice dare debeat pignus.

Item quod quando aliquis ex confratribus pro aliqua causa pigneratus fuerit per viatorem quod pigneratus pacifice et quiete dare debeat pignus vel denarios viatori dicte congregationis, banno II solidorum et insuper dare debeat pignus vel denarios.

XLVII Quod in die Pentecosten quando fratres congregati sunt in unum, archipresbiter legi faciat prefactas constitutiones.

Item quod omni anno, quando officiales eliguntur seu in solemnitate Pentecosten quando fratres sunt in unum congregati, archipresbiter et primicerii veteri teneantur legi facere omnes ultrascriptas provisiones et presentes constitutiones in pleno consistorio, ut omnes sciant et specialiter novi officiales quidquid debeant facere et a quibus debeant se abstinere banno V solidorum.

XLVIII Quod licitum sit cuilibet confratrum arengare in ipso consistorio.

Item quod licitum sit unicuique confratri dicte congregationis in ipso consistorio arengare omnia et singula que voluerit et omnes debeat pacifice eum ascoltare usque ad

finem sui dicti et ea que ldixerit, si pro meliori fuerit, perficiatur, et si^a in contrarium, taceatur.

^a et si *in sovrallineo*.

XLVIII Quod frater qui predicaverit in die processionis dicere debeat si mense l elapso migraverit ad Dominum aliquis ex confratribus et quod fratres dicere delbeant missas et oraciones ordinatas pro anima fratris defuncti.

Item^a frater qui predicaverit in die processionis, in populo dicere l debeat si aliquis ex confratribus dicte congregationis^b, mense elapso, de hoc seculo migravit ad Dominum, amonendo salcerdotes et confratres dicte congregationis quod dicere et celebrare delbeant pro anima defuncti missas et oraciones contentas in codici bus l dicte congregationis et omnes indulge<n>cias, oraciones, elylmosynas auctoritates et pia opera et bonas consuetudines l dicte congregationis et eciam legata si qua persona vel persone pro eorum l animabus relinquerent ipsi congregationi et nomina earum personarum ut sacerldotes et fratres dicte congregationis eorum animas in suis oracionibus l et elymosynis habeant recomendatas et partem habeant indullgenciarum dicte sancte congregationis.

^a Quod *depennato con segno rosso*.

^b *segue i depennata*.

L De faciendo fieri unam segrestiam in domibus dicte congregationis.

Item, omnibus fratribus dicte congregationis sit notum quod ab antilquo provisum fuit ut in domibus canipe dicte sancte congregationis l ut una segrestia de bonis muris et bene revolta fieret ut possit l tuta esse ab igne et a malis personis, in qua debeant esse scrinea et banlchi in quibus carte et instrumenta, privilegia, iura et rationes aplparamenta, libri, calix, turibulum, crus, palia et omnes aliel raciones dicte congregationis debeant recondiri et poni in sallvamento, et omnia cara ipsius congregationis ut securius permanere l possint et sine diminutione et lesione, quam segrestiam exortamus ut l quam celerius poterit fiat et construatur.

LI De faciendo exemplare in libris et cartis membranis omnia instrumenta, iura, iurisdictiones et privilegia dicte congregationis.

Item, quod omnia instrumenta, privilegia, iura et iurisdictiones dicte sancte congregationis, exemplentur et exemplari debeant in libris de cartis membranis authenticatis per duos notarios quorum unus scribat, alter vero se subscribat cum signis suis consuetis in arte notarie cum die, mense, loco, presentibus, millesimo et indictione et cum auctoritate iudicis pretoris; que vero exemplari semper esse debeant penes archipresbiterum dicte congregationis qui nunc est vel pro tempore fuerit; autentica autem semper sint et esse debeant in segrestia dicte congregationis ut semper tuta sint et salva.

LII De faciendo exemplare in libris et cartis membranis omnia, videlicet, iura, instrumenta, privilegia et rationes ecclesiarum dicte congregationis.

Item, quod omnia instrumenta, privilegia, iura et iurisdictiones ecclesiarum que sunt dicte congregationis videlicet ecclesia Sancti Marchi ad Carceres, ecclesia Sancti Iacobi a Pigna, ecclesia Omnium Sanctorum, ecclesia Sancti Iacobi de Illaxio et ecclesia Sancti Georgii de Maratica exemplentur et exemplari debeant modo et forma instrumentorum congregationis superius proxime contentur que exempla recundantur in segrestia sancte congregationis, autentica vero remaneant in suis ecclesiis nominatis.

LIII Ne sacerdotes, clerici et populi ecclesiarum Sancti Iacobi a Pigna, Sancti Marchi, Omnium Sanctorum, Sancti Iacobi de Illaxio et Sancti Georgii de Maratica aliquam novitatem vel permutationem in bonis, rebus et possessionibus dictarum ecclesiarum.

Item, prohibemus ne priores, prelati, rectores, presbiteri et clerici dictarum ecclesiarum ecclesie Sancti Iacobi a Pigna, Sancti Marchi ad Carceres, Omnium Sanctorum, Sancti Iacobi de Illaxio et Sancti Georgii de Maratica, nec populus earum, aliquam novitatem facere possint in ipsis ecclesiis nec in bonis, rebus, possessionibus et iuribus ac iurisdictionibus earum, nec aliquam dationem, permutationem seu malam locationem de rebus, domibus et possessionibus ipsarum ecclesiarum nec aliquam permutationem, electionem, postulationem, consensum, de aliquo priore, prelato, rectore, presbitero et

clerico in ipsis ecclesiis facere vel creare absque scitu et licencia archipresbiteri dicte congregationis; quod si factum fuerit, ipso iure et ipso facto non valeat, sed potius quod factum fuerit sit cassum et inane et nullius valoris pariter et momenti, sed ipso iure, ipso facto, devolvatur et devenire debeat et devolvatur ad archipresbiterum, primicerios, prelatos, priores, rectores, presbiteros et clericos dicte congregationis vel saltem ad ipsum archipresbiterum et primicerios et nichilominus cadant ad bannum et penam XL solidorum pro quoque. Et iurare debeant observare predictam constitutionem in totum et omnia precepta dicti archipresbiteri nec contrafacere vel venire, banno XX solidorum pro quoque, facta et fienda.

LIII Quod viator dare debeat in manibus cuiuslibet subiecti sacerdotis denarios et candellas qui et que dividuntur singulis tribus mensibus.

Evitare volentes, in quantum possumus, ne aliqua querimonia fiat archipresbitero, primiceriis et massario dicte congregationis per aliquem sacerdotem subiectum alicui prelato, priori vel archipresbitero quod fieri debent pro animabus defunctorum et benefactorum dicte sancte congregationis, per ignoranciam seu per retencionem denariorum qui dividuntur singulis tribus mensibus inter sacerdotes dicte sancte congregationis ut celebrare debeant missas et orationes in subsidium mortuorum predictorum, constituimus quod officialis qui deputatus est ad ipsos denarios dividendos inter dictos sacerdotes, cuiuslibet subiecto sacerdoti et in suis propriis manibus dare debeat et non in manibus suorum prelatorum, priorum vel archipresbiterorum, banno II solidorum et ipsis subiectis sacerdotibus annunciare quod celebrare debeant missas ordinatas in cronicis dicte sancte congregationis pro animabus dictorum defunctorum. Hoc addito et expresse proviso controlla R pro utilitate animarum defunctorum dicte sancte congregationis et pro honore vivorum, si contigerit abbates, priores, prelatos, et archipresbiteros non habere tot sacerdotes de suis propriis et suarum ecclesiarum ut in tercia pagina provisionis dicte sancte congregationis continetur quod incipit «preciosa laus in conspectu Domini» quod archipresbiter dicte sancte congregationis, qui nunc est vel pro tempore fuerit, assumere possit de sacerdotibus quos voluerit in processione seu in processionibus de cetero fieri et etiam ad participationem denariorum et candelarum qui dantur singulis tribus mensibus et dividuntur inter sacerdotes et ecclesias dicte sancte congregationis et cum oblationibus que fiunt in processione et missis dicte congregationis

que fieri debent|singulis mensibus in prima sexta feria dicti mensis ne officium| mortuorum aliquo modo defraudetur vel minuatur et nec in valnum expendatur quod debet pro animabus defunctorum erogari.|Non intendetes quod predicta^a ordinamenta^b obligent aliquem|ad culpam nisi contra dillapidatores bonorum rerum^c et iurium|dicte congregationis sed solummodo ad penam in dictis^d| constitutionibus ad scriptam, vel ad aliam penam que | in futurum pro meliori et saniorum ad laudem Dei et bonum statum | dicte congregationis nobis videbitur providere.

^a pre di predicta in sovrallineo con mano diversa

^b sive statuta aggiunta da mano diversa in margine destro con segno di ripresa

^c rerum espunto

^d segue testibus depennato

LV Ne prior, fratres monasterii Omnium Sanctorum remove possit priorem hospitalis nec aliquam novitatem facere contra ipsum absque licencia archipresbiteri.

Cum ecclesia et hospitalis monasterii Omnium Sanctorum spectent et subiecti sint archipresbitero congregationis intrinsece Verone et ipsi congregacioni, sancimus ne per priorem et capitulum dicti monasterii et^a ecclesie Omnium Sanctorum, rector sive prior qui nunc est vel pro tempore fuerit in ipso hospitali aliquo modo possit amoveri seu multari absque situ voluntate et licecia dicti domini archipresbiteri et si casus acciderit, quod est comune, silicet ipsum rectorem ultimum diem claudere vite sue, quod nemo loco ipsius rectoris aliquem eligi possit, nisi de voluntate et assensu dicti domini archipresbiteri sub excommunicationis pena et quod factum fuerit, ipso iure et ipso facto, sit irritum et inane, et nullius valoris pariter et momenti, et ipsa electio plena deveniat et devenire debeat ad^b ipsum archipresbiterum.

^a segue i depennato.

^b segue i depennato.

LVI De iuramento prestando per priorem et fratres Omnium Sanctorum domino archipresbitero congregationis.

Item quod prior et quilibet frater dicti monasterii Omnium Sanctorum, capela dicte^a congregalionis et subiecta ipsi domino archipresbitero et dicte congregalioni, iurare debeant ad sancta Dei evangelia, obedire mandatis dicti domini archipresbiteri iudicis ordinarii et visitatoris generalis ipsius monasterii, prioris et fratrum eiusdem monasterii ad mandatum ipsius domini archipresbiteri vel sui vicarii seu sui nuncii specialis dicere veritatem quam sit, vel credit de omnibus, tam spiritualibus quam temporalibus, que reformanda et corrigenda sint in ipso monasterio pro bono pacis et laudabilis vite ipsius dominis prioris et fratrum tam in capite quam in membris, et interrogatus meram dicet vel ritatem, non in mista aliqua falsitate, nec sub aliqua specie falacie seu cautelle, tam de se quam de aliis et quod si in iuramento fuerit per ipsum dominum archipresbiterum vel^b eius vicarium, secretum habebit et tenebit donec fuerit publicatum vel licencia habita a dicto domino archipresbitero, remotis hodie, precio, precibus, amore, timore, utile, proficuum seu dampnum sui vel alterius persone et quibus libet aliis impedimentis. In primis: qualiter divinum officium celebratur in dicto monasterio.

Item si prior et fratres intersunt divinis honoribus statutis, et postea per ordinem.

Qui archipresbiter cum primiceriis suis vel saltem idem omni anno visitare debeant ipsas proprias ecclesias dicte congregationis.

^a capela dicte *in sovrallineo*.

^b vel *in sovrallineo*.

LVII Quod prior et fratres Omnium Sanctorum aliquam approbationem recipere^a debeant de aliquo fratre absque licencia domini archipresbiteri.

Item quod prior et fratres dicti monasterii Omnium Sanctorum nullam approbationem et professionem recipiant, absque domini archipresbiteri licencia speciali habita et obtenta, de qua licencia appareat publicum instrumentum domini archipresbiteri vel per eius nuncium specialem, et si contrafecerint, ipso iure et ipso facto, sententiam excommunicationis incurant et quod factum fuerit, sit irritum et inane et careat totius firmitatis vigor et efficacia^b.

^a non aggiunta da mano seconda.

^b segue robore aggiunto da mano seconda.

LVIII Quod prior et fratres Omnium Sanctorum nullum de cetero recipere debeat | in fratrem in ipso monasterio absque licencia domini^a archipresbiteri

Item, quod prior qui nunc est vel pro tempore fuerit in ipso monasterio | Omnium Sanctorum aliquem fratrem non^b recipiat et nec^c recipere debeat | pro fratre vel in fratre in ipso monasterio et ecclesia Omnium Sanctorum, nisi de voluntate dicti domini archipresbiteri et eius consensu et totius capituli vel maioris et sanioris partis, sub excommunicationibus penal et quod factum fuerit, ipso iure et ipso facto, non valeat.

^a segue domini espunto

^b segue non in sovrallinea da mano diversa

^c segue nec in sovrallinea da mano diversa

LVIII Quod de cetero nullus officialis fiat vel^a mutetur in monasterium | Omnium Sanctorum absque licencia domini archipresbiteri

Item quod de cetero nullus officialis fiat nec mutetur | nec mutari possit in ipso monasterio, absque domini archipresbiteri licencia et consensu, et quis vel qui contrafecerit vel contrafecerint, ex communicationis sententiam incurat vel incurant et quod | factum fuerit, nullam habeat firmitatem sed sit prorsus irritum et inane.

^a segue mutetur espunto

LX De iuramento prestando per fratres congregationis domino archipresbytero.

In Christi nomine. Hec est forma iuramenti fiendi per fratres | sancte congregationis intrinsece Verone in manibus domini archipresbiteri dicte sancte congregationis. § Ego..gracia Dei et benigna fraternaque caritate venerabilium virorum domini.. | archipresbiteri et confratrum laudabilis et sancte congregationis | cleri intrinseci civitatis Verone unitus, incorporatus et aggregatus^a promitto et iuro ad Sancta Dei evangelia, corporaliter a me prelitato iuramento, vobis domino.. archipresbytero et ceteris confratribus | dicte congregationis hic existentibus, pro vobis et successoribus vestris, me ab ista ora in antea semper esse obediens vobis | domino archipresbytero, in hiis que spectabunt ad officium vestrum pro causis vestris et rebus dicte congregationis

^a aggregatus in sovrallineo da mano diversa

vestrisque succelssoribus canonice substitutis^b, et nichilominus volbis et omnibus ac singulis confratribus meis dicte sancte congregaltionis in omnibus semper existere frater in Domino atque fidelis. l§Et quod non ero in consilio neque in facto ut vos seu vesterl successor aut aliquis ex dictis fratribus meis statum lperdatis, vel quod recipiatis vos vel aliquis ex fratribus nostrel congregationis aliquam lesionem, sed si talia ab aliquibusl audivero sive intelexero vel per aliquem modum cognolvero atemptari, pro posse meo, ut non fiat,impedimentum lprestabo et si prestare nequivero quam cicius potero illi vel illisl in quorum vel cuius preiudicium talia fieret nunciabo. §Et adlversus predicta facientes auxilium meum prebebo et adiuctor et deffensor illis existens in quantum cum Deo et sine pelriculo vel macula sive nota digne reprehensionis omninol potero.§ Et si contingeret quod Deus advertat, dictam congrelgationem vel aliquem predicatorum aliquid iniuste perdere vel laliquo fortuitu casu pati detrimentum, ipsum, pro posse, rellevare et recuperare iuvabo. § Item manutenebo toto lposse meo ipsam congregationem et bona et iura sua necl eam vel eam scienter defraudabo nec consenciam del fraudanti, imo talia prohibebo, si potero, vel archipresbiterol et primiceriis aut massario ipsius congregationis in sinualbo quam celerius potero scilicet illum seu illos qui fraudalbunt vel fraudare voluerint quid et in quo.§ Michi inliunctum racione seu causa dicte congregationis et omne selcretum conscilium et credenciam, secreta tenet donecl fuerint publicata vel virisimiliter apparebit ea sciri necl debere preiudicare sive licenciam habuero de hoc a dominol archipresbitero vel ab alio illud ex eius parte michi refferente.§ Quociemcunque scivero vel denunciatum michi fuerit per fratres dicte congregacionis qui^c congregabuntur in unum pro ipsius congrelgacionis negociis ordinandis seu vocatus fuerol dicta de causa, in loco asignato et hora statuta, coram domino arlchipresbitero ibi existenti vel eo impedito, coram aliis qui ad hocl fuerint deputati comparebo, nisi iusto impedimento vel absencia seu licencia dicti domini archipresbiteri vel alicuius hoc relfferentis ex parte ipsius, fuero excusatus. § Item quaml cito fuero requisitus ab archipresbitero pro negociis conlgregationis ad ipsum accedam, et illud quodl michi iniunxerit pro ipsa congregatione et fraternitate, polsse meo adiplebo in quantum erit et extimabitur iustum et holnestum, utile vel necessarium, vel saltem illud consiliuml vel iuvementum in eo prebebo, quod mihi melius, sanius et utillius pro ipsis archipresbitero et congregatione videbitur conlvenire. §Item omnia ordinamenta, constitutiones atque precepta ipsius sancte

^b utis di substitutis è stato sovrascritto su parola abrassa

^c in sovrallineo con mano diversa

congregationis semper integraliter observabo nisi dispensacione sive licencia, inpotencia vell oblivione seu aliquo impedimento me detineri contingat, et tunc admonitus secundum voluntatem dicti domini archipresbiteri, cum voluntate sanioris partis confratrum vel primiceriorum satisfacere teneat et in constitutionibus ipsis appositis, persolvere sive penitentiam suscipere salutarem. § Item omnes antiquas consuetudines quas scivero in clero et congregatione per tempora observatas vel etiam observandas, in quantum cum Deo potero, restaurabo seu recuperabo, relevabo, reformabo, et observabo et in quantum potero dabo operam ut serventur.

LXI Forma eligendi gastaldionem ipsi congregationi et de sacramento prestando per ipsum gastaldionem et de officio suo.

In Christi nomine. Hec est forma tenenda in eligendo gastaldiones in ipsa congregatione sive in locis ipsius congregationis et sacramentum prestandum per ipsos gastaldiones. Ibiq; discretus vir dominus, dominus Omnebonus, archipresbyteri cleri congregationis intrinsece Verone, pro se et nomine dicte congregationis constituit atque decrevit in tali villa seu loco dicte congregationis in gastaldionem et nuncium specialem dicte congregationis, nuncium, syndicum, et procuratorem suum et dicte congregationis ad intrandum in tenentiam et possessionem corporalem terrarum et possessionum ac iurium dicte congregationis ubique essent et reperirentur et malos laboratores de ipsis expellendum et amovendum, ad faciendum detentores et laboratores dictarum^a terrarum et possessionum tenere et possidere pro ipsa congregatione et eidem congregationi de dictis, fictis et redditibus integraliter respondere et ad voluntatem dicti domini archipresbyteri expellere, relinquere et relaxare ad faciendum sibi designare ad oculum terras et possessiones et iura dicte congregationis, ad cogendum omnes antiquas villarum, villarum et locorum ubicumque reperirentur de terris, domibus, possessionibus et iuribus dicte congregationis quod vinculo^b sacramenti, bona fide, sine fraude, designent, dicant et denuncient et designare et manifestare debeant ipsas ad faciendum precipi malis laborantibus et omnibus inlicite tenentibus de ipsis terris et possessionibus et malis solutoribus quod de dictis terris, possessionibus, domibus et

^a segue rerum espunto

^b O di vinculo in parte sovrascritta su sillaba abrasa

iuribus ulterius non se debeant intrmittere sed eas ipsi congregationi libere^c expediant et^d relaxent; et ad confinandum, terminandum, mensurandum et perticandum ipsas terras et possessiones dicte congregalionis et terminos ponendo seu poni faciendo in confinibus earum quociens fuerit necessarium et oportunum et ad exigendum et recuperandum drecta et ficta in dicta villa et laboratoribus et detentoribus et inquilinis terrarum et possessionum dicte congregationis existentibus in dicta villa et in pertinentiis dicte ville et ipsa drecta et ficta colligendum et reponendum et collocandum ad canipam dicte congregationis^e prout de voluntate domini archipresbyteri^f dicte congregationis fuerit et ad eius^g libitum et voluntatem et^h intrandum in tenutam de bonis et rebus debencium dicte congregationi, et ad occupandum, interdicendum, inpediendum, sequestrandum seu sequestrari faciendum ipsa bona et res et ad omnia alia et singula generaliter et specialiter faciendum, dicendum et exercendum que in predictis et circha predicta et quolibet predictorum fuerint utilia et necessaria et que ad officium gastaldie spectant et spectare possent.

Qui.. coram dicto domino O(mnebono) archipresbitero et in eius manibus, tactis scripturis, iuravit, corporaliter ad Sancta Dei Evangelia, se legaliter et fideliter et sine macula officium gastaldie faciet exercet et quod, toto posse suo, ipsam congregationem, bona, res, possessiones et iura sua et ipsam, in quantum cum Deo potuit, augebit et in omni suo honore et iurisdicione nec eam in aliquid defraudabit nec fraudanti posse suo consenciet sed prohibebit et si prohibere non poterit dominis archipresbytero, primiceriis, massario et canipario vel uno ex ipsis quam celerius poterit, insinuabit illum seu illos qui defraudabunt vel defraudare voluerint, quid et in quo, per se vel per nuncium specialem.

Et quam cito requisitus fuerit ab archipresbytero vel eius officiali pro negociis dicte congregationis incontinenti ad ipsum accedet nisi iusto fuerit impedimento impeditus, et illud quod sibi iniunxerit pro ipsa congregatione, tutto posse suo, adimplebit et consilium et iuvamen in eo prebebit quod sibi melius, sanius et utilius pro ipsis archipresbitero et congregatione videbitur convenire.

^c segue et abraso

^d segue te espunto

^e segue in Verona in sovrallineo e di seconda mano

^f segue spazio bianco su parola abrasa

^g eius sovrascritto su esiguo spazio bianco in rigo corrispondente a circa due sillabe

^h segue ad depennato ed espunto

Omniaⁱ per ipsum dominum archipresbyterum vel eius nuncium sibi iniuncta^j fuerint occasione sui officii, bona fide, sine fraude, toto posse suo adimplebit.

Et omnia alia et singula que sciverit pro augmento et honore et utilitate dicti domini archipresbyteri et dicte congregationis, toto posse suo, in totum si poterit et si non^k poterit in totum in ea parte qua poterit, adimplebit.

Et omnia et singula faciet et curabit remotis hodie, precio, precibus, amore, timore, utile, proficuum seu dampnum sui vel alterius persone.

ⁱ segue Que aggiunto nel rigo sullo spazio esiguo di due parole con seconda mano

^j iniuncta aggiunto con mano diversa in rigo

^k segue i depennato

LXII De eligendo presbyteros et clericos per archipresbyterum et primicerios dicte congregationis in ecclesiis Sancti Iacobi a Pigna, Sancti Marchi ad Carceres Verone et Sancti Georgii de Maratica et de hiis que debent observari per ipsos archipresbyteros et clericos ipsarum ecclesiarum et habere.

Cum ecclesia Sancti Iacobi a Pigna, Sancti Marchi^a ad Carceres Verone, Sancti Georgii de Maratica diocesis Verone, in spiritualibus et temporalibus pertineant et spectent, pleno iure archipresbytero et confratribus dicte congregationis intrinsecus Verone et ipsi congregationi, et colacio, electione et confirmacione presbiterorum, rectorum et clericorum ipsis ecclesiis instituendorum spectent ipsi archipresbytero, volentes in quantum cum Deo possumus ipsas ecclesias reformare ne divinum officium in aliquo pro defectu et inopia sacerdotum possit defraudari, sed potius augeri et laudem Deo offerri, et volentes etiam procedere secundum bonas, antiquas et usitatas^b consuetudines dicte congregationis prout dedit Deus nobis gratiam et reperimus in antiquis codicibus et instrumentis dicte sancte congregationis, providemus, censemur, statuimus, decernimus et ordinamus quod archipresbyterus et primicerii dicte congregationis qui nunc vel pro tempore fuerint, habeant potestatem eligendi et eligere debeant et possint unum sacerdotem ad continuam residenciam pro quaque dictarum ecclesiarum, et unum clericum pro quaque ecclesia de predictis, ad plenum beneficium et prebendam in temporalibus et spiritualibus, qui sacerdos vel sacerdotes vel tenere possint^c sic electi

^a segue An depennato

^b segue et abraso

^c aggiunta marginale in mano calligrafica umanistica

nullum alium beneficium habere seu ecclesiam curam animarum habens^d seu habentem sine cural in qua seu in quibus deberent fieri divinum officium per euml seu per eos per quod officium dictarum ecclesiarum dicte congregationis defrauderetur in aliquo quod si asumeret vel alsumerent ipso iure vel ipso facto cassus et cassi sint a beneficio dictarum ecclesiarum qui electus ecclesie indictusl et indicti et per ipsum archiepiscopum confirmati tantum percipere debeant de bonis redditibus et oblationibus dictarum ecclesiarum fuerint electi et confirmati, quod vivere cum uno famulo possint concedatur quo ad vitam et vestitum et ad ea que in predictis et aliis honestis et licitis ipsi archiepiscopo iudicio finiendo, dum vixerit et vitam suam duxerit laudabiliter et honeste, superfluum autem dividatur cum clerico suo et dicte ecclesie prout iustum fuerit et consentaneum rationi et secundum provisionem dicti domini archiepiscopi et suam plenam voluntatem; qui vero sacerdos sive sacerdotes, se a sua ecclesia seu a dictis ecclesiis non possint absentare absque licencia et parabola dicti domini archiepiscopi, qui nunc est vel pro tempore fuerit, ultra spacium decem dierum quod si fecerit vel fecerint, ipso iure sit et sint cassi ipso facto a dicta ecclesia et beneficio seu a dictis ecclesiis et beneficiis et idem archiepiscopus licenciam et plenam potestatem habeat^e alium vel alios eligendi^f seu predictum vel predictos de novo substituere prout de ipsius archiepiscopi processerit voluntate, et sibi melius visum fuerit et utilius pro ipsa congregatione convenire, et eos corrigere et visitare iuxta bonas consuetudines et censura ecclesiastica et de commissis punire secundum exigenciam delicti. Prohibentes in totum ne ipsi presbiteri^g et clerici ipsarum ecclesiarum nec aliquis ipsorum possint nec debeant aliquam electionem facere de aliquo sacerdote vel clerico in ipsis ecclesiis nec in aliqua earum^h suscipere vel permutareⁱ cum aliqua ecclesia et beneficio, aliquo modo vel ingenio nec sub aliqua cautela publice vel privatim, quod si fecerit vel fecerint, ipso iure et ipso facto, sit irritum, cassum, vanum et inane et nullius valoris pariter et momenti et insuper electorum seu electores et qui permutaverint vel consenserint, incontinenti privati sint a dictis ecclesiis et beneficiis et ex nunc prout ex tunc ipsos cassamus et privamus et omnia que fecissent contra predicta, ut supra legitur.

^d segue breve spazio bianco abraso su due sillabe

^e aggiunto in margine destro

^f i sovrascritto su os abraso

^g i depennato con inchiostro rosso

^h segue nec aliquam in sovrallineo a di mano seconda

ⁱ segue cum aliqua in sovrallineo e nes aliqui cum aliqua depennato

LXIII^a In Christi nomine. Hee sunt ecclesie que sunt de numero et fraternitate I sancte congregationis cleri intrinseci Verone cum numero presbiterorum ipsiusl sancte congregationis et clericorum residencium in dictis ecclesiis.

Ecclesia Sancti Philipi in Sacho I presbiter, diaconi, clerici II resident(es)

Ecclesia Sancti Iohannis de Quinzano I presbiter, diaconi, clerici I-II

Ecclesia Sancti Martini de Avesa I presbiter

Ecclesia Sancti Georgii in Brayda III presbiteri

Ecclesia Sancti Stephani II presbiteri, d(iaconi), clerici III

Ecclesia Sancti Petri in Castro II presbiteri, d(iaconi), clerici III

Ecclesia Sancti Bartholomei I presbiter, d(iaconi), clerici II

Ecclesia Sancti Syri I presbiter, d(iaconi), clericus I

Ecclesia Sancti Faustini I presbiter, d(iaconi), clerici II

Ecclesia Sancti Iohannis in Valle II presbiteri, d(iaconi) clerici III

Ecclesia Sancte Marie in Organis III presbiteri et clerici III

Ecclesia Sancti Nazarii III presbiteri

Ecclesia Sancti Pauli de Campo Marcio I presbiter

Ecclesia Sancte Marie de Rocha Maiore I presbiter

Ecclesia Sancte Felicitatis I presbiter

Ecclesia Sancte Consolatricis I presbiter, d(iaconi), clericus I

Ecclesia Sancti Petri Archivolti I presbiter, d(iaconi), clericus I

Ecclesia Sancti Jacobi I presbiter, d(iaconi), clericus I

Ecclesia Sancti Iusti I presbiter, d(iaconi), clerici II

Ecclesia Sancti Pauli Vetuli I presbiter, d(iaconi), clericus I

Ecclesia Sancte Marie in Solario I presbiter, d(iaconi), clericus I

Ecclesia Sancti Firmi de Cultealta I presbiter

Ecclesia Sancti Petri ad Montem I presbiter, d(iaconi), clericus I

Ecclesia Sancti Clementis I presbiter, d(iaconi), clericus I

Ecclesia Sancti Blaxii I presbiter

Ecclesia Sancte Marie in Clavicha I presbiter et clerici III

Ecclesia Sancte Margarite I presbiter

Ecclesia Sancte Marie antique I presbiter, d(iaconi), clerici III

^a *aggiunta da mano seconda in margine destro.*

Ecclesia Sancte Cecilie I presbiter , d(iaconi) , clerici II
 Ecclesia Sancti Benedicti I presbiter
 Ecclesia Sancti Egidii II presbiteri
 Ecclesia Sancti Mamasii I presbiter, d(iaconi), clericus I
 Ecclesia Sancti Salvatoris a Fregnano I presbiter , d(iaconi), clerici II
 Ecclesia Sanctorum Simonis et Giude I presbiter , d(iaconi), clerici II
 Ecclesia Sancti Iohannis ad Forum I presbiter , d(iaconi), clerici II
 Ecclesia Sancte Euphemie I presbiter , d(iaconi), clericus I
 Ecclesia Sancti Marchi I presbiter , d(iaconi), clerici II
 Ecclesia Sancti Thome I presbiter, d(iaconi), clericus III
 Ecclesia Sancti Quirici I presbiter , d(iaconi), clericus I^b
 Ecclesia Sancti Mathei I presbiter
 Ecclesia Sancti Nicolai I presbiter, d(iaconi), clericus I^c
 Ecclesia Sancti Salvatoris de curte regis I presbiter
 Ecclesia Sancti Sebastiani II presbiteri et clerici II^d
 Ecclesia Sancti Andree I presbiter
 Ecclesia Sancti Rustici I presbiter
 Ecclesia Sancti Firmi Minoris^e III presbiteri, d(iaconi), clerici III
 Ecclesia Sancti Petri in Carnario I presbiter et clerici II
 Ecclesia Sancti Michielis ad Portam I presbiter, d(iaconi),clerici II
 Ecclesia Sanctorum Apostolorum II presbiteri , d(iaconi), clerici III
 Ecclesia Sancti Laurentii I presbiter , d(iaconi), clerici II
 Ecclesia Sancte Marie ad Fractam I presbiter , d(iaconi), clerici II
 Ecclesia Sancti Martini Adquarum I presbiter , d(iaconi), clericus I
 Ecclesia Sancti Zenonis Oratorii I presbiter, d(iaconi),clericus I
 Ecclesia Sancti Proculi II presbiteri, d(iaconi), clerici III
 Ecclesia Sancte Crucis I presbiter , d(iaconi), clericus I
 Ecclesia Omnium Sanctorum II presbiteri , d(iaconi), clericus I
 Archipresbiter congregationis si sacerdos est pro II presbiteris pro missis celebrandis
 Ecclesia Sancte Enestasiae I presbiter , d(iaconi), clerici III

^b I rimasto da IV espunti

^c I su II espunto

^d I rimasto da IV espunto

^e in minoris senza segno abbreviativo

Ecclesia Sancti Vitalis I presbiter

Ecclesia Sancti Sepulcri I presbiter^f

^f da mano B numerus omnium ecclesiarum LVIII, numerus omnium sacerdotum LXXVIII, numerus omnium clericorum LXXXI de XII sunt pontati

LXIII De sacramento faciendo per officiales dicte congregationis intrinsece Verone^a.

In Christi nomine. Hec est forma sacramenti fiendi per primicerios, massarium, caniparium et viatorem dicte congregacionis in manibus archipresbiteri dicte congregacionis. § Ego . . . primicerius vell massarius, caniparius et viator dicte sancte congregacionis intrinsece cleri civitatis Verone, coram vobis religioso viro domino. archipresbitero dicte congregationis et^b in manibus vestris, iuro, tactis l scripturis, corporaliter ad sancta Dei evangelia, me legaliter et fideliter et sine ulla macula et labe cuml consciencia officium meum.. facere et exercere et quod toto posse meo manutenebo vos et lipsam congregationem, bona, res, possessiones, infrascripta privilegia et iura vestra^c, nec nonl et bonas, laudabiles et antiquas et novas consuetudines et constitutiones et vos et ipsaml in quantum cum Deo potero augebo et in omni vestro et suo honore et iurisdicione, nec vos nec eam in aliquo defraudabo nec consenciam defraudanti, si scivero, nec sustinebo posse meol, et si prohibere non potero, vobis, massario et primiceriis sociis meis, si non fuerit primiceriusl ponatur illud verbum sociis meis et si non fuerint primicerius non ponatur illud per verbum sociis meis per me vel per nuncium meum specialem quam celerius potero manifestabo illum seu l illos qui defraudabunt vel defraudare voluerint quid, quantum et in quo. § Omnia que per vosl dominum archipresbiterum vel nuncium vestrum michi iniuncta fuerint occasione mei officii, bonal fidem sine fraude toto posse meo adimplebo. § Et quam cito fuero requisitus a vobisl vel nuncio vestro pro negociis dicte congregacionis, incontinenti coram vobis aparebo et lillud quod mihi iniunseritis pro ipsa congregacione toto posse meo adimplebo. Etl illud consilium et iuvamen in eo prebebo quod melius, sanius et utilius pro vobis etl pro congregacione mihi videbitur convenire. § Et omnia alia et singula que sciverol pro

^a Questa norma fu inserita su foglio bianco, con calligrafia corsiva gotica, nel verso non c'è scritto niente. La mano è attribuibile probabilmente a Pilcantino o Bonomo

^b et in sovrallineo

^c segue et sua in sovrallinea

augmento et utilitate vestra et dicte congregationis, toto posse meo, in totum si poltero, et si non potero in totum, in ea parte que potero adimplebo. § Et omnia alia^d etl singula, generaliter et specialiter, faciam et curabo que scivero ad meum officium pertinere, bona fide, sine fraude, remotis hodie, amore, timore, precio, precibus et utile, proficuum seu dampnum mei vel alterius persone.

In Christi nomine. Amen. Ordo et regula sancte congregationis intrinsece Veronensis.

Iste quaternus seu liber in quo seriatim continentur omnesl ecclesie sancte congregationis cleri intrinsece Verone. Quarum presbiteri l quinquies in anno habere debent benedictiones panis et vini de apotheca prefate congregationis, videlicet in vigiliis festivitatuml Omnium Sanctorum, Sancti Martini, Nativitatis Domini, Epiphaniel et sabbati septuagesime. Et pro qualibet benedictione, quilibetl ipsorum presbiterorum habere debet duo panes. Quilibet panis crudus debet esse XXIV unciarum et mensuram magnam vini plenam, et mensura magna vini debet esse octo meçetis.

Clerici eciam earundem ecclesiarum quorum numerus inferius continetur, in vigiliis Nativitatis Domini debent de prefata apotheca benedictionem habere l scilicet unum panem et mensuram parvam vino plenam. Et mensura l parva vini debet esse IV meçete pro quibus benedictionibus tenentur l et debent missam et officium mortuorum pro qualibet benedictione pro animabus omnium defunctorum eiusdem congregationis devotissime celebrare et, accepta benedictione, campanas pulsare et l qui nesciunt litteras et sunt de congregatione tenentur et debent dicere centum Pater Noster et centum Ave Maria pro qualibet benedictione prout in libris ordinationum congregationis eiusdeml plenarie continetur atque describitur. Et in quo eciam continetur l in suma, numerus seu quantitas denariorum quos certe ecclesie ipsiusl congregationis ac prefata apotheca annuatim certis mensibusl pro animabus infrascriptorum defunctorum pro solutione certarum candellarum et denarioruml officialibus eiusdem congregationis prestare et solvere tenentur et debent. l Qui denarii per officiales ipsius congregationis ab eisdem ecclesiis debentl exigi et per eosdem dare et distribui inter omnes presbiteros infrascriptosl congregationis predicte. Presbiteris ecclesie Omnium Sanctorum exceptis, qui nonl debent habere nisi benedictiones suprascriptas panis et vini de apotheca, l pro missis et officio mortuorum pro animabus eorundem defunctorum infrascriptorum l solemnum celebrandis. Qui quaternus presens quantum estl circa exactionem dictorum denarioru , assumptus et exemplatus fuit de aultentico et antiquo congregationis predicte.

^d alia in sovrallinea probabilmente da stessa mano

Et hinc sub compendiol et in suma redactus tempore discreti et honesti viri domini fratris Omnelboni ipsius congregationis archipresbiteri et eciam plebis Sanctorum Apostolorum de Verona Millesimo CCCXX^c tercio, indicione sexta, de mense ianuarii. Tunc temporis eciam eiusdem congregationis existente massario dominol Iacobo quondam domini Bellavunde, plebis Sancti Petri in Castello de Veronal canonico. Et in exigendo dictos denarios debent per officiales ipsiusl congregationis annuatim constitui et fieri tres rodulil sive brevia prout inferius describitur et unusquisque ipsorum rodoloruml deservit et deservire debet quatuor mensibus anni incipiendo^f mensel ianuarii. Et sicut ipsa exactio est trina, ita ^sdistributio eorundem denariorum, que fieri debet inter dictos presbiteros prefate congregationis debetl esse trina.

§ Hec est descriptio ecclesiarum congregationis prefate et presbiterorum et clericorum earundem nec non ordinis rodollorum. Et sciendum est quod unaquaquel candella, que debet exigi ab eisdem ecclesiis que in dicto aultentico omnes per ordinem descripte sunt, extimatur et valet III denariis parvis.

§ Numerus ecclesiarum dicte congregationis est LVIII

§ Numerus presbiterorum est LXXVIII

§ Numerus clericorum est LXXXI de quibus sunt pucltati duodecim et credo augmentati.

Liber legatorum relictorum denariorum et candellarum per certos confratres sancte conlgregationis intrinsece veronensis, certis ecclesiis in presenti libro ldenotatis, exigendorum et postea dispensatorum inter sacerdotes dictaruml ecclesiarum certis temporibus anni per archipresbiterum seu officiales dicte sancte conlgregationis pro ipsorum confratrum et sororum animabus, quarum candelarum qualilbet candela debet esse valoris duorum denariorum veronesium parvorum.

In quol eciam libro continentur omnes ecclesie iam dicte congregationis per ordinem, cum numero sacerdotum, diaconorum et clericorum residencium et officiuml in eis celebrancium in dictis ecclesiis.

^c in sovrallinea XX di CCCXXtercio forse da seconda mano

^f segue a in sovrallineo di diversa mano

^g tra i e t segue spazio bianco con sillaba abrasa

Ecclesia Sancti Phylippi de Sacho presbiter unus, clerici I^h et debent V solidos die XVI decembris

Ecclesia Sancti Ihoannis de Quinçano presbiter unus, clerici Iⁱ in tabula veteril pro canipa et debet X solidos in Sancto Vito.

Ecclesia Sancti Martini de Avesa presbiter unus let debet XIII solidos, VI denarios , die XXIII octubri pro anima presbiteri Bontempi.

Ecclesia Sancti Georgii in Brayda presbiteri IIII et debet primo XIII solidos, VI denarios, die III ianuarii pro anima Iohannis Boni Asinari.

Item XIII solidos, V denariis XX aprilis pro anima Benedicti Fabri.

Item XIII solidos, VI denarios die XII madii pro anima Amabeni.

Item XIII solidos VI denarios die XXIII dicti mensis pro anima Filladele.

Item III solidos X denarios die XV iulii pro anima Grifie uxori Mami.

Item III solidos, IV denarios die XXII augusti pro anima Milonis avi Milonis causidici.

Item XIII solidos, VI denarios die XXVIII augusti pro anima Alberti de Boccasio

Item VI solidos, VII denarios die primo septembris pro anima Antinulfi patris Milonis causidici

Item II solidos III denarios die tercio octubris pro anima Iohannis Bocameçe

Item XIII solidos, VI denarios die XI octubris pro anima presbiteri Tridentini canonici ecclesie maioris.

Item XXVIII solidos, V denarios die XXII octubri pro anima Omneboni episcopi Verone

Item XIII solidos VI denarios die ultimo mensis pro anima presbiteri Guilielmi de Sancta Maria rocha maiori.

Item VIII solidos pro ficto domus quam habent canonici Sancti Georgi in Braylda in tabula veteri pro canipa.

Item Ecclesia Sancti Stephani presbiteri II clerici IIII. Et debet primo XIII solidos II denarios die penultimo marcii pro anima Godoaldi et eius uxoris. Item XIII soldos II die XXVIII septembris pro anima Henrici de Preposito

^h su III espunto

ⁱ su III espunto

Item XIII solidos II denarios die penultimo septembris pro anima Gualde uxoris Rodulfi Monetarii.

Ecclesia Sancti Petri in Castello presbiteri II clerici VI

Et debet primo XXVI solidos, IIII denarios die XVII marcii pro anima Henrici clericil dicte ecclesie

Item VI solidos, XII denarios die penultimo marcii pro anima Nerocti lectoris et canolnici Sancti Georgii

Item IIII solidos, X denarios die XXI iulii pro anima archipresbiteri Lanfranchi congregationis et Sancti Petri.

Item IIII solidos X denarios die XXVIII iulii pro anima domini Uliverii clericil Sancti Petri in castello

Item IIII solidos, X denarios die XV septembris pro anima Nigroboni presbiteri

Item IIII solidos, X denarios die novembris pro anima Multunde.

Ecclesia Sancti Bartholomei presbiter unus, clerici II. Et debet primo XIII solidos, II denarios die tercio februarii pro anima presbiteri Aldigerii sancti Bartholomei

Item XIII solidos, II denarios die XXIII iunii pro anima Riprandi episcopi

Ecclesia Sancti Syri presbiter unus , clericus unus

Et debet primo IIII solidos X denarios die XV ianuarii pro anima Rodulfi vicecomitis

Item XIII solidos, II denarios die XVII iulii pro anima Martini qui dicitur Surgus.

Item IIII solidos X denarios die II septembris pro anima Elyche vicecomitisse

Item VI solidos, VII denarios die XVIII septembris pro anima presbiteri Storiani

Ecclesia Sancti Faustini presbiter unus, clerici II. Et debet primo VI solidos, VII denarios, die XVI iunii pro anima de Bastardo

Ecclesia Sancti Ihoannis in Valle presbiteri II clerici III

Et primo debet XIII solidos, VI denarios die XII ianuarii pro anima Rodulfi medici

Item VI solidos VII denarios die secundo februarii pro anima Fuscari

Item VI solidos, denarios VII die XXX iulii pro anima Redulfi Medici

Item VI solidos VII denarios die ultimo augusti pro anima Dillioni

Item IV solidos, X denarios, die X octubris pro anima Garsende uxor presbiteri Guillielmi

Item VI solidos, VII denarios die VIII marcii pro anima presbiteri Ambroxii de Sancto Ihoannes ad Fontes. In racione unius denarii pro quoque presbitero

Ecclesia Sante Marie in Organis presbiteri II^j clerici III

Et debet primo XIII solidos, VI denarios die primo madii pro anima abbatis Opici

Item XIII solidos, denarios VI die XXVIII jullii pro anima Aleardi filii Luschi

Ecclesia Sancti Naçarii presbiteri III

Et debet primo XIII solidos, II denarios die XVIII augusti pro anima Gullielmi

Item XVIII solidos, VIII denarios die tercio octubris pro anima Ambroxii de Clavica pro terra cum cassis et sine cassis in fundo Sumontis tam in loco qui nominatur Navine quam in aliis locis in carta

Ecclesia Sancti Sepulcri presbiter unus

Ecclesia Sancti Pauli de Campomarcio presbiter unus

Et debet primo XIII solidos, VI denarios die XX aprilis pro anima Benedicti fabri

Item VI solidos, VII denarios die XI novembris pro anima Crescencii surdi

Ecclesia Sancti Vitalis presbiter unus

Et debet primo XIII solidos, II denarios, die XVI februarii pro anima Petri Navite.

Item XIX solidos, IV denarios die secundo decembris pro anima Marcii de Solabella

Ecclesia Sancte Marie de Rocha Maiori presbiter unus

Ecclesia Sancte Felicitatis presbiter unus

Et debet primo XIII solidos, VI denarios die XVIII marcii pro anima Aldigerii

^j Su III espunti

Item I libras VIII solidos, XXIII octubris pro anima presbiteri Bontemporis Sancte Felicitatis

Ecclesia Sancte Consolate presbiter unus clericus unus

Et debet primo XIII solidos, VI denarios die penultimo aprilis pro anima Tebaldilni de Advocatis

Item XIII solidos VI solidos, die XXVII decembris pro anima domine Eyline

Ecclesia Sancti Petri Archevolti presbiter unus clericus unus

Ecclesia Sancti Iacobi ad Pignam presbiter, clericus unus

Et debet primo VI solidos, VII denarios die VII aprilis pro anima Ambroxii de Cremona.

Item VI solidos, VII denarios die XXI septembris pro anima presbiteri Boni

Item VI solidos, VII denarios die XXIII decembris pro anima Gerardi Scancii

Ecclesia Sancti Iusti presbiter unus clerici II

Et debet primo XIII solidos VI denarios, die XXI aprilis pro anima presbitero Cristiani de Sancto Iusto.

Item III solidos, X denarios die ultimo aprilis pro anima Gerardi Macharii

Ecclesia Sancti Pauli veteri presbiter unus, clericus unus

Ecclesia Sancte Marie in solario presbiter unus clericus unus

Et debet primo XIV, solidos VI die XXII aprilis pro anima Almerici clerici Sancte Marie predicte.

Item XIII solidos, VI denarios die primo novembris pro anima presbiteri Almerici

Ecclesia Sancti Firmi de Curtealta presbiter unus

Et debet primo XIII solidos, VI denarios die XXIII iunii pro anima Pelegrini De Rabito

Item XIV solidos, VI denarios die XXX aprili pro anima Adelaxie uxoris quondam Pelegrini de quo habemus testamenta in ratione unius denariis et unius candeles pro quaque ecclesia.

Ecclesia Sancti Petri ad Monasterium presbiter unus clericus unus

Et debet primo III solidos IV denarios die XX octubris pro anima Crescencii clerici

Ecclesia Sancti Clementis presbiter unus clericus unus

Et debet primo XIII solidos VI denarios dice XXVI madii pro anima Godi advocati
Sancti Clementis

Item XIII solidos VI denarios die IV augusti pro anima domini Arduini advocati

Item XIII solidos VI denarios die XXVII septembris pro anima Savie

Ecclesia Sancti Blaxii presbiter unus

Et debet primo XVIII denariis, IV denarios die XVIII aprilis pro anima Albrici

Item III solidos X solidos pro anima presbiteri Amidani

Item III solidos, X denarios die XIII novembris pro anima Tebaldini Nascinguera.

Ecclesia Sancte Anastasie presbiter unus clerici III

et debet primo XIX solidos, IX denarios die XIV ianuarii pro anima Homedei ab Occleis

Item III solidos, X denarios die ultimo ianuarii pro anima Gotifredi

Item XIII solidos, II denarios die primo februarii pro anima Ingeldie Gosmarum

Item IV solidos, X denarios, X aprilis pro anima Henrigeto Catonis

Item XIX solidos, IX denarios die XIV aprilis pro aniam Totoboche de Pecora

Item IV solidos, X denarios die VII madii pro anima Lanfranchi

Item IV solidos, X denarios die VII iunii pro anima Benfate uxoris Henrigeti

Item IV solidos X denarios die XIX iulii pro anima Alcardi patris Gisline.

Item IV solidos, X denarios die XXI iulii pro anima archipresbiteri Lanfranchi
congregationis

Item II solidos VI denarios die XXII iulii pro anima Aymerici becarii

Item IV solidos, X denarios die XXIV augusti pro anima presbiteri Gotifredi

Item VI solidos, VII denarios die VI octubris pro anima magistri Gerardi archipresbiteri
congregationis

Item IV solidos, X denarios die XIX octubris pro anima Uberti de Vito

Item IV solidos, X denarios die XIV iulii pro anima domine Gisle uxoris Iacobini de Biço
de quo habemus cartam

Ecclesia Sancte Marie de Clavica presbiteri VII clerici IIII

Et debet primo XVIII solidos IX denarios die VII ianuarii pro anima Gabaldiani.

Item VI solidos VII denarios die VIII februarioo pro anima Bernardi Brinçonarii

Item XVIII solidos IX denarios die XX marcii pro anima Gerardi conversi Sancte Marie in Clavica.

Item XIII solidos VI die XV aprilis pro anima Moscardi de Clavica

Item XIV solidos VI denarios die XXVIII augusti pro anima Alberti de Boccaxio in tabula veteri pro canipa

Ecclesia Sancte Margarite presbiter unus

Et debet primo XIII solidos VI denarios die XX iulii pro anima Alexii et eius nurus Dalice et uxoris Iacobini notarii

Ecclesia Sancte Marie Antique presbiter unus clerici III

Et debet primo XIII solidos VI denarios die tercio ianuarii pro anima Iohannis Boni Asinarii.

Item XIII solidos VI denarios die XII ianuarii pro anima Rodulfi Medici

Item VIII solidos X denarios die nono iunii pro anima Arienti pilliparii et Maçonii.

Item XIII solidos, II denarios die XXI iulio pro anima Crescenci presbiteri

Item VI solidos VII denarios die III augusti pro anima presbiteri Andree

Item VI solidos VII denarios die XXVII septembris pro anima Alberti de Manisse.

Item VIII solidos X denarios die I novembris pro anima Leticie uxoris Arienti Pilliparii

Item VI solidos VII denarios die XIII novembris pro anima Alteprandi

Item VI solidos, VII denarios die XXVII decembris pro anima Ymige de Scalis

Ecclesie Sancte Cecilie presbiter unus clerici II

et debet primo I libras, IX solidos^k, die XXVIII marcii pro anima Guaraini clerici dicte ecclesie

Item III solidos X denarios die XXVI iulii pro anima Elyche uxoris Miçacavalli

Item XIII solidos, VI denarios die XXIII septembris pro anima presbiteri Iohannis Sancte Cecilie

Ecclesia Sancti Benedicti presbiter unus

Ecclesia Sancti Egidii presbiteri II

Et debet primo XIV solidos¹ VI denarios die XXVI marcii pro anima domine Açoie

Item XIII solidos VI denarios die XV augusti pro anima uxoris domini Alberti de Bonadico

Ecclesia Sancti Mamasii presbiter unus clericus unus

Et debet VIII solidos VIII denarios iulii pro anima presbiteri Ihoannis de Sancto Mamasio

Ecclesia Sancti Salvatoris de Fregnano presbiter unus clerici II

Et debet primo XVIII solidos VIII denarios die VIII marcii pro anima domine Alvice uxore Tomaxini

Item XVIII solidos IX denarios die primo aprilis pro anima çenonis de Savia et Tomaxio.

Item III solidos, III denarios die XXIII iunii pro anima Balbucii presbiteri

Item III solidis, III denariis die XXII augusti pro anima Milonis avi Milonis causidici

Item III solidos, X denarios die XIII septembris pro anima presbiteri Iohannis presbiteri ecclesie Sancti Salvatoris

Item III solidos, III denarios die XX octubris pro anima Crescencii clerici

Ecclesia Sancti Iohannis ad Forum^m presbiter unus clericus Iⁿ

Et debet primo VI solidos VII denarios^o die VII ianuarii pro anima Dominici presbiteri

Item VI solidos, VII denarios die IX ianuarii pro anima Uberti clerici Sancti Iohannis

Item VI solidos VI denarios die XVII ianuarii pro anima Dothe in rodulo veteri^p.

Item XIII solidos II denarios die XXIII madii pro anima Bellerini Pelliparii

Item XIII solidos II denarios die XII iunii pro anima çeni gastaldi

Item XIII solidos VIII denarios die VII septembris pro anima Viviani Fichigni

Item I libra VIII solidos die XIV octubris pro anima Carapuçe

^k Segue spazio bianco corrispondente a 20 mm

^l aggiunto da mano diversa

^m scritto da seconda mano su parola abrasa di cui rimane parte non sovrascritta

ⁿ I espunto su II

^o denarios in sovrallineo

^p aggiunta dal correttore

Item XIII solidos, II denarios die X novembris pro anima Persenaldi de Sancto Iohanne ad Forum.

Item VI solidos, VII denarios die XVIII octubris pro anima Boni Beloti magistri.

Mores della congregazione del clero intrinseco

(ASVR, Clero intrinseco, reg. 2, cc.1-4)

Rodollus morum congregacionis intrinsece cuius principium deficit

Scriptum quippe est : Os qui mentitur occidit animam. Veritas hic non nisi per os queritur sacerdotis. Et pulcre veritas dicitur que falli non potest. Qui tercia hora diei ad discussionem^a non fuerit vel sedere ad mensam quis presumpserit nisi a maiore invitatus fuerit, quinque solidorum penam fratribus nullis eis subvenientibus persolvat.

Tres maiores natu excellenciores sapientia^b semper existant qui hoc opus inquisitionis fideliter prudenter excerceant, ne ipsorum desidia^c et fratrum fallatis in defuncti anima sine amminiculo^d orationis pereat. Dicit scriptura : qui prudenter querere et sapienter invenire potuerit ? , is prudens, is sapiens iure^e vocabitur .

Aditus introeundi hanc congregationem ne nulli concedatur absque fratrum consensu.

Sin aliter vel scribi se in qualibet huius congregationis membranulla concludiose fecerit, scriptor ut supra quinque solidos reponat. Corpus et anima simule et nomen, si repertum fuerit, abiciatur. Alteri vero contingat quod evangelicus ait sermo: qui non intrat per ostium in ovile ovium sed ascendit aliunde, ille fur est et latro. Et ultra: in fratrum numero non computetur. Hec diximus quia omne quod abundat vilescit. Et quod multi vocati, pauci electi . Psalmista inquit : corrupti sunt et abhominabiles facti sunt, in studiis suis, non est qui faciat bonum non est usque ad unum id est Deus.

Omnes noxe^f et culpe que in hac congregacione emerse fuerint^g antequam constitutus dies veniat per quinque denarios solidos coercende sunt a tribus, ut supra dictum est, maioribus.

Ipsa die nulla nisi de fratrum animabus reddenda sit ratio ut impleantur in nobis quod dictum est de apostolis : « Sumebant cibum cum exultatione et simplicitate cordis conlaudantes Deum et habentes gratia ab omnem plebem ».

Qui negligens de oratione pro missa inventus fuerit. si cito se non corexerit, de fratrum caterva^h

eiciatur ; inde habitaculo deputatusⁱ Aninie et Saphire sociatus, nomen eius ne sine huius matricule eradatur et non memoretur amplius sint. Finit.¶

Primum enim ut si quis sacerdos egrotaverit orationum frequentiam ac ceteris sacerdotibus sublevetur ut ait apostolus : « Tristatur aliquis vestrum oret equo^j animo et psalat.

Infirmatur quis in nobis inducat presbiteros unguentes eum cum oleo in nomine Domini ».

Hinc Iacobus ait : “Orate per invicem ut salvemini . Item in oratione sedula^k queramus faciem Domini semper. Oratio enim celos penetrat”. Ac per hoc singuli missam unuam canant ut ab infirmitate frater convalescat. Visitacione autem frequenti circa eum positi fratres visitare ne pretermittant.

Si mors subsecuta fuerit infirmitatem magis ac magis orandum est. Eciam vetus nos testamentum amonet cum subinfert: Vir fortissimus Iuda duodecim milia dragmas argenti missas hyerosolimam offerre eas ibi pro peccatis mortuorum, usque cum dicit: “Sancta ergo et salubris cogitatio est pro defunctis exorare ut a peccatis assolvantur. [...]negandum est defunctorum animas pietate suorum vivencium relevari. Cum pro eis sacrificium offertur vel elemosine in ecclesia fiunt, cum pro bonis oramus gratiarum acciones sunt pro non valde malis propiciaciones sunt. Et alia innumera que nos pro mortuis orandum provocant studia ut et ipsi evadant eterna suplicia.

Cum sacerdotis vel levite corpus sepulture ponitur more sacrificii fratres celebrantes vestiti, cereos manibus gestantes singuli mortuorumque officia consumantes, undecumque potuerint benedicionem concipiant (sic) terrenam ut deffunctus frater mereatur accipere celestem. Inde vero infra triginta dierum spacia unusquisque terrenas (sic)utique missas debite persolvant^l. Anniversarii diem tercia pars ipsius congregationis vel illi qui de ecclesia sunt unde a seculo migraverint ne obliviscantur diaconos et inferius ordinis usque ad clericos aut per presbiteros missarum debitum fratri exsolvant^m vel psalterium integrum vidente presbitero qui in conventu testificetur erecti canant in fine uniuscuiusque psalmi requiem dicant eternam dona ei Domine et lux perpetua luceat ei. Requiescat ille frater in pace amen. Si eis competit unus dies videlicet duo an tres exsolvere, in eorum abituro relaxamus tantum ut quinquaginta quod de tercia est pars psalterii racione separentur ne scindatur. Explectis vero flexis genibus, orationem canant dominicam et capitula que in vigiliis continentur

mortuorum simul orationes binas vel ternas. Hec de presbiteris eorumque ordinibus dicta sunt.

Laici namque et mulieres aut ternas faciant canere missas vel sex pauperibus septimo cum presbitero, qui unam missam canat cibum tribuant et notum fratribus faciat.

Omnibus fratribus notum sit quod quinquagesimo die a Paschali solepnitate ad Sanctum Marchum conveniant et ipsum diem annueⁿ celebrantes fratrum animas inquirent seu cetera pietatis et misericordie operibus adornati ut ipse dominus inter eos venire sicut in evangelio promissit, dicens : Ubi enim duo vel tres congregati fuerint in nomine meo, ibi sum in medio eorum. Ab ipso memorato pontifice mox^o constitutum est ut prandium convenientibus fratribus sit semper largius paratum. Cantans ipse cum propheta : ecce quam bonum et quam iocundum habitare fratres in unum. Et iterum : ubi fratres in unum glorificant Deum ibi dabit Dominus benedictionem. Item ubi est caritas ibi sanctorum congregatio. Qui interesse renuens si egritudo si itinere aut quocumque opere fuerint occupatus si testem de suo inquit loco presbiterum non habuerit qui pro eo absente omnia velut pars satisfaciatur quinque solidos vinculis ligetur denariorum.

Constitutum est ut de domo unde mortuus exierit inde nuncius ad vicarium perveniat. Et sic alter alteri nunciet quousque omnibus fratribus patefiat. Si infra dierum triginta promissa oratio expleta non fuerit ut supra dictum est, tantum si auditor obliviosus factus fuerit aut si ei nunciatum non fuerit. In quem reperta fuerit culpa quinque dampnetur solidis denariorum. Qui vicario post calendas septembris ad domum suam reverti munere qualiter ipsos constitutum est ad recipiendum .

Aut lites vel iurgium die quo congregatio fuerit comiserit supra scriptam componere cogatur penam . Scriptum namque est contumacies punito

Austucios fit innocens et infra. Dum unus corruptur plurimi emendantur.

Hanc congregatio subtrina divisione nulus temptet evertere per loca in trinitatemaneat unitate conveniat.

Ad confirmandum boni operis virtutem ut ne bene cepta pudeat nec inchoata deseant.

Dominus noster suam presenciam

Ubi sum , ego illic et minister meus erit

Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consumationem seculi,

De eius presencia ipso dicente novimus de anime dissolutione quam vellocius imineat nescimus

Potestati et cetera nostre non subiacemus restat ut de morte nostra atecius. Cogitemus ut ipse nos amonet dicens: “Vigilate itaque quia nescitis diem neque horam et ut pendulos expetacionem incertos numquam nos inparatos inveniatur dominus .

Omnes qui hic scripti vel signati esse noscuntur presentes scilicet nostrisque temporibusqueventuri cum de hac luce Domini vocacione recesserunt sine ullu discrimine si infra triginta dierum superscripta omnia compleantur. Scientes quod Domini adversione pereat et in baratri procul dubio labitur qui tante fidei promissione neglegentur oblita vel superviens derelicta suadente diabolo transgressor efficitur

Beatorum apostolorum tuorum quis domine Petri et Pauli atque Andree intercessionibus nos protege et animas famulorum tuorum sacerdotum ille vel et illa famularumque tuarum vel et illa et omnes sacerdotes sive levitos seu clericos vel et vel laicos atque mulieres nostre congregationis fratresque iam defunctos qui se in nostris orationibus commendaverint et quibus fide orandum promissimus sanctorum tuorum Domine dignis iungere consorcio per eum qui est rex et vita vivorum et resurecio mortuorum. Regnans per omnia secula seculorum amen.

Congregavit nos Dominus ; in congregatione una, Cristus admonet nos dicens ut dilligamus nos invicem sicut Pater dillexit me et ego dilligam vos ut eatis et fructum auferatis et fructus vester remaneat

Absolve quis Domine tuorum delicta presbiterorum presbiterorum diaconorum clericorum laicorum quorum quarumque commemoracione agimus et a peccatorum nostrorum nexibus que pro nostra fragilitate contraximus tua benignitate.

^a aggiunto in soprallineo et inquisitionem
^b id est amiores propter sapienciam, in soprallineo .
^c id est..
^d id est audiutorio
^e iure in soprallineo
^f id est culpa in sovrallineo
^g id est manifestate in sovrallineo
^h id est congregacione
ⁱ id est privatus
^j id est iusto bono
^k id est assidia in sovrallineo (seconda mano)
^l id est causa
^m id est canere faciant
ⁿ id est per annum quemque per annum

° id est deinde